



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in Storia e gestione del patrimonio
archivistico e bibliografico

Tesi di Laurea

«Dedit, vendidit et tradidit magistro
Bernardino» de Simonibus

Studio e trascrizione della documentazione
di Angelica Simeoni (sec. XVI-XVII)

Relatore

Ch. Prof. Mario Brogi

Correlatore

Ch.ma Prof.ssa Dorit Raines

Laureanda

Alessia Tosches
Matricola 883220

Anno Accademico

2020 / 2021

*A Giuseppe, Manuela e Aurora,
la mia famiglia*

ABSTRACT

Il presente lavoro vuole indagare una parte della documentazione di Angelica Simeoni (sec. XVI-XVII), inerente all'eredità che aveva donato all'istituto secolare femminile delle Dimesse di Padova. Si chiarisce il motivo per cui carte relative a beni patrimoniali di Castiglione delle Stiviere facciano parte di un archivio religioso patavino. Attraverso la trascrizione di un nucleo di documenti perlopiù in pergamena, scelto per la loro omogeneità e provenienza, prendo in esame i rapporti familiari e patrimoniali di alcuni membri della famiglia di Angelica Simeoni. Per meglio comprendere in quale contesto vadano inseriti tali documenti, ho ritenuto opportuno studiare il contesto storico-istituzionale di Castiglione delle Stiviere, mettendo in risalto le origini del suo marchesato, poi principato imperiale, ed esaminando in breve alcune questioni particolarmente interessanti. Dopo l'analisi storica generale, mi sono concentrata sulle fonti con uno studio delle vicende patrimoniali in età moderna e delle formule adoperate in questi documenti.

Ho ritenuto opportuno rimandare a uno studio successivo l'analisi approfondita della questione dei notai rogatari della documentazione. L'intento finale è stato quello di delineare i rapporti sociali e patrimoniali che si potevano instaurare nel tardo Cinquecento in un territorio compreso fra la campagna mantovana e quella bresciana.

INDICE

ABSTRACT	1
INDICE	2
PREMESSA.....	5
1. DA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A PADOVA: L'EREDITÀ DI ANGELICA SIMEONI.....	7
1.1. Le vicende storiche di Angelica Simeoni.....	7
1.2. Le vicende storiche della Compagnia delle Dimesse della Beata Vergine	11
2. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.....	20
2.1. Agli albori di un principato.....	21
3. I DOCUMENTI DELL'EREDITÀ DI ANGELICA SIMEONI.....	30
3.1. La trasmissione patrimoniale attraverso lo studio dei documenti.....	30
3.1.1. I contratti: «empio», «finis», «libro», «datio insolutis» e «promissio dotis».....	30
3.1.2. La successione familiare: «testamentum», «promissio dotis», «dos» e «divisio»	38
3.2. I notai rogatari	45
4. I <i>DE SIMONIBUS</i> E I LORO LEGAMI FAMILIARI.....	52
4.1. Gli uomini della famiglia <i>de Simonibus</i> : <i>Bernardinus</i> , <i>Iobannes</i> e i suoi fratelli.....	56
4.2. Le donne della famiglia <i>de Simonibus</i> : <i>Francisca de Fezardis</i> , <i>Isabella de Patriciis</i> , <i>Diamante</i> , <i>Iulia</i> , <i>Savia</i> , <i>Laura de Simonibus</i>	63
CONCLUSIONE.....	70
APPENDICE DOCUMENTARIA.....	72
4.....	74
5.....	75
6.....	77
7.....	79
8.....	81
9.....	83
[9 bis].....	84
10	85

11	87
12	89
[12 bis]	90
13	91
14	93
[14 bis]	95
15	98
16	100
17	102
18	104
19	106
20	108
21	110
22	114
23	116
24	120
25	122
26	125
27	128
[27 bis]	129
[foglio sciolto]	130
28	131
29	133
30	135
31	137
32	140
33	141
[33 bis]	143
APPENDICE.....	145

Il degrado microbiologico della pergamena e un caso studio dall'Archivio storico delle Dimesse di Padova	145
Tabella riassuntiva delle tipologie documentarie	153
Tabella riassuntiva dei notai, marchesi e imperatori.....	156
Albero genealogico della famiglia <i>De Simonibus</i>	160
Tabella riassuntiva delle persone.....	162
TAVOLE	216
BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E FONTI	230
Bibliografia	230
Sitografia	234
Fonti	235
RINGRAZIAMENTI.....	237

PREMESSA

L'archivista, si sa, non si occupa in maniera diretta del documento e dei suoi attributi, quello è compito riservato alla diplomatica e alla paleografia; si occupa piuttosto del complesso di cui fa parte il documento, dei suoi vincoli, del suo soggetto produttore, si preoccupa del suo ordinamento per poter consentire e favorire in secondo luogo la ricerca storica. Tuttavia, un pensiero mi ha accompagnata in questi ultimi mesi di laurea magistrale: un buon archivista, soprattutto se si occupa di archivi e documenti antichi, di *Ancien Régime*, deve anche avere una solida base paleografica e diplomatica. È da ciò che prende avvio la mia ricerca.

Il mio interesse era quello di approfondire il mondo degli archivi ecclesiastici, per entrare in contatto con il diversificato nonché eterogeneo patrimonio culturale che questi particolari archivi possiedono. Per questo motivo ho scelto di approfondire un nucleo di documenti ad oggi inediti, appartenente all'archivio storico dell'Istituto casa secolare delle Dimesse di Padova. Ciò che mi ha portato a preferire questi documenti rispetto ad altri, che sono presenti nell'Archivio, è *in primis* l'intenzione di occuparmi di un *corpus* di pergamene abbastanza omogeneo e dalla provenienza certa, in questo caso le carte della busta 36¹, afferenti all'eredità di Angelica Simeoni, intimamente legata a questo istituto patavino nei primi anni del secolo XVII, nonché di coltivare le mie conoscenze in latino, lingua in cui sono redatti i documenti, e di toccare con mano e lavorare su un supporto di cui ho sentito parlare veramente tanto durante la mia carriera universitaria e che continua ad affascinarmi, ovvero la pergamena.

Sono partita dunque da un lavoro di trascrizione dei documenti, per inquadrare meglio l'argomento da approfondire successivamente, seguendo le norme di trascrizione dei documenti in uso; segue uno studio sulla figura di Angelica Simeoni e sull'istituto conservatore dei documenti, come anche del loro luogo di provenienza, Castiglione delle Stiviere, ora in provincia di Mantova. Da tale punto di partenza, si diramano principalmente due filoni di ricerca:

- uno legato alla trasmissione patrimoniale e alla successione dei beni, delineato da un punto di vista prettamente giuridico, approfondito attraverso le tipologie documentarie degli atti analizzati.
- l'altro inerente ai veri protagonisti delle carte studiate, i *de Simonibus*, e i rapporti che essa intrattiene con le famiglie con cui entra in contatto e si lega con vario genere e titolo; data la moltitudine di persone e di famiglie che vengono citate, si è preferito

¹ Nome completo della busta è «36. Titolo XIV. Eredità Angelica Simeoni. Processi di cause antiche (molte pergamene secoli 1500-1600). Busta VII A»

concentrarsi su quelle con cui il rapporto diventa più stretto, quasi consanguineo. Le altre persone che vengono nominate nei documenti e le informazioni ad esse relative, a onore di completezza, verranno fornite in una tabella posta in appendice.

La maggior parte delle informazioni sono estrapolabili dai documenti; grazie a questo si è riusciti a ricostruire un albero genealogico della famiglia e dei rapporti che instaura con le altre.

Nonostante fosse particolarmente interessante, ho deciso di non approfondire a fondo l'aspetto relativo ai notai che hanno redatto questi documenti, i rapporti che sussistono fra di loro e con il potere centrale. L'argomento in questione risulta troppo ampio, per cui ho ritenuto di affrontarlo, se sarà possibile, in sede separata in ricerche future.

Riporto in ogni caso, in appendice, una tabella in cui verranno indicati i documenti con le relative datazioni e i notai che hanno contribuito alla loro formazione. Infine, insieme a tutto ciò, verrà fornito anche un breve approfondimento sulle degradazioni microbiologiche causate da muffe e batteri, con una breve analisi di una pergamena del nucleo esaminato.

Spero che questo lavoro su alcune scritture della famiglia *de Simonibus* possa essere preparatorio per affrontare i rapporti sociali e patrimoniali che si instaurarono nel tardo Cinquecento in un territorio compreso fra la campagna bresciana e quella mantovana.

1. DA CASTIGLIONE DELLE STIVIERE A PADOVA: L'EREDITÀ DI ANGELICA SIMEONI

Il nucleo di documenti da me esaminati appartengono tutti all'archivio storico delle Dimesse di Padova; nonostante ora siano conservati in un istituto religioso, si occupano di una materia ben più terrena, ovvero l'eredità di Angelica Simeoni. La busta da cui sono tratti è la 36², intitolata «Titolo XIV. Eredità Angelica Simeoni. Processi di cause antiche (molte pergamene secoli 1500-1600). Busta VII A».

È stata scelta questa unità archivistica in quanto contiene anche dei documenti in pergamena in ottimo stato, tali da consentirne la lettura e lo studio, diversamente dai documenti membranacei della busta 37³, sempre afferente a tale eredità, il cui stato di conservazione non consente la loro analisi. La differenza del contenuto delle due buste si evidenzia anche sulla modalità di redazione delle pergamene stesse: se quelle della busta 37 risultano essere nell'antica e usuale forma in rotolo, quelle della busta 36 si presentano invece in forma di fascicoli tra loro cuciti e perlopiù rilegati con una coperta in cartone⁴. È dunque evidente come ciò abbia favorito la conservazione, e quindi anche la lettura, della maggioranza dei documenti che si analizzano. Per questo motivo la ricerca esamina un nucleo piuttosto ristretto relativo all'eredità di Angelica Simeoni.

1.1. Le vicende storiche di Angelica Simeoni

Il nome di Angelica Simeoni non appare nei documenti da me approfonditi, in quanto essi si occupano di stabilire i rapporti patrimoniali degli altri membri della famiglia che l'hanno anteceduta. Tuttavia, esaminando anche le altre fonti di archivio, siamo in grado di stabilire con assoluta certezza che fosse figlia di *Iohannes de Simonibus*⁵ e, come il resto della famiglia, originaria di Castiglione delle Stiviere, oggi in territorio mantovano, peraltro luogo di redazione dei documenti analizzati.

² La numerazione e i titoli delle buste, come quella dei documenti, alla data attuale risultano provvisori, in quanto il lavoro di redazione dell'inventario dell'archivio storico delle Dimesse di Padova, svolto dal prof. Mario Brogi, è ancora in corso.

³ Intitolata «Titolo XIV. Eredità Angelica Simeoni. Processi di cause antiche (Pergamene, anche del XVI sec. Libretto spese fabbrica 1756). Busta VII B».

⁴ PAOLI, 1987, p. 246 definisce questa tipologia «documenti a carte piegate», le quali «debbono intendersi solo quelli che si contengono in fogli piegati anteriormente, col proposito di scriverci nel retto e nel tergo, come nelle pagine di un libro».

⁵ O Zuane Simoni, come riportano i vari documenti redatti in volgare italiano. Vedi a titolo di esempio il testamento dell'«Illustrissima signora Angelica figlia del quondam Signor Zuanne Simoni» in doc. 5 ottobre 1662, fasc. 1, b. 316: «Allegato A, I II III e IV Fondazioni Simeoni; Mansioneria Simeoni Angelica di messe n. 100 all'anno per la I fondazione, n. 157 all'anno per la II fondazione, ridotte a questo numero dal Decreto di monsignor illustrissimo reverendo Vescovo Modesto Farina 6 settembre 1842» (1842 - 1952, con atti dal 1640) *fasc. cart. di cc. non numerate*.

Agli inizi del sec. XVII il padre *Iohannes* e il resto della famiglia si trasferiscono a Padova, precisamente in contrada di san Francesco Grande: infatti da un documento datato 14 ottobre 1602 risulta che il signor Zuanne abitasse già a Padova e tutta la documentazione successiva avrà in generale come luogo di redazione il territorio della Repubblica di Venezia⁶. Alla morte del *pater familias*, tuttavia Angelica non si occuperà subito della gestione patrimoniale familiare: prendendo come esempio gli affari riguardanti i campi «posti in Villa di Sant'Elena territorio d'Este in contrada dill Disirto»⁷, risulta come *auctor* dell'atto giuridico Zuane Simoni fino al 1602, seguito però poi, dopo una breve parentesi della vedova Simeoni⁸, da «Giovanni Paulo figlio del quondam Gianni Simoni»⁹. Angelica inizia ad occuparsi della questione successivamente¹⁰, come dimostrano documenti che la ritraggono come protagonista dei contratti stipulati, probabilmente in seguito alla morte del fratello¹¹. La Simeoni non è solo protagonista di contratti giuridici, ma risulta anche tra gli eredi di «Don Patricio Patricii capo della chiesa et scolla de nostro san Zuanni Evangelista della contrada di san (sic)», stante il suo testamento della domenica 3 novembre 1624¹², in cui per l'appunto il testatore afferma di lasciare «ad Angelicha mia nipota et a Madonna Isabetta mia sorella equalmente tra loro con questa condicione et detta Angelicha mia nipota sia obligata dar alla domina madonna Betta mia sorella Ducati sessanta all'anno sino la viverà»¹³. Per questo motivo la nostra *domina* sarà 12 anni dopo «heredis nuncie quondam Reverendi don Patricii de Patriciis»¹⁴.

⁶ Balza all'occhio, per quantità di materiale ad esse afferente, Villa di Sant'Elena del Deserto sotto Este, anche se gli affari ad essa correlata iniziano già nel dicembre 1598, continuando anche dopo la morte della signora Angelica Simeoni (vd. fasc. 18, b. 37: «S P° S Simeoni in catastico a carte 7 del n. 9», atti e carteggio Simeoni (1598 dic. 23-1637 gen. 26)». Si ritrovano anche atti stipulati a Venezia dalla stessa Angelica, si veda a titolo d'esempio il doc. 27, b. 37: «1633 Compreda fatta per la signora Angelica Simoni dalla nobil donna Gerolena Avogadro de due case poste in Venetia nella contrada di Santa Maria Formosa» (Venezia 1633), *istrumento notarile in perg.* Tale rotolo non risulta leggibile, pertanto non siamo a conoscenza dei dettagli dell'atto giuridico.

⁷ Doc. 26 aprile 1602, fasc. 18, b. 37.

⁸ Il documento precede di pochi giorni quello del figlio Giovanni Paolo, in quanto è datato 23 marzo 1615; si legge: «Madona Isabetta derelitta del quondam m(agistro) Zuane di Simoni». Doc. 23 marzo 1615, fasc. 18, b. 37. Considerato che dal testamento di Angelica risulta che la madre sia morta attorno al 1640, anno di redazione dello stesso, è facile presumere che il figlio abbia preso le redini della gestione patrimoniale della famiglia in quanto erede maschio della famiglia.

⁹ Doc. 29 marzo 1615, fasc. 18, b. 37.

¹⁰ La fonte più antica che noi abbiamo è il doc. 30 aprile 1625, fasc. 18, b. 37. È lecito presumere che nel lasso di tempo che intercorre fra il 29 marzo 1615 e il 30 aprile 1625 sia morto Giovanni Paolo Simoni, favorendo così Angelica Simoni nella gestione familiare.

¹¹ Altrimenti non si spiegherebbe come mai Angelica Simeoni sia subentrata al fratello, erede maschio.

¹² Doc. 3 novembre 1624, fasc. S2°S, b. 36: «S2°S. Simeoni Angelica in catastico a carte 7 n. 9», «Un altro legazo di processi et atti et esegutioni della signora Angelica Simeoni contro alcuni debitori dell'eredità Patricii e per affitti della possessione del Deserto segnato S2°S».

¹³ Doc. 3 novembre 1624, fasc. S2°S, b. 36.

¹⁴ Doc. 5 marzo 1636, fasc. S2°S, b. 36. Considerando che il testamento di Patricio Patricii è stato redatto di sua mano nel 1624, la sua morte è da collocarsi fra questa data e, per l'appunto, il 1636.

Mancano le fonti riguardanti la sua dote e il suo matrimonio, ma si sa per certo che il 19 novembre 1636 l'«Illustrissima signora Anzelica» risulti già «relitta del quondam Illustrissimo signor Marcio Zachi»¹⁵ e abiti ancora nella contrada di San Francesco Grande, in centro a Padova¹⁶. Si sottolinea questa informazione in quanto il documento dell'11 maggio 1637, che vede Angelica come parte attiva dell'atto giuridico, è redatto «in Padova nella contrada di Vanzo nell'ingresso delle Venerande Demesse» e la signora Simeoni stessa «s'anova al presente in detto lucho delle dette Venerande Demesse»¹⁷. Situazione confermata anche nel documento del 23 aprile 1651¹⁸ e in quello del 13 maggio 1654¹⁹.

Reca invece la data 25 giugno 1640²⁰ il testamento lasciatoci da Angelica, dove ci conferma che è «figlia del quondam signor Zuanne Simoni et della quondam signora Isabetta, relitta del quondam signor Marzio Zucchi giugali» e indica la causa prima della redazione di questo documento, ovvero la recente morte della madre²¹.

Viene inoltre ordinato che il suo corpo deve essere seppellito nella chiesa della Madonna delle Grazie, dove venivano sepolte anche le altre Dimesse patavine²², alle quali chiede peraltro di celebrare 200 messe «avanti la sepoltura» e altre 300 dopo che il suo corpo venga seppellito²³, come altre 100 messe all'anno per la sua anima e per quella dei suoi defunti²⁴. In

¹⁵ Doc. 27, b. 37: «Instrumento d'acquisto di campi tre fatto per la signora Angelica Simeoni dal signor Pietro Moro in villa di Schiavonia dell'anno 1636 19 novembre nodaro Pietro Tonioli padovano» (1636 nov. 19). Si potrebbe ipotizzare, ma mancano le fonti per poterlo dimostrare, che il Mario Zacchi sia morto durante la peste che colpì pesantemente Padova negli anni 1630-1631, quando la popolazione della città venne dimezzata, per la vicinanza cronologica (BOTTI, 2015).

¹⁶ Doc. 26, b. 37: «L'illustrissima signora Angelica Zacchi cioè relitta del quondam signor Mario Zacchi compra campi 3 dall'illustrissimo signor Pietro Moro per ducati 200 e cede li medesimi a livello al medesimo in ragione del 5 ½ per cento con piezaria l'anno 1636 19 novembre» (1636 nov. 19). Oltre a rimarcare la vedovanza di Angelica a questa altezza cronologica, si riporta: «in Padova nella contrada di San Francesco in cassa dell'infrascritta Illustrissima signora compratrice nella sala verso la corte», con riferimento ad Angelica stessa.

¹⁷ Doc. 24, b. 37: «1637 11 maggio. Instrumento d'acquisto con rerocezione a livello della signora Angelica Simeoni con la Casa da Dio per il capitale di ducati 1000 in raggione del cinque per cento» (1637 mag. 11).

¹⁸ Doc. 23 aprile 1651, fasc. 1, b. 316. Infatti il documento risulta redatto anche qui «in Padova nella contrada di Vanzo, alla porta del Restello [nome non identificato] delle Reverende Demesse di Vanzo» e Angelica Simoni, vedova del signor Marcio Zachi, è «habitante nel sudetto loco delle Reverende Demesse di Vanzo».

¹⁹ Doc. 21, b. 37: «Instrumento di vendita di campi tre di madonna Angelica Simeoni al nobil homo Nicolò Veniero fatto l'anno 1654 13 maggio. SSS» (1654 mag. 13). Anche tale documento risulta redatto «in Padova nel Parlatorio delle menzionate Illustrissime et Venerande Domine Dimesse di Vanzo» e signora Angelica Simeoni «esistente nel Venerando loco delle Illustrissime Dimesse in Vanzo».

²⁰ Doc. 5 ottobre 1662, fasc. 1, b. 316.

²¹ Si legge infatti: «[...] ho deliberato ora, che mi è mancata la madre, et che non sono in quel stato di allora, di far un nuovo testamento scritto di mia propria mano [...]». Non si hanno notizie del precedente testamento.

²² Si legge: «Il corpo mio ordino e voglio che sia sepolto nella Chiesa della Madonna delle Grazie nella sepoltura delle Venerande sorelle Dimesse, dove ora mi ritrovo»; si fa così riferimento anche al luogo di redazione del documento.

²³ Si legge: «Le mie esequi, ò funerali sia fatto, come sarà ordinato dalle Venerande Madre Dimesse. Però avanti la sepultura del mio corpo mi siano fatte celebrar messe n° dusento, et alter tresento dopo sepellito il mio corpo, et tra queste, quelle privilegiare alli Altari à ciò destinati del Domo, del Santo, del Carmine, di S. Agostino, et delli eremitani con la solita et ordinaria elemosina».

²⁴ Si legge: «Lasso che le eredi siano obbligati di farmi dir messe n° cento all'anno per l'anima mia davante la Chiesa et per l'anima delli miei morti, et che facciano questa carità volentiera».

particolare, designa degli specifici istituti religiosi²⁵ per celebrare un numero definito di messe per l'anima della signora Elisabetta sua madre²⁶, per l'anima del padre²⁷ e per la «Reverenda Madre suor Aurelia Gardoni monaca mia Germana nel monastero di S. Elena in Canetto di Mantova²⁸» per la sua anima²⁹, lasciando inoltre 25 ducati a «S. Lorenzo mia antica parochia». Oltre a vari istituti religiosi, decide di lasciare in eredità un *tot* di ducati anche al suo fattore Bernardin Mai e sua moglie Elena, al suo compare Agostin Veneziani e alle sue cameriere Betta e Marietta.

Ma soprattutto decide di lasciare tutti i suoi beni mobili e immobili alle Dimesse di Vanzo³⁰, con l'intento di «beneficiar questa Casa», rendendo di fatto la Madre Superiore delle Dimesse sua commissaria ed esecutrice testamentaria³¹; dal momento che non vengono citati altri parenti, oltre ai genitori morti e la sorella monaca, è lecito pensare che Angelica abbia preferito lasciare tutta l'eredità accumulata nel giro di circa un secolo³² all'istituzione religiosa che le è stata più vicino alla fine della sua vita. Morirà il 4 ottobre 1662, in Compagnia delle Dimesse di Vanzo³³. Verrà citata nei secoli successivi per compiere le sue volontà³⁴, soprattutto nel corso dei secc. XIX e XX.

Non sappiamo, però, definire con certezza se Angelica Simeoni fosse o no una Dimessa: lei stessa nel suo testamento, in particolare nella sua sottoscrizione³⁵, non si definisce come tale

²⁵ In particolare vengono nominati anche la Sagrestia e l'Infermeria della chiesa di S. Francesco, i Padri Cappuccini, le Madri Cappuccini, le Monache di s. Bernardin, le Madri Romite, le Madri Converzie, il pio Loco delli Organi e il pio Loco delli Mendicanti, probabilmente tutti presenti a Padova.

²⁶ Si legge: «Come anco voglio, et ordino che siano investiti ducati mille e cento in un fondo, ovvero à livello, che siano sicuri, quando però non l'havessi fatto io vivendo, come è mio pensiero atrovandomi ora per questo affare ducati quattrocento sul S. Monte della Pietà sia, et il pro et essa investitura, che si farà, et le madri Reverende Cappuccine, che l'accetano, siano obbligate perpetuamente et cottidianamente far celebrar ogni giorno una messa nella sua Chiesa per salute dell'anima quondam signora Isabetta mia madre».

²⁷ Si legge: «Alla Chiesa della Madonna di Schiavonia sotto Este, ovvero Moncelese lasso il livello delli ducati undeci, che mi paga il signor Piero Mori, che siano dati à quel Reverendo Curato ogni anno, obbligandolo à celebrar nella sua Chiesa ogni anno perpetuamente, mentre dura la Chiesa, messe n° trenta per salute dell'anima quondam signor mio padre».

²⁸ Oggi Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova.

²⁹ Si legge: «Alla Reverenda Madre suor Aurelia Gardoni monaca mia Germana nel monastero di S. Elena in Canetto di Mantova lasso ducati vinti all'anno in vita sua solamente, acciò preghi sodio per l'anima mia».

³⁰ Si legge: «Item tutti veramente gli altri miei beni mobili, e stabili ragioni, et azioni à me in qualunque modo, tempo, aspettanti, pertinenti, et che aspettar mi potessero, ei in particolar in una possessione, che mi trovo haber in Villa del Deserto sotto Este con sue fabbriche, et campi dicti in Villa di Vallonga sotto Pieve di Sacco, et ogn'altro mio avere in ritorno et voglio che sia le Venerande Madri, et sorelle Demesse di questa Casa di Vanzo per sostentar figlie Demesse Povere [...]».

³¹ Si legge: «Commissarie et esecutori di questa mia volontà. et testamento eleggo, et prego la Veneranda Madre Superiora, che sarà di tempo in tempo, et le sue consultrici».

³² Infatti la pergamena più antica appartenente al nucleo da me trattato risale al 6 maggio 1558.

³³ Vedi doc. 2, b. 36: «1662 4 ottobre Morse la signora Angelica Simoni (sic) nella nostra compagnia di noi Dimesse di Vanzo et si spese nella sua sepoltura come sarà qui soto notato così essendo stata la sua volontà» (1662 ott. 4 - 1673 set. 5), *reg. leg. in cart. in 4° di cc. non numerate*.

³⁴ A tal proposito si veda fasc. 1, b. 316.

³⁵ Infatti si sottoscrive «Io Angelica Simeoni ho scritto, e sottoscritto di mia propria mano questo giorno addi 25 giugno 1640», senza aggiungere altro.

e nelle varie fonti che la citano, fanno riferimento a lei perlopiù come «Illustrissima Signora». L'unico documento che effettivamente la definisce Dimessa risale al 18 marzo 1952³⁶, dove si parla di «beni ricevuti in donazione dalla Sorella Simeoni, Dimessa, l'anno 1640 [...]». La notizia pare poco attendibile perché non ci sono riferimenti certi³⁷.

Probabilmente il motivo per cui tale denominazione non è indicata in maniera esplicita è da individuare nella storia di questa particolare Comunità: era una Compagnia, quindi un istituto secolare, dedicata alla Beata Vergine. Ma per ben comprendere questa particolare fisionomia, bisogna analizzare la sua storia e il contesto in cui essa si inserisce.

1.2. Le vicende storiche della Compagnia delle Dimesse della Beata Vergine

Nei sec. XVI-XVII, con alcuni aspetti anticipati già nel sec. XV, troviamo un particolare clima culturale che ha favorito la nascita di alcune confraternite religiose prima e dopo il Concilio di Trento (1545-1563). Dal momento che in quei secoli era avvertita la necessità di rinnovare gli stili di vita di una parte della gerarchia ecclesiastica, il mondo cattolico aveva favorito lo sviluppo di un movimento religioso di restaurazione spirituale, oltre che temporale, attraverso un ritorno allo spiritualismo apostolico delle comunità delle origini, con la nascita di istituti dediti all'assistenza dei malati e all'educazione³⁸.

Già nel sec. XV abbiamo per questo motivo la nascita e lo sviluppo dei Terzi Ordini, legati principalmente ai Francescani, Carmelitani, Servi di Maria e Domenicani. Mentre nel corso del sec. XVI vengono fondati alcuni nuovi istituti di chierici regolari inseriti nella società, come ad esempio i Teatini (1524), i Cappuccini (1528), i Barnabiti (1530), i Somaschini (1534), i Gesuiti (1534), le Angeliche di San Paolo (1535) e le Orsoline (1572)³⁹.

³⁶ Doc. 18 marzo 1952, fasc. 1, b. 316.

³⁷ Anche perché i beni sono stati ricevuti in seguito alla morte di Angelica (1662) e 1640 è l'anno di redazione del documento. In ogni caso io sono propensa a considerarla una Dimessa. Varie questioni, secondo me, confermano questa idea: Angelica, dopo esser rimasta vedova, abita e stipula contratti giuridici presso le Dimesse, chiede nel suo testamento di esser seppellita nella chiesa della Madonna delle Grazie, dove venivano sepolte anche le altre Dimesse, e lascia loro in eredità tutti i suoi beni. Il fatto che, quando stilò il suo ultimo testamento, 22 anni prima della sua morte, fosse priva di legami familiari in grado di potersi occupare del suo patrimonio (era in stato vedovile, il padre le era morto anni addietro, la madre le era morta nel 1640, poco prima che Angelica redigesse il suo testamento, e l'unica sorella nominata era monaca in un monastero a Canneto sull'Oglio, pertanto impossibilitata a ereditare e gestire i beni di famiglia), farebbe pensare ad un avvicinamento a questo istituto secolare, che rimaneva comunque aperto al mondo civile e non si chiudeva nella clausura. Infatti, per una vedova, come per una zitella o orfana, il convento rappresentava molto spesso un posto sicuro e protetto, consentendole di ovviare a molte difficoltà che una donna avrebbe incontrato se fosse rimasta sola vivendo nella società (BOTTI, 2015, p. 26). Tuttavia, in mancanza di documenti che certifichino lo *status* di Angelica, quella formulata rimane solamente un'ipotesi non altrimenti confermabile.

³⁸ BOTTI, 2015.

³⁹ BOTTI, 2015. REATO, 1988, il quale si concentra sul territorio vicentino, preferisce invece fare una distinzione in base alla natura e finalità di questi ordini: abbiamo quindi le confraternite culturali (dedicate alla SS. Trinità, al SS. Sacramento, al Nome di Gesù, alla Vergine o Immacolata Concezione, S. Pietro Martire o S. Giuseppe), le confraternite dei Disciplinati (si segnalano soprattutto le Fraglie dei Battuti), confraternite della Misericordia (del Nome di Gesù, dell'Addolorata, della Croce, del Crocifisso, della Beata Vergine o S. Marco e altri santi); viene presentata anche la compagnia segreta di S. Girolamo dell'ospedale della Misericordia di borgo Pusterla,

Per delineare le origini e la particolare fisionomia della Compagnia delle Dimesse, dobbiamo fare riferimento al Terzo Ordine Francescano di Vicenza, costituito per quelle donne che desideravano praticare un cristianesimo attivo, in una forma di vita religiosa, però, priva di voti solenni⁴⁰.

Già fin dalla sua fondazione, troviamo il desiderio di sviluppare un cristianesimo aperto e inserito nel tessuto sociale. Infatti, l'artefice della nascita di questa comunità è il venerando padre Antonio Pagani⁴¹, il quale aveva partecipato attivamente nell'ultima sessione del Concilio di Trento, tenendo anche un appassionato discorso sulla necessità di riformare la Chiesa a tutti i livelli⁴²: ideale che è realizzato grazie alla collaborazione con Deianira Valmarana⁴³. Rimasta vedova a 26 anni, nel 1578 tale signora entra a far parte, insieme a due sue ancelle, del Terzo Ordine dei Francescani di Vicenza, in particolare della cosiddetta Compagnia delle Pizzochere della Torre. Non rimane qui a lungo e si ritira con alcune sue compagne terziarie, in una casa a borgo Pusterla sotto la direzione del Padre Pagani, mantenendo però un forte legame con l'Ordine originario.

Storicamente, si fa risalire la fondazione della nuova «Compagnia delle Dimesse» al 25 agosto 1579, data dell'atto di compera, da parte di Deianira e delle sue sorelle, di quella che sarà poi

la quale si occupava esclusivamente dell'assistenza dei malati di sifilide. Una menzione a parte meritano il Terzo Ordine, per i suoi legami con la Compagnia delle Dimesse.

⁴⁰ REATO, 1988, pp. 66-67. L'autore spiega, in breve, anche le prerogative e le finalità degli altri Terzi Ordini elencati.

⁴¹ Il venerando padre Antonio Pagani nasce, a Venezia, da una famiglia religiosa e distinta; al battesimo prese il nome di Marco. Venne mandato a studiare diritto civile e canonico nella vicina università di Padova, laureandosi a soli 19 anni nel 1545. L'anno successivo entra fra i Barnabiti di Milano, ricevendo una buona formazione teologica e biblica e diventando sacerdote alla fine del 1550. Nel 1557 decide invece di entrare nel noviziato dei Francescani Minori a Udine, assumendo il nome di Antonio per la professione religiosa. Partecipa come teologo alle ultime sessioni del Concilio di Trento (autunno 1562), accompagnando il suo Ministro Generale. Per noi è importante mettere in risalto che nel 1565 venga inviato a Vicenza dai suoi superiori, dopo esser stato richiesto come collaboratore per l'attuazione nella Chiesa vicentina dei decreti conciliari dal vescovo Matteo Priuli. Nel 1566 fonda le Orsoline a Milano, tracciando un legame con la somigliante «Compagnia della Dimesse di S. Orsola» (fondata da Angela Merici il 25 novembre 1535 e approvata l'8 agosto 1536 dal Vicario generale vescovile Lorenzo Muzio), movimento naufragato insieme alla morte dell'altra fondatrice, Maddalena Pigafetta. Ci riprova nel 1579, con la fondazione della «Compagnia delle Dimesse», coinvolgendo alcune terziarie francescane di Pizzochere della Torre, gettando di fatto le basi per questo mirabile istituto. Dal 1583, con il permesso del Ministro Generale dell'Ordine, Padre Francesco Gonzaga, si ritira a vita eremitica sui colli vicentini, interrompendo ogni tanto il suo isolamento per visitare le sue Compagnie. Muore il 4 gennaio 1589, in concetto di santità (DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015; Arnolfi, 1988).

⁴² DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994; DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015

⁴³ È la sorella di Leonardo, il presidente dell'Accademia Olimpica di Vicenza in quegli anni; suo zio da parte paterna era Giacomo Valmarana, il convertito di Paola Antonia Negri. Si sposa con Agrippa Priorato dopo il 1571, dalla cui relazione ebbe un figlio nel 1575 che purtroppo morì appena nato. Rimarrà anche vedova il 24 febbraio dello stesso anno, a 26 anni. Porta la data 1° febbraio 1578 un atto pubblico rogato, in cui la stessa Deianira regola la sua posizione con la famiglia, entrando nella Compagnia delle Pizzochere del terzo Ordine di S. Francesco. Non rimane a lungo qui, tanto che seguirà Padre Pagani, ritirandosi in una casa in borgo Pusterla fino al 1579: questo piccolo gruppo avrà una propria autonomia, distaccandosi e perdendo progressivamente ogni riferimento alla spiritualità francescana. Tuttavia finché troviamo Deianira e le sue compagne in borgo Pusterla, non possiamo parlare di nuova fondazione, anche considerando che la separazione tra questo gruppo di terziarie e quelle rimaste nella Torre non sarà mai netta, che avrà il suo culmine solo nel 1584, anno in cui verranno approvati gli Ordini della «Compagnia delle Dimesse della Beata Vergine» (Arnolfi, 1988, pp. 98-102).

la casa delle Dimesse in Porta Nuova a Vicenza. Tuttavia, anche a questa data il legame con l'Ordine francescano rimane vivo: il ministro generale Francesco Gonzaga, infatti, esorta questa nuova e recente comunità a osservare gli insegnamenti del Pagani anche in sua assenza. Indice, questo, della situazione ambigua di questa Compagnia, alimentata dal fatto che non tutte le compagne erano religiose, anzi vi erano alcune semplici secolari⁴⁴. Se per il fondatore non vi è una reale differenza fra le due categorie, altri «non vedono bene che persone con divisa religiosa, come sono le terziarie, conducano vita comune con le semplici secolari»⁴⁵. Sono gli anni del Concilio di Trento, durante il quale, tra le altre cose, si definisce proprio il concetto di religiosità femminile e si arriva, «per la prima volta nella storia della Cristianità, a dare un preciso significato al termine *sanctimoniales* (Concilio di Trento, Sessione XXV del 3 dicembre 1563: *Decretum de regularibus et monialibus*)», facendogli assumere il significato tecnico di donne obbligate alla clausura⁴⁶.

Seppure l'intento fu quello di regolamentare le monacazioni forzate⁴⁷, di fatto non si fece altro che definire la fisionomia di vecchi e nuovi istituti monastici: in particolare le monache dovevano diventare una presenza invisibile nella società attraverso la clausura⁴⁸; tuttavia non venivano realmente specificate e chiarite quali categorie erano interessate. Considerando che la Compagnia di Porta Nuova si configurava in una sorta di monastero «aperto», per l'appunto senza obbligo di clausura, in cui si professava la regola del Terzo Ordine ma senza pronunciare voti, la sua natura era abbastanza incerta. Papa Pio V interviene a chiarire le disposizioni tridentine e il 29 maggio 1566 viene emanata la Costituzione *Circa Pastoralis*, dove viene nuovamente affrontata la questione, stabilendo che: «Mulieres quoque, quae Tertiariae seu de Poenitentia dicuntur, cuiuscumque fuerint Ordinis, in congregazione viventes, si et ipsae professae fuerint, ita ut solemne votum emiserint, ad clausuram praecise, ut praemittitur, et ipsae teneantur»⁴⁹.

⁴⁴ ANOLFI, 1988.

⁴⁵ ANOLFI, 1988, p. 105.

⁴⁶ BOTTI, 2015, p. 21.

⁴⁷ A tal proposito «si stabilì che una donna, anche se posta in monastero in giovanissima età (3-4 anni), non potesse esprimere il proprio consenso alla velazione prima dei dodici anni e che fosse libera di lasciarlo se vi fosse entrata contro la propria volontà», cosa che peraltro accadeva raramente (BOTTI, 2015, p. 22).

⁴⁸ BOTTI, 2015. Si ricorda a tal proposito che le necessità dei monasteri erano innanzitutto di ordine economico per le famiglie di origine delle monache, a causa dei costi elevati delle doti femminili, e pertanto anche sociale, ma anche di ordine demografico, per una sovrabbondanza femminile. D'altra parte la donna attraverso la sua monacazione poteva tutelare il patrimonio della sua famiglia, evitare un matrimonio non voluto e, non ultimo, affermarsi personalmente attraverso l'istruzione o incarichi di rappresentanza altrimenti non aspirabili (BOTTI, 2015, pp. 25-26).

⁴⁹ ANOLFI, 1988, p. 108. In pratica «quelle che vivevano in comunità con il solo legame dei voti semplici dovevano scegliere fra due vie: o fare la professione solenne e quindi obbligarsi alla clausura, o rimanere nel proprio stato senza però poter più accettare novizie» (ANOLFI, 1988, p. 108).

È grazie alle proteste di Deianira Valmarana che la nuova Compagnia delle Dimesse eviterà la clausura. Infatti, ricorrendo al vescovo di Vicenza Michele Priuli, e in seguito al cardinale Alessandrino a Roma, la signora Valmarana efficacemente insiste sul fatto che le terziarie non possono essere considerate religiose, in assenza di voti, e per questo dipendono direttamente dal vescovo e non dagli Ordini religiosi. Si tratta di ribadire quindi la propria libertà nell'obbedienza diretta al vescovo e chiedere la sua protezione, mantenendo quindi anche la caratteristica fondamentale della Compagnia, ovvero unione di vita contemplativa e attività apostolica. Per l'appunto, oltre a condurre una vita comunitaria fraterna, consolidata nella preghiera, la comunità è aperta anche all'apostolato, il quale si esplica in «insegnamento del catechismo in Parrocchia, visita alle inferme negli ospedali, accoglienza periodica di giovani donne nella propria casa, per incontri di formazione e di preghiera, viaggi anche fuori città, per portare ovunque la Verità e l'Amore di Dio, con l'ausilio dei "libretti" voluti dal Concilio di Trento e con opere di bene, secondo le necessità»⁵⁰. Dalla risposta affermativa delle gerarchie superiori, avremo anche la rottura del vincolo implicito che legava questa Compagnia al terzo Ordine e una nuova configurazione secolare⁵¹.

I primi Ordini, ovvero Statuti, della nuova «divota Compagnia delle Dimesse, che vivono sotto il nome et la promissione della purissima Madre di Dio Maria Vergine»⁵² vengono approvati nel 1584 dal Vescovo di Verona e Visitatore Apostolico, cardinale Agostino Valier, e dal Vescovo di Vicenza, Michele Priuli. Verranno editi a Venezia nel 1587 e ristampati varie volte nel corso del sec. XVII⁵³. È proprio nella dedica degli Ordini al vescovo di Vicenza che troviamo la spiegazione della denominazione «Dimesse», la quale fa riferimento al «modo dimesso e ritirato» delle compagne⁵⁴. Non si parla della professione religiosa, in assenza di voti, ma vengono sottolineate come importanti virtù la povertà, la carità e l'obbedienza, da esplicarsi nell'umiltà e nella carità gioiosa⁵⁵.

Deianira Valmarana, che morirà il 3 febbraio 1603, è dunque considerata la prima fondatrice delle Dimesse, ma la storia manoscritta ne segnala anche altre due: Angela Valmarana⁵⁶,

⁵⁰ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015, p. 57. Si ribadisce che questa, per i tempi, è una novità assoluta per una congregazione religiosa femminile (ANOLFI, 1988; DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015).

⁵¹ Infatti «il cardinale suggerisce al vescovo di far togliere alle terziarie [di Porta Nuova] il "sottogola" perché fa parte della divisa propria delle monache» (ANOLFI, 1988, p. 111).

⁵² DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994, p. 10.

⁵³ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994.

⁵⁴ ANOLFI, 1988, p. 114.

⁵⁵ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994, p. 11. Le tre virtù elencate sono, di fatto, quelle tipiche dell'Ordine Francescano.

⁵⁶ «Angela è più volte superiora della Compagnia e dimostra un talento pratico-organizzativo notevole. È lei che restaura e dà unità alle case di Portanuova riunendole in un unico complesso». Morirà il 1586, a causa di una grave malattia (ANOLFI, 1988, p. 118-119).

cugina della prima⁵⁷, ed Elisabetta Franceschini⁵⁸, le quali hanno apportato giovamenti alla Compagnia secondo le proprie possibilità⁵⁹.

«Ben presto Murano, Bergamo, Verona, Thiene, Schio, Feltre, Padova, Udine e altre località della Repubblica Veneta vedranno lavorare, accanto alle Orsoline di s. Angela, le Dimesse del Pagani, protese nello sforzo comune di tradurre in vita vissuta, specialmente fra le giovani, gli insegnamenti e lo spirito del Concilio Tridentino»⁶⁰.

Per quanto riguarda la casa di Padova, che più ci interessa, essa deve la sua fondazione a una Dimessa di Murano: Maria Alberghetti⁶¹. La sua fu un'importante e ricca famiglia, di origine estense, che approdò nella Repubblica, con una collaborazione ininterrotta fino alla sua caduta del 1797: si tratta infatti della prima dinastia di fonditori regolarmente stipendiata all'Arsenale, nonché primi ingegneri della Repubblica stessa⁶². Infatti i due fratelli di Maria Alberghetti erano benemeriti della Serenissima⁶³, le sue sorelle, Vittoria e Valeria, invece presero entrambe il velo.

Maria, d'altro canto, entra come educanda presso le Orsoline a 11 anni, tornando poi in casa paterna a 14: mentre alternava queste due vite, decise di consacrarsi a Dio e di entrare nell'istituto delle Dimesse di Murano, che ammirava e di cui aveva sentito tanto parlare⁶⁴. «L'iniziale indecisione di Maria circa la tipologia di vita religiosa a cui avrebbe voluto votarsi era dovuta alla mancanza in Venezia di un Ordine femminile religioso, che incontrasse completamente il suo ideale di monacazione»⁶⁵. A questa si aggiungeva la titubanza dei suoi genitori di farla entrare presso una Compagnia giovane, che non potesse fornirle garanzie sicure, anche perché non si configurava come vera e propria Congregazione, in assenza di voti; senza contare che temevano per la gracile salute della figliola, ritenendola troppo debole per un regime di vita severo.

⁵⁷ HELYOT, 1739, p. 11.

⁵⁸ Elisabetta ha avuto la fortuna di poter studiare a Padova con i fratelli (Lelio e Scipione, lingua greca e latina, così da avere un'istruzione elevata; sapeva anche cantare e suonare. Già quando era sposata aveva aiutato le terziarie di padre Pagani coi suoi beni, finché il 10 ottobre 1581, quando rimase vedova, decise di entrare nella Compagnia, portandosi dietro anche la figlioletta Dorotea. La ritroviamo spesso, presso le Dimesse, a ricoprire l'ufficio di consultrice e di maestra, probabilmente più consoni alla sua educazione e istruzione. La sua differenza rispetto alle altre due fondatrici è, oltre all'essersi portata con sé la figlia, di essersi sempre rifiutata di assumere la carica di superiora (ANOLFI, 1988, 119-120)

⁵⁹ ANOLFI, 1988; DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015.

⁶⁰ ANOLFI, 1988, p. 123.

⁶¹ Nasce a Venezia nel 1578 da Sigismondo e Isabella Girardi, per l'appunto esponenti dell'alta borghesia cittadina (BOTTI, 2015).

⁶² DE DONÀ, 1992.

⁶³ Maria «era sorella di Giust'Emilio, autore nel 1614 di due opere rimaste inedite sull'uso delle bombe e sergente generale delle artiglierie della Repubblica veneta, morto nel corso dell'assedio di Gradisca nel 1616, e di Orazio, anch'egli benemerito della Serenissima» (DE DONÀ, 1992, p. 180).

⁶⁴ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015.

⁶⁵ BOTTI, 2015, p. 42.

Maria Alberghetti riesce infine a convincere i genitori e all'età di 22 anni, il 10 novembre 1600, entra tra le Dimesse di Murano, trascorrendo un periodo di formazione anche fra le Dimesse di Vicenza, fino a quando entra a far parte della Compagnia il 21 maggio 1601⁶⁶. «Il suo spostamento a Vicenza, dove andò a prendere il posto di suor Dionira Valmarana (fondatrice di quella casa), il suo rientro a Murano, furono passaggi costellati da prove e travagli affrontati con la messa in risalto di capacità non comuni, come quella di saper intervenire efficacemente nella coscienza e nell'animo di sorelle in difficoltà sul piano psicologico e vocazionale»⁶⁷, pertanto non stupisce che nel maggio del 1610, nella casa di Murano dove era entrata, le affidino il compito di Superiora, «incarico che ricoprì con umiltà e molta dedizione»⁶⁸.

Ma l'apice dell'impegno di Maria Alberghetti venne raggiunto grazie all'interessamento e donazione della nobildonna Morosina Bollani⁶⁹, la quale lasciò in eredità alle Dimesse di Murano una villa in via Acquette⁷⁰, con un grande orto al centro della struttura e una torretta (colombara). Infatti, il 21 maggio 1615 la nuova fondatrice, con alcune compagne della comunità lagunare, dà inizio alla Comunità delle Dimesse di Vanzo a Padova⁷¹, rimanendo qui come Superiora per lunghi anni e collaborando in ogni caso con le Superiori di Vicenza e Murano, per poter stabilire delle case a Bergamo e a Udine, l'ultima ad essere fondata. Il suo impegno non si limita, dunque, alla città patavina ma si estende anche alle altre comunità⁷².

⁶⁶ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015.

⁶⁷ DE DONÀ, 1992, p. 182.

⁶⁸ BOTTI, 2015, p. 54.

⁶⁹ Il ms. Aa.I.54 della Biblioteca Statale di Cremona, *Vita della venerabile Maria Alberghetti, fondatrice delle Dimesse di Padova* di Paolo Botti riporta: «Possedendo una nobile donna veneziana, detta Moresina Bolani, certo luogo nella città di Padova, chiamato per lo sito rimoto volgarmente Vanzo, con animo di privarsene per impiegarlo nella fondazione d'un monastero di Santa Teresa, venne in cognizione della Compagnia sagra delle Dimesse e de' loro spirituali esercizi; e così adescata rimase dalla modestia del sembiante, dalla soavità delle parole, dalla spiritualità de' ragionamenti, dalla puntualità ne gli esercizi, dal fervore della divozione e dalla regola nel vivere, a cui, fuorchè il nome e la solennità de' voti, nulla di religioso mancava che, cambiato parere, stabilì di donarlo a così santa Compagnia, ogni qual volta nella città di Padova si trapiantasse; e comunicò il suo disegno alla Veneranda Madre, allora Superiora in Murano, ricevette per risposta che andasse molto guardinga in tal affare e pensasse meglio se fosse ispediente sbracciarsi da un ben maggiore per abbracciarne un minore» (BOTTI, 2015, p. 192-193). Infatti, come ricorda anche successivamente il testo, le Dimesse non erano una congregazione religiosa, bensì una compagnia secolare. Morosina Bollani non diede credito a queste considerazioni e lasciò comunque in eredità la sua villa alle Dimesse.

⁷⁰ Attuale via Dimesse.

⁷¹ In quel periodo, infatti, Padova era una città industriale e vivace. Sebbene avesse perso importanza politica dovuta ai Carraresi, in seguito alla battaglia contro Venezia (1405), la stessa Serenissima le assicurava la pace e la prosperità, chiedendo alla sconfitta solo dei contributi monetari per le operazioni militari. Inoltre, grazie alla sua secolare Università che attirava ancora studenti e insegnanti da tutta Europa, poteva godere di una certa libertà e apertura. Padova rimase un centro culturale piuttosto attivo anche nel Seicento, con la nascita di diverse società letterarie sulla scia delle iniziative nazionali, nonostante questo sia un secolo d'inerzia. Una battuta di arresto per la città veneta, tra cui quella patavina, è l'ondata di peste che investì il Nord-Est d'Italia negli anni 1630-1631: Padova vide la sua popolazione più che dimezzata (BOTTI, 2015).

⁷² DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015.

La morte la colse a 85 anni il 1° gennaio 1664⁷³, in odore di santità; le venne data solenne sepoltura nella chiesa di S. Maria delle Grazie a Padova.⁷⁴ I suoi resti sono attualmente conservati nell'atrio della chiesa del Collegio delle Dimesse padovane, con una lapide che recita «ossa matris Mariae Alberghetti conditricis sororum huius domus»⁷⁵.

«Accanto ai vari impegni, sia all'interno della comunità sia nell'ambito della chiesa locale e dell'ambiente cittadino, le Dimesse svolgono anche una attività educativa. Anzi quella dell'educandato è un'opera che si può dire nasca con la stessa fondazione di Padova»⁷⁶. Infatti l'istruzione delle fanciulle è presentata nei secoli, attraverso i documenti, come scopo principale dell'Istituto, tanto che le Dimesse vengono denominate anche come «Compagnia secolare di educatrici». Sebbene il loro impegno sia dedicato perlopiù a figlie di famiglie ricche, in grado di pagare la loro educazione, «esse non limitano per questo i loro orizzonti di bene»⁷⁷, dedizione intensificata nella seconda metà del Settecento.

Questa particolare conformazione data alle Dimesse di Vanzo, come «Compagnia secolare» dedita innanzitutto all'istruzione, è quella che l'ha salvata dalle soppressioni ottocentesche. Diversamente, ad esempio, dalle Dimesse di S. Maria Nuova a Vicenza, il cui istituto è stato soppresso, incorporato dal Demanio e trasformato in caserma verso la metà del sec. XIX dall'Austria⁷⁸ (dopo varie indecisioni su chi potesse avere lo stabile, lo Stato napoleonico o il privato Ettore Caldogno), le Dimesse di Vanzo a Padova furono toccate solo moderatamente dalle soppressioni napoleoniche.

Sul mezzogiorno del 12 maggio 1810 ricevettero comunque da parte del signor Rizzardo Lenguazza la comunicazione del Decreto Sovrano che ordinava lo scioglimento della Compagnia e deposero l'abito religioso in via precauzionale per rimarcare la configurazione secolare della Compagnia. Malgrado ciò, il 7 ottobre di quell'anno venne rinnovato l'ordine di soppressione, ma grazie alle autorità di Padova, in particolare il prefetto cittadino, Bonaventura Zecchini, venne risparmiato l'istituto delle Dimesse, grazie al metodo educativo e l'attività scolastica portati avanti. Venne solamente richiesto loro di aumentare il numero di scolari, per riconoscere il collegio come «casa di educazione»⁷⁹.

⁷³ Angelica Simeoni dunque fa in tempo a conoscere la prima Madre Superiora di Padova, Maria Alberghetti, essendo morta il 4 ottobre 1662.

⁷⁴ DE DONÀ, 1992. Maria Alberghetti, da defunta, ha anche «fama di autrice di miracoli, come quello del drappo intriso del suo sudore che riusciva a calmare i dolori» (DE DONÀ, 1992, p. 185).

⁷⁵ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015; BOTTI, 2015.

⁷⁶ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015, p. 111.

⁷⁷ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015, p. 111.

⁷⁸ In particolare, prima che passasse allo Stato, «l'importante edificio rimase probabilmente in proprietà del co. Gio. Ettore e famiglia Caldogno fino alla completa estinzione delle ultime religiose Dimesse vitalizzanti» (MANTESE, 1988, p. 160). L'intera vicenda della soppressione delle Dimesse di Porta Nuova e le sue problematiche relative alla proprietà dello stabile sono affrontate diffusamente da MANTESE, 1988.

⁷⁹ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015.

«La Comunità di Padova sopravvive quindi (come la Casa di Udine) alla soppressione napoleonica, grazie alla propria natura giuridica di "istituto secolare" benemerito nell'istruzione e nell'educazione»⁸⁰, consentendo anche di poter conservare presso di sé il suo Archivio e la sua biblioteca⁸¹. Furono altre le cause, ben più contingenti e naturali, della distruzione di una parte dell'archivio: infatti una sera del 1814 ci fu un'inondazione che colpì il territorio limitrofo al corso della «bavetta delle Acquette»⁸². Le acque avevano, infatti, demolito il muro di cinta del Collegio e invaso tutti gli ambienti del pian terreno, senza risparmiare le sale in cui era conservata la documentazione⁸³.

Si ricorda anche il Decreto Reale emanato il 1° novembre 1872 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 17 dicembre dello stesso anno, in cui Vittorio Emanuele II, re del nascente Regno d'Italia, ravvisa la natura secolare del collegio, confermandolo «casa di educazione».

Per quanto riguarda la storia generale della Compagnia, si deve segnalare il «Compendio degli Ordini della divota Compagnia delle Dimesse che vivono sotto il nome e la protezione della purissima Madre di Dio Maria Vergine Immacolata» edito a Bergamo nel 1704, dove di fatto si dà una sistemazione agli Ordini precedenti per dare maggiore chiarezza, nonché brevità, al testo⁸⁴.

Cambia la situazione storica e nella Chiesa sorgono istituti religiosi femminili che, pur facendo voti pubblici, si dedicano anche all'apostolato educativo o alle opere di carità: per questo motivo ai primi anni del '900 la Compagnia delle Dimesse diventa Congregazione religiosa a tutti gli effetti, perdendo la fisionomia secolare che l'aveva caratterizzata ad allora. Infatti dall'8 dicembre del 1905, nel giorno dell'Immacolata Concezione, le Dimesse di Padova iniziano ad esprimere pubblicamente i loro voti religiosi, dimostrando apertamente il vincolo che le lega a Cristo e alla Madonna; nel 1922 fanno approvare le nuove Regole dal vescovo di Padova, oltre che da quello di Udine⁸⁵.

Dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), dove si invitava ogni Comunità religiosa di ritornare alle origini, rinnovandosi e aggiornandosi, «ad experimentum» nel 1972 si hanno le

⁸⁰ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015, p. 115.

⁸¹ In realtà la documentazione archivistica e libraria non è conservata nella sua totalità presso le Dimesse. Nel periodo di iniziale soppressione, una parte di questa ha preso la via per istituti statali laici, come la Biblioteca Civica di Padova in questo caso. Sorte comune spettò agli altri istituti religiosi che sono stati definitivamente soppressi, la cui documentazione risulta dislocata in varie altre sedi.

⁸² DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015. Fa riferimento all'odierno canale delle Acquette, vicino all'istituto.

⁸³ Allora l'archivio era posto al pian terreno, è stato spostato proprio in seguito a questa catastrofe. Tra il nucleo di documenti su cui ho lavorato, c'è una pergamena (doc. 33, b. 36) che presenta dei danni e degradi dovuti all'acqua. Se ne parlerà diffusamente in un saggio posto in appendice e dedicato al degrado microbiologico della pergamena.

⁸⁴ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994.

⁸⁵ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994.

nuove «Costituzioni delle Suore Dimesse, figlie di Maria Immacolata»: qui si ritrova una maggiore delineazione della fisionomia dell'Istituto con alcuni espliciti, seppur brevi, riferimenti ai testi di padre Pagani, aspetto inedito rispetto alle precedenti costituzioni interne⁸⁶. Con documento «datum Romae, 11 Febrarii, in die Memoriae Beatae Mariae Virginis de Lourdes, anno 1981»⁸⁷, la Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari approva in maniera definitiva le Costituzioni delineate nove anni prima⁸⁸.

Le ultime, e ancora vigenti, «Costituzioni delle Suore Dimesse», che si adeguano in maniera più consona e precisa al nuovo Codice di diritto canonico, vengono approvate dalla Santa Sede «il 16 luglio 1993, festa della Beata Vergine Maria del Carmine»⁸⁹, concludendo così da un punto di vista giuridico e istituzionale un percorso iniziato circa quattro secoli prima.

⁸⁶ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994.

⁸⁷ DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994, p. 23.

⁸⁸ Infatti nel documento si legge: «Itaque, vi praesentis Decreti, illum approbat et confirmat secundum exemplare lingua italica redactum et in suo Tabulario asservatum, servatis de iure servandis. Contrariis quibuslibet non obstantibus» (Costituzioni, 1994, p. 23).

⁸⁹ Costituzioni, 1994, p. 25. Il documento riporta: «Questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, dopo maturo esame, con il presente Decreto approva le modifiche inserite nel testo delle Costituzioni, secondo l'esemplare in lingua italiana che si conserva nel suo Archivio. Per il resto, sia osservato quanto per diritto si deve osservare».

2. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Un elemento accomuna tutti i documenti relativi all'eredità di Angelica Simeoni: il luogo di redazione. Infatti, tutti gli *instrumenta* sono stati rogati a Castiglione delle Stiviere, rendendo di fatto questa città il fulcro di tutti gli atti giuridici che esamineremo nel corso di questa analisi. Per questo motivo è importante inquadrarla da un punto di vista storico e istituzionale, per meglio comprendere in quale contesto la famiglia *de Simonibus*, protagonista di questi documenti, si trova a vivere e interagire.

L'origine del nome Castiglione delle Stiviere è stata dibattuta da vari studiosi nel corso dei secoli. Per quanto riguarda «Castiglione», gli storici concordano con la spiegazione fornita da Agostino Agostini⁹⁰ per cui questa denominazione derivi dalla parola latina «castrum», ovvero forte o fortificato. Tale località, per l'appunto, ha fondazioni romane e il collegamento non pare avulso: *castrum* era da intendersi come fortificazione per la difesa e il suo diminutivo può essere individuato in *castellum*, da cui derivano le voci mediolatine *Castio*, *Castillum* o *Castilio*, come anche *Castionum* o *Castigionum*⁹¹. Con ogni evidenza, dunque, Castiglione risulta l'esito dell'evoluzione linguistica dell'antica parola *castrum* e, a conferma di ciò, presso la stessa località una volta esisteva un castello⁹².

Maggiori perplessità suscita invece la denominazione «Stiviere». Alcuni studiosi, infatti, ritengono che la parola possa riferirsi ad una sorta di calzaretto⁹³; altri, richiamando lo stemma della città⁹⁴, fanno derivare il lemma dal termine «staffe», il quale dal latino *stivare* si era evoluto nel latino medievale «stiviere»⁹⁵. Dal momento che nessuna di queste congetture

⁹⁰ AGOSTINI, 1892. Con lui concorda anche ONDEI, 1968.

⁹¹ Nei documenti analizzati si trova l'abbreviazione «Castioni», al posto di «Castiglione». AGOSTINI, 1892, p. 60 specifica che nel medioevo «*Castellum* veniva convertito in *Castellonum* o *Castionum*»; da quest'ultimo viene dunque la latinizzazione che si trova nel nucleo notarile esaminato. L'attuale forma «Castiglione» risulta dunque essere un esito di mutamenti fonetici del lemma, come si vede soprattutto nella palatizzazione del nesso di /i/ intervocalica seguita da /i/ e da vocale, la cui combinazione è appunto /gli/ seguita da vocale.

⁹² AGOSTINI, 1892, p. 61-62 in realtà specifica come «pel nostro Castiglione, è indubbio che ove ora trovasi il Castello, esistesse un Castiglione: in vero constatammo la esistenza di accampamenti romani: dalle posizioni di questi, si desume che erano sparsi in prossimità del luogo ove trovasi adesso il paese: ora, la sommità del Castello è punto per eccellenza strategico: domina superbamente tutto l'immenso piano lombardo, e ad esso convergono tutte le vallate e le strade che sboccano dalle insenature delle colline: né queste fanno ostacolo alla distesa dell'occhio». L'informazione è confermata dal più recente lavoro di GOSETTI, SICARI, 1991, le quali affermano che «all'inizio dell'XI secolo Castiglione delle Stiviere risultava costituito da un Castello cinto da mura, da un borgo e da un complesso conventuale detto di S. Pietro».

⁹³ Vedi a tal proposito ARRIGHI, 1853, p. 169: «l'addiettivo delle stiviere; significando questo vocabolo, sorta di calzaretto; venne aggiunto a Castiglione, per la rinomanza che in processo di tempo acquistossi quel luogo nella fabbricazione dei calzaretti rossi di lana o seta ad uso di donna».

⁹⁴ Dove si vede un Cane rampante in campo rosso, con due staffe sciolte, le quali sono poste a destra ai piedi inferiori del Cane e a sinistra all'altezza del suo collo.

⁹⁵ AFFÒ, 1782. Secondo l'autore «*de Staffe* probabilmente chiamaronsi già corrottamente da que' popoli *Stiviere* dalla latina voce *stivare*, che vale stringere, e tener obbligato, come appunto fanno de' piedi le Staffe; onde dalle dette Staffe scelte per arme da' Castiglionesi fu denominata la Patria loro *Castiglione delle Stiviere*» (AFFÒ, 1782, p. 186). Tuttavia, come fa notare AGOSTINI, 1892, p. 118, «quanto buonsenso vi sia nella accennata supposizione, è inutile rilevare: è impossibile che il nome di una terra provenga dal suo stemma, bensì probabile

risultava abbastanza convincente, sono state avanzate altre ipotesi: ad esempio si riconosce in «Stiviere» un collegamento con gli accampamenti romani estivi, i cosiddetti *castra aestive*, dalla cui aggettivazione deriverebbe la volgarizzazione «delle estiviere», contratta in «delle Stiviere» per evitare la vicinanza di due vocali uguali⁹⁶; infine altri studi ne ritrovano l'origine nella cosiddetta «stipa», ovvero un'erba tipica delle brughiere e delle steppe, come è la zona intorno a Castiglione stesso⁹⁷. Sebbene alcune ipotesi paiano più credibili di altre, sembrerebbe che non ci sia soluzione definitiva per l'origine del nome di questa città.

2.1. Agli albori di un principato

Castiglione delle Stiviere e il suo castello risultano, anche in tempi remoti, il diretto elemento di collegamento tra Brescia e Mantova e fra queste con le restanti località del lago di Garda⁹⁸. Fino agli inizi del sec. XIV Castiglione faceva parte del territorio bresciano, infatti distava soltanto 16 miglia da questo. L'influsso della città, sotto la quale era rimasta subordinata per lungo tempo, rimarrà anche nei secoli successivi dal punto di vista delle abitudini, del dialetto⁹⁹, ma soprattutto della diocesi: *Castiono* «non per breve tempo rimase soggetto, per gli ecclesiastici negozi, alla giurisdizione vescovile di quella città»¹⁰⁰. Infatti, nei documenti di Angelica Simeoni, di cui ci stiamo occupando, si ritrova di frequente nel formulario il riferimento alla diocesi bresciana, come anche agli statuti di questa città, ai quali sembrano soggetti anche gli stessi castiglionesi nel secolo XVI¹⁰¹.

il ragionamento inverso; e se da un barbarismo si deduce addirittura il nome che ci occupa, perché accennare la sua traduzione quale esprimevasi in tempi anteriori? Dopo tutto poi la dichiarazione dell'Affò non può avere alcun merito storico, perché fra altro scritta sul finire del secolo scorso».

⁹⁶ AGOSTINI, 1892. ONDEI, 1968, p. 22 a tale proposito afferma che questa tesi ha delle «perplexità nascenti da una supposta sostantivazione dell'aggettivo *aestivarius* e dalla considerazione del luogo come sede di accampamenti soltanto d'estate, mentre in antico sono specificati soltanto gli accampamenti invernali (*castra hibernia*), ma non consta esistessero i *castra* solamente *aestiva* o *aestivaria*. A torto l'autore afferma che non esistano accampamenti estivi, infatti: «I Romani diedero invece la massima importanza all'accampamento; al termine di ogni marcia le truppe piantavano le tende e le difese del campo, diverse se questo era giornaliero o permanente (*castra stativa*), estivo o invernale (*castra aestiva* e *hiberna*)» (<https://www.treccani.it/enciclopedia/accampamento/>).

⁹⁷ ONDEI, 1968. Secondo questo studioso, quindi, «Stiviere» sarebbe il frutto dell'evoluzione della parola «stipa in «stiparia», dal quale si ottenne «stiperium» e la sua conseguente volgarizzazione nel termine che conosciamo⁹⁷. È possibile, infatti, che si distinguesse *stiparium*, intendendo morena o brughiera, la parte sassosa e arida in cui si trovava la parte più antica del paese, dalla Rocca o *oppidum*, ovvero il castello; col tempo e con l'espansione della città e dei suoi cittadini, le due zone si sarebbero unificate sotto un solo nome e una sola località

⁹⁸ GOSETTI, SICARI, 1991. AGOSTINI, 1892, p. 121 però sottolinea come «l'antica strada Brescia-Mantova, passava alquanto discosta dall'abitato: onde si può anzi molto dubitare che quivi si facesse una fermata di speciale importanza, proprio a guisa di stazione o di albergo per i viandanti». Ma la storia complessiva di Castiglione delle Stiviere non sembra confermare questa affermazione: la città è sempre stata contesa fra Brescia e Gonzaga, almeno fino a quanto non si afferma in maniera definitiva come marchesato autonomo, con l'autorizzazione imperiale.

⁹⁹ AGOSTINI, 1892 dedica un intero capitolo all'analisi del dialetto castiglionesi (pp. 38-43).

¹⁰⁰ ARRIGHI, 1853, p. 2.

¹⁰¹ Vedi ad es. le formule «Tempore in terra Castioni a Stiveriis, Brixie diocesis, marchionatus» (docc. 14, 14 bis, 19, 21, 23, 26, 30, 31; dove in alcuni casi si trova *Brixii* al posto di *Brixie*, con lo stesso valore) e «R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus

Negli stessi documenti di Angelica emerge un ulteriore legame tra Castiglione delle Stiviere e la città a cui era originariamente legata, Brescia, ancora presente nel periodo considerato. Accanto alla formulazione della misura di lire, soldi e denari necessari alla stipulazione del contratto, appare quasi sempre la specificazione «planet», a volte declinata al plurale¹⁰²: l'indicazione in questo caso riguarda il tipo di moneta a cui si fa riferimento per la transazione, la quale è per l'appunto di origine bresciana. I *planeti*, attestati a Brescia circa dalla metà del sec. XIV fino al sec. XVII¹⁰³, ebbero una notevole fortuna in tutti i territori della Leonessa d'Italia. Nonostante nel sec. XVI a *Castiono* ci fossero delle zecche¹⁰⁴, la loro attività non influisce sulla presenza della moneta bresciana. Infatti, la coniazione a Castiglione riguardava perlopiù falsi¹⁰⁵, dal momento che questa era l'attività più redditizia in un piccolo dominio, sicuramente meno influente dei suoi vicini. Alla luce di ciò, quindi, non esiste una moneta tipicamente castiglione e per i contratti e per le transazioni economiche era più sicuro utilizzare un tipo di moneta che si era adoperata fino ad allora, come ad esempio proprio il *planet*.

Per quanto riguarda gli sviluppi storici e istituzionali di Castiglione delle Stiviere, il Trecento vede la città e il suo territorio contesi fra i milanesi e i mantovani: la vicenda inizia infatti in coincidenza con la discesa imperiale di Arrigo VII in Italia nel 1311, quando i Bonacolsi

provisionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium» (docc. 6, 8, 10, 13, 16, 22, 29, 33 bis)

¹⁰² Appare in tutti i documenti, tranne che nei docc. 17, 18, 19, 20. Ci sono varie ipotesi sul nome di questa moneta: qualcuno ritiene che questo derivi dal fatto che su di esse si imprimeva la figura di un pianeta o di una stella, altri ritengono che la sua denominazione derivi dal fatto che la zecca era posta nella piazzetta della Chiesa dei SS. Faustino e Giovita, nel cui arco di ingresso si trovava scolpito un pianeta. DONEDA, 1755 afferma innanzitutto di non aver trovato alcuna fonte che segnalasse la presenza di una zecca nel luogo indicato, anzi nell'arco citato non v'è scolpito un pianeta, ma il monogramma greco di Cristo. Piuttosto, «la suddetta moneta de' Planeti prese questa denominazione dai Danari della medesima, dodici de' quali formavano il Soldo, siccome di venti Soldi era composta la Lira» (DONEDA, 1755, p. 60). Non bisogna, perciò, interpretare il nome di questa moneta col latino *planeta* e il riferimento a pianeti o stelle è sicuramente fuorviante; semmai si deve leggere il latino *planeti*: «forse a tali danari fu dato il nome de' Planeti *planetorum*, per indicare che erano la moneta la più piana, semplice e bassa tra le Bresciane monete, siccome furono chiamati anche *Minuti*» (DONEDA, 1755, p. 60). Infatti «i danari Milanesi e Cremonesi erano monete quasi scodelate con un gran labbro all'interono» al contrario delle monete bresciane. Per cui la spiegazione del nome è da rivedersi proprio dalla forma delle stesse (DONEDA, 1755, pp. 60-61).

¹⁰³ Anche se nel testamento di un certo Gerardo, datato 1312, se ne fa riferimento come un tipo di moneta già conosciuta e divulgata, che andava a sostituire la precedente lira imperiale (DONEDA, 1755).

¹⁰⁴ La prima zecca castiglione viene aperta in seguito al privilegio imperiale del 30 maggio 1567, concesso a Ferrante Gonzaga. Questo *privilegium monetandi*, arrivato quasi in concomitanza con il privilegio che eleva Castiglione delle Stiviere alla dignità di marchesato imperiale, permetteva al Gonzaga di coniare monete d'oro, d'argento e di bronzo (CATTINI, NAVARRINI, 1996).

¹⁰⁵ Infatti, ci sono giunte poche monete di Ferrante Gonzaga e dei suoi successori, se non in specifici casi, battuti unicamente per motivi di vanto e prestigio, «sia per evidenti difficoltà di smercio perché naturalmente nuove ai mercati, sia per le difficoltà proprie di una importante sì, ma ancor giovane istituzione, in tempi in cui l'arte relativa disponeva di imperfetti e scarsi mezzi di produzione» (AGOSTINI, 1895, p. 10). Tra i vari marchesi che si dedicarono a questa attività illecita di falsificazione delle monete, interessante risulta la vicenda del marchese Rodolfo Gonzaga, figlio di Ferrante, il quale venne addirittura scomunicato dal papa per aver fatto prodotto dei falsi di monete pontificie.

assumono il potere a Mantova e, alleati con gli Scaligeri di Verona, conquistano anche *Castioni*, ancora di dominio bresciano. La questione finisce, dopo vari cambi istituzionali, soltanto il 17 febbraio 1404, con la morte di Gian Galeazzo Visconti, quando i Gonzaga otterranno definitivamente Castiglione delle Stiviere¹⁰⁶. Questa famiglia era entrata nella scena politica mantovana nel 1328, quando avevano rovesciato i Bonacolsi e preso il potere a Mantova, e da allora aveva sempre conteso ai Visconti di Milano il possesso dei territori bresciani, compreso *Castiono*. Il primo membro della famiglia Gonzaga, pertanto, che entra definitivamente nella scena castiglioneese è Francesco Gonzaga, «quarto dei capitani di Mantova, che lo acquistò in forza di convenzione stipulatasi in Milano, colla vedova del Duca Giovanni Galeazzo»¹⁰⁷. Gli succederà Gianfrancesco Gonzaga, il quale «ebbe dall'Imperatore Sigismondo il titolo di marchese di Mantova, e di vicario perpetuo dell'Impero»¹⁰⁸: a lui si deve l'inserimento della città in un sistema di difesa che riuniva tutti i nuovi territori, probabilmente in vista dei continui rimaneggiamenti politici.

Alla sua morte, Castiglione delle Stiviere viene ereditato da Luigi Alessandro, grazie al testamento del padre del 23 settembre 1444¹⁰⁹. L'importanza di questo secondo marchese di Mantova è legata alla promulgazione del cosiddetto *Codice alessandrino*, il quale va a sostituire gli Statuti che erano stati in precedenza riformati da Francesco Gonzaga¹¹⁰. La sua importanza deriva dal fatto che rimase in vigore in tutto lo Stato mantovano fino al 1786, quando venne sostituito da Maria Teresa d'Austria¹¹¹; infatti anche nei documenti dell'eredità

¹⁰⁶ Per approfondire le varie vicende che riguardano la contesa di Castiglione delle Stiviere e dei territori ad esso vicini, si rimanda agli studi di AGOSTINI, 1892 e ONDEI, 1968. In ogni caso si segnalano qui i passaggi più importanti: Castiglione rimane terra mantovana fino al 1348, poi diventerà milanese fino al 1369, quando ritorna mantovana dopo il riconoscimento del diritto di conquista già dei Bonacolsi, passato in seguito ai Gonzaga. Nella realtà dei fatti però, prima che *Castiono* rientri definitivamente nell'orbita gonzaghesca, ci vorrà del tempo: il matrimonio fra Francesco Gonzaga e la figlia di Bernabò Visconti il 19 luglio 1376 lo dimostra, dal momento che Castiglione viene acquistata da Milano. Solo dal 1404 quindi possiamo dire che la città castiglioneese sia definitivamente mantovana. La conferma definitiva arriverà da parte del Senato Veneziano nel 1431, con la Dogale Foscari, che conferma ai Gonzaga il possesso di Castiglione, insieme ad altri territori.

¹⁰⁷ ARRIGHI, 1853, p. 3. L'autore chiosa in seguito che «Francesco avendo accomodato di truppe il detto Duca, restava verso il medesimo creditore di sessantatremila lire imperiali, e mediante la cessione fattagli di questa terra, venne d'ogni sua pecuniaria pretesa soddisfatto» (ARRIGHI, 1853, p. 3).

¹⁰⁸ ARRIGHI, 1853, p. 6.

¹⁰⁹ ONDEI, 1968. Per quanto riguarda gli altri figli, «il primogenito del defunto marchese, Ludovico, ottenne il titolo di marchese di Mantova, estromettendo il fratello Carlo dai beni a questo assegnati per aver pagato il prezzo del suo riscatto dalla prigionia» (Ondei, 1961, p. 73); rimane Giovanni, del quale però ARRIGHI, 1853 non ci dà molte notizie. Luigi Alessandro ebbe in beneficio il feudo, con l'investitura dell'imperatore Federico del 1451, anche Acquanegra, Medole, Canneto e Solferino (ARRIGHI, 1853).

¹¹⁰ GUALTIEROTTI, 1996. Ovviamente in questo caso, come specifica anche lo stesso autore il termine «codice» va inteso nel senso più generale del termine, intendendo una sorta di raccolta di norme giuridiche, in ordine sistematico o cronologico, pubbliche o private. Effettivamente sarebbe più adeguato il termine «Statuto». La sua data di promulgazione è abbastanza incerta, anche se si propende per l'arco cronologico che intercorre tra il 1451 e il 1456 (GUALTIEROTTI, 1996 stabilisce la sua promulgazione al 1451). È stato sicuramente un importante punto di riferimento giuridico sia dal punto di vista penale sia da quello civile, abbracciando anche ambiti amministrativi, commerciali, rurali, igienici, idraulici e stradali.

¹¹¹ GOSETTI, SICARI, 1991.

di Angelica Simeoni si fa esplicito riferimento a queste leggi, come si evince ad esempio dal documento 33: «clausulam predictam habere vim iuramenti vigore ordinis et edicti felice memoria illustrissimi domini Aloysii Marchionis de Gonzaga domini nostri»¹¹².

Con il testamento di questo secondo marchese di Mantova avremo una nuova assegnazione dei territori tra i suoi figli e sarà proprio il terzogenito, Rodolfo, a ereditare Castiglione, insieme ad altri territori nei dintorni¹¹³. Questo Gonzaga diventerà di fatto il capostipite della signoria gonzaghesca di Castiglione, che lo porterà a distaccarsi, un po' alla volta, dal ducato di Mantova, per andare a formare prima un marchesato, poi un principato autonomo. Bisogna, però, tenere presente che Rodolfo considerò i suoi feudi soltanto come possessi patrimoniali, non emanando atti giuridici e amministrativi in questa sede, tanto più che elesse come dimora del suo palazzo residenziale non *Castiono*, bensì Luzzara¹¹⁴.

La morte di questo membro della famiglia Gonzaga avverrà nel 1495. Soltanto nel 1508, quando i figli raggiunsero la maggiore età, al secondogenito Luigi Alessandro spetterà, oltre che Solferino e Castelfreddo, proprio Castiglione delle Stiviere. Tuttavia, neppure in questa occasione la città castiglione verà eletta come luogo di residenza, preferita dalla vicina Castelfreddo. La conferma di tale predilezione si vede alla sua morte, avvenuta il 19 luglio 1549, quando questo territorio spetterà al primogenito, mentre il secondogenito, Ferrante, erediterà il feudo di Castiglione, prendendone pieno possesso solo nel 1566, dopo esser tornato dalla corte di Spagna, dove era stato mandato dal suo tutore Don Ferrante di Guastalla, governatore di Milano.

¹¹² Negli altri documenti si leggono formule simili. Vedi docc. 21 («per me notarium instrumentum predicta verba habere vires iuramenti vigore, ordinis editi per quondam illustrissimum et excellentissimum dominum Aloisium de Gonzaga marchionatis domino nostro»), 24 («Clausulam predictam habere vim iuramenti vigore ordinis et edictioni fecit mei Illustrissimi domini Aloysii marchionatus de Gonzaga domini nostri»), 30 («predicta verba habere iures instrumenti vigore ordinis, editi per quondam illustrissimum et excellentissimum dominum Aloisium marchionis de Gonzaga, dominum nostrorum»). A tale proposito, nei documenti analizzati c'è l'abitudine di rendere il nome «Luigi» con «Aloisio», ma si tratta solo di una variante onomastica; tale denominazione è confermata anche da ONDEI, 1968, p. 86, anche se si riferisce a un altro Luigi Gonzaga.

¹¹³ ONDEI, 1968. Lo studioso riporta che Luigi Alessandro «al primogenito Federico assegnò la signoria di Mantova, al secondogenito Francesco, già creato Cardinale e a Gianfrancesco assegnò Viadana Sabbioneta ed altre località, compreso Bozzolo [...]. Veramente Castiglione era stato assegnato a Rodolfo e al quartogenito, pure di nome Lodovico, il quale lasciò la signoria dei beni di Castiglione, Castelfreddo, Solferino, Ostiano, Canneto e Redondesco al fratello Rodolfo, avendo abbracciato lo stato ecclesiastico, divenendo protonotario apostolico» (ONDEI, 1968, p. 76).

¹¹⁴ Ottenuta rinunciando ad alcuni feudi, quali Canneto, Redondesco e Ostiano, i quali passarono invece agli eredi del marchese Ludovico. L'accordo venne confermato il 3 febbraio 1479 e il 10 giugno di quell'anno Federico Gonzaga, fratello di Rodolfo, ottenne dall'imperatore Federico III l'investitura del marchesato di Mantova (ONDEI, 1968). La scelta della località deriva dal fatto che si trovava nel basso mantovano, ovvero nella zona in cui meno incombevano minacce belliche esterne, unita alle maggiori possibilità economiche che si potevano trovare qui (GOSETTI, SICARI, 1991).

Proprio grazie a questo Gonzaga, *Castiono* finalmente si distacca dagli ampi domini mantovani: Ferrante riceve, per l'appunto, direttamente dall'imperatore Massimiliano II, il titolo di Marchese di Castiglione nel 1571¹¹⁵.

Questa situazione si riflette anche nei documenti di Angelica Simeoni, dal momento che si ravvisa nel formulario del protocollo anche il riferimento al marchese e al suo marchesato. Il primo documento che presenta questa particolarità è datato, infatti, «anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta decima, die vero sabbati sexto decimo, mensis februarii» e presenta la specificazione «[...] in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus illustrissimi Domini Ferrandi Gonzage»¹¹⁶, a differenza dei precedenti che riportavano solo la cronologia imperiale nella *datatio* topica¹¹⁷.

¹¹⁵ I vari autori, a tal proposito, presentano date differenti. AFFÒ, 1782 è l'unico autore che riporta per intero il testo del privilegio e lo fa risalire al 1572, pur con la nota che egli riporterà «un frammento dell'accennato Privilegio, quale senza note cronologiche trovo stampato in un figlio volante di quei giorni». La sua ipotesi sembrerebbe confermata anche da ARRIGHI, 1853, p. 18, il quale riporta che Ferrante, dopo aver ricevuto alcuni beni dalla comunità castiglione, fa confermare il rogito del notaio Antonio Bellomo del 25 agosto 1567 dall'imperatore Massimiliano II, che lo fece approvare «con speciale decreto del 23 giugno 1572, nel quale i beni ceduti al marchese, a riserva delle possessioni del Cervo, e del monte delle Vacche, e delle ragioni delle acque, che si ritennero allodiali, furono tutti incorporati al feudo. Lo stesso Imperatore, con decreto 4 dicembre 1574, innalzò in marchesato il feudo di Castiglione». Anche GOSETTI, SICARI, 1991 danno fede ad AFFÒ, 1782. D'altro canto, ONDEI, 1968, p. 89 riporta che «Ferrante Gonzaga ricevette dall'Imperatore Massimiliano II il titolo di Marchese di Castiglione il 4 dicembre 1574, dopo essere già stato onorato del titolo di principe del Sacro Romano Impero». L'enciclopedia Treccani in questo caso non ci aiuta a sciogliere il nodo, in quanto afferma che «dandogli licenza nel giugno 1571, il re [di Spagna, Filippo II, di cui era ciambellano] lo pregò di unirsi al seguito dei figli dell'imperatore, Rodolfo ed Ernesto, per scortarli fino in Germania, dove, una volta giunti, il G. ottenne che il suo feudo di Castiglione fosse elevato alla dignità di marchesato» (https://www.treccani.it/enciclopedia/ferrante-gonzaga_res-2dcedc5f-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=GONZAGA%2C%20Ferrante.,'anno%20successivo%2C%20il%20G.).

Considerando che AFFÒ, 1782 è l'unico autore a riportare il testo senza data e tenendo presente che nei documenti di Angelica Simeoni si rileva la specifica di Castiglione delle Stiviere come marchesato a partire dal 18 febbraio 1572 (quindi ben prima del 23 giugno 1572 riportato dall'ARRIGHI, 1853; ci si riferisce al doc. 8), le mie considerazioni portano a dare fede al notaio dei documenti analizzati e a collocare il privilegio a prima del 18 febbraio 1572, addirittura nel 1571. In particolare, la datazione del privilegio è da inserirsi nell'arco cronologico che va dal 26 maggio 1570 (doc. 7, dove si legge «Tempore serenissimi principis et Domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi») al 16 febbraio 1572 (doc. 8, per l'appunto: «Tempore serenissimi principis et domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi et semper augusti»). La datazione 1571 viene effettivamente confermata anche da CATTINI, NAVARRINI, 1996, p. 166: «Tornato in Germania per accompagnare i figli dell'imperatore Massimiliano, nel 1571, Ferrante ottenne dall'imperatore l'erezione in marchesato del feudo di Castiglione, quindi fu impegnato in diverse missioni, in Italia e in Spagna, sempre per la questione del Monferrato, che il duca Guglielmo cercava di permutare con Cremona e il suo territorio senza tuttavia risultati positivi».

¹¹⁶ Doc. 8, redatto dal notaio originario *Iohannes Yordaninus*, copiato dal notaio *Fabius Yordaninus*. Il cambio della formulazione è da imputarsi solamente all'*usus scribendi* del notaio rogatario originario.

¹¹⁷ Vedi docc. 13 (1558 mag. 8: «Tempore serenissimi principis et domini Caroli, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris et semper augusti»), 12 (1558 giu. 8: «Tempore serenissimi principis et domini Caroli, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris et semper augusti»), 15 (1559 gen. 7: «Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatoris electi»), 9 («Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi»), 10 (1560 ago 13: «Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi»), 11 (1561 gen. 14: «Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi»), 29 (1562 gen. 8: «Tempore serenissimi principis et domini domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi»), 33 (1567 ott. 7: «Tempore serenissimi Principis et domini Maximil[a]ni, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatoris

Gli atti notarili appartenenti all'eredità di Angelica Simeoni testimoniano il suo governo fino al 22 maggio 1585¹¹⁸ e la morte del marchese è attestata a Milano nel febbraio 1586¹¹⁹: durante l'arco cronologico che copre il suo marchesato abbiamo la citazione di Ferrante Gonzaga in dodici documenti¹²⁰. In tre di questi¹²¹ il nome del marchese viene reso con «Ferrandi Gonzage», ma considerando la cronologia, abbiamo la certezza che si tratti soltanto di una variante onomastica. Il primogenito di questo Gonzaga, Luigi, sceglierà di intraprendere la carriera ecclesiastica presso la Compagnia di Gesù e rinuncerà alla successione il 2 novembre 1585, e pertanto Castiglione e i suoi territori passeranno al secondogenito, Rodolfo¹²². Il suo marchesato, però, ebbe vita molto breve, dal momento che il 3 gennaio 1593, mentre usciva dalla messa, venne freddato con un'archibugiata da parte di un certo Volpetti davanti alla chiesa parrocchiale di Castelgoffredo¹²³.

Il nome di Rodolfo non è mai citato nei documenti dell'eredità Simeoni; tuttavia, la presenza implicita di questo controverso personaggio politico è ricavabile attraverso la sua cronologia: secondo questa doveva risultare al governo del marchesato di Castiglione delle Stiviere in sei documenti, i quali si concentrano tutti nel periodo che va dal 21 luglio 1587 al 10 dicembre 1588¹²⁴.

electi et semper augusti»), 24 (1569 giu. 28: «Tempore serenissimi principis et domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatorum electi et semper augusti»), 7 (1570 mag. 26«Tempore serenissimi principis et Domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi»); i documenti sono qui riportati in ordine cronologico.

¹¹⁸ Doc. 16.

¹¹⁹ ONDEI, 1968. ARRIGHI, 1853, in particolare, la colloca al 13 febbraio 1586.

¹²⁰ Docc. 8 (1572 feb. 16), 14 (1575 ott. 22), 14 bis (1576 magg. 11), 25 (1576 mag. 24), 6 (1579 mar. 14), 23 (1579 apr. 18), 30 (1579 gen. 13), 22 (1585 gen. 5), 21 (1582 giu. 6), 26 (1583 feb. 19), 28 (1583 lug. 9), 16 (1585 mag. 22).

¹²¹ Docc. 21, 22, 23.

¹²² In generale gli studiosi non sono molto clementi nel giudicare questa figura politica, considerando come sia stato coinvolto in questioni dinastiche con l'allora duca di Mantova, Vincenzo, riguardo i territori di Solferino e di Castelgoffredo (vedi AFFÒ, 1782 e ARRIGHI, 1853; quest'ultimo, in particolare, si concentra molto sulla descrizione dei fatti tragici con dovizia di dettagli). Queste vicende hanno portato, infatti, all'omicidio del marchese di Castelgoffredo, Alfonso, con i relativi processi. Negli studi più recenti si tende a ridimensionare il giudizio negativo nei confronti di Rodolfo. Per approfondire la questione si rimanda a ONDEI, 1968 e PAGANELLA, 1996.

¹²³ ONDEI, 1968. Con il Gonzaga, vennero uccisi anche la moglie Elena Aiprandi e la bambina Cinzia. I particolari della vicenda sono raccontati con dovizia di dettagli da ARRIGHI, 1853: l'idea generale che se ne trae è che l'omicidio del marchese sia stato seguito da un tumulto a Castelgoffredo, dove i suoi cittadini lo detestavano per l'uccisione del duca Alfonso. Il motivo per cui Rodolfo si trovava quivi e non a Castiglione è da individuare nel fatto che il marchese alternava la sua residenza tra queste due città.

¹²⁴ Vedi docc. 4 (Castiglione delle Stiviere, 1587 lug. 21), 17 (Castiglione delle Stiviere, 1587 dic. 24), 18 (Castiglione delle Stiviere, 1588 dic. 10), 20 (Castiglione delle Stiviere, dic. 10), 27 (Castiglione delle Stiviere, 1587 lug. 21), 27 bis (Castiglione delle Stiviere, 1588 ago. 3). Il motivo per cui non viene citato il marchese è semplicemente dovuto all'*usus scribendi* del notaio *Baptista de Marmontini*, il quale non ha l'abitudine di segnalarlo, limitandosi a dire che Castiglione delle Stiviere è un *marchionatus*. Si ricorda che il governo del feudo di Castiglione da parte di Rodolfo durò soli sette anni.

La successione del governo castiglione prosegua agli inizi del 1593 col fratello Francesco¹²⁵, terzogenito del defunto Ferrante Gonzaga e fratello di Rodolfo, e la decisione imperiale del 25 giugno 1598 ne conferma definitivamente la posizione a scapito di Mantova, nella contesa dei territori di Solferino, Castelgoffredo e Castiglione delle Stiviere, rendendolo di fatto il terzo marchese castiglione¹²⁶. L'assunzione di questo nuovo Gonzaga, dopo una breve reggenza da parte della madre Marta Tana, non fu particolarmente facile, come dimostrano anche le numerose congiure che attentarono la vita di Francesco: un esempio tra tutti è la congiura dell'agosto 1597, condotta da Alessio Bertolotti e avente come scopo quello di assaltare la Rocca di Castiglione e di eliminare il nuovo marchese¹²⁷.

L'importanza di questo marchese, però, è data dal suo legame con le corti europee, dal momento che era ambasciatore dell'imperatore alla corte spagnola, dove dal sovrano di allora, Filippo III, venne decorato con l'illustre ordine del Loson d'oro e iscritto fra i grandi di Spagna; poco dopo, ancora per conto imperiale, venne inviato come ambasciatore a Roma. Proprio in queste delegazioni Francesco venne dichiarato, oltre che «consigliere intimo attuale di Stato e ciambellano dell'Imperatore»¹²⁸, Principe di Castiglione delle Stiviere; la stessa *Castiono* divenne città con diploma del 23 ottobre 1612, concesso dall'imperatore Mattia¹²⁹. Con la nascita di questa nuova istituzione politica e amministrativa, il nuovo principe poteva vantare una pienezza di giurisdizione e di governo, con la possibilità ora di creare nuovi titoli di nobiltà¹³⁰. Infatti sembrerebbe che sia stato proprio Francesco in quest'epoca a rendere nobili numerose famiglie castiglionesi¹³¹. Sicuramente questo Gonzaga castiglione risulta

¹²⁵ Di lui AFFÒ, 1782, p. 197 ricorda che «allevato da fanciullo alla Corte Cesarea si rese abile a gravissimi maneggi, onde fu impiegato in molte ambascierie onorevoli, infatti Francesco è il marchese castiglione che più ha rapporti con le corti estere europee. Sicuramente il governo di questo Gonzaga non fu facile, in quanto improntato soprattutto a cercare di conservare l'integrità del suo dominio e di ripulire l'immagine del defunto fratello dinanzi ai suoi sudditi; in generale procedette a far decadere ad una ad una ogni accusa rivolta al fratello Rodolfo. Sicuramente però «Francesco è passato alla storia dei Gonzaga di Castiglione come il più illustre marchese, che ambiva a fare di Castiglione una città ed un centro culturale a mezzo del collegio dei Gesuiti, che egli mirava a costituire in una università sperando di ottenere la relativa concessione imperiale» (ONDEI, 1968, p. 118).

¹²⁶ ONDEI, 1968. L'autore a p. 110 precisa che «all'esecuzione della decisione imperiale frappose indugi il duca pretendendo il rimborso delle spese di occupazione e di governo del feudo. Si giunse poi alla transazione del 21 dicembre 1602 con la quale Castelgoffredo passò definitivamente in possesso del duca di Mantova mentre questi acconsentì a cedere il territorio di Medole e la Rocca di Solferino».

¹²⁷ Sarà in questa occasione che il piccolo Diego, il più piccolo tra i suoi fratelli, verrà ucciso e Marta Tana, la madre, gravemente ferita.

¹²⁸ ARRIGHI, 1853, p. 78.

¹²⁹ GOSETTI, SICARI, 1991; ONDEI, 1968.

¹³⁰ ONDEI, 1968. Oltre a ciò, il principe, «salvo il diritto di successione al governo attribuito ai soli figli primogeniti o primogeniti dei discendenti del Principe nati *ex legitimo matrimonio*, con la facoltà di legittimare qualunque bastardo o incestuoso *ex damnato concubitu procreatas et procreandas*, con l'abolizione di ogni macchia dell'illegittima genitura» (ONDEI, 1968, p. 118). Proprio in quanto Principe, Francesco si adoperò per modificare l'amministrazione e il governo del suo Principato, aggiungendo anche altre magistrature: ONDEI, 1968, pp. 123-126 approfondisce la questione.

¹³¹ Non ci risultano documenti relativi a ciò, ma ONDEI, 1968, p. 121 riporta alcune delle famiglie nobiliari risalenti a questo periodo: «Bellini, Beschi, Bonetti, De Bonis, Botturi, Cattaneo, Folloni, Marini, Moiolarini,

più inserito nelle vicende politiche europee del suo tempo, anche se «egli rinuncia a svolgere una parte di esplicito rilievo sulla scena europea solo dopo l'erezione di Castiglione a città»¹³². Francesco muore il 23 ottobre 1616, lasciando come eredità il suo titolo e il Principato ai figli Luigi e Ferdinando; da questo momento in poi la storia di questo dominio diventerà sempre più frammentata, soprattutto in concomitanza con la Guerra dei Trent'anni, che tante conseguenze avrà sul ducato di Mantova.

Il principato castiglionesse durerà fino al XVIII secolo, fino alla rinuncia definitiva dell'ultimo principe Gonzaga nel 1773, che comportò l'incorporazione del territorio nel dominio diretto imperial-regio: Castiglione delle Stiviere, entrò di fatto un governatorato imperiale della Lombardia, insieme a Mantova e al suo ducato¹³³. Finisce così come era iniziato, con un atto ufficiale, la storia di un principato imperiale che, nonostante le sue dimensioni, è riuscito a partecipare alla scena politica del suo periodo e a influire su di essa.

Per quanto riguarda i documenti dell'eredità di Angelica Simeoni, non sono tanti gli atti che risalgono al dominio di Francesco Gonzaga, il primo principe castiglionesse, e sono tutti antecedenti alla sua nomina di principe¹³⁴. Tuttavia, siamo al corrente che il padre di Angelica, *Iohannes de Simonibus*, avesse prestato dei soldi proprio a tale Gonzaga, come attesta l'atto notarile datato 14 aprile 1595¹³⁵. Alla fine di questo documento per l'appunto si legge: «Francesco Gonzaga Marchese di Castiglione dicemo, et confessiamo haver ricevuto in prestito da messer Giohanni di Simoni in piu volte fra danari et robbe lire trecento vinti et soldi cinque di planet le quali promettiamo restituire a detto messer Giohanni ad ogni sua richiesta sotto obbligo nostri beni. In fede di che habbiamo firmato la presente di nostra propria mano. Dati nella Rocca nostra di Castiglione alli VI di Dicembre 1594. Il Prencipe Marchese di Castiglione»¹³⁶. Per trovare il nuovo titolo, bisogna fare un salto cronologico dal 1595 al 1623, dove finalmente nel protocollo si legge: «principatus illustrissimi et excellentissimi domini don Alloisii Gonzage, principis»¹³⁷; il principe Aloisio, o Luigi, a cui si fa riferimento in questo atto è proprio il figlio di Francesco Gonzaga, suo predecessore.

Petrocini, Scovoli, Zecchi e Pastori (o Pastorio)». Tra questi nomi si riconosce la famiglia Bellini (*de Bellinis*) e quella dei Pastori, o Pastorio che dir si voglia (*de Pastoribus*).

¹³² MOZZARELLI, 1996, p. 18.

¹³³ MAROCCHI, 1996, p. 10; ONDEI, 1968, all'epoca era imperatrice Maria Teresa d'Austria e in mano sua Castiglione delle Stiviere ci arrivò dopo una breve parentesi francese.

¹³⁴ Vedi docc. 31 (Castiglione delle Stiviere 1594 dic. 12), 32 (Castiglione delle Stiviere 1594 dic. 12), 5 (Castiglione delle Stiviere 1595 apr. 14).

¹³⁵ Doc. 5.

¹³⁶ Considerata la cronologica, non bisogna intendere in maniera letterale la sottoscrizione che riporta «il Prencipe Marchese di Castiglione», dal momento che, come abbiamo visto, il titolo verrà concesso a Francesco soltanto nel 1610.

¹³⁷ Doc. 19 (Castiglione delle Stiviere 1623 mar. 4).

Questi atti notarili, dunque, al di là del loro contenuto giuridico, sono rilevanti perché offrono attraverso il loro formulario uno spiraglio della storia istituzionale di Castiglione delle Stiviere, da semplice territorio soggetto prima a Brescia, poi a Mantova, fino ad arrivare a principato autonomo capace di influire sulla scena politica del tempo.

3. I DOCUMENTI DELL'EREDITÀ DI ANGELICA SIMEONI

Se i capitoli precedenti si concentravano sulla provenienza¹³⁸ e sugli aspetti storico-istituzionali del luogo di redazione dei documenti analizzati¹³⁹, questo intende piuttosto approfondire le loro prerogative specifiche.

Sarà, pertanto, opportuno indagare gli *instrumenta* e i notai rogatari con le problematiche relative; lo studio di questi aspetti ci consentirà di inquadrare meglio dal punto di vista giuridico i rapporti instaurati fra i protagonisti di questi negozi giuridici.

3.1. La trasmissione patrimoniale attraverso lo studio dei documenti

Da quanto ci risulta dai documenti dell'eredità di Angelica Simeoni, la sua famiglia stipulava nuovi negozi giuridici, tali da accrescere o diminuire il patrimonio esistente, oppure stabiliva in maniera precisa la trasmissione degli averi: sono due modi diversi di occuparsi della ereditarietà del complesso di beni mobili e immobili. Dal momento che si doveva render conto dell'effettiva consistenza ereditata da Angelica, sono giunti a noi testimonianze attestanti sia le compravendite che i lasciti testamentari. Non sono metodi inusuali, anzi alle famiglie del diritto intermedio interessava far giungere quanto più possibile a eredi designati, nel nome della famiglia¹⁴⁰.

Ai fini della trattazione, pur essendo questi tutti atti giuridici in senso stretto, si divideranno le tipologie documentarie prese in esame in due ampie categorie: i contratti e la successione familiare, ai quali ogni singolo negozio giuridico si riferisce; non bisogna considerare questa distinzione in senso assoluto, infatti i confini fra l'uno e l'altro non sono netti e possono presentare delle sovrapposizioni. Ciononostante, questa ripartizione è utile per meglio orientarsi in questi differenti modi di trasmissione patrimoniale¹⁴¹.

3.1.1. I contratti: «*emptio*», «*finis*», «*libro*», «*datio insolutis*» e «*promissio dotis*»

Analizzare i contratti e la loro storia giuridica vuol dire fare riferimento a un sistema le cui basi si fondano nel diritto romano, elemento unificante e costante; d'altro canto il contratto nel diritto intermedio¹⁴² è frutto di continui rimaneggiamenti dovuti ai tempi, ai contesti

¹³⁸ Vedi pp. 7-19.

¹³⁹ Vedi pp. 20-29.

¹⁴⁰ Infatti nei vari negozi giuridici, il più delle volte, si ritrovano i nomi del destinatario e del mittente seguiti da «agens per se et suos heredes». Indubbio è che la formula intende convalidare l'azione giuridica da un dato momento in poi, nell'ambito di un contesto familiare ben preciso (definito da eredi designati), ma è interessante far notare la questione, nell'ottica della gestione e successione patrimoniale della famiglia.

¹⁴¹ I casi specifici, che possono afferire sia alla categoria dei contratti sia a quella della successione, verranno segnalati con opportuni riferimenti.

¹⁴² Con diritto intermedio si fa riferimento in maniera generale al diritto medievale e moderno. Molti degli aspetti che si analizzeranno sono nati dalle interpretazioni della rinascita giustiniana, poi si sono perpetuate fino ai sec. XVI-XVII, ovvero quelli presi in esame, e oltre. In ogni caso «la dottrina civilistica medioevale [e quella moderna] ricostruisce sostanzialmente il sistema romano giustiniano, al quale rimane fedelmente legata,

storici e sociali, ma anche alla grande varietà di istituti giuridici e prassi, derivanti dal diritto barbarico, perlopiù germanico¹⁴³. Con la riscoperta del diritto romano giustiniano, infatti, vi fu il rinnovamento della vita, ma anche della cultura giuridica medievale: è l'inizio della lunga età del diritto comune¹⁴⁴ che copre gli anni dal sec. XII al sec. XVIII, quando verranno redatte le grandi opere di codificazioni moderne, come il codice napoleonico¹⁴⁵. In maniera particolare, nei secoli che ci interessano, la scuola della giurisprudenza colta o degli umanisti si concentra più sulla ricostruzione della dottrina e degli orientamenti giuridici dell'antica Roma e Bisanzio, più che formulare nuove teorie relative ai contratti¹⁴⁶. Questo comporterebbe un ritorno ai principi e schemi propri del sistema contrattuale classico, in un clima culturale che tendeva al recupero *in toto* della classicità¹⁴⁷. Nell'effettiva pratica giuridica però le cose erano diverse: infatti questa scuola non fu in grado di influenzare in maniera apprezzabile tutte le prassi e gli insegnamenti già in uso, i quali si rifacevano alla scuola bartolista¹⁴⁸.

Quando si parla di contratti in senso generale, la giurisprudenza romana e intermedia è concorde nel tracciare delle precise strutture logico-sistematiche derivanti dalla teoria dei *vestimenta*, individuando così la forma, la *res vel factum*, la *consideration* e la volontà ed il consenso¹⁴⁹.

Partendo dalla *consideration*, Astuti la definisce come «un requisito complesso, tradizionalmente configurato in modo unitario nel duplice aspetto, alternativo o concorrente, di “benefit” per il promittente e “detriment” per il promissario, sul quale si è andata costruendo la nozione stessa di “contract” come “bargain”»¹⁵⁰.

pur senza rinunciare ad ulteriori sviluppi concettuali, ed anche a nuove impostazioni», le quali «sono piuttosto di forma che di sostanza» (ASTUTI, 1961, p. 770).

¹⁴³ CARLINI, 1989.

¹⁴⁴ Il diritto comune, in questo ambito, rimanda all'esperienza giuridica dell'Europa continentale che fa riferimento al diritto romano, in particolare al *corpus* giustiniano, e si sviluppa grazie ai glossatori e ai commentatori. Come è noto, il centro degli studi giuridici è l'università di Bologna, dal sec. XI. A questo si differenzia l'odierno *common law* inglese.

¹⁴⁵ ASTUTI, 1961.

¹⁴⁶ ASTUTI, 1961.

¹⁴⁷ Vedi l'Umanesimo e il Rinascimento nella storia della letteratura, del pensiero e dell'arte.

¹⁴⁸ ASTUTI, 1961. Si fa riferimento a quella scuola, che prende il nome dal capostipite Bartolomeo da Sassoferrato (1313/4-1357), la quale utilizza ancora nel corso dei sec. XVI-XVII, come insegnamento e anche come applicazione del diritto, il metodo dei glossatori e dei commentatori dei testi di diritto romano giustiniano, iniziato a Bologna e poi propagatosi nelle altre università medievali. Ne consegue che nell'epoca presa in esame si fa ancora riferimento a pratiche in uso già da diversi secoli, con poche variazioni nella pratica.

¹⁴⁹ CARLINI, 1989, con questa teoria si fa riferimento alle categorie logiche e strutturali necessarie affinché il contratto abbia validità giuridica. ASTUTI, 1961 sottolinea invece che «in Azone le categorie di *vestimenta* sono sei: di cui le prime quattro corrispondono alle categorie dei contratti nominati (*res, verba, litterae, consensus*) e le altre due sono l'*interventus rei*, e la *cobaerentia contractus*» (ASTUTI, 1961, p. 771).

¹⁵⁰ CARLINI, 1989, p. 85.

La forma invece individua gli schemi-base negoziali del contratto come istituto giuridico, distinguendo dunque tra promessa, convenzione e *datio* o prestazione di fatto¹⁵¹. Dal concetto di forma deriva anche la veste formale dei contratti: ovvero la scrittura come elemento probatorio dell'*instrumentum*, soprattutto in contratti come la promessa e la convenzione¹⁵². Da questo deriva il notevole contributo della dottrina nella qualificazione dei diversi tipi di documenti (istrumenti pubblici, camerali, conservati in pubblici archivi, sigillati, notarili, scritture private, ecc.), proprio in relazione alla loro efficacia giuridica, nonché nello sviluppo di diverse clausole di esecuzioni e di garanzia con valore probante¹⁵³.

Per quanto riguarda in maniera specifica la convenzione o accordo, questo è sicuramente il modello più diffuso, nonché caratteristico, della conclusione del contratto, la quale avviene «tramite assunzione di impegni unilaterali o reciproci, caratterizzato da una manifestazione unitaria e comune di volontà dei contraenti»¹⁵⁴.

In questo caso possiamo ravvedere il *vestmentum* della volontà e del consenso degli agenti: infatti, per essere valido, in ogni contratto questi devono essere chiari e manifesti. Tuttavia questa particolare struttura logica-sintattica, da sola, non è sufficiente per garantire l'efficacia del contratto: lo chiarisce la massima «nudum pactum obligationem non parit»¹⁵⁵, la quale sottolinea proprio l'esigenza fondamentale per cui il vincolo obbligatorio, che si crea alla stipulazione del singolo accordo, e la sua tutela giuridica necessitano anche di una serie di elementi oggettivi, formali o sostanziali, tali da poter garantire la serietà e la realtà del consenso, ovvero di una volontà fedele a se stessa, seppur non arbitraria¹⁵⁶. Per questo motivo nei documenti da me analizzati si trovano formule come «presenti, stipulanti, ementi et acquirenti pro se et suis heredibus»¹⁵⁷, «presenti, stipulanti et acceptanti»¹⁵⁸, «agens per se se volentesque et intendentes»¹⁵⁹, «consensu et voluntate»¹⁶⁰ e altre simili.

Il modello che meglio si configura come il prodotto dell'incontro della volontà delle parti è proprio la convenzione; per l'appunto, in questo caso, «la causa del contratto consiste nello

¹⁵¹ CARLINI, 1989. L'autrice evidenzia, oltre a queste forme, la promessa (*nudatio* germanica), la *stipulatio* romana e il giuramento (CARLINI, 1989, pp. 83-84). Queste aggiunte però sono poco pertinenti agli studi riguardanti i documenti di Angelica Simeoni.

¹⁵² CARLINI, 1989.

¹⁵³ ASTUTI, 1961.

¹⁵⁴ CARLINI, 1989, p. 82.

¹⁵⁵ Per *nudum pactum* si intende il patto privo di rilevanza giuridica. Anche in tal caso, seppure non abbia efficacia giuridica, possiamo però ravvedere la volontà e il consenso, comunque necessari per stipulare qualsivoglia accordo.

¹⁵⁶ ASTUTI, 1961.

¹⁵⁷ Docc. 8, 12, 13, 25. Sono tutti afferenti alla tipologia dell'*emptio*.

¹⁵⁸ Docc. 5 (*Datio insolutis*), 15 (*Finis*), 33 (*Dos*).

¹⁵⁹ Doc. 21 (*Divisio*).

¹⁶⁰ Doc. 21 (*Divisio*).

scambio delle prestazioni»¹⁶¹. La sua base teorica è ravvisabile nelle tipologie documentarie prese in esame dell'*emptio, finis, libro e datio insolutus*.¹⁶²

La compravendita medievale e moderna risulta essere il frutto di norme derivanti dall'esperienza romana e quella dei popoli germanici, ma fin dall'inizio si configura come negozio bilaterale di trasferimento. Infatti, la *emptio-venditio* è perlopiù concepita e messa in pratica come contratto attraverso cui due soggetti scambiano un *pretium* e una *res*¹⁶³. Possiamo per questo motivo definire la vendita «ogni attribuzione di una cosa, da un soggetto ad un altro, che si compia volontariamente»¹⁶⁴. Oltre alla pubblicità di tale azione giuridica¹⁶⁵, era importante, per la natura di questo scambio, la presenza dei testimoni¹⁶⁶ per evitare qualsiasi sospetto di furto¹⁶⁷.

La struttura usuale dei contratti sinallagmatici, tra cui rientra la convenzione, e la loro tutela giuridica viene approfondita dalla dottrina del diritto comune. Si raggiunge la posizione per cui la salvaguardia legale di questi particolari vincoli obbligatori, senza operare distinzioni tra bilateralità perfetta o imperfetta, viene accordata solo nel caso in cui la prestazione pattuita fosse adempiuta o perlomeno offerta. Delineare questo vuol dire comprendere il legame che sussiste tra rapporto obiettivo di reciprocità causale delle obbligazioni degli agenti e il loro corrispettivo accordo informale¹⁶⁸: quindi nella giurisprudenza di questo periodo si giunge alla conclusione per cui le obbligazioni contrattuali che si formano grazie al principio consensuale necessitano, per avere una qualche tutela, di una prestazione convalidata. Per l'appunto nelle compravendite, qualora non fosse stato specificato nulla nelle clausole contrattuali, se l'acquirente non rispettava i termini stabiliti o non era in grado di adempiere al suo impegno in termini brevi, il venditore non era più obbligato dal contratto¹⁶⁹.

¹⁶¹ ASTUTI, 1961, p. 763.

¹⁶² In realtà, all'interno degli schemi-base del contratto, anche la tipologia documentaria della *dos* può essere considerata una convenzione, in quanto ci si accorda sul complesso di beni che vengono attribuiti alla sposa dalla famiglia di origine, per il suo ingresso nella famiglia dello sposo. Tuttavia, in quanto afferiscono in realtà al tema generale della successione, essendo di fatto questa l'unica eredità concessa alle donne, verrà trattata nel sottoparagrafo successivo (pp. 41-43).

¹⁶³ DIURNI, PECORELLA, 1993.

¹⁶⁴ DIURNI, PECORELLA, 1993, p. 476.

¹⁶⁵ PERTILE, 1966a p. 555 riporta infatti: «L'uso della pubblicità nelle vendite si mantenne anche nella legislazione posteriore [a quella di Liutprando], e l'osservanza di essa faceva presumere, quando la cosa fosse stata furtiva, ignoranza d'un tal vizio nell'acquirente».

¹⁶⁶ In ogni tipologia documentaria, non solo in quella dell'*emptio*, viene riportato l'elenco dei testimoni. La formula utilizzata, sempre la stessa per tutti i notai e per ogni tipo di documento, è: «Presentibus [...] omnibus testibus notis, idonei et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis».

¹⁶⁷ PERTILE, 1966a.

¹⁶⁸ DIURNI, PECORELLA, 1993.

¹⁶⁹ PERTILE, 1966a.

L'unico modo per stabilire l'avvenuto rapporto giuridico tra privati, e dunque la sua tutela, è la scrittura del notaio, l'unica a garantire il fondamento consensuale e dargli fede¹⁷⁰. A questa si deve aggiungere la *traditio*, necessaria per convalidare gli effetti reali del contratto¹⁷¹. Per l'appunto la proprietà del bene venduto non si trasferiva nel compratore senza la sua tradizione: per sancire quindi il passaggio di proprietà si usava scrivere negli atti di compravendita, oltre che al prezzo, «dedit, vendidit et tradidit»¹⁷². Se inizialmente questa precisazione veniva accompagnata da atti simbolici a raffigurarla, successivamente divenne semplice clausola, costante nei contratti, che generava la presunzione che la tradizione fosse stata realmente compiuta col semplice documento¹⁷³.

Rimanendo nell'ambito del formulario, in due documenti, il 27 e il 31, in relazione all'*emptio* si rilevano una serie di termini, tutti afferenti al contesto della *fideiussione*. Questa va intesa come una «garanzia personale che crea un nuovo rapporto obbligatorio, accanto all'obbligazione principale, fra la persona del creditore e un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del debitore originario»¹⁷⁴. La figura del *fideiussor* o «mediator», come lo definisce Carlini¹⁷⁵, conferma dunque la sottotrama di legami, definiti dal punto di vista giuridico con accordi e obbligazioni, che sussiste a vario titolo tra gli agenti dei documenti studiati.

Come ultimo *vestimentum*, si analizza la *res vel factum*, la quale si configura come «esecuzione unilaterale di una prestazione sinallagmatica pattuita»¹⁷⁶. Data questa definizione, si può identificare la *res vel factum* con la *datio rei* o prestazione di fatto, ovvero uno degli schemi-base negoziali del contratto.¹⁷⁷ Si tratta del «procedimento più antico e immediato di contrattazione, sia in funzione di scambio (“mercatum”, “marché”, “bargain”), sia in funzione di “praestitum” – o, in common law, “bailment” – (comodato, locazione, trasporto, deposito, pegno, ecc.)»¹⁷⁸. Importa sottolineare che da questa struttura logica-sistemica deriva il concetto e l'idea di debito, inteso come obbligo alla custodia e

¹⁷⁰ Siamo nei secc. XVI-XVII, pertanto la figura del notaio come portatore di *pubblica fides* si è già ampiamente affermata.

¹⁷¹ CARLINI, 1989.

¹⁷² Formula presente in tutte le *emptiones*, ovvero nei docc. 8, 9, 12, 13, 14, 21, 25, 30, 31 e 33.

¹⁷³ PERTILE, 1966a.

¹⁷⁴ DEL GIUDICE, VENITELLI, PETROSINO, 2000, p. 157.

¹⁷⁵ CARLINI, 1989, p. 83.

¹⁷⁶ CARLINI, 1989, p. 84.

¹⁷⁷ In particolare CARLINI, 1989, pp. 84-85 comprende varie sottocategorie in questo *vestimentum*: la *res praestita* o *commendata* («prevede indistintamente tutte le ipotesi di dazione fiduciaria di un bene, ponendo il “praestitum” a fondamento delle obbligazioni di custodia e restituzione (mutuo, deposito, comodato, pegno, locazione, trasporto, ecc.)» p. 84.), la *datio* o *traditio rei*, o *pretii* o *arrarum*, in esecuzione di uno scambio («anche come prestazione parziale o simbolica, tale elemento costituisce generalmente fondamento giuridico dell'obbligo alla prestazione del corrispettivo (do ut des, do ut facias)» p. 85) e la *traditio rei* nella donazione manuale («come fondamento della validità della donazione stessa» p. 85).

¹⁷⁸ CARLINI, 1989, p. 82.

restituzione, qualora si parli di consegna fiduciaria, oppure come obbligo alla controprestazione, qualora si parli di scambio¹⁷⁹. A questo si ricollegano i documenti dell'eredità Simeoni. È pertinente alla prestazione di fatto la tipologia del *finis*¹⁸⁰, definizione data dai rogiti dei notai, in cui avviene l'estinzione di un debito, ovvero la cosiddetta quietanza. Il testo conferma, per l'appunto, il riferimento al pagamento e risoluzione di obbligazioni precedenti, nelle diverse declinazioni definite dalle circostanze¹⁸¹. Infatti, considerando come in questi casi l'accordo che attiene alle parti, dunque anche le loro volontà, è riferibile all'*instrumentum* antecedente a questo regolamento dei conti, è lecito «considerare come modo di contrattazione l'esecuzione di una prestazione consistente in un “facere”, sempre ai fini di realizzazione di uno scambio pattuito in precedenza o previsto tipicamente dalle consuetudini locali o dagli usi di commercio»¹⁸².

Le formule dei documenti particolarmente rivelatrici dell'estinzione debitoria sono soprattutto quelle finali, dove i termini chiave sono «liberans» e «cassans», nelle varie flessioni dovute al caso specifico («liberantes», «liberaverunt», «liberationem»), e *acceptilatio et aquiliana stipulatio*¹⁸³. I primi verbi fanno riferimento, per l'appunto, alla liberazione e annullamento di un debito derivante da un precedente contratto, mentre l'*acceptilatio* e l'*aquiliana stipulatio* fanno riferimento, in generale, a una risoluzione del debito.

In particolare, la stipulazione aquiliana «è un modo di regolamento delle obbligazioni corrispettive in un contratto sinallagmatico ideato dal giureconsulto Gaio Aquilio Gallo nel II secolo a. C.»¹⁸⁴, perpetuata fino all'uso moderno. L'utilizzo di questa *stipulatio* va combinata

¹⁷⁹ CARLINI, 1989. L'autrice a p. 82 aggiunge anche che «lo schema della “datio” si differenzia, dunque, dagli schemi convenzionali o promissori, per una sua indiscussa forza obbligatoria autonoma potendo costituire, allo stesso tempo, [...] modo di contrarre e “vestimento” giuridico stesso del contratto».

¹⁸⁰ Nel corso della trattazione e nella tabella in appendice (pp. 151-153), a scanso di equivoci, si utilizzerà questa denominazione. Questa precisazione vale per tutti le tipologie documentarie analizzate.

¹⁸¹ Vedi docc. 6 («Dixit, manifestavit et confessus est se in rei veritate habuisse et recepisse»), 10 («Dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse»), 11 («Dedit, solvit et effectualiter numeravit» e «Confessa fuit habuisse et recepisse ante stipulationem presentis contractus»), 15 («Dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse»), 16 («Dedit, solvit et effectualiter numeravit»), 22 («Dixit habuisse») e 29 («Dedit, solvit et effectualiter numeravit in executionem et cessionis facte»).

¹⁸² CARLINI, 1989, p. 82.

¹⁸³ Vedi docc. 6 («Cassantes, liberantes ipsum per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime Interpositam et predictam liberationem promisserunt attendere sub obligatione [...]»), 10 («Cassans, liberans et absolvens ipsum per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam et predictam liberationem pro quibus que bona [...]»), 11 («Confessi fuerunt sibi ipsis satisfactam fuisse et predictam liberationem pro quibus que bona [...]»), 15 («Cassantes liberantes ipsum per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam [...]»), 16 («Cassans liberans ipsum dominum Paulum presentem et ut supra acceptantem per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam et predictam liberationem promisit attendere sub obligatione sui reali et personali bonorumque suorum presentium et futurorum [...]»), 22 («Cassantes liberantes ipsos per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam [...]») e 29 («Quapropter ipse Antonius et Helena tutoris nominibus agentes pro dicto Iohanni Francisco liberaverunt dictum magister Bernardinum pro summa predicta et livellorum predictorum et predictam liberationem pro quibus que bona [...]»).

¹⁸⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/Stipulazione_aquiliana (ultima visualizzazione 05/01/2022).

all'accettillazione, con la quale si stringeva un nuovo accordo in grado di riepilogare gli scompensi precedenti e di fornire una nuova regola fra le parti per risolverla. Pertanto, la formula «Cassantes, liberantes ipsum per acciptilationem et acquilianam stipulationem»¹⁸⁵ implica che, «in presenza di più rapporti di obbligazione fra le parti, tutti i rapporti, e quindi tutte le obbligazioni correnti fra di essi, venivano novati con un'unica *stipulatio*, cui seguiva un altrettanto unica risoluzione mediante una sola *acceptilatio*»¹⁸⁶.

Altra tipologia documentaria che potrebbe essere correlata alla *datio* è quella del cosiddetto *libro*. I documenti che presentano nel rogito questa dicitura, infatti, fanno riferimento a una serie di pagamenti e debiti nei confronti di società o istituti a sfondo religioso, come si evince dalle diciture «illustrissimi domini rectores societatis Sacratissimi Corporis domini nostri Ihesu Christi» e «domini Superioribus Montis Pietatis Castiglione»; ciò è ancora una volta confermato dai formulari degli atti stessi¹⁸⁷.

Similare al *finis* è la tipologia documentaria della *datio insolutus*. Come già mette in evidenza il rogito, si tratta di un debito non ancora estinto, inteso come obbligo alla controprestazione. Il testo puntualizza l'ammontare del debito che in questo caso «Francesco Gonzaga Marchese di Castiglione»¹⁸⁸ deve al *dominus Iohannes de Simonibus*. Il formulario utilizzato è affine a quello del *finis*, anche se in questo l'assoluzione dal debito non è completa: infatti si legge «dederunt, cesserunt et insolutum assignaverunt» e «volentes satisfacere Domini Ioanni de Simonibus creditori sue Illustrissime Dominationis». Alla fine del documento, per l'appunto, troviamo

¹⁸⁵ Doc. 15, ma la formula si ritrova anche nei docc. 6, 10, 16, 19 (impostata in maniera diversa: «Liberantes ipsum dominum Augustinum presentem pro acquilianam stipulationem pro cedentem et acciptilantem in mediate subscripsi conventem legitime interpositis») e 22.

¹⁸⁶ https://it.wikipedia.org/wiki/Stipulazione_aquiliana (ultima visualizzazione 05/01/2022).

¹⁸⁷ Vedi docc. 19: «Ibique illustrissimus dominus cappellanus Felix de Veclis pro se et societis Sacratissimi Corporis domini nostri Iesu Christi et domino Iohanni Baptista Ferrantis, domino Iohanni Maria Boretus lindius iam societalis et domini Iohanni Baptista Bornatus de Laurentis, ipsem agentes nomine dicte societatis supradicti, sed sponte cum suprascripti illustrissimi domini Augustini de Notariis, presentis et agentis ac inter veritatis nomine et vice domini Herculi quondam magistri domini Iohannis de Simonibus, dixerunt ab eo habuisse [...]» e «Liberantes ipsum dominum Augustinum, presentem pro acquilianam stipulationem, pro cedentem et acciptilantem in mediate subscripsi conventem legitime interpositis. Cassantes et maxime librorum pro memoratus in ea parte et presentem, liberantem predicti illustrissimi domini Rectoris, ut supra agentes, promiserunt firmam bro(l)uus, obligaverunt bona dicte societatis predictae bona»; 33: «Cum sit qui dominus Antonius de Fezzardis de Castiono predicto in suo ultro testamento rogato, ut adscriptum fuit pro quondam dominum Antonium bellomum notarium Castioni sub die ad quod reliquerit Monti Pietatis Castioni libras [...]» e «Quapropter predicti domini Superiores, agentes ut supra, liberaverunt predictum dominum Iohannem, agentem ut supra, ab omni eo quod petere posset eam dicti legati, facientes iurem, cassantes et predicta omnia firma sub pena pro quibus omnibus que bona». Per quanto riguarda i Monti di Pietà, in questo caso specifico la loro funzione può essere ravvisabile in quella dei cosiddetti Monti delle doti: «veri istituti di assicurazioni sulla vita, governati dal Comune, e naturalmente venuti su dall'estensione enorme avuta dalle funzioni degli altri Monti. Le somme depositate, per conto delle fanciulle, si restituivano a termine fisso, o ad una certa età della fanciulla stessa, aumentate in quella proporzione ch'era consentita dalla durata del deposito, e da condizioni particolari offerte ai depositanti» (TAMASSIA, 1971, p. 301). A Castiglione «nel 1596 Pietro Scolari fondava il Monte di Pietà» (AGOSTINI, 1984, p. 140); la famiglia *de Scolaribus*, come vedremo, stringerà di frequente accordi e contratti con la famiglia *de Simonibus*.

¹⁸⁸ Doc. 5.

la conferma, redatta in volgare, della natura contrattuale della *datio*: «Noi Francesco Gonzaga Marchese di Castiglione dicemo, et confessiamo haver ricevuto in prestito da messer Giohanni di Simoni in piu volte fra danari et robbe lire trecento vinti et soldi cinque di planet le quali promettiamo restituire a detto messer Giohanni ad ogni sua richiesta sotto obbligo nostri beni»¹⁸⁹.

Resta ora l'ultimo modello contrattuale da affrontare, ovvero la promessa intesa come prendere su di sé un obbligo futuro. In genere viene ritenuta dalla civiltà come manifestazione avanzata e, nella prassi del contratto, sicuramente più evoluta di altri modelli quali ad esempio la *datio*. In questo caso il riferimento alla *promissio* è da intendersi come procedimento nel quale «soltanto il momento della promessa assume rilievo esteriore, mentre non è appariscente, pur non mancando sostanzialmente, l'elemento dell'assenso o accettazione del promissario, che può anche essere ritenuto implicito nella sua mera presenza o partecipazione a formalità o gesti rituali»¹⁹⁰. Nel caso del nucleo analizzato, questo modello è figurato solo dalla cosiddetta *promissio dotis* del documento 14, dove i verbi dispositivi e il formulario confermano la tipologia documentaria: per l'appunto si legge «Sponte promiserunt [...] solvere», «Promisit qui [...] renuntiabit», «Accessibus omnibusque promittendo» e «Predicti contrahentes agentes ut supra promiserunt attestare sub obligatione». Il perfetto del verbo *promitto*, indica solo che l'azione è antecedente alla redazione dell'atto, mentre il futuro semplice *renuntiabit* conferma il carattere intrinseco della promessa¹⁹¹.

Quello che comunque accomuna tutte queste tipologie di contratto, la convenzione, la *datio rei* e la *promissio*, è la responsabilità contrattuale, la quale subentra in caso di «mancato adempimento di un'obbligazione nata da fatto lecito»¹⁹². Emerge subitanea la dipendenza della responsabilità nei confronti dell'obbligazione, infatti l'esecuzione della prestazione di questa risulta sempre primaria rispetto alla pretesa del risarcimento del danno dovuta da

¹⁸⁹ Infatti questa sottoscrizione porta la data del 6 dicembre 1594, mentre il documento è datato 14 aprile 1595. A distanza di quattro mesi il debito del marchese non risulta completamente saldato.

¹⁹⁰ CARLINI, 1989, p. 81.

¹⁹¹ La *promissio dotis*, proprio per la sua caratteristica generale di promessa, è stata trattata qua nei suoi aspetti contrattuali. Questa tipologia documentaria è stata ripresa nel sottoparagrafo relativo alla successione familiare, congiuntamente alla *dos*.

¹⁹² CANNATA, 1998, p. 67. Successivamente l'autore ne sottolinea la struttura in maniera dommatica: «La responsabilità contrattuale consiste nel rapporto giuridico obbligatorio che si forma tra il debitore e il creditore, quando l'adempimento dell'obbligazione non sia più possibile per la sopravvenuta impossibilità della prestazione; essa sussisterà quando l'impossibilità della prestazione debba essere posta a carico del debitore, e consisterà nel dovere del debitore (responsabile) di risarcire il danno che il creditore subisca in conseguenza del mancato adempimento» (CANNATA, 1998, p. 68).

quella¹⁹³. Tralasciando l'impostazione generale classica¹⁹⁴, con il diritto moderno si dà risalto alla struttura del singolo contratto come espressione oggettiva di «un assetto di interessi dal quale fondamentalmente scaturiscono i limiti della responsabilità»¹⁹⁵. Infatti, seppure i limiti e la natura del contratto, nonché la responsabilità che ne consegue, possano essere modificati nel singolo caso, viene delineata una regola generale: l'accordo che definiva una responsabilità particolare era sempre un'eccezione dell'universale *natura contractus*¹⁹⁶.

I criteri per definire in maniera puntuale la responsabilità sono il dolo, ovvero definire se sussiste la volontà o meno del debitore nel fatto dannoso, e la colpa, ossia la valutazione del comportamento dello stesso, divisibile in *neglegentia*, *imperitia* o violazione di un limite contrattuale¹⁹⁷. Nei documenti analizzati non si ritrovano formule rappresentative di questa responsabilità contrattuale, tuttavia si tratta di un aspetto che permane ogni rapporto giuridico obbligatorio.

3.1.2. La successione familiare: «testamentum», «promissio dotis», «dos» e «divisio»

Per successione generalmente si intende il trapasso di beni e di diritti su di essi da una persona morta ad una vivente; il diritto successorio, pertanto, «appare strettamente legato non pure al sorgere della proprietà, ma a quello della famiglia e alla credenza che il generato porti in sé il sangue del genitore»¹⁹⁸.

Con la rinascita del diritto romano giustiniano, la successione ereditaria viene di fatto considerata come l'unica esistente: l'erede infatti succedeva *per universitatem* al suo predecessore, così da prendere su di sé i suoi debiti e crediti, oltre che i suoi beni mobili e

¹⁹³ CANNATA, 1998. Come specifica in seguito l'autore, a questo schema è contrapposta la responsabilità aquiliana o extracontrattuale, per cui la pretesa del creditore al risarcimento del danno rappresenta la pretesa primaria. Il punto di partenza di questa struttura è dato dalla *lex aquilia*, tuttavia la responsabilità aquiliana non ha a che vedere con la *stipulatio aquiliana* di cui sopra.

¹⁹⁴ La spiega nel dettaglio CANNATA, 1998, p. 71. «Dal contratto nasce un dovere di X ad eseguire a favore di Y una prestazione di dare o fare, cui Y è interessato. Nel caso in cui questa prestazione divenga impossibile, l'obbligazione si estingue con la liberazione di X, a meno che l'impossibilità della prestazione non debba essergli imputata; nel qual caso il dovere di X ad eseguire quella prestazione di dare o fare si estinguerà pure, ma solo per essere sostituito dal dovere di X a risarcire il danno a Y. L'impossibilità potrà essere imputata a X quando essa sia stata prodotta in circostanze di cui X doveva rispondere a Y. Ciò significa che a carico di X, assieme a quello di eseguire la prestazione di dare o fare cui Y era interessato, il contratto ha imposto altri doveri, che consistono nel tenere sicuro Y intorno al verificarsi o non verificarsi di certe circostanze, che non interessano Y di per se stesse, ma solo in quanto il loro verificarsi o non verificarsi può rendere impossibile la prestazione che gli è dovuta. Dunque il dovere di dare o fare di X verso Y è accompagnato da doveri sussidiari, il cui adempimento o non adempimento verrà in considerazione solo ove il dovere di dare o fare rimanga definitivamente inadempito, e verrà in considerazione al solo fine di decidere se tale inadempimento definitivo sia imputabile a X, cioè se X ne sia responsabile verso Y».

¹⁹⁵ BIROCCHI, PETRONIO, 1988, p. 1063.

¹⁹⁶ BIROCCHI, PETRONIO, 1988.

¹⁹⁷ Per approfondire meglio la questione si guardi CANNATA, 1998, pp. 72-74.

¹⁹⁸ BESTA, 1961, p. 2. Va considerato che ancora oggi il termine «eredità» fa riferimento a una successione *causa mortis*, dimostrando che la concezione di questo istituto giuridico non sia cambiata più di tanto nel corso dei secoli.

immobili¹⁹⁹. È dunque evidente che la tipologia documentaria che meglio delinea la trasmissione del patrimonio familiare sia il testamento²⁰⁰, il cui esempio, tra i documenti analizzati, è fornito dal documento 26 di *Camillus de Simonibus*, datato «Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, indictione undecima, die vero sabbati decimo nono mensis febrarii».

Prima di entrare nello specifico, però, bisogna chiarire alcuni aspetti. In primo luogo, non tutte le persone della famiglia potevano essere chiamate alla successione: il principio base di questo istituto giuridico prevedeva che il soggetto, alla quale questo era indirizzato, doveva essere capace, ovvero possedere personalità giuridica, secondo il diritto romano²⁰¹. Da qui abbiamo la motivazione per cui potevano ereditare soltanto i discendenti maschi, appartenenti alla famiglia; si preferiva per l'appunto non accordare il trapasso dei beni a un membro estraneo o a uno straniero²⁰². Di fatto «la preferenza accordata nella successione legittima (ma anche testamentaria) ai discendenti maschi è un fatto ben diffuso e documentato»²⁰³.

Ad ogni modo gli eredi non entravano in possesso dell'intero patrimonio familiare, infatti rimaneva ben chiara la destinazione d'uso dei beni mobili, tale per cui quanto veniva concepito per le donne, difficilmente veniva posseduto e quindi ereditato dagli uomini. Inoltre, nel diritto comune, l'età non influiva sulla capacità di ricevere testamento o, in generale, di stipulare negozi giuridici: effettivamente, nei vari documenti, si possono trovare dei tutori²⁰⁴ che agiscono per conto degli altri membri della famiglia, di solito i nipoti; rimane ben chiaro per questo diritto, però, che l'erede non debba morire prima di colui che lo ha istituito per via contrattuale, essendo il testamento una sorta di *donatio causa mortis*²⁰⁵.

¹⁹⁹ BESTA, 1961. È di base questo il motivo per cui tra le carte di Angelica, ereditaria dei beni della famiglia Simeoni, ci sono i documenti riguardanti i debiti, estinti o meno.

²⁰⁰ PADOVANI, 1990 infatti ricorda che proprio attorno al sec. XII si possono rilevare nella prassi giuridica e documentale un numero via via crescente di testamenti

²⁰¹ BESTA, 1961. Neanche il diritto germanico scalfirà questa prassi.

²⁰² In generale, il diritto medievale non è particolarmente favorevole allo straniero, come può essere qualcuno che entra nella famiglia contraendo un matrimonio con le loro donne. I primi a succedere infatti sono i membri della famiglia, i cosiddetti agnati, poi in casi particolari si passa ai cognati. «E qualche statuto non contento di tante restrizioni nella successione intestata, limitava eziandio ciò che alle donne e ai cognati poteva venir lasciato per testamento. Tutti questi rigori erano dettati dal desiderio di mantenere il lustro del casato, e ancora più dal timore che i beni, passando in donna, venissero portati a stranieri e perciò rivali» (PERTILE, 1966b, p. 62).

²⁰³ PADOVANI, 1990, p. 1319.

²⁰⁴ Vedi docc. 9 («dominus Petrus filius quondam domini Iohanni Francisci de Pastoribus de Castiono predicto, agens per se et suos heredes ac nomine et vice Iohanni Franconi, eius nepotis ex fratre»), 11 («de causa domina Helena filia domini Antonii Balestrerii de Criminattis, mater dicti domini Iohanni Francisci, in presentia et consensu dicti domini Antonii, eius patris, Nutrix predicti Iohanni Francisci ac tutorio nomine et pro quo Iohanni Francisco») e 29 («[...] in executionem et cessionis facte per Petrum Pastorem ipsis Magistri Bernardini Instrumentis, tutoribus Iohanni Francisci fili quondam Poli Pastorum, nepotis ipsius Petri ex fratre Polo predicto»). Seppure questi si riferiscono a tipologie documentarie diverse dal *testamentum*, dimostrano ad ogni modo che l'età non era un discrimine in questi casi.

²⁰⁵ PERTILE, 1966b.

Tuttavia, anche per la successione maschile esistevano degli ordini, ben distinti nei versi di Giustiniano: «Descendens omnis succedit in ordine primo: / ascendens proprior germanus filius eius / tunc latere ex uno frater quoque filius eius. / (Hi cuncti in stirpe succedunt: in capita autem) / Juncti ascendentes, fratrum proles quoque sola / Cognatusque heres quem continet ultima classis. / Denique proximior reliquorum quisque superstes»²⁰⁶. Ciononostante, nel periodo considerato, questa regola non venne rispettata ovunque e bisogna affidarsi alle usanze locali per definire in maniera precisa la materia; a questo si aggiungono le direttive della Chiesa, la quale impartiva la *legitimatō ob sesequens matrimonium*, confermate il più delle volte dagli statuti, per cui ereditava soltanto il discendente legittimo e naturale²⁰⁷.

Oltre ai discendenti, bisogna considerare gli ascendenti e la loro capacità di disporre delle proprie sostanze, essendo questo un atto di volontà. Da ciò consegue che il requisito fondamentale era la sanità mentale, in quanto figura la capacità di volere, in modo che il testatore potesse essere in grado di valutare coscientemente i beni di cui disponeva²⁰⁸; infatti nel testamento di «dominus Camillus filius quondam Bernardini de Simonibus de Castiono supradicto» leggiamo che egli «iacens in lecto corpore infirmo, mente tamen, sensu et intellectu sanis»²⁰⁹.

La pratica italiana, inoltre, prevedeva un tipo di testamento nuncupativo *in quibus tanta non desideratur solemnitas*, pertanto era sufficiente che il testatore dichiarasse la propria volontà in via orale, davanti a sette testimoni²¹⁰ e al notaio²¹¹, il quale «ne curava la redazione in uno scritto che, pur non essendo sostanziale all'atto, ne assicurava la prova»²¹². Per garantire che

²⁰⁶ BESTA, 1961, pp. 54-55.

²⁰⁷ BESTA, 1961. PADOVANI, 1990, p. 1319 ricorda che esistevano alcuni statuti che, seppure in misura minore, distinguevano tra eredità paterna da quella materna, ma questi sono casi isolati. In ogni caso i membri della famiglia adottati, diversamente dal diritto romano, difficilmente ereditavano.

²⁰⁸ BESTA, 1961, PERTILE, 1966b.

²⁰⁹ Doc. 26.

²¹⁰ Nel doc. 26 sono infatti citati sette testimoni: «Presentibus domino Marco de Vitalibus, domino Alexandro de Assandrinis, domino Theodosio quondam domino Ugolotti de Ugolottis, magistro Steffano filio quondam magistri Paulini Ferrarii, Antonio filio quondam Pauli de Notaris et Augustino filo quondam Francisci de Crottis ac Iohanni Paulo filio quondam Hieronimi de Scopulis, omnibus de Castiono predicto, testibus notis, idoneis, vocatis et rogatis»

²¹¹ Nel doc. 26 la clausola finale conferma la presenza notarile: «Rogans et rogavit me, Baptistam Marmentini, notarium publicum Castioni predicti, quatenus de predictis publicis conficit instrumenti ad laudem sapientis».

²¹² BESTA, 1961, p. 206. L'autore ricorda che, con la rinascita del diritto giustiniano, la giurisprudenza si sforzò di adoperare le varie forme del testamento romano, tra cui il *testamentum tripartitum*, che originava la sua efficacia nella firma dei testimoni e l'apposizione dei sigilli. L'effettiva prassi lo considerò troppo solenne e complicato, preferendo per l'appunto i testamenti nuncupativi.

l'adempimento effettivo e integrale delle ultime volontà del defunto, vengono istituiti degli esecutori testamentari²¹³.

Questione a parte risulta il ruolo delle donne nel diritto successorio. Generalmente vengono escluse dall'eredità, in quanto erano sempre soggette alla tutela del padre, dei fratelli o del marito: ovvero non potevano essere titolari di *potestas*²¹⁴. Anzi nel caso in cui una successione potesse riguardare in qualche modo le donne, veniva accordata la preferenza all'agnazione dei suoi fratelli o dei suoi figli maschi o, in casi estremi, alla cognazione, ovvero a suo marito²¹⁵. Anche nel caso dell'eredità della madre, si tendeva a prediligere la linea maschile su quella femminile²¹⁶. Oltre al desiderio di mantenere il patrimonio all'interno di una famiglia, con l'esclusione di rivali che potevano subentrare attraverso il matrimonio, la motivazione fornita per l'estromissione delle donne è data dalla dote. Se nel diritto principale dell'uomo si può ravvedere la successione, per quanto riguarda le donne è quello di essere dotata o alimentata. In particolare, nel diritto comune le donne avevano diritto a succedere se non fossero state dotate, a meno che l'uomo, attraverso i diritti che gli competevano, non eliminasse i loro diritti successori proprio con la dotazione²¹⁷. Nei documenti analizzati, infatti ricorre la formula attraverso cui la donna, entrando nella nuova famiglia, rinunciava a succedere ai beni paterni e materni²¹⁸.

Inoltre, la donna che aveva figli, era impossibilitata a testare a favore di persone estranee alla famiglia o, se poteva, era tenuta a farlo entro i limiti che salvaguardassero le aspettative della famiglia; ugualmente limitata era la facoltà della madre e della figlia di testare, senza il consenso di membri maschi della famiglia²¹⁹. Nel caso la donna rimanesse vedova, era

²¹³ Nel caso di *Camillus de Simonibus* viene designato il fratello *Iohannes*: «esse voluit dominum Iohannem eius testimonis fratrem et hoc suum ultrum testium de ultimam voluntatis quid et quam dictus tester voluit et vult valere et tenere iure testimoni et ultre volutantis» (doc. 26).

²¹⁴ BESTA, 1961. Infatti, quando nei documenti viene citata una donna a stipulare contratti, a fianco si ritrova sempre una figura maschile che le dà il suo consenso; esempio calzante si ritrova nei documenti da me analizzati, in particolare nel doc 25: «Ibique domina Antonia filia quondam ser Pauli de Soldo et uxor domini Pauli de Patriciis de Castiono predicto, agens per se et heredes suos, iure proprio in perpetuum liberum et expeditum allodium, cum consensum predicti domini Pauli eius mariti».

²¹⁵ Nel caso specifico di Angelica Simeoni, probabilmente diventa ereditaria dell'intero patrimonio familiare dopo la morte del padre, dei fratelli maschi e del marito. Mancando membri maschi che potessero succedere, l'eredità è passata a lei.

²¹⁶ PERTILE, 1966b

²¹⁷ BESTA, 1961.

²¹⁸ Vedi docc. 7: «R(esponden)do renunciavit omnia iuri suo actioni et rationi attenta solutione dotis predictae sibi confitentorum et in futurum compitem in bonis paternis et maternis, ut supra quia sic inter ipsos contrahentes conventum extitit solemnem stipulationem hinc, inde interveniente et predicta omnia ipsi iugales proposito promiserunt attendere sub obligatione»; 14: « qui dicta Savia renuntiabit iuribus suis tam paternis quam maternis»; 23: « predicta domina Isabella in presentia et cum consensu predicti eius viri vocavit se tacitam et contentam tam pro bonis paternis et maternis sibi quovis non spectabilibus et pertinentibus»; 33: liberans ipsum magister Bernardinum et dominam Franciscam matrem presentem, stipulantes et acceptantes, pro se et heredes suos, ab omni eo et toto quod ipso habere et consequi posset tam in bonis paternis, quam maternis, ut supra presentibus quam et futuris quovis modo et via»; questo formulario manca però in doc. 28.

²¹⁹ BESTA, 1961.

frequente che essa fosse designata dal testamento del marito come *usufructuaria*, in modo tale che i suoi beni restassero nel patrimonio familiare, affinché continuasse a esserne un punto di forza²²⁰. Pertanto, la vedova continuava a vivere con la famiglia e gli eredi del marito, conservando presso di loro gli stessi diritti dotali che possedeva nei confronti del marito²²¹. La dote è, dunque, l'istituto giuridico principale che spettava ai membri familiari femminili, attraverso il quale veniva stabilito quali beni mobili e immobili, dopo il matrimonio, la donna portava al marito per favorire la sua famiglia²²²: ciò si può ravvedere nella formulazione del documento 14, riguardante la *promissio dotis*²²³ e *dos* di *Savia de Simonibus* («dictus domini Iohannes et Camillus filii quondam magistri Bernardini predicti, agentes pro sese, sponte promiserunt predicto Ambrosio presenti, stipulanti eidem cum effectudine solvere, pro dote et nomine dotis predictae domine Savie eorum sororis») ²²⁴. Tuttavia, nel diritto comune²²⁵ non era tanto importante dimostrare e manifestare la legittimità delle unioni contratte all'interno di una famiglia dai loro membri, quanto piuttosto di ricevere potenziamenti e di evitare indebolimenti dei rispettivi patrimoni: era quindi un gioco di equilibrio tale per rendere appetibile un'unione esterna, senza compromettere la stabilità interna della propria casa²²⁶. Per l'appunto, come ricorda Manlio Bellomo²²⁷, dal momento in cui la *dos* sosteneva gli *onera matrimonii*, quindi il peso della nuova famiglia che si andava a creare, all'uomo del diritto comune²²⁸ si garantiva così la libertà di manovra nella gestione dei rapporti con l'esterno, ma anche la possibilità di garantire buona

²²⁰ Come BELLOMO, 1965, p. 30 ricorda, infatti, la famiglia del marito poteva avere «interessi politici contrastanti o concorrenti con quelli della famiglia d'origine della donna».

²²¹ BELLOMO, 1965. Infatti nel doc. 17 ritroviamo «Iulie uxoris et usufruuarie bonorum stabilium predico quondam domini Pauli [de Sclaribus]» e nel doc. 26 «Infrascriptam domina Francesca eius matri et usufructuaria sibi celebrari faciat officii a mortuis statuta a suprascripta iurem ecclesia in rimedium anime sue et eius peccatorum».

²²² Nel corso dei secoli, dal diritto romano fino a quello comune, alla dote si accostarono anche altri istituti giuridici a favore della donna, come il *faderfio* longobardo, la *meta* e il *morgengabe*. Tuttavia è proprio la *dos* ad essere quella più longeva, tale da durare dall'epoca romana (con altri caratteri) fino alla sua abolizione nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia. A tal proposito vedi DI RENZO VILLATA, 1995.

²²³ Nel caso specifico dei documenti dell'eredità di Angelica Simeoni, la *promissio dotis* si differenzia dalla *dos* principalmente per il tempo di redazione dei documenti: la *promissio dotis* è stata redatta il 22 ottobre 1575, probabilmente subito dopo la celebrazione del matrimonio («secuto matrimonio»), mentre la *dos* risale all'11 maggio 1576, quando si devono regolare i conti fra le due famiglie; nella sostanza, la differenza di contenuto non cambia, cambia l'impostazione formulare dei due documenti.

²²⁴ Doc. 14. Questa formula si ritrova nella parte relativa alla *promissio*, come si desume dal verbo «promiserunt».

²²⁵ In ogni caso, la materia delle doti è stabilita in maniera precisa dagli statuti cittadini; per quanto riguarda i documenti approfonditi, unica conferma viene dal doc. 7 «formam statutorum Castilioni sub Rubrica de dotibus mulierorum, qualiis exigii pessimi quod Statutum dicti iugales volverunt habere locum».

²²⁶ BELLOMO, 1965

²²⁷ BELLOMO, 1965, p. 9.

²²⁸ BELLOMO, 1965 fa in realtà riferimento all'uomo del sec. XII, tuttavia a p. 11 specifica anche che «i temi principali affrontati dai glossatori ricomparivano nelle opere dei commentatori e, più tardi, in quelle dei giuristi sistematici del cinquecento e dei seicento, molto spesso senza arricchirsi di nuove prospettive». È pertanto lecito considerare i secoli che interessano il diritto comune come periodo unico, senza grossi cambiamenti dal punto di vista giuridico.

amministrazione e ordine all'interno della stessa famiglia formatasi, grazie all'aumento delle risorse ottenuto grazie a questo istituto giuridico.

Le doti che si ritrovano all'interno dei documenti dell'eredità di Angelica Simeoni fanno parte delle cosiddette *dos aestimate*²²⁹, in quanto la loro somma veniva definita al momento della formazione della stessa: infatti per *Iulia de Simonibus* ammontava a «libras quingentas undecim solidos septem planet»²³⁰, per *Savia de Simonibus* «libras quingecentum treginta duas planet»²³¹, per *Isabella de Patriciis* a «libras trecentum quinquaginta quinque planet in peccuniis»²³², per *Laure de Simonibus* a «libras ducentas planetis in tot bonis mobilibus dotalibus a sponsa, sic apreciatis per amicum comunem in similibus expertum, et alias libras ducentas in denariis»²³³ e per *Diamante de Simonibus* «libras ducentas undecim solidos»²³⁴. Il più delle volte la cifra è una stima del valore dei beni dotali, altre volte invece fa riferimento al prezzo da pagarsi in lire, soldi e denari²³⁵.

In particolare, la formulazione utilizzata in queste *dos*²³⁶, la quale ricorda molto quella della prestazione di fatto²³⁷, farebbe propendere per un'*aestimatio propria*, la quale «si aveva quando il marito dichiarava d'essere debitore dell'*aestimatio* o quando per patto egli si riservava la facoltà di *restituere* o di *solvere* – *solutio matrimonii* – a sua scelta, le *res* dotali o la loro *aestimatio*»²³⁸.

²²⁹ Esiste infatti anche la *dos inaestimata*.

²³⁰ Doc. 7. La formula poi prosegue definendo specificando le modalità di trasmissione dei beni del valore specificato.

²³¹ Doc. 14. La formula, tratta dalla *promissio*, ma ritrovabile anche nella *dos*, prosegue specificando le modalità di trasmissione dei beni del valore specificato.

²³² Doc. 23. La formula poi prosegue definendo specificando le modalità di trasmissione dei beni del valore specificato.

²³³ Doc. 28. La formula poi prosegue definendo specificando le modalità di trasmissione dei beni del valore specificato.

²³⁴ Doc. 33. La formula poi prosegue definendo specificando le modalità di trasmissione dei beni del valore specificato.

²³⁵ Vedi i documenti nella loro interessa nell'appendice documentaria, a pp. 151-153.

²³⁶ Vedi docc. 7: « Ibiq[ue] magister Alexius filius quondam magistri Iovitte de Muttis de Castione predicto, agens per se et suos heredes [...] dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse ab ipso magistro Iohanne dante et tradente»; 14: « domini Iohannes et Camillus fili quondam magistri Bernardini predicti, agentes pro sese, sponte promiserunt predicto Ambrosio presenti stipulanti eidem cum effectudine solvere pro dote et nomine dotis», « Ibiq[ue] dominus Ambrosius filius domini Antonii de Notariis de Castione predicto, agens per se [...] dixit et confessus est se in rei veritate habuisse et recepisse et da publicis testibus suprascriptis realitis habuit et recepit a predicto domini Iohanne dante, pro se et nomine predicti eius fratris, pro quo in dotem»; 23: « Ibiq[ue] domini Iohannes et Camillus fratres fili quondam domini Bernardini de Simonibus de castione suprascripto, agentes per se se suosque heredes et successoribus [...] dixerunt et sponte confessi sunt se in rei veritate habuisse et recepisse ab ipso domino Paulo dante tradente et consignante in dotem pro dote et nomine dotis»; 28: « Ibiq[ue] dominus Ercules filius quondam domini Iohanni Marie de Corsinis de Patengulis, agens per se et suos heredes [...] § dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse a predicto domino Iohanne dante et tradente»; 33: « Ibiq[ue] magistri Iovitta sutor in Castione predicto domini Fainis, agens pro se suosque heredes et successores [...] dixit, declaravit et manifestavi tac sponte confessus fuit habuisse et recepisse a domino magistre Bernardino dante et tradente».

²³⁷ Vedi pp. 34-36.

²³⁸ BELLOMO, 1965, p. 13. Infatti «un'*aestimatio* impropria, che si aveva quando il marito si obbligava a *restituere* le stesse *res aestimate* o quando per patto egli attribuiva alla moglie la facoltà di scegliere tra l'esazione dell'*aestimatio* e la restituzione delle *res aestimate*» (BELLOMO, 1965, p. 13). Inoltre «nelle fonti dello *ius proprium* si

La specificazione risulta importante, in quanto in queste tipologie di doti, il marito ne diveniva *dominus, iure civili e iure gentium*²³⁹, come di fatto è accaduto nei documenti del nucleo studiato. Questo specifico istituto dotale, esplicitamente pattuito nei documenti privati, prevede che «il credito dotale della moglie era garantito da un'ipoteca sui beni del marito»²⁴⁰. Come ultima tipologia documentaria rimane la *divisio*, in cui si fa una spartizione dei beni, dei crediti e dei debiti ereditari fra i membri maschi della famiglia. Si tratta di un istituto giuridico, proveniente dal diritto romano e ripreso con la riscoperta del diritto giustiniano, che poteva essere richiesto da ogni coerede, per cui neppure il testatore poteva impedirlo; inoltre «doveva comprendere tutti i beni ereditari, doveva esser fatta nel modo che fosse più utile a tutti»²⁴¹ e, qualora i beni non potessero essere suddivisi, sarebbero stati attribuiti all'erede proprietario della parte ereditaria maggiore, oppure sarebbero stati sorteggiati fra gli eredi che fossero di pari condizioni, altrimenti sarebbero stati venduti e divisi piuttosto i profitti²⁴². Nei documenti studiati se ne trova uno attestante le *divisiones domini Iohannis et Camilli fratrum de Simonibus*, in cui si dividono a metà il patrimonio familiare, stabilendo in maniera precisa e puntuale le quote che spettano ad ognuno²⁴³.

coglie una tendenza certamente importante e significativa a favore della *dos aestimata*, che appare conosciuta senza dubbio dal legislatore comunale, compare solo raramente in alcune disposizioni» (BELLOMO, 1965, p. 19).

²³⁹ BELLOMO, 1965.

²⁴⁰ BELLOMO, 1965, p. 19. Vedi docc. 7: « Quapropter ipse magister Alexius, agens ut supra, cum una carta quam in suis tenebat manibus dictam dominam sponsam, presentem per se, investivit de omnibus eius bonis loco pignoris et hipotece dotium predictarum, promittens dicte domine sponse presenti mihique notario uti publice persone, stipulanti nomine [...]»; 23: «Quapropter predicti domini Iohannes et Camillus, agentes ut supra cum una carta quam in suis tenebant manibus, investiverunt predictam domina Isabellam presenti et acceptanti in omnibus et singulis suis bonis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, loco pignoris et hipoteche dicti dotis, in quibus quolibet iporum insolidum ita qui utile pro inutile non vitietur eam ceteris suis creditoribus preferendo, potiore fecerunt pacto tantum situm ipsas partes solemni stipulatione firmato, qui in casu restitutionis dicti dotis vel divisionis fiende de bonis, tam stabilibusque mobilibus ipsorum domini fratrum, predicta domina sponsa vel heredes eis possint ei valeat in primis et ante omnia extrema habere dictam dotem de supradictis bonis predictorum domini fratrum, tam stabilibusque mobilibus in electionem ipsis domina sponse vel heredum eius, tam sic sitis ipsas partes actum contit paritus et conventum»; 28: «Qui dominus Ercules, agens per se cum una carta quam in suis tenebat manibus, investivit dictam dominam sponsam presentem de omnibus eius bonis, presentibus et futuris, loco pignoris et Hipotece dotium predictarum»; 33: «Qui magister Iovitta, [ag]ens ut supra [cum] una carta quam in suis tenebat manibus investivit dictam dominam presentem et ut supra acceptantem de omnibus eius bonis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, loco pignoris et hipotece dotium predictarum, ceteris suis ereditoribus eam preferendo».

²⁴¹ BESTA, 1961, p. 249.

²⁴² BESTA, 1961.

²⁴³ Doc. 21: «Ibique dominus Iohannes et dominus Camillus fratres filii quondam domini Bernardini de Simonibus de Castiono supradicto, agens per se se, volentesque et intendentes devenire ad divisiones et partitiones omnium bonorum inter eos comunium de ipsis bonis, fecerunt duas partes et particiones [...]». Più sotto si legge anche «Ulterius predictus dominus Camillus, sic iustante et stipulante predicto domino Iohanne, dixit et confessus fuit se in effectu habuisse eius contingentem portionis de bonis mobilibus inter eos comunibus. In qua quidem domo, sic ut supra perventa predicto domino Camillo, ipse Camillus teneatis et obligatus sit eaea tenere domina Francescam et matrem, quo ad vixerit donec vidua stetenit, tenere dominam Lauram eius sororem, quo ad nupserit». L'intero documento è diviso in due parti («Ponentes et designantes in prima parte» e «In secunda vero parte quam de consensu et voluntate predicti domini Camilli, predictus dominus Iohannes pro sua parte [...]). Viene tra l'altro stabilito che Camillo sia obbligato a mantenere nei suoi possedimenti Francesca, sua madre, e a Laura, sua sorella.

Concludendo, il concetto di successione non si limita solo al passaggio di diritti e beni da un membro della famiglia ad un altro, ma aiuta a comprendere come veniva intesa la società e la famiglia nel diritto moderno. Attraverso lo studio delle formule dei documenti, infatti risaltano i legami che vengono instaurati a vario titolo fra il mondo esterno e il nucleo di persone considerate. Tuttavia, l'analisi dei documenti non può e non deve limitarsi soltanto a tali aspetti²⁴⁴.

3.2. I notai rogatari

Studiare i documenti di diritto privato, quali sono quelli dell'eredità Simeoni, significa anche rapportarsi con i notai che li hanno rogati. Per quanto riguarda il caso di cui ci stiamo occupando, la questione risulta particolarmente complessa.

Innanzitutto, non ci troviamo di fronte a degli originali²⁴⁵, bensì a delle copie autentiche, ovvero «compilate da pubblici notari diversi dal primo rogatario, ma legittimate dai loro segni e dalle loro sottoscrizioni»²⁴⁶. È proprio la presenza di due sottoscrizioni di diverso livello, redatte sempre con la stessa mano, a farci venire il dubbio in merito: infatti il *signum tabellionatus*, a fianco di corpose sottoscrizioni, è dei rogatari delle copie, mentre le sottoscrizioni dei notai originari si trovano prima di queste, precisamente nel corpo del testo. Ulteriore conferma della natura di questi documenti si ritrova proprio nelle sottoscrizioni dei notai rogatari delle copie, dove ad esempio si legge: «Ego Laurentius Lodrinus filius quondam Petri Iacobi de Vecolis, cuius Castioni publicus apostolica auctoritate mihi suprascriptis omnibus aliena manu ab originali suo [di *Petrus Iacobus de Vecolis*, notario originario] ob meus occupationes extracti interfui et rogatus ea publice suprascriptis»²⁴⁷. Questa non è l'unica sottoscrizione dei notai rogatari delle copie che si ritrova nel nucleo studiato: si possono ritrovare sottoscrizioni altrettanto complesse, che enunciano il loro *status* di copia, come quelle di *Fabius Yordaninus*²⁴⁸, e altre sottoscrizioni più semplici, enuncianti solo l'atto di

²⁴⁴ In questo sottoparagrafo si è cercato di analizzare gli aspetti giuridici delle tipologie documentarie, limitatamente ai casi forniti dall'eredità di Angelica Simeoni, accennando solo brevemente al diritto di famiglia e al concetto di famiglia, la cui trattazione generale verrà rimandata al capitolo successivo (pp. 51-55).

²⁴⁵ PAOLI, 1987, p. 265 definisce come originali «i documenti fatti per diretta volontà degli autori, e pervenuti nella materia a forma genuina nella quale furono primamente emessi».

²⁴⁶ PAOLI, 1987, p. 271. L'autore ricorda in seguito che «l'autenticazione notarile vale in quanto è testimonianza del fatto che la copia è stata ricavata effettivamente da un originale qualsiasi, ed esemplata in buona fede, e senza dolosa alterazione; ma non garantisce egualmente la sincerità dell'originale». In questa sede non abbiamo i mezzi per garantire la sincerità dei documenti, ma possiamo assicurare sulla loro natura di copie autentiche.

²⁴⁷ Doc. 4; il notaio originario è, per l'appunto *Petrus Iacobus de Vecolis*.

²⁴⁸ La sua sottoscrizione, pressoché uguale nei documenti da lui rogati, è: «Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali auctoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegei ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi». Si ritrova nei docc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 28 e 29

scrittura del notaio rogatario, come se ne legge in alcune di *Baptista de Marmentini*²⁴⁹. Sicuramente di altro tenore sono, infatti, le sottoscrizioni dei notai originari; a titolo di esempio basti quella del documento 20: «De quibus omnibus rogatus sum ego Baptista Marmentinus notarius ad laudem sapientis»²⁵⁰.

Si deduce quindi che questa parte dell'escatocollo offre una grande varietà di sottoscrizioni, e dunque anche di notai, considerata la natura giuridica del loro ufficio²⁵¹. Per quanto riguarda i notai originari, si ritrovano solo poche variazioni di nomi: il più prolifico è senza dubbio *Iohannes Yordanini*²⁵², seguito da *Baptista Marmentini*²⁵³ e *Baptista Yordanini*²⁵⁴; compaiono anche *Laurentius Lodrinus de Vecoli*²⁵⁵, *Antonius Belbonus*²⁵⁶, *Thadeus Segurtadis*²⁵⁷. Anche per quanto riguarda i notai delle copie, i nomi poco cambiano: abbiamo di nuovo *Baptista Marmentini*²⁵⁸, *Iohannes Yordanini*²⁵⁹, *Laurentius Lodrinus de Vecoli*²⁶⁰ e *Thadeus Segurtadis*²⁶¹, ai quali si

²⁴⁹ Come, ad esempio, leggiamo nel doc 4: «Ego Baptista filius quondam domini Iacobi Marmentini de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate notarius, predictis affici et rogati ei et me solitum signo subscripsi», simile al doc. 18 («Ego Baptista filius quondam domini Iacobi Marmentini de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate notarius, predictis affici et rogati ei et me solitum signo subscripsi»). A queste sottoscrizioni semplici, il notaio ne alterna altre semplici, in cui il nucleo del discorso varia poco, ad altre complesse, come quella del doc. 14: «Ego Baptista filius domini Iacobi Marmentini de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, suprascriptum instrumentum rogatum pro quondam dominum Antonium Belbonum notarium publicum Castioni predicti fideliter de modo ad verbum pro ut facit nil addito a suo protocollo in sane publicam redegi formam, ex licentia mihi concessa pro ipso domino Antoni suo codicillo stante ab unam domini Laurenti Lodrini legatarii eius scripturarum et factis averas()ne et reperta concordantia me in promissorum robur solitis signo subscripsi».

²⁵⁰ Non tutte le sottoscrizioni dei notai originari presentano questo stesso formulario. Questo esempio non ha la pretesa di riassumere la varietà dei casi.

²⁵¹ PAOLI, 1987, p. 99. L'autore continua elencando le caratteristiche che si possono evincere da una sottoscrizione, ovvero «ora dichiararsi notari d'una città o di un determinato territorio, o notari di conti, di vescovi o d'altra signoria feudale; ora (e sono i più) diconsi istituiti dall'autorità imperiale, ora dalla pontificia» (PAOLI, 1987, p. 99).

²⁵² Docc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 28, 29, 33 e 33 bis. Si ricorda in ogni caso che in appendice viene fornita una tabella riportante tutti i notai per documento, insieme al marchese e imperatore di quell'anno (pp. 154-157).

²⁵³ Docc. 4, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31 e 32.

²⁵⁴ Docc. 14, 14 bis, 24 e 25.

²⁵⁵ Doc. 5.

²⁵⁶ Doc. 14 e 14 bis.

²⁵⁷ Doc. 19.

²⁵⁸ Docc. 4, 14, 14 bis, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 27 bis, 30, 31 e 32.

²⁵⁹ Docc. 33 e 33 bis.

²⁶⁰ Doc. 5.

²⁶¹ Doc. 19. Lo stesso notaio viene citato da AGOSTINI, 1984, p. 140: «È durante la sua reggenza [di Gridonia Gonzaga] che un cittadino Castiglione si rendeva benemerito lasciando i suoi averi per la fondazione del Civico Ospitale. Bernardino Ordanini (tale è il nome dell'illustrissimo benefattore) con suo testamento del 12 Maggio 1620 nei rogiti Tadeo Sigurtà, lasciò erede universale la Comunità di Castiglione, coll'obbligo di erigere un Ospitale, e fabbricar camere per riporvi una libreria pubblica, acciò tutti potessero apprendervi le scienze legali, le teologie, le scolastiche, le morali, e la medicina: ond'è che sulla porta del caseggiato in seguito erettosi, fu posta la bellissima iscrizione: SAPIENTIAE CIVIVM, ET VALETVDINI PAVPERVM».

aggiungono *Fabius Yordanini*²⁶² e *Ferrantes Bellinis*²⁶³. A tutti questi differenti soggetti corrispondono, il più delle volte, altrettante sottoscrizioni diverse²⁶⁴.

La maggior parte di questi soggetti dotati di *publica fides* sono iscritti al Collegio di Mantova²⁶⁵, come risulta dall'archivio notarile conservato presso l'Archivio di Stato di Mantova, dove sono preservate, per l'appunto circa ventimila buste di atti rogati dai notai membri di questo istituto, negli anni che vanno dal sec. XIV al sec. XIX²⁶⁶. Effettivamente, in questo luogo, in seguito agli statuti riformati dei Gonzaga del 1404, «dei notai si conservano sia le cosiddette "filze", cioè imbreviature di carta bombacina, sia - fino al sec. XVII - i registri degli atti per esteso (detti delle "estensioni"); le filze furono poi sostituite dalle buste con gli atti dei notai»²⁶⁷.

Il legame che lega, oltre che i notai, la città di Castiglione delle Stiviere alla città gonzaghesca per eccellenza, Mantova, è qui evidente; a questo si aggiunge il rapporto che la città castiglione ha con Brescia, come leggiamo anche dal formulario dei documenti di cui stiamo tratteggiando le linee essenziali: «R(esponden)do omnibusque legibus, statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti, formis et reformationibus provixionibus, communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium». È quindi lecito

²⁶² Docc. 6, 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 15, 16, 22, 28 e 29.

²⁶³ Docc. 24 e 25.

²⁶⁴ Per vedere le singole sottoscrizioni, si rimanda all'appendice documentaria (pp. 70-142). Oltre a questi nomi, emergono dal testo del documento anche i notai *Ioseph Mahetiis* (doc. 5, notaio bresciano, come si legge: «notarium publicum, Brixie electum in Actuarium [...]») e *Bartholomeus Bellinis* (doc. 29). *Iobannes Baptista Yordanini* è probabilmente il nome completo di *Iobannes Yordanini* di cui si ha notizia nei docc. 33 e 33bis. Confermano l'ipotesi il patronimico usato, in quanto il lui stesso si sottoscrive come: «Ego Iohannes filius quondam spectabilis domini Bertolini de Yordaninis de Castiono a Stiveriis» e nell'indice dell'archivio notarile di Mantova si ritrova «Giordanini, Giovanni Battista, fu Bertolino», residente proveniente da Castiglione, la cui attività copre gli anni 1573-1574 (numero di corda della filza 4948) (FERRARI, 1997). Le date dei nostri documenti, 1567 e 1570, non coincidono con le informazioni fornite da FERRARI, 1997, ma il lavoro di ricondizionamento delle buste risulta ad oggi ancora in corso. Per quanto riguarda il *Iobannes Yordanini* dei docc. 4, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31 e 32, considerando che esiste anche un «Giordanini, Giovanni», residente a Castiglione, attivo negli anni 1559-1580 (numero di corda della filza 4947 bis), non sappiamo dire con certezza se si faccia riferimento a Giovanni Giordanini o a Giovanni Battista Giordanini, in assenza di ulteriori informazioni.

²⁶⁵ Non figura infatti il nome di *Ferrantes Bellinis* nel lavoro di FERRARI, 1997. Tuttavia, nel doc. 5 egli risulta come «procurator fiscali» di Francesco Gonzaga, marchese di Castiglione, e nei docc. 24 e 25, nelle sue sottoscrizioni, lui afferma di essere suocero di *Iobannes Baptista Yordaninus* («Ego Ferrantes filius quondam domini Bartholamei de Bellinis de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate notarius, instrumentum signum rogatum pro quondam dominum Iohannem Baptistam Yordadinum, notarium publicum Castioni predicti et socerum meum [...]»). Verrebbe da considerarlo appartenente alla cerchia di notai castiglionesi.

²⁶⁶ FERRARI, 1997, p. 2. Infatti questo lavoro si compone di un indice alfabetico dei notai, dei quali si fornisce «il nome e il cognome, la paternità, la località di provenienza (quando è stato possibile dedurla), l'arco cronologico dell'attività, i numeri di corda delle relative filze». Inoltre, gli atti del fondo notarile sono stati indicizzati in ordine cronologico e alfabetico in appositi registri, i cosiddetti «Indici delle parti contraenti», redatti dai riordinatori ottocenteschi all'interno del collegio notarile; tali indici, che rimandano al nome del singolo notaio e alla data dell'atto, costituiscono uno strumento prezioso per l'accesso al fondo. I notai erano poi tenuti a redigere elenchi dettagliati e aggiornati di tutti gli atti prodotti in appositi fascicoli e volumi rilegati che sono stati riuniti in serie collaterali di «Repertori notarili», utili per ricostruire l'intera attività di ogni singolo notaio» (FERRARI, 1997, p. 2).

²⁶⁷ D'ANGIOLINI, PAVONE, 1983, p. 790.

pensare che la documentazione dei notai, di cui non si ha traccia nell'archivio notarile di Mantova debba essere cercata in altri istituti di conservazione lombardi²⁶⁸.

Altre informazioni che si possono ricavare dalle sottoscrizioni dei notai rogatari delle copie è l'autorità da cui proviene la loro *fides*: l'aspetto interessante è che tutti si dichiarano di *publica apostolica fides*, tranne i membri della famiglia *Yordanini*, che fanno provenire la loro autorità dall'imperatore. Questo aspetto non è da trascurare, in quanto dagli studi di Giuseppe Gardoni²⁶⁹ si desume dai secoli precedenti che il notaio mantovano è sempre di nomina vescovile, quindi afferente all'autorità apostolica, mentre quello bresciano è sempre di nomina laica, dunque imperiale²⁷⁰. Questo sembrerebbe spiegare il motivo per cui a Castiglione, che nel corso del tempo è stata soggetta sia a Brescia che a Mantova, persistano funzionari la cui *publica fides* derivi da autorità differenti.

Non sappiamo molto sull'attività di questi notai, le poche altre informazioni aggiuntive provengono dal lavoro di Bartolomeo Arrighi²⁷¹. Infatti, questo studioso scrive che i castiglionesi, in onore del matrimonio tra marchesa donna Marta Tana di Santenna da Chieri e Ferrante Gonzaga, ricorsero al notaio Antonio Bellomo²⁷², il quale con atto del 25 agosto 1567 attestò la donazione dei cittadini al Gonzaga di «tutti i beni di ragione comunale»²⁷³.

²⁶⁸ Bisogna infatti considerare che i documenti dell'archivio notarile dell'Archivio di Stato di Mantova, che riferiscono come località di provenienza «Castiglione» o «Castiglione delle Stiviere» iniziano, presentano come estremi cronologici 1484-1948, ovvero grossomodo quando in questa città era già presente la dominazione dei Gonzaga. Altra documentazione afferente a Castiglione si può ritrovare presso lo stesso comune castiglionesse (1521-1870), presso la serie «Parrocchie mantovane e veronesi (secc. XV-XX)» del fondo «Curia vescovile» nell'Archivio Diocesano di Brescia (nella b. 1 si ritrovano quattro voci, delle cui due riportano «Mn 15 Castiglione delle Stiviere», una «Mn 15 Castiglione delle Stiviere. Varie» e l'altra «[Passaggio parrocchie dalla diocesi di Brescia a Mantova e Cremona]» (DIOCESI DI BRESCIA, s.d.). Probabilmente altre fonti si trovano presso l'Archivio di Stato di Brescia e l'Archivio di Stato di Mantova. Riguardo i notai castiglionesi manca una bibliografia relativa generale e inerente gli anni di cui ci stiamo occupando, come mancano anche studi che collegano questi notai con Brescia e Mantova. Nell'insieme in ogni caso i lavori pertinenti a questa figura specifica si concentrano sulla sua affermazione e sviluppo dei secoli precedenti a quelli che stiamo trattando. Si rimandano a eventuali studi futuri per approfondire la figura del notaio castiglionesse e i suoi rapporti con Mantova e Brescia.

²⁶⁹ GARDONI, 2005. Lo studioso si occupa di notai mantovani nei secc. XII-XIV. In particolare egli intende indagare specificamente i legami fra i notai e i vescovi della città di Mantova in quegli anni.

²⁷⁰ GARDONI, 2005 infatti ricorda che hanno rivestito l'ufficio di podestà della città di Mantova anche alcuni vescovi, in particolare i vescovi Enrico e Guidotto, nei primi decenni del sec. XIII.

²⁷¹ ARRIGHI, 1853. Bisogna sempre considerare che non sono stati fatti studi specifici sui notai di Castiglione delle Stiviere.

²⁷² Ovvero il notaio *Antonius Bellonus*, notaio rogatario originario dei docc. 14 e 14 bis.

²⁷³ ARRIGHI, 1853, p. 18. Ferrante Gonzaga, come riporta l'autore, accettò la donazione e fece approvare l'atto dall'imperatore Massimiliano II, con decreto del 23 giugno 1572, garantendo così che tutti i beni ceduti dai castiglionesi, ad eccezione delle possessioni del Cervo, del monte delle Vacche e delle ragioni delle acque (che continuano ad essere allodiali), fossero incorporati al feudo. Il rogito notarile attesta quindi l'inizio della lunga storia di Castiglione, che da feudo verrà innalzata in marchesato con decreto imperiale del 4 dicembre 1574 (ARRIGHI, 1853). L'atto è confermato anche da ONDEI, 1968, pp. 91-92: «Al marchese don Ferrante i Castiglionesi con rogito notaio Bellomo del 25 agosto 1567 fecero donazione dei “beni comunali” in cambio di numerose esenzioni tributarie già stipulate con il predecessore marchese Luigi e a soddisfazione di alcuni debiti contratti dalla comunità verso il feudatario, riguardanti “la custodia del castello, il salario del podestà, professori di grammatica, medico, barbieri ed altri provisionati”».

Proseguendo nella trattazione, viene nominato come notaio rogatario degli atti pubblici del giorno 20 novembre 1599, relativi alle colpe imputate all'ormai defunto marchese di Castiglione, Rodolfo Gonzaga, «Giovanni Battista quondam Giacomo Marmentini»²⁷⁴ e come testimone, fra i vari, che confermò l'innocenza del marchese, «Lorenzo Lodrini de' Vecchi»²⁷⁵; lo stesso notaio Giovanni Battista Marmentini viene citato anche in occasione del rogito 5 settembre 1608, col quale Francesco Gonzaga dona a padre Vigilio Ceparì per la Compagnia di Gesù lo stabile della cosiddetta Corte Nuova, e del rogito del giorno seguente, in cui le sorelle dello stesso Francesco, Cinzia, Olimpia e Gridonia, donano allo stesso padre Ceparì la possessione della Selva di Gusnago²⁷⁶.

Il notaio Giovanni Battista Marmentini è probabilmente da associare al *Baptista Marmentini* dei documenti dell'eredità Simeoni, considerando la paternità che risulta la medesima: Giacomo o *Iacobo* Marmentini²⁷⁷. A confermare ciò, tra gli iscritti al Collegio di Mantova risulta soltanto un «Marmentini, Battista, fu Giacomo», residente a Castiglione, la cui attività copre gli anni 1577-1612²⁷⁸: sono tutti elementi che portano a pensare che si tratti della stessa persona.

Già da questi limitati esempi però si evince che i notai rogatari dei documenti dell'eredità di Angelica Simeoni, sia di quelli originali che di quelli copiati, sono ben inseriti nel contesto storico istituzionale della città di Castiglione delle Stiviere, partecipando in prima persona e contribuendo alla formazione del suo marchesato, poi principato, nelle tappe principali.

A queste categorie di notai rogatari, però, ne va aggiunta un'altra, quella relativa ai notai che registrano gli atti: alla fine di alcuni documenti troviamo ad esempio la formula «Registratum fuit pro me Laurentium Lodrinum notarium. Registri Castioni, die 26 Aprilis 1595. Pro registro soldi 7»²⁷⁹.

Effettivamente a Mantova, a partire dagli statuti bonacolsiani del 1303 e confermato poi dagli statuti riformati gonzagheschi del 1404, era attivo l'Ufficio delle RegISTRAZIONI: il suo compito era quello di «registrare gli atti rogati dai notai in copia conforme, per scopi fiscali; per ogni registrazione veniva infatti applicata un'imposta; a margine dei singoli atti si legge spesso la

²⁷⁴ ARRIGHI, 1853, p. 78.

²⁷⁵ ARRIGHI, 1853, p. 78.

²⁷⁶ ARRIGHI, 1853, p. 102.

²⁷⁷ Vedi le sottoscrizioni di *Baptista Marmentini*: «Ego Baptista filius quondam domini Iacobi de Marmentinis de Castiono predicto, publice apostolica auctoritate notarius» (docc. 4, 14, 14 bis, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 27 bis, 30, 31 e 32). È lo stesso notaio che appare come notaio rogatario originario nei docc. 4, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31 e 32.

²⁷⁸ Numero di corde delle filze 5451 bis-5462 (FERRARI, 1997).

²⁷⁹ La formula di registrazione degli atti notarili si trova nei docc. 5, 7, 11, 14, 14 bis, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27 bis, 28, 30, 33 e 33 bis. Il prezzo di questa azione varia a seconda del documento e della sua tipologia documentaria. La mano che scrive questa formula, solitamente diversa da quella usata nella redazione del documento, appartiene al notaio che sottoscrive la registrazione stessa.

formula abbreviata: “Pro registro...”, seguita dall'importo della tassa pagata, espressa secondo la monetazione del tempo»²⁸⁰. Oltre a queste RegISTRAZIONI Ordinarie (1315-1774), sussistono quelle Straordinarie (prive di data, non seguono un criterio cronologico)²⁸¹, le quali comprendono quelle «trascrizioni di tipologie di rogiti il cui effetto giuridico non avesse effetti economici di immediato riscontro, o che venissero effettuate a distanza di tempo, a volte addirittura parecchi anni dopo la data di redazione, per motivi diversi e non ancora ben identificati»²⁸².

A parte il documento 19, datato 4 marzo 1623, la cui registrazione è stata fatta il giorno successivo, le altre vengono fatte in momenti diversi. Quelle del 1579²⁸³ sono state effettuate da *Baptista Marmellini*, nel corso dello stesso anno, a distanza di qualche mese; quelle del 1580, fatte dallo stesso *Baptista*, risalgono al 7 settembre e si riferiscono ad atti datati 7 ottobre 1567²⁸⁴ e 26 maggio 1570²⁸⁵. Già la registrazione del 15 dicembre 1582 è del notaio *Laurentius Lodrinus de Vecolis*²⁸⁶, in riferimento a un documento dello stesso anno; mentre quelle del 4 ottobre 1584 e dell'11 ottobre 1585 tornano ad essere redatte dal notaio *Marmellini*²⁸⁷. Dal 1588 al 1595 i documenti tornano ad essere registrati dal notaio *Laurentius*²⁸⁸. L'unico ad essere registrato da *Alfonsus Bellinus* risale al 5 marzo 1623, ovvero il giorno dopo la redazione dell'atto stesso²⁸⁹.

Da quanto risulta dal confronto fra le date degli atti notarili e le date delle loro registrazioni, verrebbe da pensare che queste siano straordinarie, data anche la natura di copia dei documenti stessi, tuttavia non possiamo sapere con certezza come mai passano così tanti

²⁸⁰ FERRARI, 1996, p. 2.

²⁸¹ In questo fondo si trovano anche 19 faldoni di Atti Refusi (FERRARI, 1996).

²⁸² FERRARI, 1996, p. 2.

²⁸³ Doc. 23, datato 18 aprile 1579 e registrato il 22 giugno 1579, e doc. 30, datato 13 gennaio 1579 e registrato il 6 marzo 1579.

²⁸⁴ Doc. 33.

²⁸⁵ Doc. 33 bis.

²⁸⁶ Si riferisce al doc. 21 (1582 giugno 6).

²⁸⁷ La registrazione dei docc. 14 (1575 ottobre 22) e 14 bis (1576 maggio 11) risale al 1585, mentre quella del doc. 26 (1583 febbraio 19) al 1585.

²⁸⁸ In particolare, la registrazione del 3 novembre 1588 è dei docc. 24 (1569 giugno 28) e 25 (1576 maggio 24); quella del 3 gennaio 1589 è del doc. 27 (1587 luglio 21), quella del 4 gennaio 1589 dei docc. 18 (1588 dicembre 10) e 27 bis (1588 agosto 3), quella del 4 marzo 1589 è del doc. 20 (1588 10 dicembre), quella del 14 marzo 1589 è del doc 17 (1587 dicembre 24) quella del 5 settembre 1590 è dei docc. 7 (1570 maggio 26) e 28 (1583 luglio 7) e quella del 13 settembre 1590 è del doc. 11 (1561 gennaio 14); infine quella del 26 aprile 1595 è del doc. 5 (1595 aprile 14). L'elenco dei documenti e delle relative registrazioni è posto in appendice, nella tabella a pp. 154-157.

²⁸⁹ Doc. 19. Infatti l'atto è datato 4 marzo 1623. Questo notaio viene citato anche da AGOSTINI, 1984, p. 140 in relazione alle donazioni fatte da alcuni Castiglionesi all'Ospitale antico: «Alla liberalità e munificenza dell'Ordanini di uni con non minore generoso animo il nob. cav. Ippolito Bellini, il quale con suo testamento 26 Aprile 1622 nei protocolli Alfonso Bellini, lasciò la propria abitazione onde ampliare l'alloggio dei poveri infermi». Anche questo notaio è, come gli altri, iscritto al Collegio notarile di Mantova, della cui attività conserva gli atti dal 1602 al 1630 (numero di corda 1925-1929) (FERRARI, 1997).

anni fra un'azione notarile e l'altra²⁹⁰. Anche in tal caso, i nomi dei notai non ci risultano nuovi e si inseriscono nel nucleo ben definito e riconoscibile di funzionari notarili attivi a Castiglione delle Stiviere negli anni che vanno dal 1579 al 1595, con un breve slancio nel 1623.

²⁹⁰ Probabilmente dietro alla necessità di fabbricare delle copie e di registrarle, quindi dare loro fede e autenticità, si possono intravedere le intenzioni della famiglia *de Simonibus* di trasferirsi a Padova. Infatti, come si è dimostrato a p. 8, la famiglia risulta attiva a Villa di Sant'Elena del Deserto sotto Este già dal 23 dicembre 1598 e trasferita in pianta stabile a Padova nel 1602.

4. I *DE SIMONIBUS* E I LORO LEGAMI FAMILIARI

Dopo esserci occupati a lungo dei documenti e dei loro rogatari, è giunto il momento di occuparci della vera protagonista di tutti questi atti giuridici, ovvero la famiglia di Angelica: i *de Simonibus*²⁹¹.

Prima di approfondire i vari membri familiari e le informazioni relative, ricavabili dall'insieme di atti notarili che stiamo esaminando, può essere utile inquadrare il concetto di famiglia, così da ben comprendere in seguito alcune questioni attinenti ai legami che si sono instaurati tra i Simeoni e gli altri nuclei.

Innanzitutto, la famiglia e il diritto che ne consegue fanno parte delle discipline giuridiche privatistiche, se si tiene presente la grande dicotomia fra diritto pubblico e diritto privato. Anzi, possiamo affermare con certezza che rappresenti il suo fulcro primario, dal momento che nel corso della storia tutti i contratti e tutti i rapporti di successione hanno come *focus* proprio la famiglia, dunque le persone ad essa afferenti²⁹². Questo ci permette di capire come mai sia interessante approfondire tale aspetto, nell'ottica generale dello studio della documentazione di Angelica Simeoni: senza la sua famiglia probabilmente non potremmo nemmeno parlare del patrimonio che ha ereditato.

Ne consegue, quindi, che questo specifico concetto sia fondamentale per comprendere la società e come questa si sia sviluppata nel corso dei secoli, come si ricava dalle continue evoluzioni a cui è stata soggetta. Normalmente si tende a utilizzare il termine «famiglia» in maniera piuttosto generica per indicare realtà differenti, infatti questo lemma può fare riferimento semplicemente ad un gruppo parentale-agnatizio, magari non necessariamente di coresidenti, che risulta soggetto all'autorità di un medesimo *pater familias*, ma può anche denotare la semplice «cella naturale», composta da marito, moglie e figli soggetti all'autorità paterna, oppure un gruppo parentale coresidente, con l'esclusione di persone potenzialmente estranee che però vivevano nella stessa casa, in funzione dell'economia comune, e dei parenti non coresidenti; d'altra parte con lo stesso termine troviamo anche un semplice aggregato parentale, in cui sono inclusi anche vari gruppi che possono avere residenze diverse, oppure

²⁹¹ Sono resi in volgare con «Simeoni» o «Simoni».

²⁹² VISMARA, 1975. L'autore a p. 16 specifica, infatti, che «Il diritto di famiglia appartiene essenzialmente alla storia del diritto privato; ne è anzi, in certo senso, il fulcro, al quale dobbiamo continuamente rifarci, se si vuole esattamente intendere la storia dei principali istituti: il diritto delle persone, il diritto successorio, che ne è particolarmente condizionato, i diritti reali e anche il diritto delle obbligazioni». Ogni tipologia di diritto privato si può dunque racchiudere nel diritto di famiglia o riferirla ad esso. GARLATI, 2011, p. 1 afferma che «è quasi superfluo sottolineare che lo studio del diritto di famiglia passa inevitabilmente attraverso l'esame di singoli istituti (anzi, per un certo tempo, la storiografia si è dedicata più a questi specifici temi che alla visione d'insieme): matrimonio, separazione e divorzio, patria potestà, condizione giuridica della donna, rapporti patrimoniali tra coniugi, filiazione — legittima e naturale — rappresentano solo alcuni dei tasselli necessari a ricomporre il variegato mosaico familiare».

un gruppo domestico di coresidenti, per cui nella stessa *domus* si ritrovano i parenti stretti, i loro affini e i famuli²⁹³.

Pertanto i modelli proposti possono essere racchiusi nelle seguenti definizioni: i solitari; la famiglia senza struttura, alla cui base non si ritrova un rapporto sancito attraverso il matrimonio, come ad esempio una vedova che vive con i figli non ancora sposati, oppure due fratelli, entrambi celibi, che condividono il tetto; la famiglia nucleare, ovvero come la intendiamo oggi, composta da due coniugi e i loro figli; la famiglia multipla, la quale comprende almeno due nuclei, per esempio due coniugi che vivono con almeno un figlio o una figlia sposati; infine, la famiglia estesa, dove invece al nucleo primario si aggiunge un altro convivente, come ad esempio un fratello o un genitore²⁹⁴.

Possiamo però concordare che questi schemi squisitamente teorici non sempre sono applicabili in maniera perfetta alla varietà di situazioni reali, dunque anche alla famiglia *de Simonibus* stessa, considerando che durante il tempo le circostanze familiari possono cambiare, evolversi e addirittura invertirsi rispetto agli usi e alla prassi del tempo. Tutti i grandi schemi proposti possono, infatti, essere sintetizzati nel fenomeno che avviene con il passaggio dalla famiglia medievale a quella rinascimentale, dove in generale assistiamo allo spostamento da un modello a configurazione orizzontale a un assetto di struttura verticale, pur rimanendo nell'ambito di una grande famiglia allargata; l'altra grande differenziazione utile ai nostri studi è quella tra le famiglie popolari, dove si andava verso una caratterizzazione mononucleare, e quelle aristocratiche-nobiliari, nelle quali era più facile trovare altre tendenze opposte²⁹⁵.

Un aspetto rimane comunque fondamentale dagli albori fino ai giorni nostri, ovvero, come sottolinea prontamente Antonio Pertile, «che se la comunanza del sangue costituiva il fondamento d'un istituto politico, questo non poté abbracciare tutti quelli che traevano origine da un medesimo ceppo, ma dovette necessariamente restringersi a coloro che ne discendevano per via di maschi, cioè agli agnati giusta il concetto di questa parola nel diritto medievale moderno»²⁹⁶. Effettivamente questo aspetto prettamente agnaticio è sottolineato

²⁹³ ROMANO, 1994. Per l'autore «l'unica vera nozione strutturale di parentela che può essere chiaramente definita» nel corso dei secoli è quella della minima cellula naturale, composta da padre, madre e figli soggetti all'autorità paterna (ROMANO, 1994, pp. 12-13).

²⁹⁴ CAPRA, 2016. ROMANO, 1994, p. 13 sottolinea come nel secolo XVII sembri abbastanza netta la distinzione presso i giuristi tra una famiglia affettiva («quella la quale viene costituita dal proprio sangue del testatore ovvero dal primo erede cioè dalli figli e dalli discendenti senza la misura de trasversali») e quella contenitiva («quella la quale generalmente viene costituita dalli trasversali li quali discendono da quel medesimo antico stipite o ceppo che tutti riconoscono per capo della casa»)

²⁹⁵ ROMANO, 1994.

²⁹⁶ PERTILE, 1966c, p.275. Infatti «i cognati appartenevano ad un'altra famiglia, tantoché la loro parentela non costituiva, in antico, neppure impedimento ai matrimoni» (PERTILE, 1966c, p.275).

dal patronimico, adoperato sia per le figlie che per i figli, oppure dal nome della famiglia, il cosiddetto cognome, qualora non siano adottati entrambi²⁹⁷.

Ne consegue quindi che sia questo l'istituto politico fondante della società, il primo in grado di garantire un'effettiva difesa e protezione del singolo soggetto e dei suoi averi. In particolare, il periodo di cui ci stiamo occupando vede un rapporto molto stretto fra la famiglia e il suo patrimonio, soprattutto considerando che durante i secoli XV e XVI attraverso questa particolare cellula si trasmettevano in linea paterna il mestiere, la terra ed eventualmente i titoli nobiliari, se presenti²⁹⁸. Sebbene lo schema generale tenda a rimanere abbastanza immutato dal sec. IX al sec. XVII, coprendo quindi gli anni che ci interessano in primo luogo, «lo “scheletro” sul quale la famiglia nelle sue varie configurazioni prendeva forma e realtà, la base patrimoniale, a seconda che si passasse da un'economia curtense ad una mercantile, da una struttura sociale aristocratica ad una borghese, da una contadina ad una artigiana, trovava particolare vigore assumendo diverso rilievo»²⁹⁹.

Quindi nell'epoca di cui ci stiamo occupando è fondamentale salvare l'unità del patrimonio familiare e trasmetterlo nella sua interezza ai discendenti, nelle modalità che abbiamo già delineato³⁰⁰. Per questo motivo lo studio di tale particolare concetto non può essere disgiunto dall'analisi dei lasciti testamentari e delle modalità di successione esistenti. Tanto più che, si ribadisce, nel Rinascimento si continua a prediligere la successione testamentaria, definitasi nelle sue forme già durante il medioevo, in modo tale che il patrimonio giungesse al rappresentante designato della famiglia, colui che aveva il compito di condurre e tramandare il nome e i beni dei suoi avi³⁰¹: il patrimonio, dunque, è strettamente legato al ruolo politico, nonché sociale, della famiglia. In realtà il vero fulcro dell'economia domestica rimane la dote,

²⁹⁷ Un esempio su tutti, dal doc. 6 «domini Iohannis filii quondam domini Bernardini de Simonibus». In questo caso abbiamo la segnalazione del padre, insieme a quello della famiglia. Altrimenti si ritrovano casi, come ad esempio quello del doc. «domino Andrea Belcasio». Per entrambi i nomi citati, il notaio provvede a segnalare anche il loro luogo di provenienza (Castiglione per *Iohannes* e Medole per *Andrea*). In ogni caso, da quanto ci riporta PERTILE, 1966c, il cognome si diffonde a partire dal sec. X.

²⁹⁸ VISMARA, 1975.

²⁹⁹ ROMANO, 1994, p. 20.

³⁰⁰ Vedi pp. 38-44. VISMARA, 1994, p. 48 a tal proposito ci rinfresca la memoria: «Il Rinascimento si preoccupa soprattutto di salvare l'unità del patrimonio familiare, di conservare alla famiglia i beni nella loro unità. Ma la famiglia si identifica ora con la discendenza, e quindi con il nome, con il gentilizio, simbolo della immortalità del casato; per conservare al decoro e al prestigio politico di quest'ultimo il patrimonio familiare nella misura più ampia possibile, non solo si dà la assoluta preferenza alla discendenza maschile, sacrificando ogni diritto delle famiglie, ma si sacrificano anche i discendenti maschili ad uno solo tra essi, che sarà regolarmente il primogenito nelle famiglie nobili, ma potrà anche essere uno qualsiasi tra i figli, secondo la preferenza e il giudizio del padre, nelle altre famiglie».

³⁰¹ TAMASSIA, 1971. L'autore ricorda a p. 123 che «non si apriva la successione legittima, se non dopo lunghe e infruttuose ricerche dell'atto di ultima volontà, la qual cosa significa che era regola, quasi costante, la devoluzione ereditaria dei beni, per via di testamento».

la quale, lo ricordiamo, doveva supportare gli *onera matrimonii*, ossia il mantenimento quotidiano familiare³⁰².

Quindi si può affermare che «la coesione di un gruppo parentale trovava particolare ragione d'essere proprio nell'esistenza di un patrimonio comune, di un "complesso familiare di beni", capace di assicurare forza politica alla "famiglia" e la stessa solidarietà familiare si evolveva in maniera strettamente connessa con la trasmissione della proprietà»³⁰³. In effetti noi possiamo ricavare buona parte delle informazioni relative la famiglia di Angelica e i suoi legami patrimoniali anche e soprattutto attraverso il suo complesso di beni mobili e immobili, comprato, tramandato, riscattato nel corso di un secolo dai suoi ascendenti.

Proprio per l'importanza del patrimonio, però, soltanto un membro designato aveva l'onore e l'onere di possedere intensi poteri su di esso, uniti a una supremazia personale sugli altri appartenenti del nucleo: il *pater familias*, l'indubbio e indiscusso capo della *domus* e dunque *dominus* del patrimonio stesso. Gli studiosi sono concordi nel riconoscere in questa particolare figura l'altro elemento chiave della famiglia rinascimentale. Il suo modello originario proviene dal diritto romano antico, ma vede la sua rinascita e sviluppo con la riscoperta del diritto giustiniano. Da questo periodo in poi sarà fondamentale nel corso dei secoli, almeno fino al sec. XIX: al *pater familias* spettava infatti la potestà perpetua e vitalizia non solo sui figli e sulle figlie, ma anche sulla moglie e sui nipoti avuti in linea maschile³⁰⁴. La giustificazione del suo ruolo si ritrova nel fatto che «se la famiglia doveva costituire, come dicevano gli antichi giureconsulti, un *corpus*, vale a dire un'unità sociale, era necessaria un'autorità che ne dirigesse i vari elementi ai suoi fini»³⁰⁵.

Al *pater familias*, essendone egli il rappresentante giuridico, spettava inoltre l'assenso del matrimonio dei figli e ogni contratto, per essere stipulato, necessitava della sua presenza,

³⁰² GARLATI, 2011. Della dote e delle sue prerogative, con annessi esempi tratti dai documenti dell'eredità di Angelica Simeoni si è già parlato alle pp. 41-43. In realtà a questo specifico ordinamento giuridico vanno accostati anche i *paraferna* e i *peculia*. Non se ne è mai parlato finor perché non si ritrova la presenza di questi istituti giuridici nei documenti.

³⁰³ ROMANO, 1994, p. 21. L'autore a p. 41 aggiunge che «è significativo, in tal senso, che quando, intorno alla metà del secolo XV, le motivazioni dell'istituto comunitario (o meglio delle famiglie estese orizzontalmente) si sposteranno decisamente dalla componente personale a quella patrimoniale i ceti medi ed artigiani cittadini tenderanno verso la famiglia mononucleare».

³⁰⁴ GARLATI, 2011. «Se il Medioevo aveva modellato la famiglia sul modulo di una "religione" monastica, sotto la direzione del padre o della madre vedova, che allora vi stava come *ancilla Dei*, il Rinascimento ha invece presente il modello gentilizio romano e vede la prima affermazione di un controllo dell'autorità statale sulla famiglia» (VISMARA, 1975, p. 48).

³⁰⁵ SCHWARZENBERG, 1982, p.249. È giocoforza paragonare quindi questo modello di famiglia con il principato, infatti VISMARA, 1975, pp. 49-50 afferma: «La famiglia dell'età rinascimentale è dunque una famiglia monarchica, modellata sull'esempio del principato, fondata per lo più sul consenso non di due individui, ma di due famiglie, costituita per adempiere ad una funzione sociale che le è estranea; perciò l'unità della famiglia viene sacrificata alla continuità del casato e della sua potenza».

diretta o indiretta³⁰⁶; inoltre per eventuali reati dei discendenti era chiamato il padre a rispondere penalmente, con la possibilità di rimanere coinvolto nelle conseguenze giuridiche per fatti commessi da persone a lui sottoposte³⁰⁷. Per questo motivo, generalmente, nel complesso domestico era spesso serbata una severa disciplina che di frequente sfociava in castighi, anche corporali, da parte dei genitori nei confronti dei figli: «nel padre c'era troppo spesso il padrone»³⁰⁸. Tuttavia, Nino Tamassia ritiene che la *patria potestas* si allentasse, senza reali cambiamenti dal punto di vista giuridico, per i figli maschi verso i quattordici e sedici anni, fermo restando che l'unico modo per sottrarsi alla potestà paterna era diventare in prima persona detentori dello stesso potere³⁰⁹. Sembra quindi che «una ferrea disciplina domina la famiglia: forse è questa la ragione, per cui la dolcezza degli affetti domestici esula dalla famiglia, che diventa cupa fortezza retta dal capo famiglia, guidata da lui nelle opere pacifiche e guerresche»³¹⁰

In ogni caso a questa figura si deve la *voluntas* relativa alla trasmissione dei beni familiari: essendo lui di fatto il fondatore della consistenza patrimoniale familiare, il suo fine sarà naturalmente quello di conservarlo per la famiglia stessa³¹¹

4.1. Gli uomini della famiglia *de Simonibus*: *Bernardinus*, *Iohannes* e i suoi fratelli

Il padre famiglia per eccellenza nella famiglia Simeoni, da quanto si ricava dai documenti analizzati, è il magister *Bernardinus*: con lui inizia a prendere forma quella che sarà poi l'eredità di Angelica. Il documento più antico tra quelli esaminati in cui troviamo il suo nome è il 13, dove si legge che «dominus Antonius filius quondam domini Iacobelli de Fezardis de Castiono predicto [...] dedit, vendidit et tradidit magistro Bernardino filio quondam domini Baldexaris de Simonibus de Abiono Vallis Sabii, habitantis Castioni predicti»³¹². Da un atto di vendita parte il lungo percorso ereditario e patrimoniale della famiglia Simeoni, che si concluderà presso l'Istituto secolare delle Dimesse di Padova.

³⁰⁶ Infatti probabilmente i documenti analizzati presentano come *auctor* o *destinatarius* del negozio giuridico proprio dei padri famiglia; qualora non fossero fisicamente presenti, rimane traccia del loro assenso. GARLATI, 2011, p. 14 ribadisce infatti che «il profilo più significativo della patria potestà era rappresentato dal consenso richiesto al padre per la celebrazione delle nozze dei figli, un'autorizzazione che comportava un evidente controllo del genitore sui matrimoni, intesi come efficace mezzo di alleanze politico-sociali anziché come espressioni di una libera unione basata sull'affetto».

³⁰⁷ TAMASSIA, 1971.

³⁰⁸ TAMASSIA, 1971, p. 260.

³⁰⁹ TAMASSIA, 1971. Per le figlie femmine, come avevamo già riferito, la questione non cambia: dalla *potestas* paterna passano a quella maritale con il matrimonio, senza soluzione di continuità.

³¹⁰ TAMASSIA, 1971, p. 111.

³¹¹ ROMANO, 1994.

³¹² Da qui è stato tratto il titolo di questo lavoro, essendo il primo documento che dà inizio alla lunga trafila documentaria che interessa Angelica Simeoni.

La prima cosa che si può evincere da questo breve estratto è che *Bernardinus*, figlio del fu *Baldexar*³¹³, proviene da Bione in Valle di Sabbia³¹⁴, attualmente in provincia di Brescia, ma si stabilisce a Castiglione prima del 6 maggio 1558, data di stipulazione dell'*emptio*. Questo *pater familias* in particolare viene citato poche volte come parte attiva dei vari contratti giuridici, rispetto ai suoi discendenti³¹⁵; nonostante ciò siamo in grado di tratteggiare alcuni caratteri utili a identificarlo all'interno della cellula familiare.

Innanzitutto, insieme a luogo di provenienza e di residenza, nella quasi totalità dei documenti a lui afferenti, di *Bernardinus* viene detto che è un mezzadro, ovvero un «contadino (o più esattamente il capo della famiglia colonica) che lavorava un podere, associato al proprietario con il contratto di mezzadria»³¹⁶; non deve stupire a questo punto come mai il suo titolo sia quello di «magister», con il quale è riportato in tutti i documenti³¹⁷. Siamo dunque di fronte ad un esempio di famiglia appartenente ad una classe umile e di provenienza rurale, che si sposta in ambito cittadino³¹⁸.

Non sappiamo come mai egli si sia trasferito da Bione a Castiglione, siamo però al corrente del fatto che alla data dell'8 giugno 1558³¹⁹ la casa in cui abitava nella nuova città risultava affittata dalla famiglia dei *de Scolaribus*, come risulta dal luogo di redazione del documento 12: «in domo habitationis magistri Bernardini de Simonibus, conductis ab illis de Scolaribus, sita in terra Castioni a Siveriis, in contrata Platee». In seguito Bernardino avrà le disponibilità economiche per comprare una casa in contrada *Sanctorum Nazari et Celsi*³²⁰ da «Petrus filius

³¹³ Non abbiamo altre informazioni riguardo a Baldassare Simeoni, sappiamo solo che alla data del 6 maggio 1558 risulta già morto.

³¹⁴ Tra le varianti antiche di Bione troviamo Bion, Abbione, Abion e, per l'appunto, Abiono. <https://www.valsabbia.eu/bione-valsabbia-brescia.htm> (ultima consultazione 30/01/2022).

³¹⁵ Risulta infatti parte attiva del negozio giuridico nei docc. 9, 9 bis, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 15, 29, 33.

³¹⁶ <https://www.treccani.it/vocabolario/mezzadro/> (ultima consultazione 30/01/2022). La mezzadria risulta abolita dalla legge n. 756 del 23 settembre 1974. I docc. che riportano questa informazione sono il 10, l'11, il 12, il 15, il 29 e il 33. A titolo d'esempio, vedi doc. 10: «magistri Bernardini de Simonibus de Biono merzadri in Castiono predicto».

³¹⁷ Soltanto nei docc. 6 («domini Iohannis fili quondam domini Bernardini de Simonibus»), 16 («domini Iohannis quondam domini Bernardini de Simonibus»), 19 («Iohannes de Francisca, filia quondam domini Antoni, et filio quondam domini Bernardini de Simonibus») e 21 («dominus Iohannes et dominus Camillus fratres fili quondam domini Bernardini de Simonibus») viene utilizzato il titolo di *dominus*. Però, siccome in questi casi specifici viene sempre messo in relazione con i figli, è probabile che il notaio abbia assimilato il titolo filiale con quello paterno.

³¹⁸ TAMASSIA, 1971, p. 112 a tal proposito chiosa: «Alla campagna, la forma stessa dei contratti agricoli era una causa favorevole alla persistenza d'una salda coesione familiare, mentre in città la cosa si presenta in modo del tutto diverso: sia che consideriamo l'operaio in senso tecnico, sia il piccolo commerciante, il distacco dei figli dal padre, attestato (e lo vedremo) dal frequentissimo uso delle emancipazioni, è provocato da quello spirito di libera attività ond'è, in un certo momento, invaso l'individuo».

³¹⁹ Doc. 12.

³²⁰ A proposito della casa, nel doc. 9 si legge: «domum unam muracham cuppatam saleratam cum revolis tribus, cum orto tabularum quatuor et qualitercumque sit, cum fenili constructo in dicto orto, cum totius merris deversus dominum Paulum Scolarem et deversus Angelum Pastorem ac magister Iohannem Mariam Gallum, sitis in Terra Castioni predicti, in contrata Sanctorum Nazarii et Celsi penes a mane dominum Paulum et consortes de Scolaribus, a meridie magistro Iohanni Mariam de Gallis, a sero viam publicam et a monte

quondam domini Iohanni Francisci de Pastoribus de Castiono predicto»³²¹, con contratto datato 5 gennaio 1560. Da questa zona di Castiglione risultano provenire la maggior parte dei contratti stipulati da questo *pater familias* e dai suoi discendenti³²².

Nonostante che non siamo in possesso di informazioni circa il matrimonio o la dote, sappiamo che sposò *Francisca filia quondam Antoni de Fezzardis*³²³, come risulta dai vari documenti in cui ella è citata come madre³²⁴ dei figli avuti con Bernardino stesso. Allo stesso modo non abbiamo documenti relativi al suo testamento, così importante a quel tempo, per poter definire in maniera precisa la successione del patrimonio. Possiamo tuttavia ricavare indirettamente gli estremi cronologici indicanti la sua morte, ovvero tra il 7 ottobre 1567³²⁵, l'ultima data in cui risulta ancora vivo stante i documenti che stiamo analizzando, e il 28 giugno 1569³²⁶, data in cui il figlio *Iohannes de Simonibus* risulta già parte attiva del contratto; conferma ciò l'espressione: «magistro Iohanni filio quondam magistris Bernardini de Simonibus de Biono habitatori in Castiono predicto».

Prenderà il suo posto come *pater familias Iohannes de Simonibus*, la persona che agisce attivamente nella maggior parte dei contratti esaminati³²⁷, grande protagonista in questa parte dell'eredità di Angelica. Nasce a Castiglione delle Stiviere³²⁸ ed eredita dal padre il titolo di «magister»³²⁹. Tuttavia, a differenza del padre, dopo un paio di anni di indeterminatezza in

Angelum Pastorem, salvis omnibus aliis confinibus verioribus, si qui forent». La stipulazione sembra essersi conclusa il 12 gennaio 1560, con il doc. 9 bis.

³²¹ Doc. 9. L'*actor Petrus de Pastoribus* agisce anche in nome e in vice di *Iohannes Franconus de Pastoribus*, suo nipote da parte del fratello.

³²² I contratti stipulati da Bernardino Simeoni sono quasi tutti *emptio e finis*, franne il doc. 33 che è relativo alla *dos* di Diamante Simeoni, sua figlia. In questo caso *Bernardinus* risulta come parte attiva del contratto, in quanto è lui a pagare la quota pattuita prima del matrimonio al novello sposo. Per quanto riguarda la casa, viene detto che *Iulia de Simonibus*, figlia di *Bernardinus*, abita ancora in contrada *Platee*, come risulta dal doc. 17: «in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus, in domo habitationis infrascripte domine Iulie, sita in contrada Platee». Tuttavia a questa data la *domina* risulta già sposata, quindi probabilmente si fa riferimento alla casa del marito (più sotto infatti si legge: «domine Iulie, uxoris et usufruarie bonorum stabilium»).

³²³ Questa informazione la ricaviamo dal doc. 32, dove si legge sia nel rogito che nel testo dell'atto giuridico: «domine Francesca et Cecilia filie quondam signor Antonii de Fezzardis». Questo dovrebbe spiegare come mai la famiglia *de Fezzardis* è citata varie volte nei vari documenti.

³²⁴ Vedi i docc. 14, 14 bis, 19, 21, 26, 32, 33.

³²⁵ Doc. 33

³²⁶ Doc. 24. Si ricorda che «de Biono habitatori in Castiono predicto» deve esser fatto risalire a Bernardino, non a Giovanni Simeoni, il quale è nato e cresciuto a Castiglione delle Stiviere.

³²⁷ Vedi docc. 4, 5, 6, 7, 8, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27 bis, 28, 31, 32, 33 bis. Nel doc. 19 viene citato in quanto padre di *Hercules de Simonibus*

³²⁸ Infatti in tutti i documenti, senza eccezioni, viene detto «de Castiono».

³²⁹ Vedi doc. 7, 8 e 24.

cui si alternava questo titolo a quello di *dominus*³³⁰, troviamo pienamente attestata la seconda *intitulatio* dal 22 ottobre 1575³³¹ in poi.

Nel corso della storia documentaria vediamo accresciuto il suo *status* iniziale, tanto da essere definito *dominus* già dal 1570³³². Solitamente è difficile vedere un cambiamento di titolo così netto, poiché definiscono due ceti molto differenti: *dominus* viene riservato a ceti borghesi, se non addirittura aristocratici, al contrario di *magister*, il quale indica piuttosto ceti artigiani e contadini.

Una possibile spiegazione di questo passaggio di grado può essere ricercata nel documento 6, dove si legge: «domini Iohannis fili quondam domini Bernardini de Simonibus mercatoris de Castiono predicto». *Iohannes de Simonibus* aveva dunque intrapreso la carriera di mercante, che lo ha portato molto più lontano del padre *Bernardinus*. Siamo di fronte, dunque, a un'ascesa familiare: «i ceti non nobili e di media fortuna, miravano ad accostarsi alle classi più elevate: era il tipo della famiglia, severa ne' suoi precisi lineamenti, che s'imponeva come modello, anche a coloro che avrebbero potuto più agevolmente sentirsi sciolti dai vincoli di quello, che abbiamo chiamato diritto aristocratico»³³³. La conferma di questa ascensione la si ritrova anche nella crescita esponenziale di contratti di *finis* e soprattutto di *emptio*,³³⁴ e soprattutto nel fatto che *Iohannes* diventa in grado, nel giro di soli vent'anni, di prestare dei soldi al marchese di Castiglione delle Stiviere, Francesco Gonzaga³³⁵.

³³⁰ Infatti ai docc. 24 (1569 giugno 28) e 7 (1570 maggio 26), in cui si trova il titolo *magister*, segue il doc 33 bis (ancora 1570 maggio 26), dove viene usato il titolo *dominus*, per tornare poi a *magister* nel doc. 8 (1572 febbraio 16); l'uso attestato di *dominus* partirà dunque dal 1575 (doc. 14). Una spiegazione possibile del titolo *dominus* nel doc. 33 bis può essere spiegata da un assorbimento del titolo di Giovanni con quello di Diamante, in quanto la donna veniva sempre definite con il titolo di *domina*.

³³¹ Doc. 14.

³³² Doc. 33 bis. Infatti leggiamo «domini Iohannis de Simonibus».

³³³ TAMASSIA, 1971, p. 114. L'autore però sembra comunque prediligere il ceto borghese, rispetto a quello aristocratico: «Comunque siano le cose, a differenza dei potenti di nome e di fatto, la borghesia media, non escluso il ceto operaio, non conosceva in realtà che la famiglia ristretta nel senso moderno: era questo un non lieve vantaggio morale sulle altre classi, nelle quali il vincolo gentilizio e la disciplina quasi corporativa del gruppo avevano soffocato e impedito il naturale svolgimento degli affetti domestici» (TAMASSIA, 1971, p. 114). ROMANO, 1994, p. 84, in relazione all'ossatura familiare, chiosa: «Gli artigiani, i piccoli borghesi, che non avevano significativi patrimoni da tenere insieme, alle strutture "patrilocali" preferivano quelle "monolocali". Peraltro, solo le famiglie patrizie di antica tradizione o le più ricche potevano permettersi case ampie ove era possibile la coresidenza di famiglie estese di più generazioni».

³³⁴ I contratti vedono impegnate più o meno le stesse cifre di lire, soldi e denari, che si attestano tra le 100 e 200 lire, in base all'oggetto comprato, impegnato o venduto. Quello che colpisce è la quantità di contratti che presuppone una altrettante possibilità economica. Considerando soprattutto che ci stiamo occupando dell'eredità di Angelica Simeoni, ci aspetteremmo di trovare tutti i documenti ad essa relativi, indipendentemente dal luogo di redazione degli stessi.

³³⁵ Vedi doc. 5 del 14 aprile 1595, dove in fondo si legge in volgare: «Noi Francesco Gonzaga Marchese di Castiglione dicemo, et confessiamo haver ricevuto in prestito da messer Giohanni di Simoni in piu volte fra danari et robbe lire trecento vinti et, soldi cinque di planet le quali promettiamo restituire a detto messer Giohanni ad ogni sua richiesta sotto obbligo nostri beni. In fede di che habbiamo firmato la presente di nostra propria mano. Dati nella Rocca nostra di Castiglione alli VI di Dicembre 1594. Il Prencipe Marchese di Castiglione».

Ulteriore conferma delle doti economiche e personali della guida della famiglia Simeoni viene dal fatto che Giovanni riesce a stipulare contratti di dote piuttosto vantaggiosi per le sorelle, le quali si sposano con abbienti *domini* castiglionesi³³⁶, andando a creare una solida base di legami con varie famiglie del luogo, come i *de Muttis*, *de Notariis* e i *de Corsinis*³³⁷.

Giovanni Simoni stesso si unirà alla famiglia *de Patriciis*, ma anche *de Soldis* da parte materna, attraverso *domina Isabella*, la quale gli fornirà in dote una buona quantità di soldi e beni³³⁸. Considerando che normalmente il *pater familias* combinava il matrimonio delle proprie figlie se non con persone dello stesso rango sociale, almeno con persone che potevano disporre della stessa disponibilità economica, se non maggiore, bisogna appurare l'evidente scalata sociale della famiglia Simoni³³⁹. Riguardo al matrimonio, possiamo constatare solo che può essere avvenuto intorno al 1579, sicuramente prima del 18 aprile di quell'anno, dal momento che il documento relativo³⁴⁰ è di fatto una quietanza della *dos* e la stessa Isabella risulta già «uxoris legitime dicti domini Iohannis».

Come si è già accennato in precedenza parlando di Angelica, sua figlia³⁴¹, sarà poi grazie a Giovanni stesso che avverrà il trasferimento del suo nucleo familiare stretto a Padova, dove poi concluderà la sua vita, all'incirca tra il 1602 e il 4 marzo 1623³⁴².

Tuttavia, *Iohannes* non è l'unico figlio di *Bernardinus*: troviamo al suo fianco anche *Camillus* e *Iohannes Baptista*. La presenza del secondo Simeoni si limita a pochi documenti³⁴³ in cui compare fino al 16 febbraio 1572, sempre in relazione al fratello Giovanni, il quale stipula negozi giuridici anche a nome del fratello. Non sarà più citato insieme agli altri già dal 22 ottobre 1575³⁴⁴.

³³⁶ A parte la prima, Diamante, come si vedrà in seguito.

³³⁷ Tutte le persone citate di questa famiglia sono *domini*, non *magister*, denotando un salto di qualità della famiglia Simeoni. La questione verrà meglio chiarita parlando delle singole sorelle di *Iohannes*.

³³⁸ Bisogna considerare infatti che la dote di Isabella ammonta a «libris trecentum nonaginta octo, soldis duobus planet» (doc. 23), di cui «libras trecentum quinquaginta quinque planet in peccuniis». Non siamo a conoscenza dell'effettiva consistenza della dote di Francesca, ma sicuramente non è una cifra esecrabile.

³³⁹ Ulteriore conferma di ciò è data dal fatto che quando la famiglia si trasferirà a Padova nel sec. XVII, lo farà in una casa posta nel centro della città (vedi pp. 8-9).

³⁴⁰ Ovvero il doc. 23.

³⁴¹ Vedi pp. 7-11.

³⁴² Come risulta dal doc. 19.

³⁴³ Per l'esattezza solo tre. Vedi per l'appunto i docc. 7 (1570 maggio 26: «magistri Iohannis filii quondam magistri Bernardini de Simonibus de Biono de Castiono predicto, presenti per se ac nomine Camilli et Iohanne Baptiste eius fratrum»), 8 (1572 febbraio 16: «tradidit magistro Iohanni quondam magistri Bernardini de Simonibus de Castiono predicto, presenti, stipulanti, ementi et³⁴³ acquirenti, per se et Camillo et Iohanne Baptista eius fratribus et heredum suorum») e 24 (1569 giugno 28: «magistri Bernardini de Simonibus de Biono habitatori in Castiono predicto, presenti per se ac nomine et vice Camilli et Iohanne Baptiste, eius fratrum et eorum heredum»).

³⁴⁴ Doc. 14, infatti si legge: «domini Iohannes et Camillus filii quondam magistri Bernardini predicti, agentes pro sese». Non spiegandosi altrimenti la sua scomparsa e non disponendo di altre fonti che possano smentire l'ipotesi, può essere che sia morto tra il 16 febbraio 1572 e il 22 ottobre 1575. La cosa è confermata dal fatto che nel 6 giugno 1582 non viene nominato nel documento di divisione dei beni fra *Iohannes* e *Camillus*.

A questo punto, fra i figli maschi di Bernardino, rimane da occuparci di *Camillus*, anche lui originario e domiciliato a Castiglione. Non ci risulta che sia mai stato *pater familias*, considerando anche che negli atti giuridici è sempre Giovanni ad agire in suo nome e in sua vece. La sua vicenda segue molto da vicino quella del fratello detentore della *potestas familias*, sia per quanto riguarda i suoi titoli³⁴⁵ sia per quanto riguarda i contratti stipulati³⁴⁶. In particolare sarà sempre presente nelle questioni relative ai membri della sua famiglia, come ad esempio le doti delle sorelle *Iulia*³⁴⁷, *Savia*³⁴⁸ e *Laura*³⁴⁹, come anche della moglie di *Iohannes*³⁵⁰, e tutto ciò che riguarda questi affari³⁵¹.

Questo sembrerebbe un ottimo esempio di *fraternae*, dove i fratelli e i loro discendenti, alla morte del *pater familias*, «rimanevano di diritto in comunione (fraterna compagnia), finché l'uno o l'altro di loro non domandasse la divisione; la quale, quando fosse richiesta, non poteva dagli altri essere ricsuta»³⁵². Nei documenti analizzati troviamo una *divisio* dei beni mobili e immobili tra Giovanni e Camillo il 6 giugno 1582³⁵³: il documento relativo risulta interessante perché dà l'effettiva ed esatta consistenza del patrimonio dei Simeoni, che si aggira sulle mille lire per ognuno³⁵⁴; inoltre in tale sede viene stabilito che, nonostante la divisione effettuata, entrambi i fratelli dovranno contribuire alle spese dotali della sorella³⁵⁵.

³⁴⁵ Infatti nei docc. 24, 7 e 8, come in *Iohannes*, vediamo utilizzato il termine *magister* per designarlo, mentre dal doc. 14 ritroviamo invece *dominus*; nel documento 33 bis però non viene citato insieme al fratello. Quindi bisogna dedurre che il titolo più alto è figurato all'incirca dal 1575 ott. 22, per quanto si ricava dai documenti analizzati.

³⁴⁶ Risulta infatti, insieme al fratello Giovanni, anche nei docc. 14, 14 bis, 21, 22, 23, 25, 26, 28. Le tipologie documentarie in cui si ritrovano sono rispettivamente *promissio dotis*, *dos*, *divisiones*, *finis*, *dos*, *emptio*, *testamentum* e *dos*.

³⁴⁷ Doc. 7.

³⁴⁸ Docc. 14 e 14 bis.

³⁴⁹ Doc. 28.

³⁵⁰ Ovvero *Isabella de Patriciis*, doc. 23.

³⁵¹ Infatti il doc. 22 riguarda la risoluzione di un pagamento nei confronti di *Antonius* e *Ambrosius de Notariis* per le dote di *Savia*, «sororis prefatorum dominum fratrum de Simonibus et uxoris prefati Ambrosii» e il doc. 25, relativo alla vendita di alcuni terreni da parte di *Antonia de Patriciis*, madre di *Isabella*, ovvero la moglie di *Iohannes*, al quale pagamento della dote ha partecipato anche *Camillus*. Ci sono anche i docc. 8 e 24, nei quali i due fratelli comprano rispettivamente un terreno e un casale.

³⁵² PERTILE, 1966c, p. 282. L'autore sottolinea in seguito: «La comunione poi non comprendeva le sorelle e i loro discendenti, né quei beni che il padre o l'avo avesse lasciati in ispecialità ad uno degli eredi, né oltrepassava la seconda generazione, cioè i nipoti. L'amministrazione era tenuta in comune dai maggiorenni, e tutto ciò che ciascheduno acquistava fuor dei beni castrensi, quasi castrensi o puramente industriali era comune a tutti i soci; per converso poi ognuno dei maggiorenni poteva un tempo obbligare gli altri col fatto proprio» (PERTILE, 1966c, p. 282).

³⁵³ Doc. 21.

³⁵⁴ Vedi: «In secunda vero parte, quam de consensu et voluntate predicti domini Camilli, predictus dominus Iohannes pro sua parte ellegit et accepit et de ea se tacitum et contentum vocavit, posuerunt credita quod habent predicti domino fratre cum diversis personis ac petias duas larziarum, abbarum, et petiam unam ferrandine, albe ac equum unum pesaminis monelli ascendentia et ascendentes in totum ad summam libras mille decem septem planet, pro ut in pollicia, quam predictus dominus Iohannes dixit et confessus fuit habuisse et habere penes se que quidem libra mille decem septem planet, ut supra habite modo et forma suprascriptis».

³⁵⁵ Vedi: «In qua quidem domo, sic ut supra perventa predicto domino Camillo, ipse Camillus teneatis et obligatus sit eaea tenere domina Francescam et matrem, quo ad vixerit donec vidua stenetit, tenere dominam Lauram eius sororem, quo ad nupserit»

Nello stesso contratto viene inoltre stabilito che Camillo dovrà occuparsi della madre Francesca, probabilmente in quanto non sposato³⁵⁶. Suo è anche l'unico testamento, datato 19 febbraio 1583, che si ritrova tra i documenti analizzati.

Tralasciando le questioni legate al diritto successorio, già affrontate³⁵⁷, è interessante notare alcuni aspetti. Innanzitutto, balza agli occhi l'immagine che viene riportata dal notaio: «Hinc est qui dominus Camillus filius quondam Bernardini de Simonibus de Castiono supradicto, iacens in lecto corpore infirmo, mente tamen, sensu et intellectu sanis»; nonostante venga sottolineato come il testatore sia lucido mentalmente, l'impressione generale è che questo atto sia stato redatto in prossimità di morte³⁵⁸. Attraverso questo documento, *Camillus* lascia detto alla madre di celebrare le onoranze funebri³⁵⁹, e ai suoi legati testamentari di essere seppellito «in cimitero ecclesie Sanctorum Nazzarii et Celsi», andando così a concludere il suo ciclo vitale nella stessa città in cui era nato e nella contrada in cui era cresciuto insieme alla madre e alle sorelle³⁶⁰.

Colpisce il fatto che nemmeno in questo caso siano citati moglie e figli, bensì la madre, le sorelle e il fratello: ciò conferma nuovamente come fosse celibe. Sarà Giovanni soltanto ad essere designato, tramite questo testamento, come erede universale di tutti i beni del fratello³⁶¹, facendo così tornare tutto il patrimonio familiare nelle mani di un'unica persona. Probabilmente Camillo Simeoni morirà a poca distanza dalla redazione di questo atto giuridico, tale da risultare già *quondam* a distanza di qualche mese, in particolare nell'*instrumentum* datato 9 luglio 1583³⁶².

³⁵⁶ Infatti non abbiamo documenti relativi a un suo matrimonio o al pagamento di una dote, a differenza del fratello *Iohannes*. Neppure nel testamento di *Camillus* (doc. 26), come si vedrà, si fa riferimento a una eventuale moglie. L'ipotesi più probabile è che sia celibe.

³⁵⁷ Vedi pp. 38-44.

³⁵⁸ Anche perché verso la fine del documento, prima della sottoscrizione del notaio rogatario originario, si legge: «Cassans, revocans et annullans omne aliud suum testor et alter voluntas pro eum hinc retro conditam vel conditam, si quid vel que reprietis quominus hoc proprietaris omnibus valere et tenere voluit». Quindi siamo piuttosto certi che questa sia la sua ultima volontà.

³⁵⁹ Vedi: «Instrumentum legati reliquit et legavit quod infrascriptam domina Francesca, eius matri et usufructuaria, sibi celebrari faciat officii a mortuis statuta a suprascripta iurem Ecclesia, in rimedium anime sue et eius peccatorum».

³⁶⁰ Infatti il documento 26 è redatto «in domo infrascripti testatoris sitis in contrata Sanctorum Nazzarii et Celsi».

³⁶¹ Vedi: «In omnibus aut aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, allodiis et livellis iuribus, rationibus et actionibus, tam presentibus, quam futuris, ac nominibus debitorum ubicumque sint et esse re propriam salvis supradicti legatis suum sibi hederem universalem fecit, instituit, creavit, nominavit et esse voluit dominum Iohannem, eius testimonis fratrem et hoc suum ultrum testium de ultimam voluntatis, quid et quam dictus tester voluit et vult valere et tenere iure testimoni et ultre volutantis et si iuramenti testimoni et ultre voluntatis non valeret, nec teneret voluit et vult valere et tenere iure codicilli, sine codicillorum aut iure donationis eam mortis factis et vim alio meliore modo, ima iure forma et eam quibus magis melius et validius ac effectius valere et tenere potet».

³⁶² Doc. 28. Viene confermato come Camillo abbia lasciato in eredità dei beni alla sorella Laura, contribuendo alla sua dote («[...] tam virtute bonorum patris quam bonorum et legati sibi domine sponse facti per quondam dominum Camillum eius domini Iohannis fratrem, ut constare dictum fuit testamento rogato per dominum Baptistam Marmentinum, notarium publicum Castioni liberans ipsum»).

Finora ci siamo occupati solo del padre e dei fratelli di Giovanni Simeoni: è giunto il momento di trattare anche dei figli³⁶³. Oltre a Giovanni Paolo e Angelica, di cui abbiamo già parlato³⁶⁴, viene nominato anche un terzo figlio: *Hercules*. Questo membro della famiglia Simeoni viene nominato soltanto una volta all'interno del nucleo scelto di documenti, in particolare nell'atto del 4 marzo 1623³⁶⁵, quando il padre *Iohannes* è già morto. Abbiamo pochissime informazioni a lui relative e questo è forse l'unico documento in cui viene direttamente citato: non si trovava più il suo nome già da quando la famiglia *de Simonibus* si era trasferita a Padova e aveva iniziato a stipulare negozi giuridici nel territorio della Serenissima.

Merita sottolineare un aspetto, nell'ottica delle relazioni familiari dei Simeoni: la quietanza del 1623 con la «societatis Sacratissimi Corporis domini nostri Ihesu Christi» non vede come protagonista dell'atto *Ercule*, bensì l'«illustrissimi domini Augustini de Notariis»³⁶⁶, la cui famiglia è legata ai *de Simonibus* attraverso il matrimonio di Savia Simeoni con *Ambrosius de Notariis*³⁶⁷.

4.2. Le donne della famiglia *de Simonibus*: *Francisca de Fezardis*, *Isabella de Patriciis*, *Diamante*, *Iulia*, *Savia*, *Laura de Simonibus*

Vale ora la pena soffermarsi sulle figure femminili che troviamo citate nei documenti: tramite loro i Simeoni riescono a creare una rete di legami anche con le altre famiglie del territorio. La maggior parte delle azioni giuridiche che riguardavano le donne dell'epoca erano le stipulazioni delle doti³⁶⁸, in quanto unica parte patrimoniale a loro concessa. Tralasciando il

³⁶³ L'unico Simeoni che non si riesce a ricollegarlo con gli altri membri è *Angelus Simonibus*, citato nel doc. 21 come testimone. Sappiamo che è originario di Bione, come Bernardino, ma attraverso questi soli documenti su cui stiamo lavorando non si riesce a definire meglio la parentela.

³⁶⁴ Vedi p. 8.

³⁶⁵ Doc. 19. È il documento più tardo fra quelli analizzati.

³⁶⁶ Vedi: «[...] cum suprascripti illustrissimi domini Augustini de Notariis, presentis et agentis ac inter veritatis nomine et vice domini Herculi quondam m(agnif)ci domini Iohannis de Simonibus, dixerunt ab eo habuisse berlingultos viginta tres et hoc vigore et causa eiusdam legati frati, pro domino Antonio de Fezardis³⁶⁶ dicti societati de cuius Iohannes de Francisca, filia quondam domini Antoni, et filio quondam domini Bernardini de Simonibus, tenebuntur tanque tenes ipsius videlicet, pro parte una terre quoatuor contingente dictis Herculis et quorum eidem legatum erat in librum solidorum viginti presenti apparet in libris dicte societatis Sacratissimi».

³⁶⁷ Non si riesce, con soli questi documenti, a definire meglio la parentela fra *Ambrosio de Notariis* e *Agostino de Notariis*. Per quanto riguarda *Hercules*, mi viene da ipotizzare che nel 1623 non avesse ancora raggiunto la maturità giuridica per stipulare negozi e che sia morto non molto tempo dopo, dal momento che non viene più citato in seguito. Inoltre, a tal proposito, si ricordi come nelle questioni relative a Villa d'Este in contrada del Deserto, a *Iohannes Paulus de Simonibus* subentra la sorella Angelica: considerando quanto fosse strano anche nel XVII sec che la donna stipulasse in prima persona degli atti giuridici, probabilmente è perché era l'unica discendente rimasta della famiglia Simeoni. Questo ci porta a concludere che, dovesse essere morto sicuramente prima del 30 aprile 1625, come riporta il documento in cui Angelica prende le redini del patrimonio familiare (doc. 30 aprile 1625, fasc. 18, b. 37).

³⁶⁸ *Isabella* o *Elisabeth de Patriciis* compare solo nei docc. 21 (come moglie di Giovanni Simeoni) e 23 (in cui viene riportata la sua dote); *Diamante de Simonibus* nei docc. 26 (come sorella e testimone di Camillo Simeoni), 33 e 33 bis (in cui viene riportata la sua dote); *Iulia de Simonibus* nei docc. 7 (in cui viene riportata la sua dote), 17 (in relazione della casa in cui abita) e 26 (come sorella e testimone di Camillo Simeoni); *Savia de Simonibus* nei docc.

diritto successorio femminile e le questioni tecnico-giuridiche che riguardano le doti, su cui ci siamo già soffermati³⁶⁹, passiamo a occuparci di un altro istituto giuridico che interessava da vicino le donne: il matrimonio.

Il compito principale di questo istituto era quello di «rinsaldare il credito sociale della compagine familiare e ad accrescerne il potere economico, anche a costo di sacrificare le aspirazioni e i desideri dei singoli individui»³⁷⁰, soprattutto dal momento in cui si andava a fondare un nuovo nucleo familiare. Questo significa che siamo di fronte ad un'ennesima constatazione della potestà del *pater familias* sugli altri membri familiari; in particolare, nel Rinascimento, si riteneva che dal matrimonio dipendessero il lustro o il disonore dell'intera famiglia³⁷¹.

Il suo fondamento è stato per secoli di tipo ecclesiastico e il Concilio di Trento è intervenuto nella sua regolazione generale attraverso i dodici canoni *De sacramento matrimonii* e i dieci *Super reformatione*³⁷², nei quali veniva posta in risalto l'esclusiva competenza ecclesiastica nel matrimonio e nelle cause afferenti, come ad esempio le separazioni, le dispense e gli impedimenti; inoltre, si ribadiva come questo istituto sacro fosse indissolubile e monogamico³⁷³. Come ricorda Antonio Pertile³⁷⁴, questa importante assemblea tridentina riaffermò la pubblicità di questo istituto, che si attuava mediante il suo annuncio al popolo in piazza o in chiesa, per ovviare ad alcuni possibili intralci, la celebrazione davanti al parroco e un paio di testimoni e la registrazione in appositi registri parrocchiali, tuttora molto importanti per gli studiosi.

Di fronte alla varietà di riti e atti locali, che nemmeno la Chiesa stessa ha mai normato severamente in ogni suo dettaglio, traspare in generale che la legalità dell'unione vada ottenuta attraverso le regole di sicurezza, pubblica onestà e decoro, ma soprattutto di

14 e 14 bis (in cui vengono riportati la sua *promissio dotis* e la sua *dos*) e 22 (sempre in relazione al risolvimento della sua dote); *Laura de Simonibus* nei docc. 16 (in relazione al risolvimento della sua dote), 21 (nella divisione dei beni dei fratelli, in previsione della sua dote) 26 (come sorella e testimone di Camillo Simeoni) e 28 (in cui viene riportata la sua dote). Soltanto *Francisca de Fezardis* si distacca un minimo da questi schemi ricorrenti.

³⁶⁹ Vedi pp. 41-43. Si ricorda brevemente qui che per le donne «avviene una successione anticipata, a causa di matrimonio; come un tempo i figli pretendevano la divisione del patrimonio domestico, per costituire la loro famiglia, così in proporzioni minori si faceva per le donne; e il limite dei loro diritti, che si andava fissando nella porzione legittima, tendeva a coincidere con quello stesso della dote. Legittima e dote venivano, in tal modo, a equivalere» (TAMASSIA, 1971, p. 277).

³⁷⁰ GARLATI, 2011, p. 14.

³⁷¹ TAMASSIA, 1971.

³⁷² Il primo del *Super reformatione* è meglio noto come *Tametsi*. La sua obbligatorietà «fu subordinata alla sua promulgazione nelle singole parrocchie e ciò non ne facilitò la ricezione e la relativa applicazione, fino a quando il decreto *Ne temere*, di papa Pio X, entrato in vigore nella Pasqua del 1908, non lo rese obbligatorio per tutta la Chiesa» (GARLATI, 2011, p. 18).

³⁷³ GARLATI, 2011.

³⁷⁴ PERTILE, 1966c.

formalità, aspetto che garantiva la correttezza dell'atto giuridico³⁷⁵. Dunque, le numerose prassi locali sono state mantenute dalle autorità ecclesiastiche proprio a garanzia della liceità e legittimità dell'unione. Fermo restando come le nozze, con le relative doti, siano un atto pubblico di acquisto della donna³⁷⁶, la sua condizione giuridica non mutava di molto: passava dalla giurisdizione del padre a quella del marito³⁷⁷. Il matrimonio, riassumendo, è e rimane per secoli un modo per stabilire legami vantaggiosi per la propria famiglia e il proprio patrimonio.

Francisca de Fezardis, dunque, è la prima donna di origine castiglione che, unendosi in matrimonio con *Bernardinus de Simonibus*, dà il via alla famiglia e all'effettivo complesso patrimoniale ereditato da Angelica³⁷⁸. Come già riferito in precedenza, non siamo in possesso dei documenti relativi all'unione con Bernardino, e neppure di quelli inerenti alla sua dote. Possiamo però dire con certezza che era figlia di *Antonius de Fezardis*, con il quale la famiglia Simeoni intrattiene dei frequenti rapporti giuridici³⁷⁹, soprattutto vendite e ricevute di pagamento. Antonio risulta una presenza costante e vicina alla famiglia, come dimostrano le varie volte in cui è citato come persona la cui proprietà è confinante con quella venduta. Non è da dimenticare la presenza di un *de Fezardis, Horatius*, che svolge il ruolo di «thesaurer» del marchese³⁸⁰; questo conferma la posizione di vantaggio di questa famiglia e, di riflesso, quella assunta dai Simeoni proprio attraverso l'unione a tale nucleo castiglione.

Ad ogni modo, Francesca risulta essere un'altra presenza costante, seppure marginale, nella storia della famiglia *de Simonibus*; infatti, viene citata spesso come madre di *Diamante, Iulia, Savia* e *Laura* nei documenti che le riguardano, molto spesso insieme al marito: «ipsum magister Bernardinum et dominam Franciscam matrem»³⁸¹. C'è un documento, però, che la

³⁷⁵ A questo va aggiunto anche la sacralità del vincolo, attraverso il ministero ecclesiastico.

³⁷⁶ Il prezzo dell'acquisto è infatti dato dalla stessa dote, mentre il matrimonio risulta essere invece la trasposizione pubblica, verrebbe anche da dire teatrale, di questo atto.

³⁷⁷ Infatti spesso nei documenti si legge che la donna è sposata dal padre, alludendo all'antico rito della consegna al marito della novella moglie, attraverso colui che ha la potestà sulla donna (TAMASSIA, 1971).

³⁷⁸ È la nonna di Angelica.

³⁷⁹ Infatti *Antonius de Fezardis* risulta presente nei docc. 10, 12, 13, 19, 23, 25, 32, 33 sia come *acutor* di atti giuridici stipulati con i membri della famiglia *de Simonibus*, sia come testimone, sia come semplice confinante con il terreno del negozio giuridico. Nel doc. 19 risulta invece che fosse in società con l'ormai defunto *Iohannes de Simonibus*. Viene citato anche il padre di Antonio, *Iacobellus de Fezardis*, in quale però risulta semplicemente come persona confinante con il terreno venduto; risulta già morto alla data del 6 maggio 1558 (doc. 13: «Ibique dominus Antonius filius quondam domini Iacobelli de Fezardis de Castiono predicto»). Nello stesso documento viene citato un *Iacobellus de Fezardis* come confinante del negozio giuridico, ma potrebbe essere un omonimo, altrimenti si potrebbe ipotizzare che il bene non sia ancora passato all'erede Antonio. Il nome di Fezzardi è familiare ai castiglionesi di oggi, in quanto è ora anche il nome di una frazione di questa città: non va sottovalutata l'importanza di questa famiglia.

(https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglione_delle_Stiviere: ultima visualizzazione 31/01/2022)

³⁸⁰ Doc. 5. Purtroppo non sappiamo definire con certezza i legami parentali con *Antonius Fezardis* e *Iacobellus de Fezardis*.

³⁸¹ Doc. 33.

ritrae come destinataria diretta di un atto giuridico, di una quota annua pagatagli dai Monti superiori di Pietà, come lasciato scritto dal testamento del padre³⁸².

A differenza dello sposo vivrà a lungo. Viene citata come vedova già a partire dal 6 giugno 1582³⁸³ e consuma la sua vecchiaia con il figlio Camillo presso la casa in contrata dei Santi Nazzario e Celso. Non bisogna avere illusioni sulla condizione giuridica della donna, anche in stato vedovile, in quanto questa risultava comunque un naturale proseguimento della situazione giuridica matrimoniale; infatti, la donna non poteva accedere al patrimonio del defunto marito e doveva affidarsi alla sua magnanimità per continuare a usufruire dei suoi beni³⁸⁴.

L'altro importante legame dei Simeoni si ha attraverso il matrimonio fra *Iohannes de Simonibus* e *Isabella de Patriciis*³⁸⁵. Dal documento 23 possiamo stabilire che si è sposata poco prima del 18 aprile 1576, data della quietanza stessa, dove per l'appunto risulta già come «uxoris legitime dicti domini Iohannis» e porta in dote al novello sposo «libras trecentum quinquaginta quinque planet in peccuniis».

Tralasciamo gli eventi della sua vita successivi al trasferimento nei territori della Repubblica di Venezia³⁸⁶ e concentriamoci sul periodo castiglione. In via eccezionale per l'epoca, si ha traccia sia della sua famiglia paterna, i *de Patriciis*, che di quella materna, i *de Soldis*. Il padre della donna, *Paulus de Patriciis*, risulta presente in numerosi contratti con *Iohannes*, soprattutto come testimone³⁸⁷, ma anche come destinatario³⁸⁸. Spesso si ha l'impressione che vegli sul nuovo nucleo familiare o perlomeno garantisca per il genero nella formazione del suo patrimonio, azione che porterà avanti almeno fino al 3 agosto 1588³⁸⁹, data dopo la quale si perdono le sue tracce. Del nonno, *Sebastianus de Patriciis*, abbiamo pochissime informazioni, dal momento che viene sempre citato in relazione al figlio³⁹⁰ e risulta già morto nel 1567³⁹¹.

³⁸² Doc. 21. Vedi: «Cum sit qui dominus Antonius de Fezzardis de Castiono predicto in suo ultro testamento rogato, ut adscriptum fuit pro quondam dominum Antonium Bellomum notarium Castion, sub die ad quod, reliquerit Monti pietatis Castioni libras quorum planetis, dandas singulo anno in perpetuum pro dominas Franciscam Ceciliam Pasquam et Eleonoram, eius filias et heredes [...]».

³⁸³ Doc. 21. Vedi: «In qua quidem domo, sic ut supra perventa predicto domino Camillo, ipse Camillus teneatis et obligatus sit eaea tenere domina Franciscam et matrem, quo ad vixerit donec vidua stetenit [...]».

³⁸⁴ TAMASSIA, 1971. Infatti le vedove erano semplicemente *usufructuarie* dei beni familiari.

³⁸⁵ Ci sono alcuni documenti però che la designano come *Elisabeth* (doc. 21), ma è confermato che si tratti della stessa persona. Vedi docc. 21 e 23.

³⁸⁶ Di cui abbiamo già parlato, insieme alle vicende della figlia Angelica, alle pp. 8-10.

³⁸⁷ Docc. 4, 7, 14, 24, 25, 27, 27 bis, 33, 33 bis.

³⁸⁸ Docc. 16, 23, 30, 31.

³⁸⁹ Doc. 27 bis, dove risulta testimone.

³⁹⁰ Per meglio definire di quale *Paulus de Patriciis* si sta parlando si fa riferimento infatti al padre

³⁹¹ Doc. 33. In particolare il documento è datato 7 ottobre 1567.

Della madre di Isabella, *Antonia de Soldis*³⁹², abbiamo soltanto un documento che la ritrae addirittura come *auctor* di una vendita di una terra fatta a *Iobannes de Simonibus*³⁹³.

Restano ora da trattare le informazioni afferenti alle sorelle di *Iobannes de Simonibus*: Diamante, Giulia, Savia e Laura. Data la differente età delle quattro donne, attraverso loro possiamo ricavare uno specchio dell'ascesa sociale dei Simeoni. Infatti, la prima, Diamante³⁹⁴, andrà in sposa al *magister Lactantius de Fainis de Castiono*³⁹⁵, il quale viene definito *sutor*, ovverosia calzolaio, ciabattino, cui porterà in dote «libras treginta duas soldos decem et novem planet»³⁹⁶.

Il valore della dote di *Iulia*³⁹⁷, a distanza di soli tre anni, sarà di gran lunga superiore, ammontando in totale a «libras quingentas undecim solidos septem planet»³⁹⁸, hoc modo libras ducentas sexaginta imam solidos septem in tot bonis mobilibus dotalibus»; tuttavia il titolo del marito *Alexius de Muttis*³⁹⁹ non cambia, rimanendo *magister*: possiamo rilevare a questo punto quindi un aumento di sostanze economiche ma non un'ascesa sociale. Questa verrà raggiunta con la terza sorella di *Iobannes* e *Camillus*, ovverosia «honestam iuvinem dominam Saviam filiam quondam Magistri Bernardini de Simonibus de Abiono, habitatricem Castioni», la quale si sposterà con il «discretum iuvinem dominum Ambrosium filium domini

³⁹² La ritroviamo solo nei docc. 23 e 25, dove si riporta in entrambi i casi che è figlia del fu *Paulus de Soldis*.

³⁹³ Doc. 25. Vedi: «Ibique domina Antonia filia quondam ser Pauli de Soldo et uxor domini Pauli de Patriciis de Castiono predicto, agens per se et heredes suos, iure proprio in perpetuum liberum et expeditum allodium, cum consensum predicti domini Pauli eius mariti, dedit, vedidit et tradidit domino Iohanne filio quondam domini Bernardini de Simonibus merzandri in Castioni predicto, presenti, stipulanti, ementi et acquirenti per se ac nomine et vice Camilli [...]». Il fatto che Antonia agisca in prima persona, seppur col consenso del marito, in un negozio giuridico può essere spiegato col fatto che il padre era già morto a questa altezza cronologica.

³⁹⁴ Docc. 33 e 33 bis.

³⁹⁵ Lo ritroviamo anche nei docc. 14 bis, 21, 33 e 33 bis. Il padre *Iovitta de Fainis* risulta già morto alla data dell'11 maggio 1576, ma fa in tempo a risultare come testimone nel doc. 7 e, ovviamente, come *auctor* nei docc. 33 e 33 bis, riguardanti la quietanza della dote di Diamante Simeoni.

³⁹⁶ Doc. 33 bis. Siccome nel doc. 33 si legge: «libras ducentas undecim solidos», l'importo riportato nel doc. 33 bis è da intendersi come somma di beni mobili, immobili e moneta sonante.

³⁹⁷ *Iulia de Simonibus* viene citata nei docc. 7 e 26 (in questo caso come testimone del testamento del fratello Camillo). Il suo matrimonio con *Alexius de Muttis* è stato contratto prima del 26 maggio 1570. Inoltre c'è una *Iulia* che viene citata nel doc. 17, ma essendo questa sposata con *Paulus de Sclaribus*, non è la Giulia Simeoni di cui si sta parlando.

³⁹⁸ Doc. 7. Subito dopo viene specificato che una parte di questa dote vada intesa come valore dei beni mobili: «libras quingentas undecim solidos septem planet, hoc modo libras ducentas sexaginta imam solidos septem in tot bonis mobilibus dotalibus».

³⁹⁹ *Alexius de Muttis*, oltre che nel doc. 7 relativo la dote di sua moglie, viene citato anche nei docc. 14 e 33 bis in qualità di testimone. La sua ultima citazione risale infatti al 22 ottobre 1575 (doc. 14), dopodiché non si sa più nulla. Il padre è *Iovitta de Muttis*, il quale molto probabilmente faceva di mestiere il muratore, come risulta nel doc. 12: «extimabitur per magister Iovittam de Muttis et magister Ambrosium Meliorinum murarios». Forse è per questo motivo che viene chiamato a stimare alcuni beni immobili anche nel doc. 9 bis e 12 bis, mentre nel doc 9 risulta come garante del negozio giuridico, scelto da *Petrus de Sclaribus* («Ad habendum omnique Iure precio et finito mercato quo extimabuntur dicta bona per magistrum Polum Patricium, ellectum per dictum magistrum Bernardinum, et per magistrum Iovittam de Muttis, ellectum per ipsum dominum Petrum et, in casu discordie, per Iohannem Petrum Ugolottum in testium ellectum»). *Iovitta* risulta già morto alla data del 26 maggio 1570 (doc. 7).

Antoni de Notariis» all'incirca fra il 22 ottobre 1575 e l'11 maggio 1576⁴⁰⁰. L'ammontare della sua dote sarà di «libras quingentesimo treginta duas planet in totum his modis et terminis, videlicet libras ducentum planet in tot bonis mobilibus dotalibus, tempore quo ipsa domina Savia traducetur ad maritum et libras trecentum treginta duas in peccunis», di poco superiore a quella di *Iulia*. Tuttavia, proprio grazie al titolo di *dominus* di *Ambrosius de Notariis*, assistiamo all'elevazione della rete familiare; senza contare che i rapporti con questo nucleo saranno decisamente più proficui, come ci rivelano la quantità di documenti che citano il marito di *Savia* e i suoi parenti⁴⁰¹.

La sorella più piccola, Laura, appare nei documenti analizzati più spesso delle altre⁴⁰² e a differenza di loro sposerà, prima del 9 maggio 1583⁴⁰³, una persona non originaria di Castiglione; infatti, il marito *dominus Gaspar de Corsinis* risulta originario di *Patengulis*, ovvero dell'odierna Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia⁴⁰⁴. Questo potrebbe essere un segno della definitiva affermazione della famiglia Simeoni a Castiglione, tale da instaurare nuovi legami più vantaggiosi al di fuori di questa città, soprattutto alla luce del trasferimento della famiglia di Giovanni Simeoni a Padova, che sarebbe avvenuto da lì a poco. In ogni caso il valore della dote di Laura non si discosta più di tanto da quelle delle ultime sorelle andate in sposa⁴⁰⁵.

Tutti questi documenti citati finora, che vedono come oggetto principale le doti inerenti alla famiglia *de Simonibus*, non fanno che confermare come il ruolo delle donne si esaurisca sostanzialmente in questo specifico rapporto giuridico: quello di importanti pedine nella grande scacchiera che sono le relazioni sociali del periodo⁴⁰⁶. Ma attraverso questo *focus* si è

⁴⁰⁰ Infatti nel doc. 14 (datato 25 ottobre 1575) il matrimonio non è ancora stato celebrato, come si evince dalla formula «secuto matrimonio» e dal fatto che *Savia de Simonibus* non è mai definita *uxor*, a differenza del doc. 14 bis (datato 11 maggio 1576), dove si legge chiaramente: «domine Savie filie quondam magistri Bernardini et uxoris legitime predicti Ambrosii».

⁴⁰¹ *Ambrosius de Notariis* viene citato, oltre che nei docc. 14 e 14 bis, anche nei docc. 22 e 31 e, per l'appunto, le sue ultime notizie si hanno all'altezza del 12 dicembre 1594 (doc. 31). Il padre *Antonius de Notariis* compare come testimone nei docc. 23 e 26 (si ricorda che quest'ultimo è il testamento di *Camillus de Simonibus*, quindi la vicinanza tra le due famiglie deve esser stata piuttosto stretta). Si ritrovano anche *Nazzarius de Notariis*, fratello di Ambrogio, nel doc. 1; come pure *Iacobus de Notariis*, il quale sarà anche patrono del nipote da parte di padre, Ambrogio, nei docc. 14 e 14 bis, e testimone nel doc. 13. Anche l'altro fratello di *Antonius*, *Alexius*, viene citato nel doc. 14. Per gli altri membri familiari si rimanda alla tabella delle persone, a pp. 160-213.

⁴⁰² È citata nei docc. 16, 21, 26 e 28, principalmente come sorella di Giovanni e Camillo Simeoni o come moglie di Gaspare.

⁴⁰³ Doc. 28. Vedi: «domine Laure, filie quondam predicti magistri Bernardini et uxoris domini Gasparis filii domini Erculis predicti». C'è da dire che, a differenza delle altre famiglie, i *de Corsinis* vengono citati poco nei documenti analizzati. Infatti Gaspare viene citato soltanto nei docc. 16 e 28 sempre in relazione alla dote della moglie Laura, come anche il padre *Hercules*. I riferimenti a loro e alla loro famiglia cessano proprio col doc. 16 del 22 maggio 1585, facendo perdere le loro tracce.

⁴⁰⁴ [http://www.enciclopedia Bresciana.it/enciclopedia/index.php?title=PADENGHE_\(2\)](http://www.enciclopedia Bresciana.it/enciclopedia/index.php?title=PADENGHE_(2)) (ultima visualizzazione 03/02/2022).

⁴⁰⁵ Doc. 28.

⁴⁰⁶ Per questo motivo ho inserito in appendice, a pp. 158-159, uno schema riassuntivo delle relazioni familiari finora descritte,

potuto assistere all'ascesa di una famiglia del sec. XVI-XVII dal rango contadino a quello borghese.

CONCLUSIONE

Lo studio dei documenti dell'eredità di Angelica Simeoni, conservati presso l'archivio storico dell'Istituto casa secolare delle Dimesse di Padova, ha previsto la loro trascrizione e l'indagine delle vicende che vi sono narrate, da cui sono state ricavate informazioni interessanti riguardanti sia la trasmissione patrimoniale che la composizione della famiglia *de Simonibus*. Oltre a ciò, ho studiato anche l'aspetto materiale del supporto: dato il pessimo stato di conservazione di uno di questi documenti, ne ho indagato anche le cause, individuandole nel degrado microbiologico causato dalla muffa.

Prima di procedere all'esame del formulario documentario, ho preferito concentrarmi innanzitutto sulle vicende personali di Angelica Simeoni e sui motivi che l'hanno spinta a donare tutti i suoi beni a quella che, ai suoi tempi, era la cosiddetta «Compagnia delle Dimesse della Beata Vergine di Vanzo». Con il successivo approfondimento delle vicende storiche di questa istituzione si comprende come il suo archivio storico abbia conservato il ruolo di memoria dell'Istituto secolare, attraversando indenne le varie soppressioni succedutesi tra Settecento e Ottocento.

Dal momento, quindi, che luogo di conservazione e luogo di redazione dei documenti non coincidono, ho proseguito ad approfondire il quadro storico e istituzionale di Castiglione delle Stiviere, indagando le circostanze che l'hanno portato a diventare prima un marchesato, poi un principato imperiale; ho poi chiarito il motivo per cui in questa zona, nel sec. XVI ormai nell'orbita mantovana e gonzaghesca, è attestata una moneta bresciana, come testimoniano i documenti di Angelica. Ho in seguito potuto constatare come questi possano essere divisi in due grandi macrocategorie: quella dei contratti e quella della successione familiare, dal momento che i *de Simonibus* si preoccupano sia di accrescere il patrimonio, sia di definire con esattezza le quote spettanti a determinati membri familiari. Dopo aver evidenziato i loro risvolti giuridici nel formulario degli atti, ho accennato brevemente ai notai rogatari, osservando come questi si distinguano in notai rogatari originari e notai rogatari delle copie e che siano tutti iscritti al collegio notarile di Mantova. Date l'assenza di bibliografia relativa e l'ampiezza dell'argomento, ho deciso di rimandare ad altri studi futuri l'analisi approfondita dei notai castiglionesi e dei loro rapporti con il potere centrale di Castiglione delle Stiviere e con le due città che più hanno influito su di esso, Mantova e Brescia.

Mediante le informazioni sui Simeoni, ricavabili all'interno di questo nucleo scelto di documenti, ho riflettuto su come si assiste a un'ascesa sociale della famiglia, da una classe inferiore, come è quella del mezzadro, a una sicuramente superiore quale è quella del mercante *Iobannes de Simonibus*, il quale era riuscito a prestare soldi al marchese castiglionesi, Francesco Gonzaga, e a trasferirsi in centro a Padova con gli altri membri della sua famiglia. Questa elevazione era stata ottenuta anche attraverso un'oculata strategia familiare, perseguita grazie alle combinazioni dei matrimoni delle donne *de Simonibus*, come dimostrano anche i documenti delle doti.

L'intera rete di legami è resa visivamente con un albero genealogico posto in appendice, mentre l'elenco generale delle persone citate nei documenti, con il relativo rinvio documentario e le informazioni ad esse riferite, è stato fornito in una tabella anch'essa in appendice.

Questo lavoro sulle scritture della famiglia Simeoni non è sicuramente esaustivo per comprendere appieno i rapporti sociali e patrimoniali che si sono instaurati nel territorio compreso tra la campagna bresciana e quella mantovana, nell'arco cronologico considerato, ma ritengo che possa essere un valido punto di partenza per studi futuri.

APPENDICE DOCUMENTARIA

In questa sezione viene riportata la mia proposta di trascrizione dei documenti di cui si è diffusamente parlato nel corso di questo lavoro. Come già approfondito nel primo capitolo⁴⁰⁷, questi documenti, dal 4 al 33, fanno parte nella busta 36 «Titolo XIV. Eredità Angelica Simeoni. Processi di cause antiche (molte pergamene secoli 1500-1600). Busta VII A», conservata presso l'archivio storico dell'Istituto secolare delle Dimesse di Padova; si mantiene in questo caso la numerazione provvisoria dei singoli atti, dal momento che la redazione dell'inventario risulta ad oggi ancora in corso⁴⁰⁸. Siamo di fronte a strumenti notarili rogati su pergamena, con eccezione dei documenti 19, 24, 25, 30 e 32, il cui supporto è cartaceo⁴⁰⁹.

Si trattano di trenta documenti, ai quali si aggiungono altri cinque che sono stati trascritti sullo stesso supporto di alcuni documenti, seppure presentino una datazione diversa da questi. Tali aggiunte sono opportunamente segnalate attraverso il titolo, nel quale si fornisce in parentesi quadre il numero del documento con cui dividono il supporto, seguito dalla dicitura «bis».

Ciò che accomuna tutti questi atti è la loro forma particolare: infatti sono conservati nell'inconsueta forma di documento a carte piegate⁴¹⁰, ove i fogli sono piegati e si scrive nel *recto* e nel *verso*; il passaggio dall'uno all'altro è segnalato con opportune note, dal momento che il notaio stesso non numera le pagine.

Il singolo documento è fatto precedere dal rogito, il quale, per la sua completezza di informazioni, può espletare anche la funzione di regesto degli stessi. Si riportano qui le norme editoriali⁴¹¹ che sono state utilizzate in questa parte di lavoro:

- Ho sciolto le abbreviazioni, senza segnalare l'intervento a testo, tranne nei casi di incerto scioglimento, dove ho fornito la mia proposta tra parentesi tonde; qualora non fossi riuscita a sciogliere l'abbreviazione, ho trascritto le lettere visibili, indicando la presenza di un'abbreviazione con delle parentesi tonde vuote e spiegando in nota la questione.
- Ho rispettato la grafia del testo, il quale presenta ad esempio la desinenza *-e* in luogo dei dittonghi *-ae* e *-oe*. Sono intervenuta solo nella *j*, resa con *i* semplice, e con le lettere

⁴⁰⁷ Vedi p. 7.

⁴⁰⁸ Si fa riferimento al lavoro, tutt'oggi ancora in corso, di inventariazione dell'archivio storico del prof. Mario Brogi.

⁴⁰⁹ La presenza di coperta e il materiale del supporto sono opportunamente segnalati in nota per ogni singolo documento.

⁴¹⁰ Dalla definizione di PAOLI, 1987, p. 246.

⁴¹¹ La maggior parte provengono da DE ROBERTIS, GIOVÈ MARCHIOLI, 2021.

u e *v*, provvedendo a discriminarle quando indicavano un suono vocalico e semiconsonantico da quello consonantico. Tuttavia ho preferito lasciare la lettera *y*, senza renderla in *i* semplice.

- Ho adeguato le maiuscole, le minuscole e la punteggiatura agli usi moderni.
- Per quanto riguarda i numeri ritrovati all'interno dei documenti, ho trascritto in cifre arabe i numeri in cifre arabe e in cifre romane i numeri in cifre romane.
- Nei casi in cui le lacune del supporto scritto abbiano impedito la lettura del testo, ho provveduto a inserire tre puntini tra parentesi quadre. Eventuali integrazioni della lacuna sono poste tra parentesi quadre.

Si ricorda ancora una volta che questo lavoro di trascrizione e di studio non ha la pretesa di essere esaustivo riguardo i documenti afferenti ad Angelica Simeoni e al patrimonio della sua famiglia, ma ne costituisce sicuramente un primo punto di partenza e di analisi.

«Emptio Iohannis Simonis a Ioane Morato» (Castiglione delle Stiviere 1587 lug. 21)⁴¹².

1586⁴¹³.

Emptio Iohannis Simonis a Iohanne Morato⁴¹⁴.

In Christi nomine, amen. Millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, indictione quintadecima, die martis vigesimo primo iulii, in terra Castioni a Stiveriis marchionatus et in domo habitationis infrascripti domini emptoris, sitis in contrata Platee, quam conducit a domino Andrea Belcasio de Medulis. Presentibus domino Paulo Patricio, domino Hieronimo Albricio et Thoma de Boliis, omnibus Castioni predicti testibus notis rogatis. Ibique Franciscus filius quondam Thomei de Morattis de Castiono predicto, per se iure proprio, in perpetuum dedit venditioni domini Iohanni de Simonibus de Castiono predicto, presenti ementi pro se, petiam unam terre arative et vineatice quartiriorum trium et quintaquique sit ad corpus et sitis in territorio Castioni⁴¹⁵, in contrata Montis Macoris, penes ab uno Rochum dominum, ab uno domina Pasquam de Scopulis, ab uno dominum Iohannem Petercinum et ab alio Franciscum Tanarisium salutem. Ad habens et quicquid accessibus omnibusque pretio in totum librarum decem nonem planet, cum dimidia quas libras predictus venditor nomini, sed sponte dixit hinc a predicto domino emptore, cum stipulatu. R(esponden)do speique et omnique deceptionis quam rem dans constitus ponens promittis de evictione et publico predicto venditoris Franciscus Tanarisius de Castiono predicto, sciens se ad predicta nomini teneri principalibus et insolidum se constitudo, fidemissit et promisit predicto domino emptori presenti de evictione dicti rei vendite ab omni contrade persona sub obligatione. R(esponden)do brifo nociorum constituit⁴¹⁶ epistolae duci adverus certus quem fidemisso rem. Inde rem promissi et conservare et a dicta fidemissa sub obligatione. R(esponden)do et predicta omnia sub pena obligantes que. Recipientes omnibusque statutis cum elementa vim individuali habens certificati. De quibus rogatus sum ego Baptista Marmentini notarius. (s.t.) Ego Baptista filius quondam domini Iacobi de Marmentinis de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate notarius. Qui affici et rogatus ei et me solis signo subscripsi.

⁴¹² Instrumento notarile in pergamena. Assente la coperta di cartone.

⁴¹³ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴¹⁴ L'intestazione, di mano diversa, compie degli errori di datazione e di attribuzione: infatti il documento presenta come data 1587 e come mittente dell'atto giuridico Franciscus filius quondam Thomei de Morattis.

⁴¹⁵ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴¹⁶ Da questa parola inizia il f. 2r

«1595 - 14 aprilis. Datio insolutus domini Ioannis de Simonibus ab illustrissimo domino nostro. Pro notario lire. Pro Registro lire -, soldi 7» (Castiglione delle Stiviere 1595 apr. 14)⁴¹⁷.

Datio⁴¹⁸ insolutus Domini Iohannis de Simonibus ab Illustrissimo domino Nostro.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo quinto, indictione octava, die vero veneris quartodecimo mensis aprilis, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus infrascripti illustrissimi Domini nostri, et in thalamo mei notarium infrascripti positum in contrata Broleti. Presentibus domino Iohanni Maria de Michelibus appellato il Benina, Iohanne quondam Baptistini Bresanelli et domino Simone Patricio omnibus de Castione predicto testibus notis, rogatis. Ibiq[ue] magnifici dominus Aurelius ordinarius custos arcis, Ferrantes Bellinus procurator fiscalis et Horatius Fezzardus thesaurer illustrissimi domini Francisci Gonzage marchesis domini nostri, agente uti commissari et deputati a sua illustrissima dominatione, pro ut de comissione patet ex liberis patentibus, datis sub die vigesima mensis Martii proxime elapsi, omni meliori modo quo et quibus. Volentes satisfacere domini Ioanni de Simonibus creditor⁴¹⁹ sue illustrissime dominationis de libris tercentum viginti et solidorum quinque planet, pro ut patet receptione subscripta per dictum illustrissimum dominum in Castione presentis Instrumenti registranda, dederunt, cesserunt et Insolutum assignaverunt predicto domini Ioanni de Simonibus licet absenti et mihi notario infrascripto, uti publice persone presenti, stipulanti et acceptanti. Nominatim omne et quodcumque ius unius census constituti et impositi alias per dominum Hieronimum Fezzardum, super una petia terre et venditi pro libris ducentum planetis de capitali domino Antonio Pirulo, cuius bona devoluta fuerunt illustrissime Camere Fiscali ex causa de qua in processu et sententia rogati per soprascriptum dominum Ioseph Malvetium notarium publicum, Brixie electum in Actuarium ab extremis domini iudicibus dicte cause et de dicta constitutione et venditione Censu publico patet, ut dictum fuit instrumento rogato per domino Baptistam Marmentinum notarium Castioni ad quod. Nec non insolutus assignaverunt ut supra omne et quodcumque ius unius, alius Censu constituti et impositi per Baptistam filium quondam Bernardide Bellinis⁴²⁰ et venienti ibidem per ipsum Domino Antonio Pirulo, pro libris centum viginti quinque planet de capitali. Ad habendum et cum iure exigendi census annuos ab hodie in antea, in ratione octo per singulo centesimo iuxta

⁴¹⁷ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴¹⁸ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴¹⁹ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴²⁰ Da questa parola inizia il f. 2r.

tenorem et continentiam ac cum pactis capitalis et conditionibus, de quibus indictionis instrumentis censum ad que et hoc, cum solennibus tenore cessione iurium et actionum traslatione domini et possessionis solemniter constituto, constitutione, missi et procurationis in rem propriam positione in locum, ius, statum et gradum prolibati illustrissimi domini et cum promissione manutenendi et presentem insolutum assignationem predicti magnifice domini deputati, agentes ut supra, promiserunt mihi notario ut supra stipulanti firmam perpetuo habere et non contra facere sub pena obligantes bona omnia predicti illustrissimi domini presentia et futura signori, que bona testes omnibusque statutis tenor dicte receptionis. Noi Francesco Gonzaga Marchese di Castiglione dicemo, et confessiamo haver ricevuto in prestito da messer Giohanni di Simoni in piu volte fra danari et robbe lire trecento vinti et soldi cinque di⁴²¹ planet le quali promettiamo restituire a detto messer Giohanni ad ogni sua richiesta sotto obligo nostri beni. In fede di che habbiamo firmato la presente di nostra propria mano. Dati nella Rocca nostra di Castiglione alli VI di Dicembre 1594. Il Prencipe Marchese di Castiglione. De quibus omnibus rogatus fui ego Laurentius Lodrinus de Vecolis notarius ad laudem sapientis.

Registratum fuit per me Laurentium Lodrinum notarium, Registri Castioni die 26 Aprilis 1595.

Pro registro soldi 7.

(s.t.) Ego Laurentius Lodrinus filius quondam Petri Iacobi de Vecolis, cuius Castioni publicus apostolica auctoritate mihi, suprascriptis omnibus aliena manu ab originali suo ob meus occupationes extracti, interfui et rogatus ea publice suprascripti. In quorum fidem me solita mea cum attestazione subscripsi.

⁴²¹ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1579. Finis domini Iohannis filius quondam domini Bernardini de Simonibus a Iohanne Quacina pro notario, soldi 2» (Castiglione delle Stiviere 1579 mar. 14)⁴²².

In⁴²³ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo nono, indictione septima, die vero sabbati decimo quarto mensis martii, in apotecha mei notarii infrascripti et consortium de Yordaninis, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Putei de Bellinis, marchionatus illustrissimi Domini Ferrandi Gonzage. Tempore serenissimi principis et domini Rodulphi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi et semper augusti. Presentibus Aloisio filio quondam Antonii de Petercinis et Bartholameo filio Baptiste de Panigalibus et Horatio filio Franciscis de Saracenis, omnibus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibique dominus Iohannes filius quondam domini Ellissei de Quacinis de Castiono predicto, agens per se et suos heredes⁴²⁴, ad instantiam postulationem et requisitionem domini Iohannis fili quondam domini Bernardini de Simonibus mercatoris de Castiono predicto, presentis, stipulantis et acceptantis per se et suos heredes, dixit, manifestavit et confessus est se in rei veritate habuisse et recepisse a predicto domino Iohanne libras centum nonaginta duas planet, sibi cessas Iohanni Quacine per domini Iohannem Baptistam Gallum ipsius, domini Iohannis creditorem ex causa resti precii unius talami sibi domini de Simonibus venditis per dictum de Gallis, ut de dicta venditione et cessione constat instrumento publico rogato per me notario instrumentum, sub die undecima ienuarii anni isto et hoc ante stipulationem presentis instrumenti computatis libris centum planetarum, ibidem actualiter numeratis per dictum dominum de Simonibus, prefato Quacine presenti et ad se trahenti in monetis argenteis et tam pro completa solutione capitalis, quam etiam livellorum occursorum usque in presentem diem, quia⁴²⁵ de ipsis livellis ut supra decursis confessus est ipse de quacinis sibi satisfactum fuisse ante stipulationem paritis presentis Instrumenti. R(esponden)do exceptioni non habitatum dictarum librarum centum nonaginta duarum de Capitali ut supra et non habitatum dictorum livellorum occursorum ut supra speique future numerationis. Qua solutione attenta prefatus magistri Baptista de Gallis cessorum et predictus Iohannes de Quacina, agentes ut supra, agentes per se, fecerint finem prefato domini Iohanni de

⁴²² Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴²³ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴²⁴ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴²⁵ Da questa parola inizia il f. 2r.

Simonibus, presenti per se, de omni eo et toto quod ipsi de Gallis et de Quacina virtute precii dicte talami, ut supra venditi et cessionis prememorate ullo unquam tempore petere et consequi posset a predicto domino de Simonibus. Cassantes, liberantes ipsum per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam et predictam liberationem promisserunt attendere sub obligatione⁴²⁶. R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus provixionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam⁴²⁷ formam redegei ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁴²⁶ Da questa parola inizia il f. 2v.

⁴²⁷ Da questa parola inizia il f. 3r.

«1570 - 26 maggio. Dos domine Iulie sororis domini Iohannis de Simonibus et uxoris legitime magistri Alexii de Muttis. Lire 6, soldi 13» (Castiglione delle Stiviere 1570 mag. 26)⁴²⁸.

In⁴²⁹ christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo, indictione tertia decima, die vero veneris vigesimo sexto mensis maii, in domo magistri Iohanis et fratrum de Simonibus, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Sanctorum Nazariis et Celsi. Tempore serenissimi pincipis et Domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi. Presentibus magistro Paulo Patricio et magistro Iovitta Faino sutore, ambobus habitatoris dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibi que magister Alexius filius quondam Magistri Iovitte de Muttis de Castione predicto, agens per se et suos heredes, ad instantiam petitionem et requisitionem magistri Iohannis filii quondam magistri Bernardini de Simonibus de Biono de Castione predicto, presenti per se ac nomine Camilli et Iohanne Baptiste eius fratrum, dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse ab ipso magistro Iohanne dante et tradente libras quingentas undecim solidos septem planet, hoc modo libras ducentas sexaginta imam solidos septem in tot bonis mobilibus dotibus, a sponsa sic extimatis per⁴³⁰ omnium comunem et possiduum in deneriis et hoc omnia pro dote et dotis nomine domine Iulie sororis predicti magistri Iohannis et uxoris legitime prefati magistri Alexii, que domina sponsa, agens per se cum confensu predicti eius mariti, vocavit se tantam pro de omni eo et toto quod habere posset tam in bonis paternis virtute legitime et quovis alio modo, quam etiam portionis dotis matris sibi spectante et pertinente et ipsa domina sponsa cum confensu dicti eius mariti, qui etiam pro ipsa de ratho promisit sub obligatione. R(esponden)do, renunciavit omnia iuri suo actioni et rationi attenda solutione dotis predictae sibi competentis et in futurum competentis in bonis paternis et maternis ut supra, quia sic inter ipsos contrahentes conventum extitit solemnem stipulationem, hinc inde interveniente et predicta omnia ipsi iugales propositio promiserunt attendere sub obligatione. Quapropter ipse magister Alexius, agens ut supra, cum una carta quam in suis tenebat manibus dictam dominam sponsam, presentem per se, investivit de omnibus eius bonis loco pignoris et hipotece dotium predictarum, promittens dicte domine sponse presenti mihique

⁴²⁸ Istrumento notarile in pergamina con coperta di cartone.

⁴²⁹ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴³⁰ Da questa parola inizia il f. 1v.

notario uti publice persone, stipulanti nomine quorum. Interest⁴³¹ vel in futurum intererit dictas dotis restituere in omnium eventum dotiam predictarum restituendarum cum hoc quod, si dicta domina Iulia sponsa supraviveret dictum eius maritum quod in Dei dispositione constitit, tunc eidem liceat. Ingredi propria auctoritate absque iudicis auctoritate aliqua omnia eius bona, presentia et futura, et ea tenere donec sibi integre fuerit satisfactum de dictis dotibus damniis alimentis et interesse in ratione octo pro centenario iuxta formam statutorum Castilioni, sub Rubrica de dotibus mulierorum, qualiis exigi pessimi quod statutum dicti iugales voverunt habere locum. R(esponden)do omnibusque legibus, statis. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes yordaninus notaius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali auctoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab⁴³² eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegii ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

Registratum fuit per me Laurentium Lodrinu notarium, Registri Castilioni 5 septembris 1590.
Pro Registro soldi 7, denari 4.

⁴³¹ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁴³² Da questa parola inizia il f. 2v.

«1572 - 16 febrario. Emptio domini Iohannis fili quondam Bernardini de Simonibus ab Alexie filio quondam Iohanne de Boturris pro notario lire 1, soldi 6» (Castiglione delle Stiviere 1572 feb. 16)⁴³³.

In⁴³⁴ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, indictione quinta decima, die vero sabbati sexto decimo, mensis februarii, in apotecha mei notarii et fratris, sita in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus illustrissimi Domini Ferrandi Gonzage et in contrata Putei de Bellinis. Tempore serenissimi principis et domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi et semper augusti. Presentibus Thomeo Stefani pastoris et Antonio Iohanni Petri de Yordaninis, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibique Alexius filius quondam Iohanne Marie de Boturris de Castiono predicto, agens per se et suos heredes, habita prius licentia faciendi inscriptam venditionem, ut in fine presentis instrumenti iure proprio et imperpetuum ac in liberorum et expeditum allodium et sine aliqua conditione fictus decime aut alterius oneris et servitutis, dedit vendidit et tradidit magistro Iohanni quondam magistri Bernardini de Simonibus de Castiono predicto, presenti, stipulanti, ementi et⁴³⁵ acquirenti, per se et Camillo et Iohanne Baptista, eius fratribus et heredum suorum, petiam unam terre arative Campanice, sitam in territorio Castioni, in contrata Tegetum, plodiorum trium et plus et minus quantacumque sit ad corpus et non ad mensuram penes a mane et a sero vias, a monte Bartholomeum Boturrum, a meridie Antonium Hambarinum, salvis aliis confinibus verioribus, si qui forent. Ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto emptori agenti ut supra et suis heredibus deinceps propositio placuerit faciendum ima cum omnibus et singulis, que infra predictos continentur confines vel alios, si qui ferrent veriores accessibus ingressibus et egrestibus suis, cuis usanciis et pertinentiis usque in vitas publicas et cum omnibus et singulis que dicta, res ut supra vendita, habet supra se infra seu intra se in integre omnique iure et actione usu, seu requisitione sibi ex ea re vel pro ea re aut ipsi rei ut supra vendite modo aliquo spectante et pertinente et hoc pro precio et finito mercato librarum quatracinta duorum planetis in totum, quod precium ipse venditor confessus fuit habuisse⁴³⁶ et recipisse, ante stipulationem presentis instrumenti ab ipso emptore. R(esponden)do spei

⁴³³ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴³⁴ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴³⁵ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴³⁶ Da questa parola inizia il f. 2r.

future numerationis, doli, mali, beneficio competenti deceptis ultra dimidium veri et iusti precii. Quam rem ut supra venditam dictus venditor nomine emptoris predicti possidere constituit et fuit procuratorem suum et dedit, cessit et promisit de evictione et legitima defensione et predicta omnia pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque legibus, statutis, consiliis, ordinibus ac provixionibus Communis et populi Mantuis, Brixiiis, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium. Tenor dicte licentis illustrissimo ser Marchese Alexio Boturro supplica licentia de alienare una peza de terra campaneatica de biolune rei, in causa posta nel Marchesato de Vostra Signoria Illustrissima nella contrata della campagna de interpresso Bertholameo Botarro fiat, ut petitur dummodo non sit ultima venditio seu alienatio datis Castioni die XII Februarii 1572. Paulus Emilius, Marco Drunus. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes⁴³⁷ Yordaninus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegi ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁴³⁷ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1560 - 5 gennaio. Emptio domini Bernardini de Simonibus a domino Petro de Pastoribus pro notaio, de una domo in Castiono lire 6, soldi 13» (Castiglione delle Stiviere 1560 gen. 5; Castiglione delle Stiviere 1560 gen. 12)⁴³⁸.

In⁴³⁹ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo sexagesimo, indictione tertia, die vero veneris quinto, mensis ianuarii, in apotecha domus domini Iohanni Pauli Revolti, sita in terra Castioni de Stiveriis in contrata Platee. Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi. Presentibus magistro Bernardino de Novarinis, Carulo filio Sebastiani de Lecho et Iohanni Maria de Gisonis, omnibus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibiq[ue] dominus Petrus filius quondam domini Iohanni Francisci de Pastoribus de Castiono predicto, agens per se et suos heredes ac nomine et vice Iohanni Franconi, eius nepotis ex fratre, pro quo de ratho promisit sub obligatione, iure proprio dicti Petri et Iohanni Franconi, dedit, vendidit et tradidit magistro Bernardino filio de Baldexaris de Simonibus de Biono, habitatori Castioni predicti, presenti per se domum unam muracham cuppatam saleratom⁴⁴⁰ cum revolis tribus, cum orto tabularum quatuor et qualitercumque sit, cum fenili constructo in dicto orto, cum totius merris deversus dominum Paulum Scolarem et deversus Angelum Pastorem ac magister Iohannem Mariam Gallum, sitis in Terra Castioni predicti, in contrata Sanctorum Nazarii et Celsi penes a mane dominum Paulum et consortes de Sclaribus, a meridie magistro Iohanni Mariam de Gallis, a sero viam publicam et a monte Angelum Pastorem, salvis omnibus aliis confinibus verioribus, si qui forent. Ad habendum omnique Iure precio et finito mercato quo extimabuntur dicta bona per magistrum Polum Patricium, electum per dictum magistrum Bernardinum, et per magistrum Iovittam de Muttis, electum per ipsum dominum Petrum et, in casu discordie, per Iohannem Petrum Ugolottum in testium electum quis emptor, agens ut supra in presentia predictorum testium et mei notarii infrascripti videntium, dedit, solvit et effectualiter numeravit dicto venditori presenti et ad se trahenti in auro et monetis argenteis ad computum solutionis precii predicti extimandi ut supra, libras ducentas treginta octo planetis et residuum teneatis solvere hoc modo videlicet libras centum planetis, ad festum nativitatis domini nostri Yesu Christi

⁴³⁸ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴³⁹ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁴⁰ Da questa parola inizia il f. 1v.

proxime, venturi anni presentis et sic successive de anno in⁴⁴¹ annum, usque ad integram solutionem precii predicti, extimandi ut supra, et interim solvere de affictu quatuor pro quolibet centenario, quia non licet rem et precium emptori possidere et quod tempore solutionis fiende ipse venditor teneatur et obligatus sit praesens instrumentum primitus ratificare, aprobare et emologare et confirmare, facere legitime per ipsum Iohannem Franconum pupillum seu per eius tutorem legitimum. Qua rem ut supra venditam dictus venditor nomine dicti emptoris possidere constituit et fuit procuratorem suum et dedit et cessit et promisit de legitima evictione et deffensione et predicta omnia pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque legibus statutis. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

[9 bis]

Die veneris duodecimo, mensis ianuarii, 1560 predicto, in hospicio inferiori communis et hominum Castioni predicti, in contrata Platee sitis. Presentibus Vincentio Marchesio et Valerio Ambrosino hospite in hospicio predicto, ambobus Castioni predicti et magistro Iohanino de Niccolera, habitantis Castioni, testibus notis, ydoneis. Magister Iovitta de Muttis et magister Polus Patricius, extimatores ut supra ellecti⁴⁴² ad extimandum domum predictam per Petrum Pastorem magistro Bernardino de Simonibus, venditam ut supra eorum iuramento sibi delato per me notarium instrumentum, iuraverunt dictam domum et bona extimasse et vidisse remoti omni odio, amore et benevolentia rite et recte iuxta eorum scientiam et peritiam et esse comunis extimationis et precii librarum septem centum quatriaginta quinque cum dimidia planetis in totum partibus aurum supradicto Petro Pastore et magistro Bernardino de Simonibus emptore et dictam extimationem acceptatibus et confirmantibus.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegi ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁴⁴¹ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁴⁴² Da questa parola inizia il f. 2v.

«1560 - 13 agosto. Finis domini Bernardini de Simonibus ab Antonio quondam Iacobelli de Fezardis pro notaio lire 1, soldi 13» (Castiglione delle Stiviere 1560 ago. 13)⁴⁴³.

In⁴⁴⁴ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo sexagesimo, indictione tertia, die vero martis tertio decimo, mensis augusti, in revolto domum mei notarii instrumenti et confortum de Yordaninis, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Plateole Ferariorum. Tempore serenissimi principis ed Domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi. Presentibus domini Angelo de Pastoribus et domino Iohanni Baptista de Yordaninis quondam domini Bertolini, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibiq[ue] Antonius filius quondam Iacobelli de Fezartis de Castiono predicto, agens per se et suos heredes ad instantiam petitionem et requisitionem magistri Bernardini de Simonibus de Biono merzadri in Castiono predicto, presentis stipulantis et acceptantis pro se et suis heredibus, dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse libras centum planetis computatis libris treginta ima ibidem dicto Antonio exbursatis⁴⁴⁵, in presentia suprascriptorum testium et mei notarii infrascripti, pro completa solutione dediti quod habebat cum predicto Antonio, causa emptionis terrarum facte per ipsum Bernardinum a dicto Antonio, ut in instrumento publico rogato per me notarium instrumentum, sub die anno in eo contentis ad quod. Quapropter dictus Antonius, agens ut supra, fecit finem predicto magistro Bernardino, presenti per se, de omni eo et toto quod habere et consequi posset causa et occasione suprascripte emptionis. Cassans, liberans et absolvens ipsum per accipitationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam et predictam liberationem pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus provixionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notarius publicum Conficere Instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti,

⁴⁴³ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁴⁴ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁴⁵ Da questa parola inizia il f. 1v.

ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam⁴⁴⁶ formam redegi ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi

⁴⁴⁶ Da questa parola inizia il f. 2r.

«1561 - 14 gennaio. Finis magistri Bernardini de Simonibus ab illis de Pastoribus cum aprobatione venditionis» (Castiglione delle Stiviere 1561 gen. 14)⁴⁴⁷ .

⁴⁴⁸In Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo sexagesimo primo, indictione quarta, die martis quarto decimo, mensis ianuarii, in domo mei notarii infrascripti et consortium de Yordaninis, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Plateole Ferariorum. Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi. Presentibus magistro Petro Iacobo quondam magistri Lodrini de Vecholis, ferario fabro, et magistro Antonio filio magistri Laurenti Lizarii de Ferariis, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibique cum sit quod dominus Petrus de Pastoribus, per se ac Iohanne Francisco eius nepote ex fratre domino Polo Pastorio, vendiderit magistro Bernardino de Simonibus de Biono merzadro in Castiono predicto domum unam cum curte et orto ac muracha et finili, sitam in terra Castioni in contrata Sanctorum Nazariis et Celsi seu Platee penes suos confines, libris septingentis quatragesima quinque cum dimidia solvendis in pluribus terminis, ut constat instrumento publico⁴⁴⁹ rogato per me nomine. Instrumentum sub die quinto, mensis Ianuarii, 1560 pro quo Iohanni Francisco ipse dominus Petrus de ratho promisit sitque quod propter pubertatem dicto Iohanni Francisci non potuerit deveniri ad ratificationem dicte venditionis, nisi per assignationem tutoris ipsi Iohanni Francisci et sit tempus iam per solvendi partem precii domus predictae et ipse magister Bernardinus nolit dictam den(ariorum) summam iam maturam, nisi ratificata fuerit ipsa venditio per tutricem dicti Iohanni Francisci ea de causa, domina Helena filia domini Antonii Balestrierii de Criminattis, mater dicti domini Iohanni Francisci, in presentia et consensu dicti domini Antonii eius patris, nutrix predicti Iohanni Francisci ac tutorio nomine et pro quo Iohanni Francisco, promisit de ratho in propriis bonis sub obligatione, cum consensu semper predicti eius patris, omni meliori modo aprobavit. Ratificavit predictam venditionem cum omnibus in eo contentis factum per dictum dominum Petrum, ut supra promittens pro dicto Iohanni Francisco eius filio, de evictione et legitima deffensione pro dimidia predicti predicto magistro Bernardino, presenti per se, sub obligatione ipsius bonorum⁴⁵⁰ et dicti Iohanni Francisci tectorio nomine. R(esponden)do doli

⁴⁴⁷ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁴⁸ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁴⁹ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴⁵⁰ Da questa parola inizia il f. 2r.

mali illicoque predictus magister Bernardinus, agens per se in presentia pedictorum testium et mei notarii infrascripti videntium, dedit, solvit et effectualiter numeravit predicte domine Helene presenti et ad se trahenti in auro et monetis argenteis libras centum planetis computatis libris quatragenta planetis, quas ipsa domina Helena confessa fuit habuisse et recepisse ante stipulationem presentis contractus, presente semper dicto domino Petro suprascripte solutioni et consentiente pro parte salutionis precii dicte domus. Quapropter dicta domina Helena, agens ut supra, et dictus dominus Petrus, agens per se, fecerunt finem predicto magistro Bernardino, presenti per se, pro suma predictarum librarum centum ac etiam librarum ducentarum treginta octo planet solutarum per dictum magistrum Bernardinum prefato domino Petro, ut in dicto instrumento venditionis nec non pro livellis occursis super tota suma precii domus predicte, usque ad nativitatem domini nostri Iesu Christi proxime preteritam, de quibus⁴⁵¹ livellis seu affectibus confessi fuerunt sibi ipsis satisfactam fuisse et predictam liberationem pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque legibus, statutis. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notaius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegei ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

Registratum⁴⁵² fuit per me Laurentium Lodrinum notarium. Registri Castioni 13 settembris 1590. Pro Registro soldi 8.

⁴⁵¹ Da questa parola inizia il f. 2v.

⁴⁵² Da questa parola inizia il f. 3r.

«1558 - 8 giugno. Emptio magistri Bernardini de Simonibus de Biono a domino Nazario quondam signor Andrioli de Fezardis pro notaio lire 2. De una muracha cupata cum brachiis 14 terre arative» (Castiglione delle Stiviere 1558 giu. 8; Castiglione delle Stiviere 1558 giu 24)⁴⁵³.

In⁴⁵⁴ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo, indictione prima, die vero mercurii octavo, mensis iunii, in domo habitationis magistri Bernardini de Simonibus, conductis ab illis de Scolaribus, sita in terra Castioni a Siveriis, in contrata Platee. Tempore serenissimi principis et domini Caroli, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris et semper augusti. Presentibus magistro Christoforo quondam magistri Petri Tinctoris de Bornato et domino Antonio quondam domini Iacobelli de Fezardis, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibiq; dominus Nazarius filius quondam domini Andrioli de Fezardis de Castiono predicto, agens per se et suos heredes, iure proprio et imperpetuum ac in liberorum et expeditum allodium et sine aliqua conditione fictus decime aut alterius oneris et servitutis, dedit, vendit et tradidit magistro Bernardino de Simonibus quondam magistri Baldexaris de Biono merzadro in Castiono predicto, presenti, stipulanti, ementi et acquirenti, pro se et suis heredibus, muracham unam cuppatam cum brachiis quatuordecim terre nunc prative, extra dictam muracham a monte parte in latitudinem et in⁴⁵⁵ longitudinem incipiendo ab ingressu versus mane usque ad in confinia realis deversus sero, sitam in terra Castioni predicti in contrata Cantaranarum penes a meridie Iohannem de Fezardis quondam Maphei, a mane ingressum, a monte dictum venditorem et a sero reale predictum communi, salvis omnibus aliis suis confinibus verioribus si qui forent. Ad habendum, tenendum et possidendum et quicquid dicto emptori et suis heredibus deinceps propositio placuerit faciendum ima cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines vel alios, si qui forent veriores accessibus, ingressibus et egressibus suis viis, usanciis et pertinentis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis, que dicta res ut supra vendita habet supra se infra, seu infra se in integre omnique iure et actione usu, seu requisitione sibi ex ea re vel pro ea re aut ipsi rei ut supra vendite modo aliquo spectante et pertinente et hoc pro precio, quo extimabitur per magister Iovittam de Muttis et magister Ambrosium Meliorinum murarios et quatenus nollent ipsi

⁴⁵³ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁵⁴ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁵⁵ Da questa parola inizia il f. 1v.

extimare seu non possent per duos alios amicos communes elligendos ita, tamen quod paries ante dictam muracham deversus mane et deversus meridie non⁴⁵⁶ debeant extimari nec comprehendi in extimatione, sed sint et intelligentur ipsius emptoris ima cum aliis extimandis et ad computum dicti precii, extimandi ut supra, ipse emptor in presentia mei notarii infrascripti et testium predictorum, dedit, solvit dicto venditori presenti et ad se trahenti in monetis argenteis libras sexaginta planet et residuum, quod erit in dicta extimatione, promisit solvere in termino unius anni contumi et interim solvere livellum seu affectus in ratione quatuor, pro quolibet centenario sine aliqua ex omni. Recipientes doli mali. Quam rem ut supra venditam dictus venditor nomine dicti emptoris possidere constituit et fecit procuratorem suum et dedit cesso et promisit de legitima evictione et deffensione et predicta omnia sub pena pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque statutis. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes yordaninus notaius publicum conficere Instrumentum ad laudem sapientis.

[12 bis]

Die veneris vigesimo quarto, mensis iunii, 1558, in thalamo domus mei notarii infrascripti et consortium de Yordaninis, situs in terra Castioni a⁴⁵⁷ Stiverris, in contrata Plateole Ferariorum. Presentibus domino Iohanni Baptista de Yordaninis et Baptistino specialiter de Yordaninis quondam domini Vincentii de Castiono predicto. Testibus magister Iovitta de Muttis et magister Ambrosius Meliorinus, extimatores ut supra electi, retulerunt vidisse dictam muracham et cortile seu terram, ut supra diligenter eam considerasse et illas extimasse libris centum et novem soldorum sex planet, computata in dicta extimatione parte ingressus et ita dixerunt extimasse rite remoti omni odio. Presentibus suprascriptis domini Lazarino et magistro Bernardino et dictam extimationem acceptantibus et eam laudantibus et affirmantibus.

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam⁴⁵⁸ formam redegi ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁴⁵⁶ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁴⁵⁷ Da questa parola inizia il f. 2v.

⁴⁵⁸ Da questa parola inizia il f. 3r.

«1558 - 6 maggio. Emptio magistri Bernardini de Simonibus de Biono a domino Antonio quondam Iacobelli de Fezardis lire 2» (Castiglione delle Stiviere 1560 gen. 5)⁴⁵⁹.

In⁴⁶⁰ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo octavo, indictione prima, die vero veneris sexto, mensis maii, in coquina domus infrascripti magistri Bernardini, quiam conduit ab illis de Sclaribus, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Platee. Tempore serenissimi principis et domini Caroli, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris et semper augusti. Presentibus domino Gasparo quondam Melchionis de Zelinis, domino Iacobo de Notariis et Laurentio quondam Iohanni Petri de Ferettis, omnibus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibiq[ue] dominus Antonius filius quondam domini Iacobelli de Fezardis de Castiono predicto, agens per se et suos heredes, iure proprio et imperpetuum ac in liberorum et expeditum allodium et sine aliqua conditione fictus decime aut alterius oneris et servitutis, dedit, vendidit et tradidit magistro Bernardino filio quondam domini Baldexaris de Simonibus de Abiono Vallis Sabii, habitantis Castioni predicti, presenti, stipulanti, ementi et acquirenti per se et suos heredes petiam unam terre arative plodiorum septem et plus et minus quantacumque sit sine additione et diminutione precii, sitam in territorio Castioni, in contrata Campagnoli⁴⁶¹, penes a mane Thomam de Mascolis, a meridie Iacobellum Fezardum partim et partim Thomam predictum, a sero viam mercatoriam et a monte Vincentium et Dominicum fratres de Fezardis partim et partim Baptistam de Soldo, partim Iohannem Antonium quondam Baptiste Fezardi et partim Iohaninum Marmentinum et Iacobum Marmentinum, salvis omnibus aliis confinibus verioribus, si qui forent. Ad habdendum, tendendum et possidendum et quicquid dicto emptori, agenti ut supra, et suis heredibus deinceps propositio precuerit faciendum una cum omnibus et singulis que infra predictos continentur confines vel alios, si qui forent veriores accessibus, ingressibus et egressibus suis viis, usanciis et pertinentiis usque in vias publicas et cum omnibus et singulis, que dicta res ut supra habet supra se infra, seu infra se in integrorum omnique iure et actione usu, seu requisitione sibi ex ea re vel pro ea re aut ipsi rei ut supra vendite modo aliquo spectante et pertinente et hoc pro precio et finito mercato in totum librarum centum spetuaginta planetis, ex quibus dictus venditor dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse a dicto emptore libras septuaginta planetis, ante stipulationem presenti

⁴⁵⁹ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁶⁰ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁶¹ Da questa parola inizia il f. 1v.

contractus et⁴⁶² residuum, quod est de libris centum planet dictus emptor promisit dare, solvere in termino unius omni proxime futuri et interim solvere livellum ad rationem quinque, pro quolibet centenario, sine aliqua exceptione iuris vel facti, sub pena dupli. R(esponden)do speique future numerationis, doli, mali, beneficioque competenti deceptis ultra dimidium veri et iusti precii. Quam rem ut supra venditam dictus venditor nomine dicti emptoris possidere constituit et fecit procuratorem suum et dedit, cessit et promisit de legitima evictione ed deffensione et predicta omnia sub pena pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus provixionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes yordaninus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego⁴⁶³ Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegì ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁴⁶² Da questa parola inizia il f. 2r.

⁴⁶³ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1575 - 22 octobris. Promissio dotis domina Savie de Simonibus. Dos supradicte domine savie uxoris Ambrosii de notaris cum donatione ipsis iugalibus factis et dominum Iacobum notarium. Pro notario lire 10, soldi 0, denari 0. Pro registro lire 0, soldi 16, denari 0. Lire 10, soldi 16, denari 0» (Castiglione delle Stiviere 1575 ott. 22; Castiglione delle Stiviere 1576 magg. 11)⁴⁶⁴.

Promissio⁴⁶⁵ bonis domine Savie de Simonibus.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millequinguesimo septuagesimo quinto, indictione, tertia die vero sabbati vigesimo secundo, mensis octobris. Tempore in terra Castioni a Stiveriis, Brixie diocesis, marchionatus et in domo domini Pauli de Patriciis, situs in contrata ecclesie Sanctorum Nazzarii et Celsi. Presentibus domino Iohanni Baptista Yordanino notario et rogatis pro r(ò)do⁴⁶⁶ notario, ad se subscribens presenti instrumento, domino Paulo de Patriciis, domino Agogero de Franzonibus, magistro Alexio de Muttis, Francisco de Perattis et Baptistino quondam Michaelis de Decenis. Secuto matrimonio prius inter discretum iuvinem dominum Ambrosium filium domini Antoni de Notariis ex una parte et honestam iuvinem dominam Saviam filiam quondam Magistri Bernardini de Simonibus de Abiono, habitatricem Castioni, parte aliam quod tandem fieri debere conclusum fuit inti(ò)te⁴⁶⁷ consensu predicti Ambrosii et domini Iohanni et Camilli, fratrum predictae domine Savie, et aliorum attinentium et non alter nec alio modo dictus domini Iohannes et Camillus fii quondam magistri Bernardini predicti, agentes pro sese, sponte promiserunt predicto Ambrosio presenti, stipulanti eidem cum effectudine solvere, pro dote et nomine dotis predictae domine Savie eorum⁴⁶⁸ sororis, libras quinquecentum treginta duas planet in totum his modis et terminis, videlicet libras ducentum planet in tot bonis mobilibus dotalibus, tempore quo ipsa domina Savia traducetur ad maritum et libras trecentum treginta duas in peccunis. Pro quibus libris trecentum treginta duabus planet ipsi domini Iohannes et Camillus, agentes ut supra, ex pacto inito inter ipsum et predictum Ambrosium, cum interventu Nazzarii, eius fratris, et domini Iacobi predicti, eius patrui, omni melio modo dederunt, esserunt predicto Ambrosio presenti in debitores Iosefum et Prosperum fratres fii quondam Baptistini de Boturris de Castiono predicto, debitores ipsorum fratrum de dicta summa pro capitali vigne et causa bonorum venditorum, pro ipsos de Biono predictis

⁴⁶⁴ Instrumento notarile in pergamena con coperta in cartone.

⁴⁶⁵ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁶⁶ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁴⁶⁷ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁴⁶⁸ Da questa parola inizia il f. 1v.

fratribus, in constat instrumento rogato per me notarium sub die, cum iure exigendi capitale dictarum lire 332 unam cum livellis supra, inde occurrentibus a die festo sancti Martini proxime futuri, ultra a predictis fratribus de Boturris modis et terrenis contentis in precitato instrumento, de quibus modis et terrenis predictus Ambrosius dixit habere plenam scientiam cedendoque eidem omnia sua iura contra dictos fratres de Boturris, respectu dictis summe cesse constitudo. Promittendo mantenere predicto Ambrosio presenti predictos fratres de Boturris veros legitimos et exigibiles debitores pro dicta summa cessa⁴⁶⁹ et livellis sub obligatione, computata die in presenti dote, omni parte dotis domine Francisce, ipsius Savie matris, spectantis predicte domine Savie, pro qua parte predictus Ambrosius, agens per se in propriis bonis, promisit qui dicta Savia renuntiabit iuribus suis tam paternis quam maternis. Et ultus predictus dominus Iacobus de Notariis, agens per se, sponte ex amore quo prosequitur predictum Ambrosium et Saviam, eius nepotes, in augmentum dotis predicte domine Savie dedit, tradidit et assignavit eidem domine Savie, videlicet absenti ac predicto Ambrosio eius futuro marito in hique notario instrumento uti publice persone stipulanti nomine predicte domine Savie, dimidia unius petie arative et arborive, iacenti in territorio Castioni, in contrata Sancti Vigili, plodiorum quor in causa penes a sero viam publicam, a monte Antonium predictum de Notariis, a mane confinia medularum et a meridie dominum Hippolitum Bettonum in parte et in parte dominum Benedictum Bonettum salutem. Aliam vero dimidiam dotis petie terre, pro indiviso videlicet ipsos dominus Iacobus, agens ut supra, titulo et nomine donationis inter vivosque ullo modo vel vitio et ingratitude vel offensore vocari possit et supra ventum liberorum dedit donavit⁴⁷⁰ predicto Ambrosio presenti et acceptanti. Ad habens et quicquid accessibus omnibusque promittendo tam domine Savie quam Ambrosio de evictione dictis petie terre verorum, quam ipse dominus Iacobus, in eius ultro testimonio rogato per me notarium, legaverat uni ex filiis predicti Antoni eius fratris vel Alexii similiter eius fratris, qui accipient in uxorem unam ex nepotibus domina Cecilia, eius domini Iacobi uxoris, quidam bona stabilia et ut in ipso testimonio. Ideo in omnem eventum qui predictus legatus non mutavit ipse dominus Iacobus ac predicta domina Cecilia, eius uxoris, sponte in presentia predicti Ambrosii acceptantis, dixerunt et declaverunt dictis legatus habere locum et ceneri factum esse in personam dicti Ambrosii. Secuto dicto matrimonio, ut supra modis, tamen pro ut in ipso testimonio et predicta omnia predicti contrahentes, agentes ut supra, promiserunt attestare sub obligatione. In supra predictus dominus Iacobus promisit predicti donationi perpetuo attestare, pure mere certificatis de

⁴⁶⁹ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁴⁷⁰ Da questa parola inizia il f. 2v.

quibus rogatis. Sum ego Antonius Belhonus notarius, de quibus omnibus et singulis rogatis. Sum Ego Baptista Yordaninus notarius ad me subscribens pro secundo notario.

(s.t.) Ego Baptista filius domini Iacobi Marmentini de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, suprascriptum instrumentum rogatum pro⁴⁷¹ quondam dominum Antonium Belhonum, notarium publicum Castioni predicti, fideliter de modo ad verbum pro ut facit nil addito a suo protocollo, in sane publicam redegi formam ex licentia mihi concessa pro ipso domino Antoni, suo codicillo stante, ab unam domini Laurenti Lodrini legatarii eius scripturarum et factis averas⁴⁷² et reperta concordantia, me in promissorum robur solitis signo subscripsi

Registratum fuit per me Baptistam Marmentinum notarium. Registri Castioni 24 octobris 1584.

Pro notario, soldi 8, denari 6.

[14 bis]

Dos domine Savie de Simonibus, uxoris domini Ambrosii de Notariis.

In Christi nomine, amen 1576. Indictione quarta, die vero veneris undecimo, mensis maii tempore. In terra Castioni a Stiveriis, Brixie diocesis, marchionatus et in domo infrascriptorum fratrum de Simonibus, situs in contrata Platee. Presentibus magistro Orlando filio Andreoli de Bressanellis de Brotio, Vallis Triumpie, et Iacobino filio quondam Antoni de Fostis de Brotio, ambobus fratris Ferrariis habitatoribus Castioni predicti ac magistro Lactantio filio quondam magistri Iovitte Faiini de Castiono predicto, testibus notibus notis rogatis⁴⁷³. Ibique⁴⁷⁴ dominus Ambrosius filius domini Antonii de Notariis de Castiono predicto, agens per se, non in sed sponte stipulantiaque ei, cum confessu et voluntate domini Iacobi de Notariis, eius patrui, ipsum auctorizantis ad instrumentum domini Iohannis filii quondam Bernardini de Simonibus de Castiono predicto, presentis, stipulantis pro se ac nomine et vice domini Camilli, eius fratris eiusque heredis, dixit et confessus est se in rei veritate habuisse et recepisse et ab publicis testibus suprascriptis realiter habuit et recepit a predicto domini Iohanne, dante pro se et nomine predicti eius fratris, pro quo in dotem domine Savie filie quondam magistri Bernardini et uxoris legitime predicti Ambrosii et in executive ac pro completa satisfactione, promissit ipsis dotis factis sibi domino Ambrosio predictos fratres, de qua constat instrumento rogato per me notarium, sub die vigesimo secundo, mensis octobris proxime preteriti ad quod. Nominatim libras ducentum

⁴⁷¹ Da questa parola inizia il f. 3r.

⁴⁷² Abbreviatura di incerto scioglimento

⁴⁷³ Segue una lunga linea continua orizzontale nel documento che termina alla fine del foglio. Con il f. 3v inizia l'escatocollo del documento.

⁴⁷⁴ Da questa parola inizia il f. 3v.

quingenta planet, in tot bonis et rebus mobilibus dotalibus, visis per hominem in filibus expertum de consensu ipsarum partum ellectum. R(esponden)do ac spei. Qua solutione et datione acta ac acta cessione, factis pro ipsos de Simonibus, predicto Ambrosio de Iosefo et Prospero de Boturis, pro summa librarum trecentum treginta duarum planet, de qua constat in precitato instrumento, que cessio pro pactum expressa⁴⁷⁵ firma maneat in suo robere et quod dicta bona mobilia ut supra data fuit et excedant summam promissam in prescripto instrumento, predicta domina Savia, agens per se, non in sed sponte stipulantis et cum confessu et voluntate predicto domino Ambrosii, eius viri, et domini Iacobi patrui, vocavit se tacitam pro ipsa dote data ut supra, tam pro bonis predicti quondam domini Bernardini, eius patris, quam pro bonis et dote et hereditate domini Francisci, eius matris, ibidem presentis et confessis. R(esponden)do pro ut ita renutiavit predicto Iohanni, fratris suo, presenti et acceptanti pro se et dicto Camillo, eius fratre, omnia sua iura ad ipsam spectantia et spectatura, tam de presenti, quam de futuro, in dictis bonis paternis et maternis iure quovis et causa. R(esponden)do beneficio vell.⁴⁷⁶ sen(atus) cons(ultis) cent()ta⁴⁷⁷. Quare predictus Ambrosius, agens ut supra, cum carta iure stipulavit predicta domina Savia, eius uxorem, presentem et me notarium uti publico personam stipulantem in omnibus e singulis suis bonis generis cuiuscumque, tam presentibus, quam futuris. Nominatim pro summa predicarum librarum ducentum quingenta planet, in quibus bonis causa pignoris. Promittendo dictam dotem tenere eamque reddere predictae domine Savie vel heredibus suis aut cui in omnem casum dotis restituende unam, cum omnibus damnis, iuxta firmam iuris et statutis Castioni, loquentium de dotalibus mulierum, qualiter exigi possint et putet dotem⁴⁷⁸ ac omnia in presenti instrumento contenta predicti omnes contrahentes, agentes ut supra, sibi ipsis ad invicem sua suis promiserat firmam ac firma et non confacere sub pena obligantes que. Recipientes omnibusque statutis in supra contrahentes ipsis, agentes ut supra, ad invicem ut supra promiserunt suprascripta omnia pure mere attestazione, certificatis predicta verba heredes iures instrumenti. De quibus rogatis sum ego Antonius Belhonus notarius.

(s.t.) Ego Baptista filius domini Iacobi Marmentini de Castiono suprascripto, publicus apostolica auctoritate notarius, suprascriptum instrumentum rogatis pro quondam Antonium Belhonum, notarium publicum Castioni predicti, ex eius licentia mihi in suo codicillo, data attia absentia domini Laurenti Lodrini legatarii, eius scripturarum fideliter pro ut facit nil

⁴⁷⁵ Da questa parola inizia il f. 4r.

⁴⁷⁶ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁴⁷⁷ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁴⁷⁸ Da questa parola inizia il f. 4v.

addito, in sane publico redeggi formam et facta auscultatione et reperta concordantia, me in
predictorum robur solitis signo subscripsi.

Registratum fuit per me Baptistam Marmentini notarium.

Registri Castioni 4 octobris 1584.

Pro notario, soldi 7, denari 6.

«1559 7 gennaio. Finis magistri Bernardini de Simonibus a Iacobo Pizone et a Nazario Fezardo lire 1, soldi 6. Pro completa solutione pretii domus empte» (Castiglione delle Stiviere 1559 gen. 7)⁴⁷⁹.

In⁴⁸⁰ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo nono, indictione secunda, die vero sabbati septimo, mensis ianuarii, in thalamo domus mei notarii infrascripti et consortium de Yordaninis, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Plateole Ferariorum. Tempore serenissimi principis et domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatoris electi. Presentibus Marco Antonio filio Francisci de Oltois et Baptistino quondam domino Vincentii Yordanini, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibiq[ue] Iacobus Pezottus dictus livello, agens per se et suos heredes, ad instantiam magistri Bernardini de Simonibus merzadri in Castiono predicto presenti, stipulanti et acceptanti pro se et suis heredibus, dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse a dictu magistro Bernardino libras quatragenta septem soldos sex planetis, causa cessionis eidem Iacobo facte per Nazarium Fezardum⁴⁸¹, ut constat instrumento rogato per me notarium infrascriptum, sub die quinto decimo, mensis octobris proxime, decursi anni millesimi quingentesimi quinquagesimi octavi, de ipsius Nazarii. Credito quod habebat cum ipso magistro Bernardino, occasione domus eidem de Simonibus venditis, ut constat instrumento specialiter per me notarium rogato, sub die octavo, mensis iunii proxime, decursi anni predicti 1558. Quod creditum erat de libris quatragenta novem soldorum sex planet in totum. Residuum vero complete solutionis dictus Nazarius, agens per se et suos heredes, dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse a dicto magistro Bernardino. Quapropter dictus Iacobus et Nazarinus, agentes ut supra, fecerent finem. Cassantes, liberantes ipsum per acciptilationem et acquilianam stipulationem legittime interpositam. R(esponden)do et predicta omnia pro quibus quo bona. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notaius publicus conficere Instrumentum ad laudem sapientis

(s.t.) Ego⁴⁸² Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per

⁴⁷⁹ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁸⁰ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁸¹ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴⁸² Da questa parola inizia il f. 2r.

infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegei ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

«1585 - 22 maggio. Finis domini Iohannis fili quondam domini Bernardini de Simonibus a domino Hercule de Corsinis de Patengulis pro notario lire 2» (Castiglione delle Stiviere 1585 mag. 22)⁴⁸³.

In⁴⁸⁴ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, indictione tertia decima, die vero mercurii vigesimo secundo, mensis maii, in apotecha mei notarii infrascripti, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Putei de Bellinis, marchionatus illustrissimi domini Ferrandi Gonzage. Tempore serenissimi principis et domini Rodulphi, divina sibi favente clementia Romanorum imperatoris ellecti et semper augusti. Presentibus domino Laurentio filio quondam domino Adami de Ferariis, domino Cesare de Gisonibus et domino Francisco filio domini Mafei de Muttis, omnibus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibique dominus Paulus de Patriciis de Castiono predicto, agens nomine domini Iohannis⁴⁸⁵ quondam domini Bernardini de Simonibus de Castiono predicto et eius heredum, ad presentiam predictorum testium et mei notarii infrascripti videntium, dedit, solvit et effectualitis numeravit domino Herculi quondam domini Iohannis Marie de Corsinis de Patengulis, presenti et ad se trahenti in monetis argenti libras trecentas planet, pro integra solutione aliarum librarum trecentum, quas debebat ipse dominus Iohannes de Simonibus ante dicto domino Herculi, causa et occasione resti dotis domine Laure sororis ipsius domini Iohannis et uxoris domini Gasparis, filii ipsius domini Herculis, ut constat Instrumento rogato per me notarium instrumentum, sub die nona iulii 1583. Quapropter ipse dominus Hercules, agens per se, fecit finem et liberationem dicto domino Paulo, presenti et acceptanti nomine predicti domini Iohannis de Simonibus et eius heredum, de omni eo et toto quod habere et consequi posset virtute dicti residui dotis predicte. Cassans, liberans ipsum dominum Paulum, presentem et ut supra acceptantem per acciptilationem et acquilianam stipulationem⁴⁸⁶ legitime interpositam et predictam liberationem, promisit attendere sub obligatione sui reali et personali bonorumque suorum presentium et futurorum. R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus provixionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi

⁴⁸³ Istrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁸⁴ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁸⁵ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴⁸⁶ Da questa parola inizia il f. 2r.

factis et faciendis in contrarium. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordanini notarius publicum conficere intrumentum ad laudem sapientis

(s.t.) Ego Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab⁴⁸⁷ eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegì ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁴⁸⁷ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1587 24 decembre. Emptio domini Iohannis de Simonibus a domino Francisco Scolario. De una petia terre in Castiono. Pro notario lire 2, soldi 0, denari 0. Pro Registro lire 0, soldi 4, denari 6. Lire 2, soldi 4, denari 6» (Castiglione delle Stiviere 1587 dic. 24)⁴⁸⁸.

Emptio⁴⁸⁹ domini Iohannis de simonibus a domino Francisco Scolario.

In Christi nomine, amen. 1587, indictione decima⁴⁹⁰, die iovis vicesimo quarto, mensis decembris, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus, in domo habitationis infrascripte domine Iulie, sita in contrata Platee. Presentibus domino Iohanni Iacobo Ferrario, domino Martino de Bodeis et Cristoforo de Fezzardis de Castiono predicto, testibus notis, rogatis. Ibique domino Francisco de Sclaribus de Castiono predicto, pater et legitimus administrator eius filiorum masculorum heredum, pro dimidia quondam domini Pauli de Sclaribus de Castiono predicto, agens nominibus dictorum eius filiorum, iure proprio in perpetuum, dedit, vendidit domini Iohanni de Simonibus de Castiono predicto presenti, ementi pro se tabulas septem pedes decem omnis quinque terre hortive, cum perticis quatuor quadrettis, sed decem muri supra versus domino penes ab uno filios masculos⁴⁹¹ domini Petri Antoni Scolarii heredes, pro alia dimidia predicti quondam domini Pauli, ab uno predicti domini Francisci filios, ab uno predictum dominum emptorum et ab alio domini Martini Bodeum, pro iuribus de uno acquisitis predicto de Sclaribus salutem et sitis in terra Castioni, in contrata Sanctorum Nazzarii et Celsi. Ad habendum et quicquid accessibus omnibusque, pro pretio in totum librarum centum octuaginta trium, soldi 16, denari 10, quas libras predictus dominus emptor realiter de mandato predicti venditoris dedit, solvit domine Iulie, uxoris et usufrutuarie bonorum stabilium, predico quondam domini Pauli presenti, in tot pecuniis argentis, ad computum restituendis eius dotis attenta renuntia facta de dicto usufructu, ut constat instrumento rogato per me notarium infrascriptum, sub die ad quod. R(esponden)do existentique deceptionis, qua proptia predicta domina Iulia pro se liberavit predictum de Sclaribus⁴⁹², presentem predicta summa faciens ei finem. Cassans qua rem venditam dans constitus. Ponens promittis de evictione et predicta omnia sua suis firma, sub pena obligantes que bona. Recipientes omnibusque statutis in supra, promiserunt predicta

⁴⁸⁸ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁸⁹ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁹⁰ Non torna il conto dell'indizione. Dal momento che sia l'anno che l'indizione seguono lo stile moderno, questa dovrebbe essere la quindicesima («decima quinta»), non la decima. È possibile che il notaio rogatorio della copia si sia dimenticato di trascrivere «quinta».

⁴⁹¹ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴⁹² Da questa parola inizia il f. 2r. In realtà questa risulta troncata, per cui «sco» risulta nel f. 1v, mentre «laribus» ne f. 2r.

omnia attestazione pure mere certificati. De quibus omnibus rogatus sum, ego Baptista Marmetinus notarius.

(s.t.) Ego Baptista filius quondam domini Iacobi de Marmetinis de Castiono supradicto, publicus apostolica autoritate notarius, premissis interfui et rogatus scribere publice scripsi.

In quorum robur me solitis signo subscripsi.

Registratum⁴⁹³ fuit per me Laurentinum Lodrinum de Vecolis notarium. Registri Castioni die 14 Martii 1589.

Pro Registro soldi 4, denari 6.

⁴⁹³ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1588 - 10 decembre. Emptio domini Iohannis de Simonibus a domino Francisco Scolario. De una petia terre arative. Pro notario lire 1, soldi 6, denari 6. Pro registro lire 0, soldi 4, denari 8. Lire 1, soldi 11, denari 4» (Castiglione delle Stiviere 1585 dic. 10)⁴⁹⁴.

In⁴⁹⁵ Christi nomine, amen. Millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, indictione prima, die sabbati decimo, mensis decembris, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus et in domu habitatoris infrascripti domini Iohannis, sita in contrata Platee. Presentibus Thoma de Baiis, Faustino de Odulo et Boturro de Boturris, ambobus Castioni predicti, testibus notis, rogatis. Ibiq; dominus Franciscus de Scolariibus de Castiono predicto, pro se, iure proprio in perpetuum, dedit, vendidit domini Iohanni de Simonibus de dicta terra Castioni, presenti, ementi pro se. Nominatin tabulam unam pedes decem terre hortive, a parte inferior broilli predicti domini Francisci sive eius filiorum heredum quondam domini Pauli de Scolariibus, pro eorum virili, cum via da altera muri⁴⁹⁶ divisorii, sita ipsum venditorem et dominum Agogarium Franzonum, qui est mesure pertice unius cum dimidia, computo illo pauco muro in sumitate, ut supra fabricato pro antecessores predicti de Scolariibus, sitis in terra Castioni in contrata Platee penes a medio predictum dominum emptorem a messere dominum Petrum Antonium Scolarem, a monte predictus dominum venditorem et a sero predictum dominum Agogarium salutem. Ad habendum omnique iure. Pro qua tabula et pedibus decem terre, vendite ut supra, ac muro predicto predictus dominus Iohannes teneatis et ita promissit construere seu construi facere murum unum divisorum vitis ipsos domini venditores et emptores, altitudinis brachi sex supra terram et grossitudinis omnarum decem, qui⁴⁹⁷ in sic et esse debeat communis inter ipsos. Nec non teneatis et ita promissit ipsem dominum Iohannes Petro, domino Petro Antonio presentia, ita mante predicto domino Francisco construere seu fabricare, facere murum divisorum vitis predictum dominum venditorem et dominum Petrum Antonium de Scolariibus, qualitates ut in instrumento rogato per me notari, sub presenti die et in territorio de quo, in eo et ipsis Francisco penitens conservare et liberare a frabricando dicto muro sub obligatione. R(esponden)do ex omnique deceptionis quam rem dans. Constituens, ponens promittis de evictione ut predicta omnia sua suis, sub⁴⁹⁸ pena obligando que. R(esponden)do omnibus statutis de quibus omnibus rogati sum. Ego Baptista Marmentinus notarius

⁴⁹⁴ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁴⁹⁵ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁴⁹⁶ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁴⁹⁷ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁴⁹⁸ Da questa parola inizia il f. 2v.

(s.t.) Ego Baptista filius quondam domini Iacobi Marmentini de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate notarius, predictis affici et rogati ei et me solitum signo subscripsi.

Registatum fuit per me Laurentium Lodrinum de Vecholis notarium. Registri Castioni die 4 Ianuarii 1589.

Pro registro soldi 4, denari 8

«1623. Libro domini Herculi quondam m(agnifi)ci domini Iohanni de Simonibus et illustrissimi domini rectores societatis Sacratissimi Corporis domini nostri Ihesu Christi» (Castiglione delle Stiviere 1623 mar. 4)⁴⁹⁹.

Libro⁵⁰⁰ domini Herculi quondam magistri domini Iohannis de Simonibus et illustrissimi domini Rectores societates Sacratissimi Corporis Domini Nostri Ihesu Christi.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo sextuagesimo vigesimo tertio, indictione sexta, die vero sabbati quarto, mensis martii, civitate Castilioni a Stiveriis, Brixii. principatus illustrissimi et excellentissimi domini don Alloiisii Gonzage, principis, et in domo mei notari, sita in contrata Putei Bellinis. Presentibus Iohanne de Muttis quondam domini Maphei, Domini Antonio Linetta et domini Bartholameo quondam domini Thome de Calubinis, omnibus Castioni predicti, testibus notis, rogati. Ibique illustrissimus dominus cappellanus Felix de Vecliis, pro se et societis Sacratissimi Corporis Domini Nostri Iesu Christi, et dominus Iohannes Baptista Ferrantis, dominus Iohannes Maria Borettus, lindius iam societalis, et dominus Iohannes Baptista Bornatus de Laurentis ipsum, agentes nomine dicte societatis supradicti, sed sponte cum suprascripti illustrissimi domini Augustini de Notariis, presentis et agentis ac inter veritatis nomine et vice domini Herculi quondam m(agnifi)ci domini Iohannis de Simonibus, dixerunt ab eo habuisse berlingultos viginta tres et hoc vigore et causa eiusdam legati frati, pro domino Antonio de Fezardis⁵⁰¹ dicti societati de cuius Iohannes de Francisca, filia quondam domini Antoni, et filio quondam domini Bernardini de Simonibus, tenebuntur tanque tenes ipsius videlicet, pro parte una terre quatuor contingente dictis Herculis et quorum eidem legatum erat in librum solidorum viginti presenti apparet in libris dicte societatis Sacratissimi. Et predictus rector videlicet sunt pro afrancare soliti legati et unium livellorum, supra inde decursorum usque in censentem diem. R(esponden)do speique doli, mali. Omnibusque statutis predicti illustrissimi domini Rectores, agentes ut supra, omnibus modo quo fecerunt finem predicto domino Avogario, presenti et ut supra agenti, de omni eo et toto predicti Herculis petiam possent causa pro memorati legali. Liberantes ipsum dominum Augustinum presentem pro acquilianam stipulationem, pro cedentem et acciptilantem in mediate subscripsi conventem legitime interpositis. Cassantes et maxime librorum pro memoratus in ea parte et⁵⁰² presentem,

⁴⁹⁹ Instrumento notarile in carta con coperta di cartone.

⁵⁰⁰ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁰¹ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵⁰² Da questa parola inizia il f. 2r.

liberantem predicti illustrissimi domini Rectoris, ut supra agentes, promiserunt firmam bro(luus⁵⁰³, obligaverunt bona dicte societatis predictae bona. R(esponden)do omnibus statutis. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Thadeus Segurtadis notarius ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Thadeus filius quondam domini Laurentini de Segurtadis, civis Castilioni a Stiveriis, publicus apostolica auctoritate notarius, subscripsi omnibus et singuli presens et rogatus fui scribere publice scripis et verum promissorum notarius, me solito mei tabellionis signo apostolico subscripsi.

Registratus fuit per me Alfonsum Bellinum notarium. Registri⁵⁰⁴ Castioni 5 martii 1623.

Pro registro soldi 6, denari 8.

⁵⁰³ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁵⁰⁴ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1588 - 10 settembre. Emptio domini Iohannis de Simonibus a domino Petro Antonio Scolario. De duobus brachiis terre hortive. Pro notario lire 1, soldi 13, denari 4. Pro registro lire 0, soldi 4, denari 0. Lire 1, soldi 17, denari 4» (Castiglione delle Stiviere 1588 set. 10)⁵⁰⁵.

Emptio⁵⁰⁶ domini Iohannis de Simonibus a domino Petro Antonio Scolario

In Christi nomine, amen. Millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, indictione prima, die sabbati decimo, mensis settembris, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus et in domo habitationis infrascripti domini Iohannis, sitis in contrata Platee. Presentibus Boturro de Boturris et Faustino de Odulo ac magistro Thoma Bosio, omnibus de Castiono predicto testibus notis, rogatis. Ibique Magnificus dominus Petrus Antonius de Scolaribus de Castiono supradicto, agens per se et suos heredes, iure proprio in perpetuum dedit, vendit domino Iohanni Iacobo de Ferrariis, domino Martinus de Bodeis, domino Iohanni de Simonibus et domino Francisco de Scolaribus de Castiono predicto presentibus, ementibus. Nominatim brachia duo terre hortive broiili ipsis domini Petri Antoni in latitudine et in longitudine tantum quantum⁵⁰⁷ capiunt iura et hortus predictorum dominorum emptorum, in confinibus eorum, situm in terra Castioni, in contrata Platee, penes a monte predictum dominum Petrum Antonium et a sero predictos dominos emptores respective salutem. Ad habens et quicquid accessibus omnibus. Pro quibus quidem brachiis duobus terre, venditis ut supra a predicti domini emptores teneatis, et ita promiserunt construere seu construi et frabricari, facere murum unum divisorum, sitis ipsos domini venditori et emptores supra fundum ipsis domini Petri Antoni et domini emptorum expressis tunc predictorum domini emptorum, quilibus tunc eorum pro sua ratha et tantum quantum capiunt eorum iura, qui murus sui et esse debeat sitis ipsos domini emptores et venditum communis et qui fieri debeat altitudinis brachiorum sic supra terram et⁵⁰⁸ grossitudinis unius brachii in territorio et pro totum mensem iunii, pro decembre, dictis sue exceptione et sub obligatione. R(esponden)do exceptionique deceptionis, quam rem dans constituere. Ponens promittere de evictione et predicta omnia sua suis firma sub pena obbligationes que. Recipientes omnibusque numeratis de quibus omnibus rogatus sum, ego Baptista marmentinus notarius ad laudem sapientis.

⁵⁰⁵ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁵⁰⁶ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁰⁷ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵⁰⁸ Da questa parola inizia il f. 2r.

(s.t.) Ego Baptista filius quondam domini Iacobo Marmentini de Castioni supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, premissis affici et rogatus scribere publice scripsi. In quorum robur me solitis signo subscripsi.

Registratus⁵⁰⁹ fuit per me Laurentium Lodrini De vecolis notarium. Registri Castioni die 14 Martii 1589. Pro registro soldi 4.

⁵⁰⁹ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1582. Divisiones domini Iohannis et Camilli fratrum de Simonibus» (Castiglione delle Stiviere 1582 giu. 6)⁵¹⁰.

Divisiones domini Iohannes et Camilli fratrum de Simonibus.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, indictione decima, die vero mercurii sexto, mensis iunii, in terra Castioni a Stiveriis, Brixie diocesis, marchionatus illustrissimi domini Ferdinandi Gonzage, marchionis, et in domo infrascripta, sitis in contrata Sanctorum Nazararorum et Celsi. Presentibus domino Rodomonte de Sanattanis et domino Laurentio Spazadescho, ambobus Castioni presenti, ac domino Angeli de Simonibus de Biono Vallis Sabie, omnibus testibus notis, idoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibiq[ue] dominus Iohannes et dominus Camillus fratres filii quondam domini Bernardini de Simonibus de Castiono supradicto, agens per se se, volentesque et intendentes devenire ad divisiones et partitiones omnium bonorum inter eos comunium de ipsis bonis, fecerunt duas partes et particiones. Ponentes et designantes in prima parte tractus quorum domus nuorate solente et cuppate, cum revoltis intus ac una scala in medio duorum, tractus versus domu illustrissimi Iacobi Zappa emptam a domino Baptista Gallo, ab imo usque ad sumum, sitis in terra Castioni predicti in contrata Sanctorum Nazarii et Celsi, penes ab uno triam publicam a duobus magister Iacobum Zappam et ab alio ingressum in ei nale[m]. Item tractus tres domus et stabuli cumputato porticu, cum tabulis quatuor decim curtilis et horti et quantecumque sino ad corpus et non ad mensuram, sitis in predicta terra et contrata penes ab uno dominum Agogerium Franzonum, ab alio ingressum ab alio domino Martinum Rodeum et ab alio illos de Scolaribus. Item petiam unam terre arative et⁵¹¹ vineatice, plodiorum duorum tabularum quinquaginta et quantacumque sit ad corpus, sitis in territorio Castiono, in contrata Vallis Predose penes ab duobus vias et ab alio Ingressus et ab alio magister Lactantium Fainum. Item aliam petiam terre arative et vineatice tabularum septuaginta septem, sitis in predicto territorio, in contrata Dosdalti penes ab uno ingressum ab alio Iohanninum Gandinum, salvis omnibus aliis contenibus verioribus ,si qui forent. Que quidem per se tetigit et pervenit de consensu et voluntate predicti domini Iohannis predicto domino Camillo, presenti et acceptanti et de ea se tacitum et contentum vocavit. Ulterius predictus dominus Camillus, sic iustante et stipulante predicto domino Iohanne, dixit et confessus fuit se in effectu habuisse eius contingentem portionis de bonis

⁵¹⁰ Instrumento notarile in pergamena. Assente la coperta di cartone.

⁵¹¹ Da questa parola inizia il f. 1v.

mobilibus inter eos comunibus. In qua quidem domo, sic ut supra perventa predicto domino Camillo, ipse Camillus teneatis et obligatus sit eaea tenere domina Francescam et matrem, quo ad vixerit donec vidua stetenit, tenere dominam Lauram eius sororem, quo ad nupserit. In secunda vero parte, quam de consensu et voluntate predicti domini Camilli, predictus dominus Iohannes pro sua parte ellegit et accepit et de ea se tacitum et contentum vocavit, posuerunt credita quod habent predicti domino fratre cum diversis personis ac petias duas larziarum, abbarum, et petiam unam ferrandine, albe ac equum unum pesaminis monelli ascendentia et ascendentes in totum ad summam libras mille decem septem planet, pro ut in pollicia, quam predictus dominus Iohannes dixit et confessus fuit habuisse et habere penes se que quidem libra mille decem septem planet, ut supra habite modo et forma suprascriptis. Intelligantur et sint loco domorum omnium curtisique et horti perventatis predictis domino Camillo ut supra, cum hoc terra pacto quod, si de predicti eorum creditis aliqui eo eis fuerint in exigileles et⁵¹² dictus dominus Iohannes non possit quoquo modo ab eis satisfieri omne id et totum damnum quod passus, fuit intelligatur et sit commune inter ipsos ita quod predictus dominus Camillus, pro dimidia teneatis et obligatis sit reficere predicto domino Iohanni et posuerunt creditum unum librarum ducentum quatragenta planettorum, quod ipsi domini fratres habent eum Baptistino de Barziniis, ex causa pretii unius petie bene sibi vendite, sitis in territorio Castioni, in contrata Morendini Neris, pro ut in instrumento rogato per me notarium infrascriptum, sub die ad quid. Quod creditum sit et intelligatur loco predictarum duarum petiis terrarum Vallis Predore et Dosedalti, pro ventarum tantarum supradicto domino Camillo. Ulterius predictus dominus Iohannes non in neque dolo, sed sponte et animo deliberato, sic iustante et stipulante predicto domino Camillo, eius fratre, dixit et confessus fuit se habuisse eius contingentem contro non et partem bonorum mobilium generis, cuiuscumque sint et mercantie inter eos comunitum; nec non et habuisse ac sub integre solutum fuisse ultra predicta credita et bonta sibi ut supra, proventa totam dotem domina Elisabeth, eius uxor, si quam ponente in domo ipsorum fratrum in tot bonis mobilibus classilibus ditorum domina Elisabeth et in tot lana, stamine et ferretina ac caneavatio, pro qua dote et bonis, sic ut supra loco dicte dotis habitis predictus dominus Iohannes, agens per se et suos heredes ac sue cellores, liberavit et absolvit predictum dominum Camillum, presentem et acceptantem, ab omni eo et toto quod petere hic et consequi posset ab ipso, eam ea occupatione dicte dotis faciens ei finem liberati. Cassansque⁵¹³ annullans omne instrumentum omnemque scipturam, tam publicam, quam

⁵¹² Da questa parola inizia il f. 2r.

⁵¹³ Da questa parola inizia il f. 2v.

privatam, et maxime instrumentum dotis suprascripte domine Elisabeth in ea parte et partibus, tantum in quoqua seu quibus predictus dominus Camillus se obligaverat in dicto instrumento, salvo eredito, quod fine dictus dominus Iohannes habet occasione dicte dotis cum Bartolameo Segurtado, quod creditum ut ipsius domini Iohannis pro dicta dote. Ulterius predictus fratres sese obligaverunt ac promiserunt nubere et dotare de eorum bonis, videlicet pro dimidia pro quolibet Baptistam, dominam Lauoram eorum sororem, pro qua dottanda dictus dominus Camillus, sic iustante et stipulante, predicto domino Iohanne dixit penes se habuisse et habere bona dicti domini Iohannis as vendentia ad summam librarum septuaginta quinque, quas tempore dictis nuptus tenetis et promissit solvere in tot bonis mobilibus, nomine predicti domini Iohannis et ipsum penitus liberare pro dicta summa librarum sexaginta quinque planet ut supra. Insuper predicti domini fratres sese obligaverunt et promiserunt alimentare et prestare vetum et visitum iste domine Francisce eorum matre quo ab vixerit stante vidua ut supra, pro cuius domini Iohannis portione ipsi fratres remansere in accordio, quod de usque dominus Iohannes dare debeat et ita promisit dare quodlibet anno pro victu dicte domine Francise salmam unam frumenti, ad festam sancti Iacobi, cuiuslibet anni solia quatour vini boni, ad testium supradicti Martino cuiuslibet anni ab libras octo planet in pecuniis, pro companatico in dicto festo sancti⁵¹⁴ Martini, et sic successive de anno in annum. Nec non delaravere sese reliquisse iste domine Francisce, eorum matri, tot bona mobile assendentia ad summam pro ut in eius instrumento dotali. Que bona relinquere pro eius usu et que bona post eius mortem debeant inter ipsos equalitis dividi et similitis cetera eorum credita et debita debeant equaliter ipsos dividi et quilibet eorum teneatis pro dimidia. Et ulterius ipsis fratres comunitis et communi concordia et presertim predictus dominus Camillus, non in sed sponte, ratificavit et aprobavit omnes et quoscumque contractus de dictis tractus emptionum et alienationum ac aliorum generis cuiuscumque sint factorum per predictum dominum Iohannem, dum ipse Camillus, in dictis contractibus absens vel minor fuerit, de quibus dixit se ad presens habere et habuisse plenam scientiam et intelligentiam ac si ea omnia ac eius presentiam dicta fuissent, ita quod omne comodum et incomodum unde eunque perventuram ex eis cedat comodo et damno utriusque. Recipientes eo omni non sic factis presentis divisionis et omnique deceptionis dupli, tripli et quadrupli et ultra dimidium. Ad habens tenendum gaudendam et possidendum dictis rebus ut supra de visis et quicquid sibi ipsis deinceps perpetuo placueritis faciens accessibus et ingressibus et egressibus, aquis, aque ductibus, respectis proprii de dicti Camilli, omnibusque et singulis suis iuribus

⁵¹⁴ Da questa parola inizia il f. 3r.

rationibus⁵¹⁵ dictis rebus, divisis modo aliquo spectantibus, quas res ut supra divisas, unus nomine alterius et est converso possidere constituit donec. Dantes et cedentes sibi ipsius ad invicem omnia eorum iura rationes et actiones que, quas constituentes sese procuratores suos irrevocabiles. Ponentes in omnem eorum locum et ius. Promittentes dicti fratres sibi ipsis ad invicem et vicissim et presentim predictus dominus Iohannes predicto Camillo, presenti de evictione et legitima deffensione suprascriptarum rerum, sibi ut supra perventurum ab omni contradicente persona communibus eorum expensis damnis et inter esse et si quid evictum fuerit damnum. Inter eos equalitis dividatis et predicta omnia et singula ipsi fratres promiserunt firma rata et non contrafacere, sub pena refectionis omnium dannorum expensarum et interesse. Pro quibus omnibus et singulis sic firmiter attendendis obligaverunt se se personaliter et omnia et singula sua bona presentia que bona. Renuntiantes exceptioni non sic facte presentis divisionis promissionis et obligationis et non sic fuisse et esse verum in totum ut supra, omnibusque statutis, consiliis, decretis, legibus, ordinibus, formis, provisionibus et reformationibus, ubicumque factis et fiendis contra predicta operantibus in super ipsi frates, agentes ut supra, sibi⁵¹⁶ ipsis ad invicem ut supra promiserunt suprascripta omnia et singula attendere et observare, pure mere sincere et prorsus inviolabites certiorati, per me notarium instrumentum predicta verba habere vires iuramenti vigore, ordinis editi per quondam illustrissimum et excellentissimum dominum Aloisium de Gonzaga marchionatis domino nostro. De quibus omnibus et singuli rogatus sum, ego Baptista Marmentinus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Baptista filius domini Iacobi Marmentini de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, omnibus presens fui et rogatus scribere publice scripsi verum pluribus occupatus alteri mihi fido ea relevare feci et facta cum suo principali auscultatione et inventia concerdati, me solitis mei tabellionatus signo apostolico subscripsi.

Registratus fui per me Baptistam Marmentini rogatus. Registri Castioni de 15 decembris 1582. Pro registro soldi 13.

⁵¹⁵ Da questa parola inizia il f. 3v.

⁵¹⁶ Da questa parola inizia il f. 4r.

«1580 - 5 genaro. Finis domini Iohannis et fratrum de Simonibus ab Antonio et Ambrosio de Notariis. Lire 2» (Castiglione delle Stiviere 1585 gen. 5)⁵¹⁷.

In⁵¹⁸ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo, indictione octava, die vero martis quinto, mensis ianuarii, in apotheca mei notarii infrascripti, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Putei de Bellinis, marchionatus illustrissimi domini Ferandi Gonzage. Tempore serenissimi principis et domini Rodulphi, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatoris electi et semper augusti. Presentibus magistro Antonio filio Francisci de Boldrinis, Bartholameo de Panigalibus et Francisco filio quondam Bernardini de Calubinis, omnibus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Cum sit quod aliis dominus Iohannes et Camillus fratres filii quondam Bernardini de Simonibus de Castiono predicto vendiderint Iosepho et [***]⁵¹⁹ fratribus filiis quondam Baptistini de Boturris de Castiono predicto petiam una terre arative et vineate partim et partim arative tantum bodullarum octo, sitam in territorio Castioni predicti, in contrata Campagnoli de Fezardis, penes a mane ingressum⁵²⁰ et a sero viam mercatoriam et a monte illos de Fezardis, a meridie Iacobellum de Fezardis. Item aliam petiam terre arative companeatice, in contrata Ulmi penes a mane et a sero vias, a meridie Iohannem de Muttis, a monte Ambrosium Boturrum, salvis plodiorum trium, tabularium treginta trium per mensuram, libris trecentum treginta duabus planetis, ut dictum fuit constare instrumento publico rogato per dominum Antonium Belhonum, notarium publicum Castioni predicti ad quod. Sitque quod ipsi domini fratres de Simonibus, agentes per se, cesserint et delegaverint ipsas de Boturris pro summa predicta librarum trecentum treginta duabus planet Ambrosio filio Antonii de Notariis de Castiono predicto, pro completa satisfactione dotis promise ipsi Ambrosio domine Savie, sororis prefatorum dominum fratrum de Simonibus et uxoris prefati Ambrosii, ut dictum fuit constare instrumento rogato per dictum dominum Antonium Belhonum, notarium ad quod. Sitque quod ipse Ambrosius egerit contra prefatas de Boturris, pro dicto eius credito cessionis prefate et tandem in publico incantu ipsi Ambrosio deliberata fuerit ipsa petia terre plodiorum octo, in contrata Campagnoli predicti⁵²¹, pro libris ducentis quinquaginta planetis

⁵¹⁷ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁵¹⁸ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵¹⁹ Spazio lasciato bianco per circa nove lettere. Ipotizzo che si tratti di Prosperus filius quondam Baptistini de Boturris.

⁵²⁰ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵²¹ Da questa parola inizia il f. 2r.

et ad ipsius tenutam corporalem possessionem medio iuris positus fuerit et cum restent ipsi de Boturris, ad huc debitores de libris octuaginta duabus planetis, et non habeant modum affrancandi ipsam petiam terre campaneatice plodiorum trium tabularum treginta trium, in contrata Ulmi, propterea ipsi fratres de Boturris, agentes per se, omni meliori modo renuntiaverunt et renuntiant prefato domini Iohanni et Camillo fratribus de Simonibus, presentibus per se se, predictam petiam terre arative plodiorum trium tabularum treginta trium. Nec non confirmaverunt possessionem et tenutam corporalem acceptam per dictum Ambrosium prefate petie terre plodiorum octo ipsis magister Ambrosio, presenti per se. Quibus stantius ipsi dominus fratres de Simonibus, agentes ut supra, nec non prefatus Ambrosius, agentes ut supra, fecerunt finem prefatis fratribus de Boturris, presentibus per se, de omni eo et toto quod petere possent virtute ditorum instrumentorum. Cassantes, liberantes ipsos per acciptilationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam. Ulterius dominus Antonius de Notariis de Castiono⁵²² predicto, presens et agens per se, ad instantiam prefatorum dominum fratrum de Simonibus presentibus per se, dixit habuisse ab ipsis de Simonibus libras predictas octuaginta duas planet ressidui cessionis predictae in pensibus undecim lane albanice sucide, pro completa satisfactione dotis predictae domine Savie, uxoris prefati Ambrosii, eius Antonii filii, qui Antonius et Ambrosius filius, agentes per se, fecerunt finem liberationem prefatis dominis fratribus de Simonibus, presentibus per se, pro omni eo et toto quod petere et consequi possent virtute cessionis et promissionis dotium predictarum domine Savie. Cassantes, liberantes ipso per acciptilationem et acquilianam stipulationem legitime interpositam et predicta omnia predicti contrahentes, agentes ut supra, sigula singulis debite referendo sibi ipsis ad invicem promiserunt attendere sub obligatione. R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus provixionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes yordaninus notarius publicum conficere Instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego⁵²³ Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegi ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁵²² Da questa parola inizia il f. 2v.

⁵²³ Da questa parola inizia il f. 3r.

«1579 - 18 aprile. Dos domine Isabelle filie domini Pauli de Patriciis et uxoris domini Iohannis de Simonibus cum cessione librarum 398, soldi 2. Pro notario lire 8, soldi 17, denari 4. Pro registro lire 0, soldi 10, denari 4. Lire 9, soldi 7, denari 8» (Castiglione delle Stiviere 1579 apr. 18)⁵²⁴.

In⁵²⁵ Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo nono, indictione septima, die vero sabbati decimo octavo, mensis aprilis, in terra Castioni a Stiveriis, Brixie diocesis, marchionatus illustrissimi domini Ferdinandi Gonzage marchionis et in domo infrascripti domini Pauli, sita in contrata Sanctorum Nazzari et Celsi. Presentibus domino Iohanni Francisco de Gardonibus et magistro Iohanni Antonio, eius filio, ac Antonio quondam Pauli de Notariis, quibus Castioni predicti. Testibus notis idoneis et ad hoc omnia et singula vocatis et rogatis. Ibiq[ue] domini Iohannes et Camillus fratres filii quondam domini Bernardini de Simonibus de Castiono suprascripto, agentes per se se suosq[ue] heredes et successoribus, non in dolo metu seu aliqua dicti machinatione, sed sponte et animo eorum benem deliberato ad instrumentum petitionem et requisitionem domini Pauli filii quondam domini Sebastiani de Patriciis, similiter de Castiono predicto, dixerunt et sponte confessi sunt se se in rei veritate habuisse et recepisse ab ipso domino Paulo dante, tradente et consignante in dotem pro dote et nomine dotis domina Isabella, eius filie legitime et naturalis et uxoris legitime dicti domini Iohannis, nominatim libras trecentum quinquaginta quinque planet in peccuniis. Nec non et ad instrumenti et petitionem domine Antonie, filie quondam domini Poli de Soldo et uxoris predicti domini Pauli, dixerunt et sponte confessi sunt se se ab ipsam domina Antonia habuisse et recepisse nomine dotis ut supra libras centum quinquaginta unam, sodos decem octo planet in una petia terre arative bobularum duarum in causa, sita in territorio Castioni, in contrata Molendini Novi, sine poiane, penes ab uno Antonium de Fezardis et⁵²⁶ ab alio illos de Scolaribus salutem, quam petiam terre predicta domina Antonia vendiderat ipsis fratribus de Simonibus, ut de dicta venditione assertum fuit, constat instrumento publico rogato per quondam dominum Iohannem Baptistam Yordanini, notarium publicum Castioni, sub die vigesimo quarto, mensis maii 1576, ad quod pro verificatione predictorum relictorum habeatur. Ressiduum vero dicte dotis, quid est de libris trecentum nonaginta octo, soldis duobus planet, predicta domina Antonia, sciens se ad predicta non teneri, sed volens omnino predictis fratribus de

⁵²⁴ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁵²⁵ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵²⁶ Da questa parola inizia il f. 1v.

Simonibus satisfacere a(n)i(m)o⁵²⁷ tantus eas, quantus opus esset recuperandi in bonis predicti, eius curri et in quibus predictus dominus Paulus per cortam quam in suis tenebat manibus, investivit ipsam tam in bonis mobilibusque immobilibus loco pignoris et hipotece predictorum librarum centum quinquaginta unius, soldorum decem octo planet et infrascripte cessionis dedit, cessit et delegavit in debitorem ei pro debitore predicti fratribus de Simonibus, presentibus et acceptantibus pro dictis libris trecentum nonaginta octo, soldis duobus Bartholomeum de Segurtadis presentem, contraentem et solvere promittentem debitorem ipsis domine Antonie, ex ea causa predicti fenilis, ut terrarum dicto Bartholomeo venditorum sita in territorio Castioni, in contrata Ulmorum, ut ut⁵²⁸ de dicta venditione publico constare assertum fuit instrumento rogato per suprascriptum de Yordanini notarium, sub die trigesimo, mensis settembris 1575, ad quod. Cum iure exigendi predictas libras trecentum nonaginta octo, soldos duos planet et livellum supra eis cururum a die predicta octobris, anni presenti, retro constituens predictos fratres de Simonibus, presentes et acceptantes procurres suos irrevocabiles ad predicta absque tunc, pro viditio directi domini duorum fenilis et terrarum retenti pro ipsam dominam Antoniam, ut in predicto instrumento promittens dictis domini fratribus de Simonibus, presentibus et acceptantibus manutenens iurem et exigibilem debitorem predictum Bartholomeum, pro dicta summa ut supra cessa. Quam cessione ut supra stante et firma manente predicta domina Antonia, agens ut supra, cum⁵²⁹ consensu predicti domini Pauli causa iuri, liberavit et absolvit predicti Bartholomeum, presentem et acceptantem, a dictis libris amplius sibi solventis faciens eidem finem liberationem, pro quibus quidem libris quingentum quinquaginta planet, ut supra cessis et renuntiatis, pro ipsam dominam Antoniam predictis fratribus et pro aliis libris trecentum quinquaginta quinque planet habitis in peccunis a supradicto domino Paulo, predicta domina Isabella, in presentia et cum consensu predicti eius viri, vocavit se tacitam et contentam, tam pro bonis paternis et maternis sibi quovis non spectabilibus et pertinentibus et tam iure legitime qui trebellianice. Registratus predicto domino Paulo, eius patri, presenti et acceptanti omnia eius iura rationes, que et quas habet et habere posset in dotis bonis. R(esponden)do predicti domini Iohannes et Camillus, fratres de Simonibus, agentes ut supra, ex omni non heredorum predictarum librarum quingentum sex, soldis decem octo planet, modo quo supra speique future earum habitatoris et receptionis. Quapropter predicti domini Iohannes et Camillus, agentes ut supra, cum una carta quam in suis tenebant manibus, investiverunt predictam domina Isabellam, presenti et acceptanti in omnibus et singulis suis

⁵²⁷ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁵²⁸ Così nel testo.

⁵²⁹ Da questa parola inizia il f. 2r.

bonis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, loco pignoris et hipoteche dicti dotis, in quibus quolibet iporum insolidum ita qui utile pro inutile non vitietur eam ceteris suis creditoribus preferendo, potioem fecerut pacto tantus situm ipsas partes solemnii stipulatione firmato, qui in casu restituionis dicti dotis vel divisionis fiende de bonis, tam stabilibusque mobilibus ipsorum domini fratrum, predicta domina sponsa vel heredes eis possint ei valeat in primis et ante omnia extrema habere dictam dotem de supradictis bonis predictorum domini fratrum, tam stabilibusque mobilibus in ellectionem ipsis domina sponse vel heredum eius, tam sic sitis ipsas partes actum contit paritus et conventum. Promittentes predicti domini fratres de Simonibus dictam dotem tenere custodire et salvare tamque reddere et restituere predictae domine sponse vel heredibus suis aut cui vel quibus ius et casus dederit in omnem casum et eventum dotis restituende suam formam iuris et statutorum Castioni, loquentium de dottibus mulierorum, qualiter exegi possunt una cum omnibus damnis, expensis, alimentis et interesse suam formam ei statorum predictorum, quod statutum⁵³⁰ predictae partes respective, ut supra voverunt, haberi locum et presentem confessum, cessionem, promissionem finem et liberationem et omnia et singula in presenti instrumento contenta predictae partes, agentes ut supra, sibi ipsis ad invicem et invicissim sua suis promiserant et solent promittunt firmam res et gratia ac firma rata ei grata habere, tenere, attendere et observare et in aliquo non confacere vel venire aliqua ratione causa modo vel signo de iure vel de facto sub pena omnium damnorum expensarum et interesse lisis et exempla. Pro quibus omnibus et singulis sic firmitis attitudinis et plenius observandis predictae partes, agentes ut supra, sibi ipsis ad invicem obligaverunt se se personaliter et omnia et singula eorum bona presentia et futura pignori, que bona mutuis precariis nominibus de cetero se se tenere et possidere constituunt. Recipientes ex omni non sic facte presentis confessis, promissis, cessionis finis ei obligationis et non sic fuisse et esse verorum in omnibus et singulis sapientis in totum, ut supra omnibusque statutis, consiliis, decretis, legibus, ordinibus, salvis conductis formis et reformationibus ac provisionibus ubicumque factis et faciendis contra predicta vel aliquid predictorum operantibus. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Baptista Marmentinus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Baptista filius domini Iacobi de Marmentinis de Castiono a Stiveriis, publicus apostolica auctoritate notarius, suprascriptis omnibus et singuli instrumenti fui et rogatus scribere publice scripse et me solitum mea attestazione subscripsi.

⁵³⁰ Da questa parola inizia il f.2v. In realtà questa risulta troncata, per cui «statu:» risulta nel f. 2r, mentre «tum» ne f. 2v.

Registratum fuit per me Baptistam Marmentinum, loco domini Antoni Belhomi notari.
Registri Castioni 22 Iunii 1576. Pro Registro soldi 10, denari 2⁵³¹.

⁵³¹ Prezzo fornito nella forma finale di registrazione del documento è diverso da quello segnato nel rogito.

«1569 - 28 giugno. Emptio domini Iohanni de Simonibus a Baptista Gallo unius caselli cuppati in Castiliono. Lire 146, soldi 10. Registro soldi 6, denari 6. Lire 2» (Castiglione delle Stiviere 1569 giu. 28)⁵³², *strumento notarile con coperta di cartone*,

Emptio⁵³³ magistri Iohanni de Simonibus a magistro Baptista Gallo.

In Christi nomine, amen. 1569, indictione duodecima, die vero martis vigesimo octavo, mensis iunii, in domo habitacionis infrascripti magistri Iohannis et fratrum de Simonibus, sita in terra Castioni a Stiverii, in contrata sanctorum Nazarii et Celsi. Tempore serenissimi principis et domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatorum electi et semper augusti. Presentibus domino Paulo de Patriciis quondam domini Sebastiani et Baptista quondam Nicolai de Barziniis, ambobus Castioni predicti, testibus notis. Ibi que magister Baptista filius quondam magistri Iohannis Marie de Gallis de Castiono predicto, agens per se, iure proprio habita prius licentia ab illustrissimo domino nostro ut in calce presentis instrumenti, dedit, vedidit magistro Iohanni filio quondam magistri Bernardini de Simonibus de Biono habitatori in Castiono predicto, presenti per se ac nomine et vice Camilli et Iohanne Baptiste, eius fratrum et eorum heredum, casellum unum cuppatum, cum tabulis quinque et pedum quinque orti, computato fondo ipsius caselli in ipsis tabulis quinque et pedum quinque orti, sitis in terra Castioni predicti, in contrata Sanctorum Nazarii et Celsi penes a mane dominum Paulum Scolarem, a meridie Martinum de Bodeis, a sero ingressum viciorale et a monte dictum emptorem et fratres salvis, ad habens omnique iure. Precio et finito mercato. In⁵³⁴ totum libras centum quatrīginta sex cum dimidia planet, sic existimata predicta bona per Iohannem Petrum Ugolotum, extimatorem electum per ipsas partes, quod precium ipsem emptorem, in presentia predictorum testium et mei notarii infrascripti uidentium dedit, solvit et effectualiter numeravit predicto venditori, presenti et ad se trahenti, in auro computatis libris centum sex ad dimidia planet, quas ipse venditores ad instantiam predicti emptoris, presentis et acceptantis ut supra, dixit et sponte confessus fuit habuisse et accepisse a predicto emptore ante stipulationem presentis contractus. R(esponden)do doli, mali speique future numerationis, quam rem suo que bona, ipse venditor, nomine dicti emptoris, possidere constituit et fecit procuratorem suum et dedit, cessit et promisit de legitima evictione et deffensione et predicto omnia pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque statutis et predictam omniam ipse venditores, agens ut supra, promisit

⁵³² Instrumento notarile in carta con coperta di cartone.

⁵³³ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵³⁴ Da questa parola inizia il f. 1v.

attendere et observare pure mere simpliciter et prosus inviolabiliter certificatus per me notarium instrumentum. Clausulam predictam habere vim iuramenti vigore ordinis⁵³⁵ et edictioni fecit mei Illustrissimi domini Aloysii marchionatus de Gonzaga domini nostri. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Baptista Yordaninus notarius publicus conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Ferrantes Bellinus de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate, notario instrumentum signum rogatum pro quondam dominum Iohannem Baptistam Yordanini, notarium publicum Castioni predicti, et socerum meum ab eius originali pro alium, mihi fidum exemplarum curavi eum qui reperta concordantia me pro plena in premissorum fidem, solita mea attestazione apposita subscripsi.

Registratum fuit per me Laurentium Lodrinum de Vecolis notarium. Registri Castioni die 3 novembris 1588.

Pro registro soldi 6, denari 6.

⁵³⁵ Da questa parola inizia il f. 2r.

«1576 - 24 maggio. Emptio domini Iohannis de Simonibus ad Antonia de Patriciis. Lire 0⁵³⁶, soldi 18. Pro notario lire 2. Pro registro soldi 12, denari 10. Lire 2, soldi 6, denari 6. Lire 2, soldi 19, denari 4» (Castiglione delle Stiviere 1576 mag. 24)⁵³⁷.

Emptio⁵³⁸ domini Iohannis de Simonibus a domina Antonia de Patriciis.

In Cristi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, indictione quarta. Tempore serenissimi principis et domini Maximiliani, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatorum electi et semper augusti. Die vero iovis vigesimo quarto, mensis maii, in domo infrascripta domini Pauli de Patriciis, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Sanctorum Nazarii et Celsi, marchionatus illustrissimi domini Ferrandi Gonzage et presentibus Angelo quondam Iohanni Marie de Borsadulo et magistro Laurentio quondam magistri Iohannis de Spazadeschis merzadro, ambobus Castioni predicti, testibus notis, idoneis et ad hoc specialiter vocatis et rogatis. Ibique domina Antonia filia quondam ser Pauli de Soldo et uxor domini Pauli de Patriciis de Castiono predicto, agens per se et heredes suos, iure proprio in perpetuum liberum et expeditum allodium, cum consensum predicti domini Pauli eius mariti, dedit, vedidit et tradidit domino Iohanne filio quondam domini Bernardini de Simonibus merzandri in Castioni predicto, presenti, stipulanti, ementi et acquirenti per se ac nomine et vice Camilli, eius domini Iohannis fratris et eos heredibus, petia una terre arative et arborive plodiorum duorum et stabulas decem et septo, per iustam mensuram, sita in territorio Castioni predicti, in contrata Roccersini penes a mane et a montem dominum Petrum Antonium Scolarem, a meridie dominum Horatium Fezardum et a sero Antonium Fezardum, salvis omnibus alii confinibus verioribus, si qui forent, et esse reperiantur. Ad habens tenore, gaudens et possidens et quicquid dicto emptoris et suis heredibus deinceps perpetuo placuerit, facens una cum omnibus et singulis que infra predictos confines confinibus vel alios, si qui forent veriores accessibusque ingressibusque et egressibusque aquis, aqueductis terminis et confinibusque suis, ut supra usibus usantiis et pertinentiis, usque in vias publicas et pro precio et finito mercato sitas ipsas partes⁵³⁹ concluso, libras septuaginta predicto in ratione plodis. Quod prius capit summa in totum libras centum quingentaginta unam, solidis decem et octo planet, quodque prius ipse domine Iohannes confitis, agens ut supra, promisit ac solemniter promittit et convenit eidem domine

⁵³⁶ Numero di incerta lettura.

⁵³⁷ Instrumento notarile in carta con coperta di cartone.

⁵³⁸ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵³⁹ Da questa parola inizia il f. 1v.

Antonie, presenti et ut supra acceptanti, dare, solvere et effectualiter numerare in termino annos trium continuos proxime futuris in cohandos, ad festum sancti Martini proxime decuris et raterim, solvere livellam singulo in ratione quicumque, pro centenario et ad rationem centenarii sine aliqua ex omne iuris vel facti hac in facto inter ipsos contrahentes solemniter stipulatione hic inde interveniente. Quod directum domum num antedictae petita fore, ut supra vendite, sit et esse intelligatis semper reservatum predictae domine Antonie venditrici, usque ad integram solutionem precii antedicti ita et taliter quod per solutionem aliquam fiendam per ipsum dominum emptorem dicti precii et seu fictive terre presente dictum directi et quesito colore. R(esponden)do ex omni non facte presentis venditioni et pro missionis et pacti eius doli, mali, vis meritis ex causa rationique in facti sine causa vel ex iniusta causa beneficioque competenti deceptis ultra dimidiam veri et iusti precii qua re, ut supra venditioni dicta domina Antonia venditrix, agens ut supra, nomine predicti domini Iohannis presentis, possessionem acceperit et apprehenderit ad quam intrandi et apprehendendi propria averem et sine aliqua iudicis averse in se de cetero retinendi eidem omni modum licentiam dedit atque contulit et si quam habet eam provisionem confirmavit et dedit, cessit, tradidit atque mandavit ipsa domina Antonia, agens ut⁵⁴⁰ supra, predicto domino Iohanni emptori, presenti et ut supra acceptanti, omnia eius iura omnisque actiones et rationes et feci tacite solemniter facit dictum dominum Iohannem, presentem et acceptantem procuratorem suum, perpetuo et omni tempore durationi, ut in re propriam positiones infrascripta in locum et ius suum. In supra prefatus dominus Paulus et predicta domina Antonia iugales, agentes per se et heredis suos, quilibet eorum in solidum promiserunt ac solutio promittent predicto domino Iohanni emptori, presenti et aliqui acceptanti se se de dicta re ut supra vendita aut de suis, fuisse aliqua ullo nunquam tempore litem causam questionem sed ab traversam aliquam inde modere nec riforme sei riferenti aliqui taliter consentire, sed potius illam tam in proprietate, quam in possessione perpetuo legitime defendere, autorizare et expedire ab omni contradicente persona communi, collegio et universitate, in iudicio et extra tam in predicta et sequita causa, quam in omnibus aliis causis et tam si vinceret, quam si vinceretur omnibus predictos iugalum et eorum heredum, cum presentibus damnum expensum periculis et interesse litis et extra et predicta omnia et singula. Presenti domini iugales et predictus dominus Iohannes, ut supra agentes, promiserunt ac solemniter promittunt sibi ipsis ad invicem presentibus, stipulatibus et ut supra acceptantibus, perpetuo ut omni tempore firma rata et grata habere, tenere, attendere et observare sub pena refectionis omnium et singulorum damnum expensum et interesse litis et extra, pro quibus omnibus et

⁵⁴⁰ Da questa parola inizia il f. 2r.

singulis, sic firmitis attendendis et plenius observandis predicti contrahentes, agentes ut supra subscriptis, ad invicem obligaverunt se se personaliter respective et omnia et singula sua bona presentia et futuris pignori, que bona proprietariis nominibus unum videlicet nomine alterius et e converso possidere constituit. R(esponden)do ex omni non facte presentis promissionis et obligationis et non sic fuisse et esse verum in totum ut supra omnibusque statutis, legibus, decretis et ubique locorum factis et faciendis contra⁵⁴¹ predicta operantibus et maxime ipsi iugales beneficio de pluribus reis debendi epistoleque dicti Adriani ac beneficio senatis consultus voleani et omnibus eius constitutionibus et predicta omnia et singula predicti domini iugales et predictus dominus Iohannes promiserunt attendere et observare, pure mere simpliciter et prosus inviolabiliter certificati per me notarium, infrascriptam clausulam predictam habere vim iuramenti vigore ordinis et edicti felice memoria illustrissimi domini Aloisii Gonzage, marchionati domini nostri ac de vi et impostam fia predictorum beneficiorum. De quibus omnibusque et singulis rogatus sum, ego Iohannes Baptista Yordaninus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Ferrantes filius quondam domini Bartholamei de Bellinis de Castiono predicto, publicus apostolica auctoritate notarius, instrumentum signum rogatum pro quondam dominum Iohannem Baptistam Yordadinum, notarium publicum Castioni predicti et socerum meum, ab eius originali pro alium mihi fidum exemplare feci cum quo repenta concordantia, me in pre nullorum fidem solita mea attestazione subscripsi.

Registratus fuit per me Laurentium Lodinum de Vecolis notarium. Registri Castioni die 3 novembris 1588.

Pro Registro soldi 12, denari 10.

⁵⁴¹ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1583 19 februario. Testamentum domini Camilli de Simonibus. Pro notario lire 13, soldi 6, denari 4. Pro registro lire 0, soldi 6, denari 6. Lire 13, soldi 12, denari 10» (Castiglione delle Stiviere 1583 feb. 19)⁵⁴².

Testamentum⁵⁴³ domini Camilli de Simonibus.

In Cristi nomine, amen. In terra Castioni a Stiveriis, Brixii diocesis, marchionatus illustrissimi domini Ferrandi Gonzage, marchionis, et in domo infrascripti testatoris sitis in contrata Sanctorum Nazzarii et Celsi. Presentibus domino Marco de Vitalibus, domino Alexandro de Assandrinis, domino Theodosio quondam domino Ugolotti de Ugolottis, magistro Steffano filio quondam magistri Paulini Ferrarii, Antonio filio quondam Pauli de Notaris et Augustino filo quondam Francisci de Crottis ac Iohanni Paulo filio quondam Hieronimi de Scopulis, omnibus de Castiono predicto, testibus notis, idoneis, vocatis et rogatis. Quoniam mors et vita in manibus omnipotentis dei sunt et nil est certius morte nihilque incertus hora mortis. Hinc est qui dominus Camillus filius quondam Bernardini de Simonibus de Castiono supradicto, iacens in lecto corpore infirmo, mente tamen, sensu et intellectu sanis, pro domini nostri Iesu Christi gratiam volens, dum hac fruitur aura taliter animique rebusque suis providere, ne inter eius pastores et successoris aliquam seu rixam oriatur per presens suum nuncupator et suie scripsi testor, in iure qui sequitur modum condere et facere procuravit. In primis omni anima sua et spiritu suo altissimo et omnipotenti Deo⁵⁴⁴ piem et devotem compitis reliquit eius cadaver humari in cimitero Ecclesie Sanctorum Nazzarii et Celsi, suis debetis exequis funeralibus. Instrumentum legati reliquit et legavit quod infrascriptam domina Francesca, eius matri et usufructuaria, sibi celebrari faciat officii a mortuis statuta a suprascripta iurem Ecclesia, in rimedium anime sue et eius peccatorum. Nec non et unum officium funerale quolibet anno presentes, annos continuos ac missas domini Gregorii. Item iuramenti legati reliquit et legavit amore dei reverendis fratribus domini Sancte Marie Castioni predicti quartam unam panis f(r)u(men)ti⁵⁴⁵, singulo anno per annos, deinde census infesto assumptionis beate Marie Virginis dandam. Item iuramenti legati reliquit et legavit domine Laure, eius sorore, libras centum planet de bonis ipsis testimonis, ultra promissione sibi factam et ultra id quod habuere alie, eius sorores, quas ad ut habuisse libras quinque centum planet, ita qui sint in totum pars dicti testimonis de libris trecentum quinquaginta planet

⁵⁴² Instrumento notarile n pergamena con coperta di cartone.

⁵⁴³ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁴⁴ Da questa parola inizia il f. 1v,

⁵⁴⁵ Abbreviatura di incerto scioglimento.

dandas de suis bonis tempore quo traduentis ad maritum. Item iuramenti legati reliquit et legavit dominam Franciscam, eius matrem dilectissimam dominam et p(e)r(s)onam⁵⁴⁶ et usufructum omnium et singulorum bonorum, quiscuiuscumque tam mobilium quam stabilium, et ereditorum ipsis testimonis cum toto plano et integro usufructa, ita qui de dicto usufructu possit et valeat disponere, pro ut potuit, potet, potuisset dictus testor stantis tamen casta vidua et sorella ac vitam vidualem servante, liberans et absolvens predictam dominam Franciscam, eius matrem, ab inventario conficiendo et a satis datione prestanda de utendo et fruendo dictis bonis, ubi trium boni viri quantus⁵⁴⁷ de ea se plurimum confidere, dixit nolens dictis eius murere molestari, nec proturbari in dicto usufructu, ut supra legato pro infrascriptum eius heredem, communi quantus in aliquo gravis de causam et occasionem ipsam molestat et vel protubaret tunc et eo casu ipsum eius heredem privavit et privat dicta eius hereditatis, que devenicit et devenire debeat ad predictam dominam Lauram, Diamantem et Iuliam, eius testimonis sorores, sue earum pro mortuarum liberos pro stipulantem et non pro capita, quas tunc et eo casu suas sibi heredes instituit. In omnibus aut aliis suis bonis mobilibus et immobilibus, allodiis et livellis iuribus, rationibus et actionibus, tam presentibus, quam futuris, ac nominibus debitorum ubicumque sint et esse re propriam salvis supradicti legatis suum sibi hederem universalem fecit, instituit, creavit, nominavit et esse voluit dominum Iohannem, eius testimonis fratrem et hoc suum ultrum testium de ultimam voluntatis, quid et quam dictus tester voluit et vult valere et tenere iure testimoni et ultre volutantis et si iuramenti testimoni et ultre voluntatis non valeret, nec teneret voluit et vult valere et tenere iure codicilli, sine codicillorum aut iure donationis eam mortis factis et vim alio meliore modo, ima iure forma et eam quibus magis melius et validius ac effectius valere et tenere potet. Cassans, revocans et annullans omne aliud suum testor et alter voluntas pro eum hinc retro conditam vel conditam, si quid vel que reprietis quominus hoc proprietaris omnibus valere et tenere voluit. Rogans⁵⁴⁸ et rogavit me, Baptistam Marmentini, notarium publicum Castioni predicti, quatenus de predicti publici conficit instrumenti ad laudem sapientis.

(s.t). Ego Baptista filius domini Iacobi Marmentini de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, premissis interfui et rogatus scribere publice scripsi. In quorum robur me solitis signo subscripsi.

Registatum fuit per me Baptistam Marmentinum notarium. Registri Castioni 11 octobris 1585.

⁵⁴⁶ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁵⁴⁷ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁵⁴⁸ Da questa parola inizia il f. 2v.

Pro registro soldi 6, denari 6.

«1586⁵⁴⁹ 21 luglio. Emptio domini Iohannis de Simonibus a Francesco Moratto cum fideiussione de evictionis. Pro notario lire 1, soldi 2, denari 2. Pro registro lire 0, soldi 4, denari 4. Lire 1, soldi 6, denari 6. Empio supradicti a domina Pasqua Scopulis. Pro registro lire 0, soldi 4, denari 0. Lire 1, soldi 10, denari 8⁵⁵⁰» (Castiglione delle Stiviere 1586 lug. 21; Castiglione delle Stiviere 1588 agosto 3), *istrumento notarile in perg. con coperta di cartone*; tra le carte di pergamena c'è un foglio in carta, contenente i conti di spese relativi ai documenti.

In⁵⁵¹ Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo septo, indictione quintadecima, die martis vigesimo primo, mensis iulii, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus, et in domo habitatoris infrascripti domini emptoris, quam conducit a domino Andrea Bolcasio de Medulis, sita in contrata Platee. Presentibus domino Paulo Patricio, domino Hieronimo Albricio et Thoma de Bosius, omnibus Castioni predicti testibus notis, rogatis. Ibiq[ue] Franciscus filius quondam Tholomei de Merattis de Castiono predicto, pro se iure proprio in perpetuum, dedit, vedidit domini Iohanni de Simonibus de Castiono predicto, presenti, ementi pro se, nominatim petiam unam terre arative et vineatice quartiriorum trium et quintaquinque sit ad corpus, sitam in territorio Castioni, contrata Montis Maioris penes ab uno Rochum dominum, ab uno dominam Pasquam Scopulis, ab uno dominum Iohannem Petercinum et ab alio Franciscum Zavarisium salutem. Ad habens et quicquid accessibus omnibusque pretio in totum librarum decem novem planet cum dimidia, quas libras predictus emptor non in, sed sponte dixit habuisse a predicto domino emptore ante stipulationem. R(esponden)do speique ex omnique deceptionis quam rem dans a constitutus. Ponens, promittens de evictione et publicus predictus venditor Franciscus Pavais suis de Castiono predicto, sciens ad se, predicta non teneri principalibus et in solidum se constitudo fideiussit et promisit predicto domino emptore presenti de evictione ditorum⁵⁵² rei vendite ab omni contrade persona, sub obligatione. R(esponden)do censo nonarum constituti epistolae domini Andrea Castioni quem fideiussorem iud()emirem⁵⁵³ promisit conservare a dictam fideiuisse sub obligatione. R(esponden)do et predicta omnia promiserunt sue suis firma et non confacere sub pena obligantes que. Recipientes omnibusque statutis, cum clausula vim iuramenti habente certificati. De quibus rogatis sum, ego Baptista Marmentinus notarius.

⁵⁴⁹ In realtà la data segnata fa riferimento al primo documento fra i due. Inoltre dovrebbe essere 1587, non 1586

⁵⁵⁰ Così nel documento.

⁵⁵¹ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁵² Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵⁵³ Abbreviatura di incerto scioglimento.

(s.t.) Ego Baptista filius quondam Iacobi de Marmentinis de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, premissis interfui et rogatus scribere publice scripsi. In quorum robur me solitum signo subscripsi.

Registratum fuit per me Laurentini Lodrinum de vecolis notarium Registratum Castioni die 3 Ianuarii 1589.

Pro registro soldi 4, denari 4.

[27 bis]

Emptio⁵⁵⁴ domini Iohannis de Simonibus a domina Pasqua Scopulis.

In Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, indictione prima, die mercurii tertio, mensis augusti, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus, in domo habitationis infrascripti domini emptoris, sita in contrata Platee. Presentibus domino Paulo de Patriciis et magistro Francisco de Rossis, ambobus de Castiono predicto testibus notis, rogatis. Ibiq[ue] domina Pasqua, uxor quondam domino Hieronimit de Scopulis de Castiono supradicto, agens per se et suos heredes, iure proprio in perpetuum, liberorum et expeditis allodium dedit, vendidit, domini Iohanni de Simonibus de dicta terra, presenti, ementi, pro se et suis heredibus, petiam unam terre arative partim et partim vigreatice mure vero plantatam, pro ipsum dominum Iohannem, post emptorem factis iam multis diebus nerbotenus, quartirciorum septem et quintquinque sit ad corpus, sitam in territorio Castioni, in contrata Montis Maioris penes ab uno Rochum dominum, ab uno dominum Iohannem petium cinum, ab uno illos de Fezzardis, salutem omnibus aliis confinibus verioribus. Ad habens, tenens et possidendum et quicquid dicto emptor placuit⁵⁵⁵, faciens accessibus, ingressibus omnibus et singulis suis iuribus et hoc pro predicto finito mercato, in totum libram undecim planet, quas libras predictus dominus Iohannes emptor, agens ut supra, de aliis dedit, solvit predicto venditioni presenti in tot pecunis argenti. R(esponden)do ex omnique deceptionis in quam rem dans, cadens omnia eius iura constitutus ponens, promittens de evictione et predicta omnia sub pena, pro quibus que bona. R(esponden)do omnibus statutis iusque promisit predicta omnia attestazione, pure mere certificata. De quibus omnibus rogatus sum, Ego Baptista Marmentini notarius.

(s.t.) Ego Baptista filius quondam Iacobi Marmentini de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, premissis interfui et rogatus scribere scripsi et cum solitis signo subscripsi.

⁵⁵⁴ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁵⁵⁵ Da questa parola inizia il f. 2v.

Registratum fuit per me Laurentium Lodrinum de Vecolis notarium. Registri Castioni die 4 Ianuarii 1589.

Pro registro soldi 4.

*[foglio sciolto]*⁵⁵⁶

Compra da domina Pasqua Scovella: lire 0, soldi 16, denari 8

da Francisco moratto: lire 1, soldi 2, denari 2

da magister Francisco Scolario: lire 2, soldi 0, denari 0

dal supradicto: lire 1, soldi 6, denari 8

da ser Pederanto: lire 1, soldi 13, denari 4

Testamento de ser Camillo: lire 13, soldi 6, denari 8

Registri delli supradicti instramenti: lire 1, soldi 7, denari 10

Atti de banca et li 88: lire 4, soldi 14, denari 0

Lire 26, soldi 7, denari 4.

⁵⁵⁶ Foglio sciolto in carta inserito alla fine dell'istrumento notarile, tra il f. 2v e la coperta di cartone.

«1583 - 9 luglio. Dos domine Laure filia quondam domini Bernardini de Simonibus uxoris domini Gasparis de Corsinis de Patengulis lire 6, soldi 13. Pro registro lire 0, soldi 7, denari 10. Lire 0, soldi 7, denari 4. Lire 0, soldi 8, denari 0. Lire 0, soldi 23, denari 2» (Castiglione delle Stiviere 1583 lug. 9)⁵⁵⁷.

In⁵⁵⁸ Christi nomine, amen. Anno domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, indictione undecima, die vero sabbati nono, mensis iulii, in domo domini Iohannis de Simonibus, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Sanctorum Nazarii et Celsi, marchionatis illustrissimi domini Ferrandi Gonzage. Tempore serenissimi principis et domini Rodulphi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi et semper augusti. Presentibus magistro Tulio Faino sutore et domino Laurentio filio quondam domini Adam de Ferariis, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad hoc omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibique dominus Ercules filius quondam domini Iohanni Marie de Corsinis de Patengulis, agens per se et suos heredes, ad instantiam domini Iohannis filii quondam magistri Bernardini de Simonibus de Castiono predicto presentis, dixit et sponte confessus fuit habuisse et recepisse a predicto domino Iohanne, dante et tradente libras ducentas planetis, in tot bonis mobilibus dotalibus a sponsa, sic apreciatis per amicum comunem in similibus expertum, et alias libras ducentas in denariis ibidem⁵⁵⁹ actualiter numeratis et hoc omnia ad computum dotis domine Laure, filie quondam predicti magistri Bernardini et uxoris domini Gasparis filiis domini Erculis predicti. Residuum vero quod est dotis ipsius domini sponse de libris trecentum ipse dominus Iohannes, agens ut supra, convenit dare et solvere ipsi domini Erculi presenti, in termino annorum trium continuorum inceptorum a die octavo maii proximi, pereteriti videlicet singulo anno ratam absque aliquo livello seu affictu et hoc omnia, pro dote et dotis nomine predicti domine Laure, uxoris predicti domini Gasparis, que domina sponsa, agens per se, in presentiam cum consensu predicti domini eius mariti, parabolam dantis et domini Erculis vocavit, se tacitam et contentam de omni eo et toto quod petere et consequi posset tam virtute bonorum patris, quam bonorum et legati sibi domine sponse facti per quondam dominum Camillum, eius domini Iohannis fratrem, ut constare dictum fuit testamento rogato per dominum Baptistam Marmentinum, notarium publicum Castioni liberans ipsum. Qui dominus Ercules, agens per se, cum una carta quam in suis tenebat manibus, investivit dictam

⁵⁵⁷ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁵⁵⁸ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁵⁹ Da questa parola inizia il f. 1v.

dominam sponsam presentem de omnibus eius bonis, presentibus et futuris, loco pignoris et hipotece dotium predictarum, promittens ac solemniter promisit dicte domine sponse presenti mihi que notario presenti dare, reddere dictas⁵⁶⁰ dotes ipsi domine sponse aut cui ius et casus dederit dictarum dotium restituendarum cum hoc quod, si ipsa domina sponsa dictum eius maritum supraviveret, quod in Dei dispositione consistit tunc sibi licitum sit, ingredi omnia eius bona propria auctoritate et ea tenore, donec sibi integre fuerit satisfactum de dictis dotibus damnis alimentis et interesse. In ratione octo pro quolibet centenariio iuxta formam statutorum Castioni, sub Rubrica de dotibus mulierum, qualiter exigii possint. R(esponden)do et predicta omnia et singula predicti domina sponsa et dominus Hercules et predictus dominus sponsus, agentes per se se, promiserunt ac solemniter promittunt predicta omnia attendere et observare, pure mere simpliciter et prorsus inviolabiliter, certificati per me notarium, clausam predictam habere vim iuramenti vigore ordinis et edicti felicis marchionatis illustrissimi domini Aloysii Gonzage, domini nostri. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego⁵⁶¹ Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali auctoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegei ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

Registratum fuit per me Laurentium Lodrini notarium. Registri Castioni die 5 settembris 1590.

Pro registro soldi 7, denari 10

⁵⁶⁰ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁵⁶¹ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1562. Finis domini Bernardini de Simonibus a domino Petro de Pastoribus pro notaio lire 1, soldi 13» (Castiglione delle Stiviere 1562 gen. 8)⁵⁶², *istrumento notarile in perg. con coperta di cartone*;

In⁵⁶³ Christi nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo sexagesimo secundo, indictione quinta, die vero iovis octavo, mensis ianuarii, in revolto domus mei notarii infrascripti et consortum de Yordaninis, sita in terra Castioni a Stiveriis, in contrata Plateole Ferariorum. Tempore serenissimi principis et domini domini Ferdinandi, divina sibi favente clementia, Romanorum Imperatoris electi. Presentibus Vincentio de Fezardis, dicto magrino, ac Comino filio Iohannis Gerini de Bosiis, ambobus habitatoribus dicte terre Castioni a Stiveriis, testibus notis et ydoneis et ad omnia et singula vocatis specialiter et rogatis. Ibique magister Bernardinus de Simonibus de Biono mezadreis in Castiono predicto, agens per se e suos heredes, in presentia predictorum testium et mei notarii infrascripti videntium, dedit, solvit et effectualiter⁵⁶⁴ numeravit in executionem et cessionis facte per Petrum Pastorem ipsis magistri Bernardini, instrumentis tutoribus Iohanni Francisci fili quondam Poli Pastorum, nepotis ipsius Petri ex fratre Polo predicto, ut constat instrumento divisionum inter ipsos, rogato per dominum Bartholomeum Bellinum notarium. Antonio Criminatto et domine Helene, matris predicti Iohanni Francisci, uxore quondam prefati Poli ac filie predicti Antonii Criminati Balestrerii, presentibus et uti tutoribus et tutoriis nominibus predicti Iohanni Francisci et ad se trahentibus in monetis argenteis libras centum planetum, computatis libris sexaginta quatuorum, soldis undecim, denariorum octo planet, quas confessi fuerunt habuisse ante stipulationem presentis instrumenti ad computum affrancationis domus, per ipsum magister Bernardinum emptore a predicto Petro, qui per se et Iohanni Francisco predicto vendidit, ut constat instrumento rogato per me notarium infrascriptum de anno millesimo quingentesimo⁵⁶⁵ sexagesimo, sub die quinto ianuarii. Nec non confessi fuere sibi ipsis satisfactis fuisse pro livellis occursis super predictis libris centum ac super tot summa precii domus predictae, usque in presentem diem. Quapropter ipse Antonius et Helena, tutoriis nominibus agentes pro dicto Iohanni Francisco, liberaverunt dictum magister Bernardinum pro summa predicta et livellorum predictorum et predictam

⁵⁶² Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁵⁶³ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁶⁴ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵⁶⁵ Da questa parola inizia il f. 2r. In realtà questa risulta troncata, per cui «quingen» risulta nel f. 1v, mentre «tesio» ne f. 2r.

liberationem pro quibus que bona. R(esponden)do omnibusque legibus statutis, consilis, ordinibus, ordinamenti formis et reformationibus provixionibus communi et populi Mantue, Brixie, Castioni et alibi factis et faciendis in contrarium. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaminus notarius publicum conficere instrumentum ac laudem sapientis.

(s.t.) Ego⁵⁶⁶ Fabius filius quondam spectabilis domini Iohanni Iacobi Yordanini de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali autoritate notarius, infrascriptum instrumentum rogatum per infrascriptum dominum Iohannem Yordaninum, olim notarium publicum Castioni predicti, ab eius originali extraxi et exemplavi et in hanc publicam formam redegei ex auctoritate mihi per ipsum, data in eius suo ultimo testamento rogato per Laurentium Vecholum, notarium publicum Castioni a Stiveriis. In quorum fidem me cum solita attestazione subscripsi.

⁵⁶⁶ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1579 Emptio domini Pauli Patricii a Petro et Stefano de Bartholis Pro notario lire 1, soldi 6, denari 4. Pro registro lire 0, soldi 7, denari 0. Lire 1, soldi 17, denari 4» (Castiglione delle Stiviere 1579 gen. 13)⁵⁶⁷.

Emptio Domini Pauli de Patriciis a Petro et Stefano fratribus de Bertholis

In⁵⁶⁸ Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo septuagesimo nono, indictione septima, die martis tertio decimo, mensis ianuarii, in terra Castioni a Stiveriis, Brixii diocesis, marchionatus, illustrissimi domini Fernandi Gonzage, marchionis, et in domo domini Silvestri Balarini, sita in contrata Platee. Praesentibus Iacobo Caratello et Serafino Patricio, ambobus Castioni predicti testibus notis, idonei et ad hoc specialiter vocatis et rogatis.

Ibique Petrus et Steffanus, fratres filii quondam Baptistini de Bartholis de Castiono supradicto, agentes per se se suosque heredes, iure proprio in perpetuum, ad mundum purum francum liberum et expeditum allodium, dederunt, vendiderunt et tradiderunt domino Paulo de Patriciis similiter de Castiono predicto presenti, ementi et acquirenti, pro se suisque heredibus, petiam unam terre arative campaneatice bobulcarum trium et tabularum viginti quinque per insulam mensuram, sitam super ex emptam inter confinia Ionati et Castioni, in contrata dicta de Polizzoto penes a monte Innolentem Polizzollim, a sero heredes morelli segurtadi, a meridie illos de Fezardis et a mane ingressum, salvis omnibus aliis confinibus verioribus si qui forent. Ad habendum, tenendum et possidens et quicquid dicto emptori deinceps perpetuo⁵⁶⁹ placuit faciendum accessibus, ingressibus et egressibus aquis, aque ductibus, terminis et confinibus suis superioribus omnibusque et singulis suis iuribus rationibus et actionibus viis usantiis, tam de iure et consuetudineque de facto vel alio quovismodo dicte petie terre spectantibus et pertinentibus et⁵⁷⁰ hoc pro pretio et finito mercato in totum librarum quatragesima octo et soldorum quindecim planet. Quas libras predictus dominus emptor in unam notari infrascripti et testium suprapertorum presentia realiter numerando ex bu)⁵⁷¹ et solvit predictis venditoribus presentibus et ad se se trahentibus. Recipientes ex omni non habiti et non recepti dicti pretii speique illius future habitatoris et receptionis ex omnique deceptionis dupli tripli, quam terram, ut supra venditam, dicti venditores, nomine supradicti domini emptoris de cetero se se tenere et

⁵⁶⁷ Instrumento notarile in carta con coperta di cartone.

⁵⁶⁸ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁶⁹ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵⁷⁰ In maiuscolo nel documento.

⁵⁷¹ Parola di incerta lettura.

possidere constituerunt donec et signam illius habuit et habet eam sibi plenissime confirmaverunt, dantes, cedentes et transferentes omnia eorum iura rationes et actiones reales et personales utiles et directas que, quas ipsi petie terre quomodocumque et qualitercumque competentia e competitura contrahentes ipsum dominum emptorum, presentem suum procuratorem, uti in rem propriam irrevocabilem ad predicta. Ponentes eum in omnem eorum locum et ius. Promittentesque et solemmiter promiserunt⁵⁷² predicti venditores, agentes ut supra, predicto domino emptori presenti de evictione et legitima deffensione supradicte rei vendite ab omni contradicente persona, communi, collegio et universitate in inditio et extra et tam in prima et secunda caussa, quam in omnibus aliis amissis et tam si vinceret, quam si vinceretur, omnibus semper ipsorum venditorum damnis expensis periculis et interesse. Et presentem venditorem et omnia et singula in presenti instrumento contenta predicti venditores, agens ut supra, promiserunt predicto domini emptori presenti firmam ratam et gratam ac firma rata habere, tenere et non confacere vel venire per se se vel alium seu alios eorum nominibus aliqua ratione, causa, sub pena refectionis omnium et singularum damnorum expensiorum et interesse litis et extra stipulatione premissa obligantes ad hoc perpetuo attendenda firmiterque observanda se se personaliter et omnia et singula eorum bona presentia et futura pignori, que bona precario nomine predicti domni emptoris se se possidere contrahentem. Recipientes ex omni non sic factis presentis venditoris promissionis et obbligationis et non sic in omnibus et singulis supradictis fuisse et esse verum in totum ut supra omnibusque statutis, consiliis, decretis, legibus ubicumque factis et fiendi in contrarium operantibus ultimis predicti venditores, agentes ut supra, promiserunt supradicta omnia⁵⁷³, pure mere, sincere et prorsus inicio latere attendere certificati per me notarium instrumentum, predicta verba habere iures instrumenti vigore ordinis, editi per quondam illustrissimum et excellentissimum dominum Aloysium marchionis de Gonzaga, dominum nostrorum. De quibus omnibus rogatus sum, ego Baptista Marmetinus notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis

(s.t.) Ego Baptista filius domini Iacobi de Marmentini de Castiono supradicto, publicus apostolica autoritate notarius, supradictis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere publice scripsi. In quorum fidem me mea attentione solita subscripsi.

Registratum fuit per me Baptistam Marmentinum notarium, loco domini Antoni Bellini notari. Registri Castioni die sexto mensis martii 1579.

Pro registro soldi 7

⁵⁷² Da questa parola inizia il f. 2r. In realtà questa risulta troncata, per cui «promi:» risulta nel f. 1v, mentre «serunt» ne f. 2r.

⁵⁷³ Da questa parola inizia il f. 2v.

«1594 - 12 decembre Emptio magnifici reverendi domini Don Patricii de Patriciis a domino Iohanne de Simonibus. De una domo cum 4 tractis et una apotheca in Castiliono» (Castiglione delle Stiviere 1594 dic. 12)⁵⁷⁴.

In⁵⁷⁵ Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, die lune duodecimo, mensis decembris, in terra Castioni a Stiveriis marchionatus, illustrissimi domini Francisci Gonzage, marchionis, Brixii diocesis et in domo infrascripta, sita in contrata Sanctorum Nazzari et Celsi. Presentibus domino Simone de Patriciis, Nazzaro quondam Venture de Vitalibus de Castiono predicto et domino Vincentio filio quondam domini Petri de Romanis de Brixia habitatore Castiono predicti, testibus notis rogatis. Cum⁵⁷⁶ sit qui dominus Iohannes filius quondam Bernardini de Simonibus de Castiono supradicto habuit et receperit a domino Paulo de Patriciis de eadem terra scutos tres mille a libris quorum, soldibus duobus, pro singulo scuto tanque eius fideiussor sine tanque ille, qui promiserat relevare fideiussiores eiusdem domini Pauli, qui se obligaverant pro eo versus illustrissimam Cameram Fiscalem Castioni pro condemnatione sequita contra ipsum⁵⁷⁷ dominum Paulum suie, pro composite insita sita ipsam Illustrissimam Cameram et predictum dominum Paulum pro ipsa condemnatione, pro ut constat mactis et processu ac instrumento rogatis per me notarium infrascriptum ad que. Sitque qui ipse dominus Iohannes tantummodo solverit quo illustrissimo domino Rodulfo marchionii Castioni predicti ac illustrissimi domino Iohanne Antonio Aliprando, tuttori filiarum predicti illustrissimi domini marchionis, scutos bis mille ultra tamen libras mille, quorum centum planet eiusdem illustrissimi domino Iohanni Antonio cessas, solvendas, pro dominum Ambrosium de Notariis sororium ipsis domini Iohannis, ut ibidem adscriptum fuit de predictis constare et rogatum a domini Laurenti Lodrini notari Castioni. Sitque et qui in compositione ultro loco seguta in ipsum illustrissimum dominum Iohannem Antonium, tuttoem ut supra, et magnificum reverendum dominum don Patricium filium quondam predicti domini Pauli eidem. R(esponden)do ipsam illustrissimis domini Iohannis Antonis retrocesserit predictum dominum Ambrosium pro dictis libris mille quorum centum, ut pariter dictum fuit constare et instrumento rogato pro predictum dominum Laurentium. Sitque qui remanserit in manibus predicti domini Iohanni libris due mille septemcentum planet et udens ipsem

⁵⁷⁴ Instrumento notarile in pergamena con coperta di cartone.

⁵⁷⁵ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁷⁶ In maiuscolo nel documento.

⁵⁷⁷ Da questa parola inizia il f. 1v.

dominum Iohannes, uti⁵⁷⁸ bona fide erga ipsum revedendum dominum don Patricium eius sororium, agens pro se et suis heredes ac successoris, iure proprio in perpetuo, ad mundum purum francus libere et expeditum allodium, dedit, venditit, traditit et insolutum assignavit predicti magnifico reverendo domino don Patricio presenti, ementi, agenti pro se et suis heredibus ac nomine et vice reverendi domini don Petri, eius fratris et eius heredum. Nominatim totam eius domum cum curte et horto sitam in terra Castioni, in contrata Sanctorum Nazzari et Celsi, videlicet tractus duos versus viam publicam, tractus duos in cortili stabulum unum et appotecam unam a laboratoribus lane cum forno puteo columbario et porticu muratis cuppatis et soleratis ac cum revoltis intus penes ab uno viam pubblica, ab uno heredes domini Theodosii Ugolotti partim, partim heredes domini Martini bodes, ab uno heredes domini Petri Antoni de Sclaribus et ab alio heredes domini Agogerii Franzoni partim et partim filios domini Francisci Sclaris, salvis sitis quas domos⁵⁷⁹ adest ingressus vicinalis, pro quem sit salva et reservata de vitus predictis heredibus domini Theodosii, domini Martini et magistro Orlando Bressanello, implenti et evacuanti iuxta solitum. Ad habens, tenens, gaudens et possidens et quicquid dicto reverendo domino emptori placuit faciens accessibus, ingressibus, degressibus aquis, aqueductibus, terminis omnibusque et singulis suis iuribus rationibus dictis rebus dentis modo aliquo spectantibus et pertinentibus. Pacto tantus ius ipsos contrahentes facto, quod dominus domini venditor possit uti et gaudere dicta domo et aliis venditoris ut supra pro unum annum continuum nam sue et hoc pro pretio et finito mercato in totum scrittorum mille a libris, quorum soldorum duobus planet pro singulo scuto, ex quibus predictus Iohannes, agentes ut supra, non in dolo sed sponte ad instrumentum predicti revedendi domini don Patricii presentis, dixit et confessus fuit habuisse et iam recepisse predictas libras duo mille septem centum planet, pro supplemento vero plurimi dictis domus et aliorum rerum ut supra venditorum. Predictus magnificus⁵⁸⁰ reverendus dominus don Patricius, agens ut supra, dedit, cessit indebitum et pro debiture ipsi domini Iohanni, presenti pro predictum domnum Ambrosium presentem et solvere promittente pro dictis libris mille quatuor centum planet, que summe simul coacernate ascendant ad summam predictorum scuttorum mille a librorum quorum, soldis duobus pro quoque scuto, bando et cedendo eidem omnia eius iuria constitudo ipsum procurem suum, qua cessione attata predictus reverendus dominus emptor quantum sit pro se et promissa solite et non alter pro liberavit predictum dominum Ambrosium presentem de amplius non petendo cassans. Que aut bona sue, ut supra vendita, predictus dominus

⁵⁷⁸ Da questa parola inizia il f. 2r.

⁵⁷⁹ Da questa parola inizia il f. 2v.

⁵⁸⁰ Da questa parola inizia il f. 3r.

Iohannes constitit possidere donec et signam constitutus ipse reverendus dominus emptor presentem procurem suam, ponens eum in locum suum promittis quoque eidem de evictione et legitima deffensione omnibus eius damnis expressis et predicta omnia, predicte presentes, agens ut supra, suas suis promiserunt firma habere et non confacere sub pena refectionis omnium damnorum, pro⁵⁸¹ quibus omnibus sic firmiter attestatis obligavit sese pluraliter et omnia eorum bona presentia que bona. Recipientes omnibusque statutis, consiliis contra predicta operantibus in supra predicti contrahentes promiserunt supradicta omnia attestazione, pure mere certificati, per me notarium predicta verba heredem vires iuramenti vigore ordinis. De quibus omnibus rogatus sum, ego Baptista Marmentinus notarius publicus conficere instrumenti ad laudem sapienti.

(s.t.) Ego Baptista filius quondam domini Iacobi de Marmentinis de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, suprascriptis omnibus et singulis presens fui et rogatus scribere publice scripsi. In quorum robur me solito signo subscripsi.

⁵⁸¹ Da questa parola inizia il f. 3v.

«1594 12 decembre. Libro domine Francesca et Cecilia filie quondam signor Antonii de Fezzardis a domini Superioribus Montis Pietatis Castiglione» (Castiglione delle Stiviere 1594 dic. 12)⁵⁸².

In⁵⁸³ Christi nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, indictione septima, die lune duodecimo, decembris, in terra Castioni a Stiveriis, marchionatus, et in domo infrascripti domini Iohannis, sita in contrata Sancti Nazzari. Presentibus Bernardino de Savacenis et magistro Hercule de Thedoldis, testibus notis rogatis. Cum sit qui dominus Antonius de Fezzardis de Castiono predicto in suo ultro testamento rogato, ut adscriptum fuit pro quondam dominum Antonium Bellomum notarium Castioni sub die ad quod, reliquerit Monti pietatis Castioni libras quorum planetis, dandas⁵⁸⁴ singulo anno in perpetuum pro dominas Franciscam Ceciliam Pasquam et Eleonoram, eius filias et heredes, et intendens dominus Iohannes de Simonibus, filius predictae domine Francesce et eo nomine agens ac et agens nomine supradictae Cecilie, liberare ipsas duas sorores a dicto legato, agens ut infra, de denariis propriis predictarum domine Cecilie et Francisce realiter ibidem dedit, solvit pro domini Laurentio de Ferariis et Hippolito Bettono, superioribus dicti montis publicis, libras quatragesima planet in tot pecunis aurri, que sub ad rationem libras quinque pro cento. Recipientes quapropter predicti domini superiores, agentes ut supra, liberaverunt predictum⁵⁸⁵ dominum Iohannem, agentem ut supra, ab omni eo quod petere posset eam dicti legati faccentes, iurem cassantes et predicta omnia firma sub pena. Pro quibus omnibus que bona, recipientes omnibusque statutis. De quibus omnibus rogatus sum, ego Baptista Marmentinus notarius.

(s.t.) Ego Baptistam filius quondam Iacobi de Marmentinis de Castiono supradicto, publicus apostolica auctoritate notarius, premissis interfui et rogatus scribere publice scripsi. In quorum robur me solitis signo subscripsi.

⁵⁸² Instrumento notarile in carta con coperta di cartone.

⁵⁸³ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁸⁴ Da questa parola inizia il f. 1v.

⁵⁸⁵ Da questa parola inizia il f. 2r.

«[Dos domine Diamante de Simonibus uxoris magistri Lactantii de Fainis.] 1567» (Castiglione delle Stiviere 1567 ott. 7; Castiglione delle Stiviere 1570 mag. 26)⁵⁸⁶.

D[os⁵⁸⁷ domine Diamante de Simonibus uxoris] magistri Lactantii de Fainis. 1567.

In [Christi nomine, amen. Anno a n]ativitate eiusdem millesimo quinquagesimo sexagesimo septimo [indictione] decima, die vero martis septimo, mensis octobris in domo hab[itat]oris infrascripti domini Bernardini, sita in terra Castioni a Stiveriis, in [contrata] Sancti Nazzarii et Celsi. Tempore serenissimi Principis et domini Maximili[a]ni, divina sibi favente clementia, Romanorum imperatoris electi et semper augusti. Presentibus domino Paulo quondam domini Sebastiani de Patriciis de Castiono predicto et domino Agogero de Franzonibus de Calvisano et Castioni habitatore, testibus notis, idoneis et ad hec omnia et singula infrascripta specialiter vocatis et rogatis. Ibiq[ue] magistri Iovitta sutor in Castiono predicto de Fainis, agens pro se suosque heredes et successores, ad instantiam postulationem et requisitionem magistri Bernardini mezadri in Castiono domini Simonibus, presentis, stipulantis et acceptantis pro se suisque heredibus et successoribus, dixit, declaravit et manifestavi ac sponte confessus fuit habuisse et recepisse a domino magistre Bernardino, dante et tradente libras ducentas, undecim solidos, quorum predicto in tot bonis mobilibus dotalibus, a sponsa sic apreciatis pro amicu commune electu. Nec non ipse magister Bernardinus, agens ut supra iure proprio, in proprium liberum et expeditum allodium, dedit et tradidit ipsi magistro Iovitte, presenti, stipulanti⁵⁸⁸ et ut supra acceptanti, petiam unam terre a[rative ...] plodiorum duorum tabularum sexaginta sex pedem [...] Castioni, in contrata Vallis Predose penes a meridie [...] Antoni Fezardi, a sero dominum magister Bernardinum, a m[onte ...] Capis Mastriu et a mane Franciscum Morattum, salvis omnibus a[l]lii confi[n]ibus verioribus si qui forent et esse reperiantur. Ad habeans tenendum, gaudendum et possidendum dictam petiam terre, ut supra datam predicto magistro Iovitte, et quicquid dicto magistro Iovitte, ut supra acceptanti de ea deinceps proprio et omni tempore placuerit, faciendum una cum omnibus et singulis que infrascripta predictos continentur confines vel alios, si qui forent veriore, accessibus, ingressibus et egressibus aquis, aqueductibus, terminis et confinibus suis viis, viibus usantiis et pertinentiis, usque in vias publicas et cum omnibus et singulis, que dicta res ut supra data habet supra se intra, seu infra se in integrum omnique iure et actione usu et honore, seu requisitione sibi ex ea vel pro ea re aut ipsi rei, ut supra date modo aliquo

⁵⁸⁶ Instrumento notarile in pergamena in pessimo stato di conservazione. Assente la coperta di cartone.

⁵⁸⁷ Da questa parola inizia il f. 1r.

⁵⁸⁸ Da questa parola inizia il f. 1v.

spectante et pertinente, tam de iure et consuetudine, quam de facto. Dans, cedens, transgerens atque mandans predictus magister Bernardinus predicto magistro Iovitte omnia eius iura omnesque actiones et rationes reales et personales et generis cuiusque que, quas quale et quantas dictus magister Bernardinus, ut supra agens, habet, habebat seu habiturus erat in dicta re ut supra predicto magistro [...] ⁵⁸⁹ data, agens [...] ret esse pertines. Constituens predictus magister [Bern]ardinus predictum [magistro Iovi]ttam, ut supra acceptantem procuratorem suum, proprio communi tempore duraturum, ut in rem propriam pones ipsem in omnem suum locum et ius [...] de omnibus deffensionibus et iuribus quibusque sic possit tuere et generaliter omnia et singular dicere, facere et exercere in iudicio et extra, pro ut et quem ad modum dictus magister Bernardinus dicere, facere et exercere posset et potuisset ante stipulationem presentis infrascripti et sine aliqua molestia e contradictione ipsius magistri Iovitte, eiusque heredum, et cuiuslibet et alterius persone. Promittens ac solemniter promisit predictus magister Bernardinus, agens ut supra, predicto magistro Iovitte, presenti et ut supra acceptanti, se dicta letta terre, ut supra dato, ullo unquam tempore litem causam questionem seu controversiam aliquam non movere, nec inferre seu moventi et inferrent aliquam non consentire quinimo illa, tam in proprietate, quam in possessione propria legitime deffendere auctorizare et expedire ab omni contradicente persona, comuni, collegio et universitate in iudicio et extra et tam in predicta et r(onda) ⁵⁹⁰ causa, pro in omnibus aliis causis, et tam si vinceret, quam si vinceretur, omnibus ipsius magistri Bernardini sumptibus damnis, expensis, periculis et interesse pro libris ducentis planetis, sic ⁵⁹¹ concorditer extimatis et hec omnia dote et dotis nomine Diamantis, filie supradicti magistri Bernardini et uxoris legitime Lactantii, filii predicti magistri Iovitte, pro omni eo et toto quod ipsa domina sponsa [habere] et consequi posset in bonis ipsius magistri Bernardini patris, qui et in bonis seu dote et hereditatis, tam presentem, quam future domine Francisce matris presente domine sponse et vero predicti magistri Bernardini presente, domina sponsa, agens pro se et heredes suos, cum consensu supradicti eius mariti et magistri Iovitte predicti, non cum volo neque metu seu aliqua alia machinatione ducta, sed sponte et propria voluntate ac animo eius bene deliberato vocavit se tacitam et contentam. Liberans ipsum magister Bernardinum et dominam Franciscam matrem, presentes, stipulantes et acceptantes, pro se et heredes suos ab omni eo et toto quod ipso habere et consequi posset, tam in bonis paternis, quam maternis, ut supra presentibus, quam et futuris quovis modo et via. R(esponden)do ex omni non sic habite et recepte dotis predictae modo quo supra doli, mali, vis metus vere causa actionique in factum

⁵⁸⁹ Da qui inizia il f. 2r.

⁵⁹⁰ Abbreviatura di incerto scioglimento.

⁵⁹¹ Da questa parola inizia il f. 2v.

sine causa vel ex iniusta causa beneficioque competenti deceptis, ultra dimidium veri et iusti predicti eumque alteri suo iuri legum et statutorum auxilio, quibus contra predicta vel aliquod predictorum venire posset et potuisset eamque rescendere in totius vel in parte eius aliqua. Qui magister Iovitta, [ag]ens⁵⁹² ut supra, [cum] una carta quam in suis tenebat manibus, investivit dictam dominam presentem et ut supra acceptantem de omnibus eius bonis mobilibus et immobilibus, presentibus et futuris, loco pignoris et hipotece dotium predictarum, ceteris suis creditoribus eam preferendo. Promittens ac solemniter promisit predictus magister Iovittam predicte domine sponse mihique notarium infrascripto ut supra publice persone presenti, stipulanti et acceptanti nomine quorum interest vel in futurorum intererit dictas dotes dare, reddere et restituere predicte domine sponse seu eius heredibus aut cui vel quibus ius et casus dederit dicte dotis restituende in omnem casum et eventum dotium predictarum restituendarum cum hoc, quod eam quo dicta domina sponsa dictum eius maritum supraviveret, quod in Dei dispositione consistit, tunc eidem domine sponse liceat et licitu sit propria auctoritate et sine aliqua iudicis auctorita ingredi omnia et quecumque bona predicti magistri Iovitte, ubicumque sint et esse reperantur et ea tenere et possidere donec sibi integraliter de ea dote satisfactum fuerit una cum omnibus dannis, expensis, alimentis et interesse. In ratione octo pro centenario iuxta formam statutorum Castioni predicti, sub Rubrica de dotibus mulierum qualiter exigi possint. Quod statutum predicti Magistri Iovitta et domina sponsa voluerunt habere locum [...] ⁵⁹³ et singula dicti contrahentes m[...] [...]nsa agentes, ut supra, promiserunt ac solemniter promittunt [attendere, obser]vare, pure mere simpliciter et prorsus inviolabiliter et contra nullo modo facere, certificati per me notarium instrumentum, clausulam predictam habere vim iuramenti vigore ordinis et edicti felice memoria illustrissimi domini Aloysii Marchionis de Gonzaga domini nostri. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordanini notarius publicum conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Iohannes filius quondam spectabilis domini Bertolini de Yordaninis de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali auctoritati notarius, supradicti omnibus pro alium mihi fidum exemplatis ab originali present et rogatus fui et me in promissorum fidem solito signo subscripsi.

[33 bis]

In Cristi nomine, amen. Anno a nativitate eius millesimi quinquagesimi septuagesimi, indictione tertia decima, die vero veneris vigesimo sexto, mensis maii, in loco supradicto

⁵⁹² Da questa parola inizia il f. 3r.

⁵⁹³ Da qui inizia il f. 3v.

domus de Simonibus. Presentibus domino Paulo Patricio et magistro Alexio de Muttis de Castiono predicto, testibus notis, idoneis et ad hoc specialiter vocati ser rogatis. Magister [Iovit]ta⁵⁹⁴ Fainis, agens pro se et heredes suos, ad instantiam postul[atio]:/nem et requisitionem domini Iohannis de Simonibus, presenti, stipulanti et acceptanti pro se et fratrum suorum, dixit, declaravit et manife[stavit] ac sponte confessus fuit habuisse et recepisse a dicto domino Iohanne alias libras treginta duas, soldos decem et novem planet pro dote et dotis nomine domina Diamant de Simonibus, sororis predicti domini Iohannis et uxor magistri Lactantii de Fainis, in tot aliis bonis mobilibus dolibus a sponsa. Promittens ac solemniter promisit predictus magister Iovitta, agens ut supra, predicte domine sponse presenti, stipulanti et acceptanti, pro se et heredes suos, mihi que notario infrascripto uti publice persone presenti, stipulanti et acceptanti nomine quorum interest vel in futurum intererit eas reddere et restituere in omnem casum et eventum ipsarum dotium retituendarum, pro ut et in alio instrumento dotium ipsius domina Diamant, sub obligatione sui reali et personali bonorumque suorum presentium et futurorum. R(esponden)do ex omni non facte presentis promissionis et obligationis ut supra et non sic fuisse et esse verum in totum ut supra omnibusque statutis, legibus, decretis, salvis conductis ordinibus ordinamentis formis et reformationibus ac provisionibus, comunis et populi Castioni, Mantue, Brixie et ubique locorum factis et fiendis contra predicta operantibus. De quibus omnibus et singulis rogatus sum, ego Iohannes Yordaninus notarius⁵⁹⁵ publicus conficere instrumentum ad laudem sapientis.

(s.t.) Ego Iohannes filius quondam spectabilis fomini Bertolini de Yordaninis de Castiono a Stiveriis, publicus imperiali auctoritati notarius, supradictis omnibus pro alium mihi fidum exemplatis ab originali presens et rogatus fui et me in promissorum fidem soliti signo subscripsi.

Registratum fuere supradicta instrumenta per me Baptistam Marmentini notarium, loco domini Antoni Belhoni notari. Registri Castioni die 7 settembris 1580.

Pro registro soldi 12, denari 2.

⁵⁹⁴ Da questa parola inizia il f. 4r.

⁵⁹⁵ Da questa parola inizia il f. 4v.

APPENDICE

Il degrado microbiologico della pergamena e un caso studio dall'Archivio storico delle Dimesse di Padova⁵⁹⁶

È risaputo che il mondo degli archivi, delle biblioteche e dei musei conservi molte collezioni e documenti di importanza culturale. Il materiale più comune è la carta, ma non bisogna sottovalutare l'importanza e la diffusione della pergamena. Questo tipo di supporto deriva dalla pelle opportunamente trattata. Generalmente è di tipo bovino e ovino, anche se in certi casi non viene disdegnata anche quella suina. I processi che subisce sono la salatura⁵⁹⁷, il rinverdimento⁵⁹⁸, la calcinazione⁵⁹⁹, la raschiatura⁶⁰⁰, la tensionatura⁶⁰¹ e infine la finitura⁶⁰².

Lo scopo dell'intero corso di lavorazione è quello di sciogliere alcune componenti idrosolubili – come ad es. proteoglicani e glicoproteine –, ma anche gli strati superficiali della pelle, ipoderma ed epidermide, lasciando solo il derma, cioè la pergamena stessa. Si tratta, pertanto, del prodotto fra idrossido di calcio e collagene, un polimero naturale con una relativa massa molecolare di 350 kDa⁶⁰³.

Sebbene un importante ruolo nella degradazione della pergamena, come anche per la carta e altri supporti, sia l'esposizione ad agenti fisici e chimici, proprio perché si tratta di un materiale organico non deve essere sottovalutata quella causata da microrganismi (batteri, funghi, ma anche Archea), oltre che da licheni e insetti parassiti, i quali hanno comunque il loro ruolo nel




Fig. 1. Comparazione fra una pergamena sana e una con danno microbiologico (PiÑAR, STERFLINGER, PINZARI, 2015).

⁵⁹⁶ Il presente testo era stato redatto come relazione finale per il corso di «Chimica dei materiali archivistici e bibliotecari» del prof. Alfonso Zoleo, A.A. 2020/2021. Dal momento che il caso studio specifico è il documento 33, ho ritenuto opportuno, con il permesso del professore, aggiungerlo in tale sede.

⁵⁹⁷ Serve per il mantenimento della pelle dopo la sua essiccazione. Viene aggiunto del sale (cloruro di sodio o di calcio).

⁵⁹⁸ Si tratta del processo per cui la pelle viene lavata in acqua fredda per rimuovere sale e altri residui organici.

⁵⁹⁹ È la parte più importante dell'intero processo di trasformazione della pelle in pergamena. Comporta dei bagni alternati fra acqua di calcio – ovvero idrossido di calcio, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ – e acqua. Serve ad agevolare lo scioglimento dell'ipoderma ed epidermide.

⁶⁰⁰ La pelle viene appoggiata sullo zampetto e raschiata per togliere peli e carniccio.

⁶⁰¹ Si procede lasciando asciugare la pelle in tensione su un telaio curvo, per l'allineamento delle fibre.

⁶⁰² Sono ulteriori trattamenti finali di sbiancamento e levigazione.

⁶⁰³ PINZARI, CIALEI, PiÑAR, 2012.

degrado microbiologico. Parliamo dunque di comunità batterica e comunità fungina che contribuiscono alle alterazioni della pergamena⁶⁰⁴.

Il degrado microbiologico, ovvero l'infezione e colonizzazione della pergamena da parte di cellule batteriche, ma anche da cellule fungine e spore, può avvenire innanzitutto tramite la dispersione nell'aria, ma anche tramite la manipolazione umana, insetti o acari che comportano un'inoculazione diretta di questi agenti degradanti⁶⁰⁵. In particolare, lo sviluppo di questo tipo di degrado risulta sempre più frequente dal lato carne della pergamena rispetto al lato pelo; infatti, il primo diviene ruvido, con un aspetto poroso, nonché coperto da macchie, mentre il secondo risulta il più delle volte pressoché intatto⁶⁰⁶.

In realtà le informazioni e gli studi sul ruolo potenziale della flora batterica, inerenti alla biodegradazione della pergamena, sono piuttosto limitate, al contrario di altri materiali come la pelle o la carta; si è sempre preferito studiare e identificare maggiormente le caratteristiche fisiche e chimiche del supporto membranaceo⁶⁰⁷. Tuttavia, sembrerebbe che i microrganismi possano idrolizzare le fibre di collagene e altre strutture proteiche della pergamena, modificarne i composti inorganici o produrre pigmenti e acidi organici che scoloriscono tale tipo di supporto, provocando di conseguenza danni indiretti⁶⁰⁸.

Alcuni studi hanno dimostrato che le alterazioni microbiche più frequenti sulle pergamene antiche comportano macchie rosse e porpora, con un alone periferico nucleato, isolate o coalescenti; tuttavia, si è osservato anche che la loro crescita è inibita dall'inchiostro, suggerendo che ci sia in esso la possibile presenza inibitrice di una sostanza biostatica, come si evince dagli studi di Pinzari, Cialei, Piñar⁶⁰⁹ e Piñar, Sterflinger, Pinzari⁶¹⁰.

Le immagini fornite dal SEM su campioni di macchie rosse dimostrano profondi danni strutturali e lisi del collagene, dimostrando che gli agenti microbici sono in grado di usare il collagene stesso come fonte di carbonio; il confronto, fra aree danneggiate e non, dimostra il tipico pattern di degrado, dove le fibre appaiono sciolte e con una superficie non più liscia e omogenea: vi sono infatti formazioni di crepe tra i fasci di fibrille e disintegrazione della matrice che le trattiene insieme⁶¹¹.

⁶⁰⁴ ZAMBOLIN, 2020.

⁶⁰⁵ ZAMBOLIN, 2020.

⁶⁰⁶ PIÑAR, STERFLINGER, PINZARI, 2015.

⁶⁰⁷ KRACOVÀ et al., 2012.

⁶⁰⁸ PINZARI, CIALEI, PIÑAR, 2012.

⁶⁰⁹ PINZARI, CIALEI, PIÑAR, 2012.

⁶¹⁰ PIÑAR, STERFLINGER, PINZARI, 2015.

⁶¹¹ PIÑAR, STERFLINGER, PINZARI, 2015.

Vari studi confermano che si possa individuare la comunità microbica (in particolare per gli alo-alcalofili⁶¹²) in base alla composizione della pergamena e al microambiente che forma. Questa dipende sia dalle condizioni intrinseche del materiale e dalla sua età⁶¹³, sia da altri




Fig. 2. Esempio di pergamena avente un denso pattern di macchie porpora, proveniente dall'Archivio di Stato di Venezia, Italia (Pinzari, Cialetti, Piñar, 2012).

fenomeni come l'esposizione alla luce, la temperatura, l'umidità⁶¹⁴, inquinamento atmosferico⁶¹⁵. In particolare, la presenza di macchie rosse measles-like evidenziate è dovuta a specie alotolleranti e alofile dei phyla dei Actinobacteria, (come *Saccharopolyspora* spp.), dei Firmicutes⁶¹⁶ (come specie alofila di *Bacillus*, precedentemente rilevata e/o isolata da ambienti salini e da ceppi tolleranti al sale di *Halobacillus* spp.) e dei Gammaproteobacteria (come dei *Halomonas*), insieme alle specie del genere

dell'*Arthrobacter* e *Methylobacter*: tutte queste specie sono infatti spesso pigmentate di rosso⁶¹⁷. Tuttavia, da parte della comunità fungina non risulta un'alta attività enzimatica associabile a tali macchie⁶¹⁸.

Come già anticipato in precedenza, anche i funghi possono avere un importante ruolo nella degradazione della pergamena, come dell'intero patrimonio culturale. Proprio perché crescono sugli oggetti, spesso la formazione di colonie e i pigmenti fungini causano loro un grave danno estetico⁶¹⁹.

Non di rado per gli archivi, le biblioteche e i musei risulta una spesa piuttosto elevata in termini di tempo e denaro pulire e decontaminare i manufatti infetti, le sale espositive e i depositi; ma i funghi possono risultare soprattutto dannosi per la salute dei fruitori del bene, del personale addetto e dei restauratori. Le potenziali allergie e le possibili infezioni sistemiche negli uomini sono dovute infatti alla loro capacità di produrre micotossine⁶²⁰.

⁶¹² Sono microrganismi estremofili idonei sia per le condizioni alcaline sia per quelle saline (ZAMBOLIN, 2020).

⁶¹³ KRACOVÁ et al., 2012

⁶¹⁴ Infatti, per la pergamena il processo di degradazione si ha quando l'umidità ambientale è >65% e il contenuto di acqua nel supporto è >15% (ZAMBOLIN, 2020).

⁶¹⁵ PIÑAR, STERFLINGER, PINZARI, 2015.

⁶¹⁶ In particolare nel caso di alcuni documenti membranacei analizzati dallo studio di Kracová et al., 2012, il Firmicutes rappresentava una comunità più diversificata (*Virgibacillus*, *Staphylococcus*, *Bacillus*, e *Sporosarcina globispora*) rispetto alla controparte cartacea.

⁶¹⁷ PIÑAR, STERFLINGER, PINZARI, 2015.

⁶¹⁸ PINZARI, CIALEI, PIÑAR, 2012.

⁶¹⁹ STERFLINGER, 2010.

⁶²⁰ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

I loro danni, oltre che di tipo estetico e relativi alla salute degli utenti, sono di tipo meccanico e chimico e per degradazione della componente organica⁶²¹. Senza dimenticare che sono gli stessi oggetti a influenzare lo sviluppo dei funghi a causa della loro composizione fisica e biodegradabilità per specie con eso-enzimi diversi⁶²².

La forte relazione fra l'esposizione alle spore fungine trasportate dall'aria e i loro effetti potenziali legati ai danni ai materiali è intrecciata all'ambiente destinato alla conservazione degli stessi beni culturali⁶²³. Infatti, i funghi hanno la capacità di vivere con basse attività idriche, si adattano agli ambienti interni e prosperano in nicchie causate dalla condensazione, dalla mancanza di ventilazione o ritenzione idrica da parte di materiali igroscopici⁶²⁴. Per questo motivo, i loro ambienti ideali sono scaffali con poca aerazione o vicino a pareti con temperature inferiori al punto di rugiada, oggetti che sono avvolti in fogli di plastica o scatole estremamente piccoli tali da non permettere un ricambio di aria⁶²⁵.

La distribuzione dei funghi nell'ambiente è dovuta principalmente al rilascio di spore idrofobe e conidia, trasportate facilmente dal flusso di aria e dal vento sia in ambienti interni che in




Fig. 3. Un denso strato di Trichoderma sp. su un libro storico in pergamena (STERFLINGER, 2020).

quelli esterni; possono essere altrimenti mediate dagli insetti⁶²⁶ oppure dalla polvere. In particolare, alcuni studi ritengono che la minore capacità catabolica di una “polvere vecchia” rispetto ad una “polvere nuova” può essere dovuta alla presenza di sostanze inibitorie o biostatiche nella prima, tali da renderla meno vitale, oppure alla presenza di sostanze che, una volta inoculate nelle fonti insieme alle spore, può alterare alcune delle abilità enzimatiche dei funghi⁶²⁷. La disponibilità di acqua o umidità ambientale è senza dubbio il più importante fattore della proliferazione fungina, la quale determina anche la predominanza di questo degrado microbiologico rispetto ai batteri⁶²⁸.

⁶²¹ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

⁶²² STERFLINGER, 2010.

⁶²³ PINZARI, CIALEI, BARBABIETOLA, 2010.

⁶²⁴ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

⁶²⁵ STERFLINGER 2010. STERFLINGER, PINZARI, 2012.

⁶²⁶ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

⁶²⁷ PINZARI, CIALEI, BARBABIETOLA, 2010.

⁶²⁸ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

Per quanto riguarda il regno dei funghi, la maggior parte di quelli che hanno un ruolo fondamentale in questo tipo di deterioramento della pergamena fanno parte degli Ascomycetes⁶²⁹; in generale, quando si parla di “muffe”, si fa riferimento a quei funghi che si riproducono in maniera asessuata (Anamorfi), al contrario dei Telemorfi che si riproducono in maniera sessuata tramite le spore. Mentre dal punto di vista del degrado microbiologico, la comunità fungina può essere divisa in due grandi gruppi: i funghi opportunistici che crescono indifferentemente sui materiali su cui vi è sufficiente umidità, senza esser in grado di degradare in maniera enzimatica il materiale, e i veri e propri “patogeni materiali”, specifici



Fig. 4. Pagina di un libro con rilegatura del XV sec. proveniente da un chiostro storico a Salinburgo, Austria. Il libro è stato contaminato e deteriorato da funghi dopo danni dovuti all'acqua (STERFLINGER, PINZARI, 2012).

del substrato e in grado di degradare materiali specifici, tra cui la pergamena⁶³⁰. In particolare, lo studio di Sterflinger⁶³¹ ha evidenziato i più frequenti Hypomycetes⁶³² che si possono trovare sulla pergamena, ovvero: *Cladosporium cladosporioides*, *Epicoccum nigrum*, *Phlebiopsis gigantea*, *Penicillium chrysogenum*, *Thanatephorus cucumeris*. Mentre lo studio di Sterflinger e Pinzari⁶³³ ha evidenziato come più importanti

generi di funghi trovati nei musei *Alternaria*, *Aspergillus*, *Absidia*, *Acremonium*, *Cladosporium*, *Chaetomium*, *Chrysosporium*, *Erotium*, *Fusarium*, *Geotrichum*, *Penicillium*, *Paecilomyces*, *Epicoccum*, *Phoma*, *Cunninghamella*, *Emericella*, *Scopulariopsis*, *Strachybotrys*, *Trichoderma* e il genere di lievito *Rhodotorula*, con un'alta affinità con gli ambienti osmotici. Sebbene questi studi facciano specifico riferimento ai musei, queste considerazioni possono essere applicate anche altri ambiti quali archivi e biblioteche, per via delle caratteristiche ambientali molto simili.

La maggior parte dei danni dovuti alle degradazioni fungine su materiali librari (tra cui la pergamena), dipende quindi dalle caratteristiche del supporto e dalla specie dell'organismo coinvolto nel deterioramento. Questo può causare stress meccanico, azione enzimatica oppure la comparsa di macchie⁶³⁴. Esistono anche delle muffe che hanno bisogno di

⁶²⁹ Le altre divisioni sono Chytridiomycota, Glomeromycota, Zygomycota e Basidiomycota (STERFLINGER, PINZARI, 2012).

⁶³⁰ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

⁶³¹ STERFLINGER, 2010.

⁶³² Si tratta di una tipologia di funghi anamorfi, spesso riferiti alle muffe. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Hyphomycetes>).

⁶³³ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

⁶³⁴ STERFLINGER, PINZARI, 2012.

un'elevata attività idrica per svilupparsi e portare al degrado microbiologico il supporto, producendo effetti diversi tra cui composti tossici (*Stachybotrys* spp.), macchie colorate (*Chaetomium* spp. ed *Epicoccum* spp.) o odori forti (*Trichoderma* spp.).

In riferimento a questo particolare tipo di degrado, un caso interessante è dato dal documento 33 «[Dos domine Diamante de Simonibus uxoris magistri Lactantii de Fainis] 1567» appartenente alla busta 36 «Titolo XIV. Eredità Angelica Simeoni. Processi di cause antiche (molte pergamene secoli 1500-1600). Busta VII A», appartenente all'Archivio storico dell'Istituto Casa secolare delle Dimesse di Padova.

Questa pergamena è venuta a diretto contatto con l'acqua, come dimostrano le deformazioni, per reazione del materiale al liquido, diffuse su tutti i fogli (anche se in alcuni punti risultano essere più




Fig. 5. Macchia grigia e deformazioni sul f. 4v del doc. 33 fotografata con lente d'ingrandimento. Probabilmente si tratta di degrado fungino.

evidenti) e le varie macchie presenti su tutti i margini dei fogli del documento. In particolare:

- Sull'angolo superiore sinistro e sul lato inferiore del f. 1r si riscontrano macchie scure di colore rossastro, con deformazioni concentrate soprattutto sul lato superiore del foglio; si riscontra anche la caduta di una parte del supporto.
- Sull'angolo superiore destro (soprattutto a ridosso della legatura) e sul lato inferiore del f. 2v si riscontrano macchie di colore rossastro, con deformazioni concentrate soprattutto sul lato superiore del foglio; si riscontra anche la caduta di una parte del supporto.
- Sull'angolo superiore sinistro, al centro del lato superiore e sul lato inferiore del f. 2r si riscontrano macchie grigie (mentre a ridosso della legatura tendono ad essere rossastre), le deformazioni sono concentrate sul lato superiore e sull'angolo destro del foglio.
- Sul lato superiore del f. 3v si riscontrano macchie rossastre.
- Sul lato superiore del f. 3r si riscontrano macchie rossastre, sugli angoli superiori destro e sinistro si riscontrano macchie grigie con caduta di una parte del supporto (nell'angolo sinistro), le deformazioni sono concentrate sull'angolo superiore destro e sinistro.

- Sugli angoli superiori destro e sinistro, sul lato inferiore del f. 4v si riscontrano macchie rossastre e grigie con caduta del supporto nell'angolo superiore destro⁶³⁵, le deformazioni sono concentrate sull'angolo superiore sinistro e destro.
- Sugli angoli superiori destro e sinistro, sul lato superiore del f. 4r si riscontrano macchie grigie con deformazioni sull'angolo destro.
- Sull'angolo superiore sinistro si riscontrano macchie grigie e deformazioni.

Questa analisi suggerisce che le macchie rossastre siano gore, mentre le macchie grigie siano molto probabilmente parti del supporto che, dopo esser venuti a contatto con l'acqua, abbiano sviluppato in seguito un degrado microbiologico. Infatti, dal colore, questo non sembrerebbe essere effetto della diffusione dell'inchiostro, visto che il tratto della scrittura è nitido e senza aloni ovunque.




Fig. 6. Macchie grigie e deformazioni sul f. 4v del doc. 33 fotografate con lente d'ingrandimento. Probabilmente si tratta di degrado fungino che ha causato anche la caduta di una parte del supporto.

Osservando con una lente d'ingrandimento, sembrerebbe che le macchie grigie siano dovute a uno sviluppo fungino diffuso sui vari fogli del documento:

infatti i vari depositi non sono facilmente rimovibili a secco con una punta di bisturi, anzi risultano penetrati nella pergamena. L'impressione che se ne ricava è che sia proprio degradazione biologica fungina, sviluppatasi successivamente ad un'elevata attività idrica, portando alla formazione delle macchie colorate che si vedono. Probabilmente la caduta di alcune parti del supporto, in particolare sui ff. 1r-2v è dovuta all'azione enzimatica dei funghi (verrebbe da dire di tipo "patogeno materiale"), considerando che la pergamena risulta propriamente mangiata dall'agente fungino.

In mancanza di analisi effettuate col microscopio, non è possibile individuare in maniera precisa il genere di fungo che ha aggredito questo documento, ma considerata la vicenda di questo supporto, si potrebbe ipotizzare che ci troviamo di fronte ad un tipo di muffa che ha bisogno di un'elevata attività idrica e che causa macchie colorate, come ad esempio il

⁶³⁵ In particolare, le macchie rossastre si concentrano a ridosso della legatura e degli angoli, circondando le macchie grigie



Fig. 7. Macchie rossastre e grigie con deformazioni sul f. 2v del doc. 33 fotografate con lente d'ingrandimento. Oltre alle gore si vede bene la caduta di una parte del supporto, mangiato dall'agente fungino.

Chaetomium spp. o il Epicoccum spp. Si rimanda eventualmente a studi futuri per verificare le supposizioni qui riportate.

Considerato tutto ciò, proprio perché i più importanti documenti dell'umanità sono libri e rotoli di pergamena, oltre che di carta e papiro, e proprio a causa dell'enorme diversità di eso-enzimi prodotti dalla comunità fungina (cellulasi, glucanasi, laccasi, fenolasi, cheratinasi, mono-ossigenasi, ecc.) e della loro notevole capacità di crescere a bassi valori di a_w , la conservazione dei supporti membranacci – e non solo quelli – è intrinsecamente e inevitabilmente collegata alla prevenzione dei funghi, al loro monitoraggio e al loro trattamento⁶³⁶. Per prevenire la contaminazione fungina, e quindi il degrado microbiologico della pergamena, i tre pilastri sono il controllo ambientale (sviluppato tenendo conto dell'architettura individuale dell'archivio, della biblioteca o del museo), la pulizia frequente e specifica al tipo di materiale trattato e il monitoraggio dei vari supporti potenzialmente soggetti a questo tipo di danno⁶³⁷.

⁶³⁶ STERFLINGER, 2010.

⁶³⁷ STERFLINGER, 2010. STERFLINGER, PINZARI, 2012.

Tabella riassuntiva delle tipologie documentarie

Viene qui fornito uno schema riassuntivo dei documenti, di cui si segnalano l'indizione, l'anno, il mese, il giorno e il giorno della settimana, seguiti dalla tipologia documentaria e, qualora fossero presenti, dal prezzo in lire, soldi e denari della redazione della copia autentica e della sua registrazione.

Il computo, corretto in quasi tutti i documenti⁶³⁸, dell'anno e dell'indizione segue lo stile moderno. Si rammenta anche che gli atti con la dicitura «bis» dopo il numero del documento stesso, sono stati trascritti insieme ad esso, ma presentano una datazione differente.

⁶³⁸ Tranne quella del doc. 17, dove viene segnata l'indizione decima, invece che quindicesima.

Doc	Indizione	Anno	Mese	Giorno	Settimana	Tipologia documentaria	«Pro notaro ...»	«Pro registro...»
4	15	1587	luglio	21	Martedì	Emptio	-	-
5	8	1595	aprile	14	Venerdì	Datio insolutus	-	lire 0, soldi 7
6	7	1579	marzo	14	Sabato	Finis	lire 2	-
7	13	1570	maggio	26	Venerdì	Dos	lire 6, soldi 13	lire 0, soldi 7, denari 4
8	15	1572	febbraio	16	Sabato	Emptio	lire 1, soldi 6	-
9	3	1560	gennaio	5	Venerdì	Emptio	lire 6, soldi 13	-
9 bis	3	1560	gennaio	12	Venerdì	Emptio	lire 1, soldi 13	-
10	3	1560	agosto	13	Martedì	Finis	-	soldi 8
11	4	1561	gennaio	14	Martedì	Finis	lire 2	-
12	1	1558	giugno	8	Mercoledì	Emptio	lire 2	-
12 bis	1	1558	giugno	24	Venerdì	Emptio	lire 10	soldi 16
13	1	1558	maggio	6	Venerdì	Emptio	lire 10	soldi 16
14	3	1575	ottobre	22	Sabato	Promissio	lire 1, soldi 6	-
14 bis	4	1576	maggio	11	Venerdì	Dos	lire 2	-
15	2	1559	gennaio	7	Sabato	Finis	lire 2	soldi 4, denari 6
16	13	1585	maggio	22	Mercoledì	Finis	lire 1, soldi 6	soldi 4, denari 8
17	10 ⁶³⁹	1587	dicembre	24	Giovedì	Emptio	-	soldi 6, denari 8
18	1	1588	dicembre	10	Sabato	Emptio	lire 1, soldi 13, denari 4	soldi 4
19	6	1623	marzo	4	Sabato	Libro	-	soldi 13
20	1	1588	dicembre	10	Sabato	Empio	lire 2	-
21	10	1582	giugno	6	Mercoledì	Divisio	lire 8, soldi 17, denari 4	soldi 10, denari 4

⁶³⁹ L'indizione riportata non è giusta. Dal momento che si segue lo stile moderno, considerando che l'anno è 1587, l'indizione dovrebbe essere 15.

22	8	1580	gennaio	5	Martedì	Finis	lire 2	-
23	7	1579	aprile	18	Sabato	Dos	lire 2	soldi 12, denari 10
24	12	1569	giugno	28	Martedì	Emptio	lire 13, soldi 6, denari 4	soldi 6, denari 6
25	4	1576	maggio	24	Giovedì	Emptio	lire 2	soldi 12, denari 10
26	11	1583	febbraio	19	Sabato	Testamentus	lire 1, soldi 2, denari 2	soldi 4
27	15	1587	luglio	21	Martedì	Emptio	lire 6, soldi 13	Soldi 7, denari 10
27 bis	1	1588	agosto	3	Mercoledì	Emptio	lire 1, soldi 13	-
28	11	1583	luglio	9	Sabato	Dos	lire 1, soldi 6, denari 4	spòdo 7
29	5	1562	gennaio	8	Giovedì	Finis	-	-
30	7	1579	gennaio	13	Martedì	Emptio	-	-
31	7	1594	dicembre	12	Lunedì	Emptio	-	soldi 12, denari 2
32	7	1594	dicembre	12	Lunedì	Libro	-	soldi 12, denari 2
33	10	1567	ottobre	7	Martedì	Dos	-	-
33 bis	13	1570	maggio	26	Venerdì	Dos	-	lire 0, soldi 7

Tabella riassuntiva dei notai, marchesi e imperatori

Viene qui proposto uno schema riassuntivo dei documenti, dei quali si fornisce la data⁶⁴⁰, il notaio rogatario della copia, il notaio rogatario dell'originale e, qualora fosse presente anche il notaio della registrazione, con la relativa data di registrazione⁶⁴¹. Seguono informazioni concernenti il marchese di Castiglione delle Stiviere e l'imperatore in carica in quel periodo. Tali informazioni si ricavano dal protocollo e dall'escatocollo dei documenti; i casi non esplicitamente riportati dall'atto stesso sono posti tra parentesi quadre, in quanto ottenuti grazie al confronto dei dati cronologici del documento con quelli relativi alla genealogia dell'impero e del marchesato di Castiglione delle Stiviere.

Si ricorda che gli atti con la dicitura «bis» sono stati trascritti insieme al documento di cui è riportato il numero; vengono segnalati in questo modo perché presentano una datazione diversa da quella del negozio giuridico con il quale sono accorpati.

L'obiettivo di questa tabella è di fornire uno schema riassuntivo delle vicende notarili⁶⁴² come quelle dinastiche⁶⁴³ e imperiali che hanno interessato Castiglione delle Stiviere.

⁶⁴⁰ Secondo la formula anno, mese e giorno.

⁶⁴¹ Secondo la formula anno, mese e giorno.

⁶⁴² Di cui si è parlato nel paragrafo 3.2. «I notai rogatari» a pp. 44-50.

⁶⁴³ Di cui si è parlato nel capitolo 2, relativo proprio a queste vicende, a pp. 21-29.

Doc.	Data del doc.	Notaio della copia	Notaio originario	Notaio della registrazione	Data di registrazione	Marchese	Imperatore
4	1587 luglio 21	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	-	-	[Rodolfo Gonzaga]	[Rodolfo II]
5	1595 aprile 14	Laurentius Lodrini de Vecolis	Laurentius Lodrin de Vecolis	Laurentius Lodrin de Vecolis	26 aprile 1595	Francesco Gonzaga	Rodolfo II
6	1579 marzo 14	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	Ferrante Gonzaga	Rodolfo II
7	1570 maggio 26	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	Laurentius Lodrin de Vecolis	5 settembre 1590	[Ferrante Gonzaga]	Massimiliano II
8	1572 febbraio 16	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	Ferrante Gonzaga	Massimiliano II
9	1560 gennaio 5	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Ferdinando I
9 bis	1560 gennaio 12	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Ferdinando I
10	1560 agosto 13	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Ferdinando I
11	1561 gennaio 14	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	Laurentius Lodrin de Vecolis	13 settembre 1590	[Ferrante Gonzaga]	Ferdinando I
12	1558 giugno 8	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Carlo V
12 bis	1558 giugno 24	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Carlo V
13	1558 maggio 6	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Carlo V
14	1575 ottobre 22	Antonius Belhonus	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	4 ottobre 1584	[Ferrante Gonzaga]	[Massimiliano II]
14 bis	1576 maggio 11	Antonius Belhonus	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	4 ottobre 1584	[Ferrante Gonzaga]	[Massimiliano II]
15	1559 gennaio 7	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Ferdinando I

16	1585 maggio 22	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	Ferrante Gonzaga	Rodolfo II
17	1587 dicembre 24	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Laurentius Lodrin de Vecolis	14 marzo 1589	[Rodolfo Gonzaga]	[Rodolfo II]
18	1588 dicembre 10	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Laurentius Lodrin de Vecolis	4 gennaio 1589	[Rodolfo Gonzaga]	[Rodolfo II]
19	1623 marzo 4	Thadeus Segurtadis	Thadeus de Segurtadis	Alfonsus Bellinus	5 marzo 1623	Aloisio Gonzaga ⁶⁴⁴	[Ferdinando II]
20	1588 dicembre 10	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Laurentius Lodrin de Vecolis	4 marzo 1589	[Rodolfo Gonzaga]	[Rodolfo II]
21	1582 giugno 6	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Laurentius Lodrin de Vecolis	15 dicembre 1582	[Ferrante] Gonzaga ⁶⁴⁵	[Rodolfo II]
22	1580 gennaio 5	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	Ferrante Gonzaga ⁶⁴⁶	Rodolfo II
23	1579 aprile 18	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	22 giugno 1579	[Ferrante] Gonzaga ⁶⁴⁷	[Rodolfo II]
24	1569 giugno 28	Iohannes Baptista Yordanini	Ferrantes Bellinus	Laurentius Lodrin de Vecolis	3 novembre 1588	[Ferrante] Gonzaga	Massimiliano II
25	1576 maggio 24	Iohannes Baptista Yordanini	Ferrantes Bellinus	Laurentius Lodrin de Vecolis	3 novembre 1588	[Ferrante] Gonzaga	Massimiliano II
26	1583 febbraio 19	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	11 ottobre 1585	Ferrante Gonzaga	[Rodolfo II]
27	1587 luglio 21	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Laurentius Lodrin de Vecolis	3 gennaio 1589	[Rodolfo Gonzaga]	[Rodolfo II]
27 bis	1588 agosto 3	baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Laurentius Lodrin de Vecolis	4 gennaio 1589	[Rodolfo Gonzaga]	[Rodolfo II]

⁶⁴⁴ Detto anche Luigi Gonzaga

⁶⁴⁵ Nel doc. si legge «Ferdinando».

⁶⁴⁶ Nel doc. si legge «Ferrandi».

⁶⁴⁷ Nel doc. si legge «Ferdinando».

28	1583 luglio 9	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	Laurentius Lodrin de Vecolis	5 settembre 1590	Ferrante Gonzaga	Rodolfo II
29	1562 gennaio 8	Iohannes Yordanini	Fabius Yordanini	-	-	[Ferrante Gonzaga]	Ferdinando I
30	1579 gennaio 13	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	6 marzo 1579	Ferrante Gonzaga	[Rodolfo II]
31	1594 dicembre 12	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	-	-	Francesco Gonzaga	[Rodolfo II]
32	1594 dicembre 12	Baptista Marmentini	Baptista Marmentini	-	-	Francesco Gonzaga	[Rodolfo II]
33	1567 ottobre 7	Iohannes Yordanini	Iohannes Yordanini	Baptista Marmentini	7 settembre 1580	Aloisio Gonzaga ⁶⁴⁸	[Rodolfo II]
33 bis	1570 maggio 26	Iohannes Yordanini	Iohannes Yordanini	Baptista Marmentini	7 settembre 1580	Aloisio Gonzaga ⁶⁴⁹	[Rodolfo II]

⁶⁴⁸ Detto anche Luigi Gonzaga.

⁶⁴⁹ Detto anche Luigi Gonzaga.

Albero genealogico della famiglia *De Simonibus*

Dai documenti che abbiamo diffusamente analizzato si ricavano anche le informazioni sui legami famigliari instaurati dai *de Simonibus*⁶⁵⁰, le quali ci consentono di costruire questo albero genealogico, risalente fino al bis-bis nonno di Angelica Simeoni⁶⁵¹, ovvero *Iacobellus de Fezardis*.

Sono diverse le famiglie con cui i Simeoni (in azzurro) entrano in contatto, soprattutto attraverso il matrimonio con i loro membri: i *de Fezardis* (in verde chiaro), i *de Fainis* (viola), i *de Patriciis* (in arancione), i *de Soldi* (in giallo), i *de Muttis* (in rosso), i *de Notariis* (in rosa), i *de Corsinis* (in marrone) e lo Zachi (in verde acqua). Per ogni persona viene evidenziata la famiglia di origine, oltre che i legami che instaura a diverso titolo – matrimonio, discendenza, paternità – con le altre; le donne vengono rappresentate con il colore della famiglia paterna, da cui deriva anche il loro cognome.

Gli individui più lontani a noi, nell'arco temporale, vengono posti a sinistra e da loro si fanno derivare tutti gli altri, in modo tale che *Hercules*, *Iobannes Paulus* e *Angelica de Simonibus* siano quelli più vicini a noi cronologicamente.

Insieme a queste informazioni, per ogni soggetto vengono dati delle potenziali indicazioni cronologiche⁶⁵², definendo se risulta già morto entro una certa data, se muore entro determinati estremi cronologici oppure se risulta ancora vivo in un giorno determinato⁶⁵³. Per ritrovare il preciso riferimento documentario, si rimanda alla tabella delle persone⁶⁵⁴.

⁶⁵⁰ Vedi a pp. 51-67.

⁶⁵¹ Nello schema viene evidenziata in grassetto, in quanto punto di arrivo dell'eredità che viene donata all'Istituto secolare delle Dimesse di Padova, nonché punto di partenza dell'intera indagine.

⁶⁵² Non si possono fornire delle vere e proprie date di nascita e di morte, in quanto si ricavano le singole informazioni dai documenti di cui ci siamo occupati (franne per *Iobannes Paulus de Simonibus*, *Angelica de Simonibus*, *Marzio/Marcio Zachi*, *Patricius de Patriciis*, *Isabella/Elizabeth de Patriciis* e *Iobannes de Simonibus*).

⁶⁵³ Quando si usa questa denominazione vuol dire che la persona è stata citata solo in pochissimi documenti, non consentendoci neppure di definire entro quali estremi cronologici possa esser morta. Pertanto l'unica informazione che si può dare è solo l'ultima volta in cui abbiamo la certezza che fosse viva.

⁶⁵⁴ Vedi pp. 160-213.




Tabella riassuntiva delle persone

Qui in seguito viene riportato l'elenco delle persone citate nei documenti. Per ogni singolo individuo vengono forniti: la sua posizione all'interno della tabella, la data e la denominazione del documento in cui viene citato, il suo titolo, il suo nome e quello della famiglia⁶⁵⁵, il suo ruolo all'interno del documento citato e altre eventuali note utili; per ognuno vengono anche forniti i rinvii agli altri documenti, fra quelli del nucleo analizzato, in cui lo stesso viene citato. Qualora fosse presente, si segnala anche il padre di ogni soggetto, specificando se a quella data fosse ancora vivo – quindi «f», stante per *filius* – oppure morto – pertanto «fq», per *filius quondam*. Tutte le informazioni che non sono presenti esplicitamente nel testo, ma sono ricavabili dal contesto, vengono fornite fra parentesi quadre.

Ogni nome è stato normalizzato e reso al nominativo singolare, mentre i nomi delle famiglie sono resi all'ablativo plurale, sottintendendo il *de* con il quale spesso i cognomi vengono riportati in ambito documentario. Il fine di questo procedimento è quello di garantire uniformità all'elenco. L'ordine della lista è quello di citazione nel documento; per rimarcare e rendere più visibile i membri stretti della famiglia *de Simonibus*, questi sono posti in grassetto. A titolo di esempio si prende il 5° della lista: *Franciscus de Morattis*. La tabella riporta che è citato nel documento 4 del 1587, non presenta qui alcun titolo, ma risulta *filius quondam Thomei*, appartiene alla famiglia «de Morattis», presenta il ruolo di «mittente del negozio giuridico» ed è citato anche nel documento 33. Così procedendo per gli altri nomi della lista. Il lavoro è utile per fornire un primo abbozzo della rete di legami e parentele che si instauravano a Castiglione delle Stiviere e si riflettevano nei rapporti giuridici esaminati.

⁶⁵⁵ Nella maggior parte dei casi i nomi riportati sono in latino, ma nei pochi casi in cui vengono resi in volgare, vengono segnalati in nota e lasciati nella lingua dei documenti.

N°	Doc	Anno	titolo	Nome	F/FQ	Padre	Famiglia	Note e ruolo nei doc	Rinvii agli altri documenti
1	4	1587	d	Andreas	-	-	Belcasiis	Originario di Medole (de Medulis). Locatore dell'auctor (Franciscus de Morattis)	-
2	4	1587	d	Paulus	-	-	Patriciis	Testimone	7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
3	4	1587	d	Hieronimus	-	-	Albriciis	Testimone	27
4	4	1587	-	Thomas	-	-	Boliis	Testimone	-
5	4	1587	-	Franciscus	fq	Thomei	Morattis	Auctor	33
6	4	1587	d	Iohannes	-	[Bernardini]	Simonibus	Destinatarius	5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis

7	4	1587	d	Rochus	-	-	-	Definito Dominum, senza altra identificazione. Confinante con terreno del negozio giuridico	27. 27 bis
8	4	1587	d	Pasqua	-	-	Scopulis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	27. 27 bis
9	4	1587	d	Iohannes	-	-	Petercinis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	27
10	4	1587	-	Franciscus	-	-	Tanarisiis	Confinante con terreno del negozio giuridico. Consegna sotto sua responsabilità il contratto di vendita al destinatarius	-

11	5	1595	d	Iohannes Maria	-	-	Michelibus	Soprannominato «il Benina». Testimone	-
12	5	1595	-	Ioannes	q	Baptistini	Bresanellis	Testimone	-
13	5	1595	d	Simon	-	-	Patriciis	Testimone	31
14	5	1595	magnificus d	Aurelius	-	-	-	Definito «Ordinarius Custos Arcis» ⁶⁵⁶ . Auctor	-
15	5	1595	-	Ferrans	-	-	Bellinis	Procuratore fiscale. Auctor	-
16	5	1595	-	Horatius	-	-	Fezardis	Segnato Fezzardus. Tesoriere. Auctor	25
17	5	1595	illustrissimus d	Franciscus	-	-	Gonzage ⁶⁵⁷	Illustrissimo Marchese. Auctor	-

⁶⁵⁶ Con questa figura si fa riferimento, normalmente, alla figura politico-amministrativa del castellano, custode delle fortezze e piazzaforti cittadine; da lui dipendono queste specifiche milizie e i bombardieri.

⁶⁵⁷ Così nel documento. In quanto la famiglia Gonzaga è conosciuta perlopiù con questo volgarizzamento, ho deciso di lasciarlo come l'ho trovato.

18	5	1595	d	Iohannes	-	-	Simonibus	Destinatarius	4. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
19	5	1595	d	Hieronimus	-	-	Fezardis	C'è un censo a suo nome	-
20	5	1595	d	Antonius	-	-	Pirulis	Suoi beni devoluti alla Camera Fiscale	-
21	5	1595	d	Ioseph	-	-	Malvetiis	Notaio pubblico, eletto a Brescia	-
22	5	1595	d	Baptista	-	-	Marmentinis	Notaio pubblico del precedente negozio giuridico	28
23	5	1595	-	Baptista	fq	Bernardidi	Bellinis	C'è un censo a suo nome	-
24	6	1579	-	Aloisius	fq	Antonii	Petercinis	Testimone	-
25	6	1579	-	Bartholameus	f	Baptisti	Panigalibus	Testimone	22
26	6	1579	-	Horatius	f	Francisci	Saracenis	Testimone	-

27	6	1579	d	Ioannes	fq	Ellisei	Quacinis	Auctor	-
28	6	1579	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
29	6	1579	d	Ioannes Baptista	-	-	Gallis	Debitore di Iohannes de Quacinis	-
30	7	1570	m	Paulus	-	-	Patriciis	Testimone	4. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
31	7	1570	m	Iovitta	-	-	Fainis	Maestro Calzolario. Testimone	33. 33 bis
32	7	1570	m	Alexius	fq	Iovitte	Muttis	Destinatarius (agisce per istanza di Iohannes de Simonibus)	14. 33 bis

33	7	1570	m	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	4. 5. 6. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
34	7	1570	[m]	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus	8. 14. 14 bis 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28
35	7	1570	[m]	Iohannes Baptista	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus	8. 24
36	7	1570	d	Iulia	fq	Bernardini	Simonibus	Sorella di Iohannes de Simonibus. Moglie legittima di Alexius de Muttis	26
37	8	1572	-	Thomeus Stefanus	-	-	Pastoribus	Testimone	-
38	8	1572	-	Antonius	f	Iohanni Petri	Yordaninibus	Testimone	-

39	8	1572	-	Alexius	fq	Iohanni Marie	Boturris	Auctor. Poi definito Marchese	-
40	8	1572	m	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
41	8	1572	[m]	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus	7. 14. 14 bis. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28
42	8	1572	[m]	Iohannes Baptista	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus	7. 24
43	8	1572	-	Bartholomeus	-	-	Boturris	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-

44	8	1572	-	Antonius	-	-	Hambarinis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
45	8	1572	-	Paulus	-	-	Emiliis	Testimone	-
46	8	1572	-	Marcus	-	-	Drunis	Testimone	-
47	9	1560	m	Bernardinus	-	-	Novarinis	Testimone	-
48	9	1560	-	Carulus	f	Sebastiani	Lechis	Testimone	-
49	9	1560	-	Ioannes Maria	-	-	Gisonibus	Testimone	-
50	9	1560	d	Petrus	fq	Iohanni Francisci	Pastoribus	Auctor. Tutore di Iohannes de Franconis	9 bis. 11. 29
51	9	1560	[d]	Iohannes	-	-	Franconis	Nipote e pupillo di Petrus de Pastoribus da parte di padre	-
52	9	1560	m	Bernardinus	fq	Baldexaris	Simonibus	Destinatarius	9 bis. 10. 11. 12. 12 bis. 13. 15. 29. 33

53	9	1560	d	Paulus	-	-	Scolaribus	Confinante con il terreno del negozio giuridico	17. 18. 24
54	9	1560	-	Angelus	-	-	Pastoribus	Confinante con il terreno del negozio giuridico	10
55	9	1560	m	Iohannes Maria	-	-	Gallis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
56	9	1560	m	Polus	-	-	Patriciis	Garante del negozio giuridico (eletto da Bernardinus de Simonibus)	4. 7. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
57	9	1560	m	Iovitta	-	-	Muttis	Garante del negozio giuridico (eletto da Petrus de Pastoribus)	9 bis. 12. 12 bis
58	9 bis	1560	-	Iohannes Petrus	-	-	Ugolottis	Testimone	24

59	9 bis	1560	-	Vicentius	-	-	Marchesiis	Testimone	-
60	9 bis	1560	-	Valerius	-	-	Ambrosinis	Testimone	-
61	9 bis	1560	m	Iohanninus	-	-	Niccoleris	Testimone	-
62	9 bis	1560	m	Iovitta	-	-	Muttis	Stimatore del bene venduto	9. 12. 12bis
63	9 bis	1560	m	Polus	-	-	Patriciis	Stimatore del bene venduto	4. 7. 9. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
64	9 bis	1560	m	Petrus	-	-	Pastoribus	Auctor	9. 11. 29
65	9 bis	1560	m	Bernardinus	-	-	Simonibus	Destinatarius	9. 10. 11. 12. 12 bis. 13. 15. 29. 33
66	10	1560	d	Angelus	-	-	Pastoribus	Testimone	9
67	10	1560	d	Ioannes Baptista	fq	Bertolini	Yordaninibus	Testimone	12. 14. 23
68	10	1560	-	Antonius	fq	Iacobelli	Fezardis	Auctor	12. 13. 19. 23. 25. 32. 33
69	10	1560	m	Bernardinus	-	-	Simonibus	Destinatarius	9. 9 bis. 11. 12. 12 bis. 13. 15. 29. 33
70	11	1561	m	Petrus Iacobus	fq	Lodrini	Vecholis	Testimone. È fabbro ferraio	-

71	11	1561	m	Antonius	f	Laurentini (Lizarii)	Ferariis	Testimone	-
72	11	1561	d	Petrus	-	-	Pastoribus	Auctor. Tutore di Iohannes Franciscus de Pastoribus	9. 9 bis. 29
73	11	1561	[d]	Iohannes Franciscus	-	-	Pastoribus	Nipote di Petrus de Pastoribus da parte di padre (Polus de Pastoribus)	29
74	11	1561	d	Polus	-	-	Pastoribus	Padre di Iohannes Franciscus de Pastoribus. Fratello di Petrus de Pastoribus	-
75	11	1561	m	Bernardinus	-	-	Simonibus	Destinatarius	9. 9 bis. 10. 12. 12 bis. 13. 15. 29. 33

76	11	1561	d	Helena	f	Antonii Balestrerii	Criminattis	Madre di Iohannes Franciscus e sua nutrice	29
77	11	1561	d	Antonius Balestrerius	-	-	Criminattis	Notare il soprannome datogli: «Balestriere»	29
78	12	1558	m	Christoforus	fq	Petri Tinctoris ⁶⁵⁸	Bornatis	Testimone. Notare il soprannome del padre: «Tintore»	-
79	12	1558	d	Antonius	fq	Iacobelli	Fezardis	Testimone	10. 13. 19. 23. 25. 32. 33
80	12	1558	d	Nazarius	fq	Andrioli	Fezardis	Auctor	15
81	12	1558	m	Bernardinus	fq	Baldexaris	Simonibus	Destinatarius	9. 9 bis. 10. 11. 12 bis. 13. 15. 29. 33
82	12	1558	-	Iohannes	fq	Maphei	Fezardis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-

⁶⁵⁸ Notare il soprannome del padre: «Tinctoris», ovvero «tintore».

83	12	1558	m	Iovitta	-	-	Muttis	Citato come muratore	9. 9 bis. 12 bis
84	12	1558	m	Ambrosius	-	-	Meliorinis	Citato come muratore	28
85	12 bis	1558	d	Iohannes Baptista	-	-	Yordaninibus	Testimone	10.14. 23
86	12 bis	1558	[d]	Baptistinus	fq	Vincentii	Yordaninibus	Testimone	15
87	12 bis	1558	m	Iovitta	-	-	Muttis	Stimatore del bene venduto	9. 9 bis. 12
88	12 bis	1558	m	Ambrosius	-	-	Meliorinis	Stimatore del bene venduto	-
89	12 bis	1558	d	Lazarinus	-	-	[Fezardis]	Auctor. Probabilmente il notaio intendeva Nazarinus	-
90	12 bis	1558	m	Bernardinus	-	-	[Simonibus]	Destinatarius	9. 9 bis. 10. 11. 12. 13. 15. 29. 33
91	13	1558	d	Gasparus	fq	Melchionis	Zelinis	Testimone	-
92	13	1558	d	Iacobus	-	-	Notariis	Testimone	14. 14 bis
93	13	1558	-	Laurentius	fq	Iohanni Petri	Ferettis	Testimone	-

94	13	1558	d	Antonius	fq	Iacobelli	Fezardis	Auctor	10. 12. 19. 23. 25. 32. 33
95	13	1558	m	Bernardinus	fq	Baldexaris	Simonibus	Destinatarius	9. 9 bis. 10. 11. 12. 12 bis. 15. 29. 33
96	13	1558	-	Thoma	-	-	Mascolisis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
97	13	1558	-	Iacobellus	-	-	Fezardis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	22
98	13	1558	-	Vincentius	-	-	Fezardis	Confinante con il terreno del negozio giuridico. Fratello di Dominicus de Fezardis	29

99	13	1558	-	Dominicus	-	-	Fezardis	Confinante con il terreno del negozio giuridico. Fratello di Vincentius de Fezardis	-
100	13	1558	-	Baptista	-	-	Soldis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
101	13	1558	-	Iohannes Antonius	fq	Baptiste	Fezardis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
102	13	1558	-	Iohaninus	-	-	Marmentinis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
103	13	1558	-	Iacobus	-	-	Marmentinis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-

104	14	1575	d	Paulus	-	-	Patriciis	Casa del quale viene stipulato il negozio giuridico. Testimone	4. 7. 9. 9 bis. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
105	14	1575	d	Iohannes Baptista	-	-	Yordaninibus	Testimone. Notaio richiesto dal notaio rogatario	10. 12. 23
106	14	1575	d	Agogerus	-	-	Franzonibus	Testimone	18. 21. 31. 33
107	14	1575	m	Alexius	-	-	Muttis	Testimone	7. 33 bis
108	14	1575	-	Franciscus	-	-	Perattis	Testimone	-
109	14	1575	-	Baptistinus	fq	Michaelis	Decemnis	Testimone	-
110	14	1575	d	Ambrosius	f	Antonii	Notariis	Destinatarius	14 bis. 22. 31
111	14	1575	d	Savia	fq	Bernardini	Simonibus	Persona a cui è associata la dote	14 bis. 22
112	14	1575	d	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Savia de Simonibus. Auctor	7. 8. 14 bis. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28

113	14	1575	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Camillus e Savia de Simonibus. Auctor	4. 5. 6. 7. 8. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
114	14	1575	[d]	Nazarius	-	-	Notariis	Fratello di Ambrosius de Notariis	-
115	14	1575	d	Iacobus	-	-	Notariis	Patrono di Ambrosius de Notariis, suo nipote (quindi suo zio da parte paterna)	13. 14 bis
116	14	1575	-	Iosefus	fq	Baptistini	Boturris	Fratello di Prosperus de Boturris. Debitore di Ambrosius de Notariis	22
117	14	1575	-	Prosperus	fq	Baptistini	Boturris	Fratello di Iosefus de Boturris. Debitore di Ambrosius de Notariis	14 bis

118	14	1575	d	Francisca	-	-	[Fezardis]	Madre di Savia de Simonibus. Moglie legittima di Bernardino de Simonibus	14 bis. 19. 21. 26. 32. 33
119	14	1575	d	Hippolitus	-	-	Bettonis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	32
120	14	1575	d	Benedictum	-	-	Bettonis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	-
121	14	1575	-	Alexius	-	-	Notariis	Fratello di Antonius de Notariis	-
122	14	1575	d	Cecilia	-	-	-	Moglie di Iacobus de Notariis	-
123	14 bis	1576	m	Orlandus	f	Andreoli	Bresanellis	Testimone. Originario de Brotio ⁶⁵⁹	31

⁶⁵⁹ Non saprei identificare il luogo.

124	14 bis	1576	-	Iacobinus	fq	Antoni	Fostis	Testimone. Originario de Brotio ⁶⁶⁰	-
125	14 bis	1576	m	Lactantius	fq	Iovitte	Fainis	Testimone	21. 33
126	14 bis	1576	d	Ambrosius	f	Antonii	Notariis	Destinatarius	14. 22. 31
127	14 bis	1576	d	Iacobinus	-	-	Notariis	Patrono di Ambrosius de Notariis, suo nipote (quindi suo zio da parte paterna)	13. 14
128	14 bis	1576	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
129	14 bis	1576	d	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Iohannes de Simonibus agisce anche in sua vice	7. 8. 14. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28

⁶⁶⁰ Non saprei identificare il luogo.

130	14 bis	1576	d	Savia	fq	Bernardini	Simonibus	Persona a cui è associata la dote. Moglie legittima di Ambrosius de Notariis	14. 22
131	14 bis	1576	-	Ambrosius	-	-	Iosefis	Debitore di Ambrosius de Notariis	/
132	14 bis	1576	-	Prosperus	-	-	Boturris	Debitore di Ambrosius de Notariis	14
133	14 bis	1576	d	Francisca	-	-	[Simonibus]	Madre di Savia de Simonibus	14. 19. 21. 26. 32. 33
134	15	1559	-	Marcus Antonius	f	Francisci	Oltois	Testimone	-
135	15	1559	-	Baptistinus	fq	Vincentii	Yordaninibus	Testimone	12
136	15	1559	-	Iacobus	-	-	Pezottis	Auctor	-
137	15	1559	m	Bernardinus	-	-	Simonibus	Destinatarius	9. 9 bis. 10. 11. 12. 12 bis. 13. 29. 33

138	15	1559	-	Nazarius	-	-	Fezardis	Ha un credito con Bernardino de Simonibus	12
139	16	1585	d	Laurentius	fq	Adami	Ferariis	Testimone	28. 32
140	16	1585	d	Cesar	-	-	Gisonibus	Testimone	-
141	16	1585	d	Franciscus	f	Mafei	Muttis	Testimone	-
142	16	1585	d	Paulus	-	-	Patriciis	Auctor. Agisce per nome di Iohannes de Simonibus e suoi eredi	4. 7. 9. 9 bis. 14. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
143	16	1585	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis

144	16	1585	d	Hercules	fq	Iohannis Marie	Corsinis	Destinatarius. Originario di Padenghe sul Garda (de Patengulis)	28
145	16	1585	d	Laura	-	-	Simonibus	Sorella di Iohannes de Simonibus. Moglie legittima di Gaspar de Corsinis	21. 26. 28
146	16	1585	d	Gaspar	f	Herculis	Corsinis	Marito legittimo di Laura de Simonibus	28
147	17	1587	d	Iohannes Iacobus	-	-	Ferrariis	Testimone	20
148	17	1587	d	Martinus	-	-	Bodeis	Testimone	20. 24. 31
149	17	1587	-	Christoforus	-	-	Fezardis	Testimone	-
150	17	1587	nota	Franciscus	-	-	Scolaribus	Auctor	18. 20. 31

151	17	1587	d	Paulus	-	-	Scolaribus	Definito quondam. Franciscus de Scolaribus amministra i beni anche per conto suo. Confinante con terreno venduto	9. 18. 24
152	17	1587	d	Iulia	-	-	[Scolaribus]	L'auctor paga il suo debito con lei. È moglie legittima di Paulus de Scolaribus	-
153	17	1587	d	Iohannes	-	-	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis

154	17	1587	d	Petrus Antonius	-	-	Scolaribus	Confinante con il terreno del negozio giuridico	18. 20. 25. 31
155	17	1587	d	Martinus	-	-	Bodeis	Confinante con il terreno del negozio giuridico	20. 24. 31
156	18	1588	-	Thoma	-	-	Baiis	Testimone	-
157	18	1588	-	Faustinus	-	-	Odulis	Testimone	20
158	18	1588	-	Boturrus	-	-	Boturris	Testimone	20
159	18	1588	d	Franciscus	-	-	Scolaribus	Auctor	17. 20. 31
160	18	1588	d	Iohannes	-	-	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
161	18	1588	d	Paulus	-	-	Scolaribus	Confinante con il terreno del negozio giuridico	9. 17. 24

162	18	1588	d	Agogarius	-	-	Franzonibus	Confinante con il terreno del negozio giuridico (nominato un muro divisore fra lui e venditore)	14. 21. 31. 33
163	18	1588	d	Petrus Antonius	-	-	Scolaribus	Confinante con il terreno del negozio giuridico	17. 20. 25. 31
164	19	1623	-	Iohannes	fq	Maphei	Muttis	Testimone	22
165	19	1623	d	Antonius	-	-	Linettis	Testimone	-
166	19	1623	d	Bartholomeus	fq	Thome	Calubinis	Testimone	-
167	19	1623	d	Felix	-	-	Vecliis	Cappellano. Auctor	-
168	19	1623	d	Iohannes Baptista	-	-	Ferrantis	Auctor. Il cappellano Felix Vecliis agisce anche a nome suo	-

169	19	1623	d	Iohannes Maria	-	-	Borrettis	Auctor. Il cappellano Felix Vecliis agisce anche a nome suo	-
170	19	1623	d	Iohannes Baptista	-	-	Bornatis	Auctor. Il cappellano Felix Vecliis agisce anche a nome suo	-
171	19	1623	d	Augustinus	-	-	Notariis	Destinatarius. Agisce a nome di Hercules de Simonibus	-

172	19	1623	d	Hercules	fq	Iohannis	Simonibus	Destinatarius. A suo nome agisce Augustinus de Notariis	-
173	19	1623	d	Antonius	-	-	Fezardis	In società con Iohannes de Simonibus	10. 12. 13. 23. 25. 32. 33
174	19	1623	[d]	Francisca	fq	Antonii	Fezardis	Moglie legittima di Bernardinus de Simonibus	14. 14 bis. 21. 26. 32. 33
175	19	1623	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Padre di Hercules, al quale lascia in eredità alcuni beni	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
176	20	1588	-	Boturrus	-	-	Boturris	Testimone	18
177	20	1588	-	Faustinus	-	-	Odulis	Testimone	18
178	20	1588	m	Thomas	-	-	Bosiis	Testimone	27

179	20	1588	d	Petrus Antonius	-	-	Scolaribus	Auctor	17. 18. 25. 31
180	20	1588	d	Iohannes Iacobus	-	-	Ferrarius	Destinatarius	17
181	20	1588	d	Martinus	-	-	Bodeis	Destinatarius	17. 24. 31
182	20	1588	d	Iohannes	-	-	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
183	20	1588	d	Franciscus	-	-	Scolaribus	Destinatarius	17. 18. 31
184	21	1582	d	Rodomons	-	-	Sanattanis	Testimone	-
185	21	1582	d	Laurentius	-	-	Spazadeschis	Testimone	25
186	21	1582	d	Angelus	-	-	Simonibus	Testimone. Originario de Biono Vallis⁶⁶¹	-

⁶⁶¹ Bione, località di Valle Sabbia in provincia di Brescia.

187	21	1582	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
188	21	1582	d	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	7. 8. 14. 14 bis. 22. 23. 24. 25. 26. 28
189	21	1582	illustrissimus [d]	Iacobus	-	-	Zappis	Confinante con terreno del negozio giuridico	-
190	21	1582	d	Battista	-	-	Gallis	Confinante con terreno del negozio giuridico	24
191	21	1582	d	Agogerus	-	-	Franzonibus	Confinante con terreno del negozio giuridico	14. 18. 31. 33
192	21	1582	d	Martinus	-	-	Rodeis	Confinante con terreno del negozio giuridico	-

193	21	1582	m	Lactantius	-	-	Fainis	Confinante con terreno del negozio giuridico	14. 33
194	21	1582	-	Ioanninus	-	-	Gandinis	Confinante con terreno del negozio giuridico	-
195	21	1582	-	Baptistinus	-	-	Barziniis	Dà dei soldi a Iohannes e Camillus de Simonibus	-
196	21	1582	d	Elisabeth	-	-	[Patriciis]	Moglie legittima di Iohannes de Simonibus	23
197	21	1582	-	Bartholomeus	-	-	Segurtadis	Creditore di Iohannes de Simonibus	23
198	21	1582	d	Lauora	fq	Bernardini	Simonibus	Sorella di Iohannes e Camillus de Simonibus	16. 26. 28

199	21	1582	d	Francisca	-	-	[Fezardis]	Vedova di Bernardinus de Simonibus. Madre di Iohannes e Camillus de Simonibus	14. 14 bis. 19. 26. 32. 33
200	22	1585	m	Antonius	f	Francisci	Boldrinis	Testimone	-
201	22	1585	-	Bartholomeus	-	-	Panigalibus	Testimone	6
202	22	1585	-	Franciscus	fq	Bernardini	Calubinis	Testimone	-
203	22	1585	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
204	22	1585	d	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	7. 8. 14. 14 bis. 21. 23. 24. 25. 26. 28
205	22	1585	-	Iosephus	fq	Baptistini	Boturris	Destinatarius	14
206	22	1582	-	Iacobellus	-	-	Fezardis	Confinante con terreno del negozio giuridico	13

207	22	1585	-	Iohannes	-	-	Muttis	Confinante con terreno del negozio giuridico	19
208	22	1585	-	Ambrosius	-	-	Boturris	Confinante con terreno del negozio giuridico	-
209	22	1585	d	Antonius	-	-	Belhomis	Notaio del precedente negozio giuridico	32
210	22	1585	-	Ambrosius	f	Antonii	Notariis	Liquida il suo debito relativo alla dote della moglie	14. 14 bis. 31
211	22	1585	d	Savia	fq	Bernardini	Simonibus	Moglie di Ambrosius de Notariis. Sorella di Iohannes e Camillus de Simonibus	14. 14 bis
212	23	1579	d	Iohannes Franciscus	-	-	Gardonibus	Testimone	-

213	23	1579	m	Iohannes Antonius	f	Iohannis Francisci	Gardonibus	Testimone	-
214	23	1579	-	Antonius	fq	Pauli	Notariis	Testimone	26
215	23	1579	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
216	23	1579	d	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	7. 8. 14. 14 bis. 21. 22. 24. 25. 26. . 28
217	23	1579	d	Paulus	fq	Sebastiani	Patriciis	Destinatarius	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
218	23	1579	d	Isabella	f	Paulus	Patriciis	Moglie legittima di Iohannes de Simonibus	21
219	23	1579	d	Antonia	fq	Poli	Soldis	Moglie di Paulus de Patriciis. Madre di Isabella de Patriciis	25

220	23	1579	-	Antonius	-	-	Fezardis	Confinante con terreno del negozio giuridico	10. 12. 13. 19. 25. 32. 33
221	23	1579	d	Iohannes Baptista	-	-	Yordaninibus	Notaio del precedente negozio giuridico	10. 12. 14
222	23	1579	-	Bartholomeus	-	-	Segurtadis	Debitore di Antonia de Soldis	27
223	24	1569	d	Paulus	q	Sebastiani	Patriciis	Testimone	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
224	24	1569	-	Baptista	q	Nicolai	Barziniis	Testimone	-
225	24	1569	m	Baptista	fq	Iohanni Marie	Gallis	Auctor	21
226	24	1569	m	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius. Fa anche le veci di Camillus e Iohannes Baptista de Simonibus	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis

227	24	1569	[m]	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus	7. 8. 14. 14 bis. 21. 22. 23. 25. 26. 28
228	24	1569	[m]	Iohannes Baptista	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus	7. 8
229	24	1569	d	Paulus	-	-	Scolaribus	Confinante con terreno del negozio giuridico	9.17. 18
230	24	1569	-	Martinus	-	-	Bodeis	Confinante con terreno del negozio giuridico	17. 20. 31
231	24	1569	-	Iohannes Petrus	-	-	Ugolottis	Garante del negozio giuridico	9

232	25	1576	d	Paulus	-	-	Patriciis	Nella sua casa viene stipulato il negozio giuridico. Dà il consenso alla moglie (Antonia de Soldis) per stipulare il negozio giuridico	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 27. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
233	25	1576	-	Angelus	fq	Ioanni Marie	Borsadulis	Testimone	-
234	25	1576	m	Laurentius	fq	Iohannis	Spazadeschis	Definito «merzadro». Testimone	21
235	25	1576	d	Antonia	fq	Pauli	Soldis	Auctor. Moglie legittima di Paulus de Patriciis	23

236	25	1576	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
237	25	1576	[d]	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Fratello di Iohannes de Simonibus, il quale fa le sue veci	7. 8. 14. 14 bis. 21. 22. 23. 24. 26. 28
238	25	1576	d	Petrus Antonius	-	-	Scolaribus	Confinante con terreno del negozio giuridico	17. 18. 20. 31
239	25	1576	d	Horatius	-	-	Fezardis	Confinante con terreno del negozio giuridico	5
240	25	1576	-	Antonius	-	-	Fezardis	Confinante con terreno del negozio giuridico	10. 12. 13. 19. 23. 32. 33
241	26	1583	d	Marcus	-	-	Vitalibus	Testimone	-
242	26	1583	d	Alexandrus	-	-	Assandrinis	Testimone	-
243	26	1583	d	Theodosius	fq	Ugolotti	Ugolottis	Testimone	31
244	26	1583	m	Steffanus	fq	Paulini	Ferrariis	Testimone	-

245	26	1583	-	Antonius	fq	Pauli	Notarius	Testimone	23
246	26	1583	-	Augustinus	fq	Francisci	Crottis	Testimone	-
247	26	1583	-	Iohannes Paulus	fq	Hieronimi	Scopulis	Testimone	-
248	26	1583	d	Camillus	fq	Bernardini	Simonibus	Auctor	7. 8. 14. 14 bis. 21. 22. 23. 24. 25. 28
249	26	1583	d	Francisca	[fq]	[Bernardini]	Simonibus	Madre di Camillus de Simonibus e sua usufruttuaria	14. 14 bis. 19. 21. 32. 33
250	26	1583	d	Gregorius	-	-	-	Sacerdote deputato alle messe	-
251	26	1583	d	Laura	[fq]	[Bernardini]	Simonibus	Sorella di Camillus de Simonibus	16. 21. 28
252	26	1583	d	Diamante	[fq]	[Bernardini]	Simonibus	Sorella di Camillus de Simonibus	33. 33 bis
253	26	1583	d	Iulia	[fq]	[Bernardini]	Simonibus	Sorella di Camillus de Simonibus	7

254	26	1583	d	Iohannes	[fq]	[Bernardini]	Simonibus	Fratello di Camillus de Simonibus e suo esecutore testamentario	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis
255	27	1587	d	Andreas	-	-	Bolcasiis	Affittuario della casa di Franciscus de Merattis	-
256	27	1587	d	Paulus	-	-	Patriciis	Testimone	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27 bis. 30. 31. 33. 33 bis
257	27	1587	d	Hieronimus	-	-	Albriciis	Testimone	4
258	27	1587	-	Thomas	-	-	Bosiis	Testimone	20
259	27	1587	d	Franciscus	fq	Thomei	Merattis	Auctor	-
260	27	1587	d	Iohannes	fq	[Bernardini]	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 bis. 28. 31. 32. 33 bis

261	27	1587	d	Rochus	-	-	-	Definito Dominum, senza altra identificazione. Confinante con terreno del negozio giuridico	4. 27 bis
262	27	1587	d	Pasqua	-	-	Scopulis	Confinante con terreno del negozio giuridico	4. 27 bis
263	27	1587	d	Iohannes	-	-	Petercinis	Confinante con terreno del negozio giuridico	4
264	27	1587	-	Franciscus	-	-	Zavarisium	Confinante con terreno del negozio giuridico	-
265	27	1587	-	Franciscus	-	-	Pavaibus	Garante del negozio giuridico	-
266	27 bis	1588	d	Paulus	-	-	Patriciis	Testimone	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 30. 31. 33. 33 bis

267	27 bis	1588	m	Franciscus	-	-	Rossis	Testimone	-
268	27 bis	1588	d	Pasqua	-	-	Scopulis	Auctor. Moglie legittima di Hieronimus de Scopulis	4. 27
269	27 bis	1588	d	Iohannes	-	-	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 31. 32. 33 bis
270	27 bis	1588	d	Rochus	-	-	-	Definito Dominum, senza altra identificazione. Confinante con terreno del negozio giuridico	4. 27
271	27 bis	1588	d	Iohannes	-	-	Petiis	Confinante con terreno del negozio giuridico	-

272	28	1583	m	Tulius	-	-	Fainis	Testimone. Definito «sutore», ovvero calzolaio	-
273	28	1583	d	Laurentius	fq	Adam	Ferariis	Testimone	16. 32
274	28	1583	d	Hercules	fq	Iohanni Marie	Corsinis	Auctor. Originario di Padenghe sul Garda (de Patengulis)	16
275	28	1583	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 31. 32. 33 bis
276	28	1583	d	Laura	fq	Bernardini	Simonibus	Persona a cui è associata la dote. Moglie di Gaspere de Corsinis	16. 21. 26

277	28	1583	d	Gaspar	f	Ercules	Corsinis	Marito di Laura de Simonibus. Originario di Padenghe sul Garda (de Patengulis)	16
278	28	1583	d	Camillus	-	-	Simonibus	Contribuisce alla dote attraverso il suo testamento (ormai morto a questa data)	7. 8. 14. 14 bis. 21. 22. 23. 24. 25. 26
279	28	1583	d	Baptista	-	-	Marmentinis	Notaio del precedente negozio giuridico	5
280	29	1562	-	Vincentius	-	-	Fezardis	Testimone. Detto «Magrino»	13
281	29	1562	-	Cominus	f	Iohannis Gerini	Bosiis	Testimone	-

282	29	1562	m	Bernardinus	-	-	Simonibus	Auctor. Detto «mezadreis». Originario de Biono⁶⁶²	9. 9 bis. 10. 11. 12. 12 bis. 13. 15. 33
283	29	1562	-	Petrus	-	-	Pastoribus	Destinatarius. Tutore di Iohannes Franciscus de Pastoribus e suo zio	9. 9 bis. 11
284	29	1562	-	Iohannes Franciscus	fq	Poli	Pastoribus	Nipote di Petrus de Pastoribus da parte di padre (Polus de Pastoribus)	11
285	29	1562	d	Bartholomeus	-	-	Bellinis	Notaio del precedente negozio giuridico e testimone	-

⁶⁶² Bione, località di Valle Sabbia in provincia di Brescia.

286	29	1562	-	Antonius Balestrerius	-	-	Criminattis	Testimone. Notare il soprannome «Balestriere»	11
287	29	1562	d	Helena	f	Antonii	Criminattis	Testimone e moglie legittima di Polus de Pastoribus	11
288	30	1579	d	Silvestrus	-	-	Balarinis	Nella sua casa viene stipulato il negozio giuridico	-
289	30	1579	-	Iacobus	-	-	Caratellis	Testimone	-
290	30	1579	-	Serafinus	-	-	Patriciis	Testimone	-
291	30	1579	-	Petrus	fq	Baptistini	Bartholis	Auctor. Fratello di Steffanus de Bartholis	-
292	30	1579	-	Steffanus	fq	Baptistini	Bartholis	Auctor. Fratello di Petrus de Bartholis	-

293	30	1579	d	Paulus	-	-	Patriciis	Destinatarius	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 31. 33. 33 bis
294	30	1579	-	Morellus	-	-	Segurtadis	I suoi eredi sono confinanti con terreno del negozio giuridico	-
295	31	1594	d	Simon	-	-	Patriciis	Testimone	5
296	31	1594	-	Nazarius	fq	Venture	Vitalibus	Testimone	-
297	31	1594	d	Vincentius	fq	Petri	Romanis	Testimone. Originario di Brescia (de Brixia), ma abitante a Castiglione	-
298	31	1594	d	Iohannes	fq	Bernardini	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 31. 32. 33 bis
299	31	1594	d	Paulus	-	-	Patriciis	Destinatarius del precedente negozio giuridico	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 33. 33 bis

300	31	1594	illustrissimus d	Rodulfus	-	-	[Gonzage ⁶⁶³]	Marchese di Castiglione	-
301	31	1594	illustrissimus d	Iohannes Antonius	-	-	Aliprandis	Definito «tutore». Liquida il suo debito con Ambrosius de Notariis	-
302	31	1594	d	Ambrosius	-	-	Notariis	Riscuote il debito di Iohannes Antonius de Aliprandis	14. 14 bis. 22
303	31	1594	d	Laurentus	-	-	Lodrinis	Notaio del precedente negoziò giuridico	-
304	31	1594	magnificus reverendus d	Patricium	fq	Pauli	Patriciis	Destinatarius. Agisce in vice del fratello don Petri de Patriciis. Auctor	-

⁶⁶³ Così nel documento. In quanto la famiglia Gonzaga è conosciuta perlopiù con questo volgarizzamento, ho deciso di lasciarlo come l'ho trovato.

305	31	1594	d	Theodosius	-	-	Ugolottis	Confinante con terreno del negozio giuridico	26
306	31	1594	d	Martinus	-	-	Bodeis	Suoi eredi sono confinanti con terreno del negozio giuridico	17. 20. 24
307	31	1594	d	Petrus Antonius	-	-	Scolaribus	Suoi eredi sono confinanti con terreno del negozio giuridico	17. 18. 20. 25
308	31	1594	d	Agogerus	-	-	Franzonibus	Suoi eredi sono confinanti con terreno del negozio giuridico	14. 18. 21. 33
309	31	1594	d	Franciscus	-	-	Scolaribus	Suoi eredi sono confinanti con terreno del negozio giuridico	17. 18. 20

310	31	1594	m	Orlandus	-	-	Bresanellis	Confinante con terreno del negozio giuridico	14
311	32	1594	-	Bernardinus	-	-	Saracenis	Testimone	-
312	32	1594	m	Hercules	-	-	Theoldis	Testimone	-
313	32	1594	d	Antonius	-	-	Fezardis	Auctor	10. 12. 13. 19. 23. 25. 33
314	32	1594	d	Antonius	-	-	Bellomis	Notaio del precedente negozio giuridico	22
315	32	1594	d	Francisca	-	-	Fezardis	Destinatarius	14. 14 bis. 19. 21. 26. 33
316	32	1594	d	Cecilia	fq	Antonii	Fezardis	Destinatarius	-
317	32	1594	d	Pasqua	fq	Antonii	Fezardis	Destinatarius	-
318	32	1594	d	Eleonora	fq	Antonii	Fezardis	Destinatarius	-

319	32	1594	d	Iohannes	-	-	Simonibus	Marito di Francisca de Fezardis	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 33 bis
320	32	1594	d	Laurentius	-	-	Ferariis	Adepie al pagamento per conto dei Monti Superiori di Pietà	16. 28
321	32	1594	d	Hippolitus	-	-	Bettonis	Adepie al pagamento per conto dei Monti Superiori di Pietà	14
322	33	1567	d	Paulus	fq	Sebastiani	Patriciis	Testimone	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33 bis
323	33	1567	d	Agogerus	-	-	Franzonibus	Testimone. Originario di Calvisano, ma abitante a Castiglione	14. 18. 21. 31

324	33	1567	m	Iovitta	-	-	Fainis	Auctor. Definito «sutore», ovvero calzolaio	7. 33 bis
325	33	1567	m	Bernardinus	-	-	Simonibus	Destinatarius. Definito «mezadro»	9. 9 bis. 10. 11. 12. 12 bis. 13. 15. 29
326	33	1567	-	Antonius	-	-	Fezardis	Confinante con terreno del negozio giuridico	10. 12. 13. 19. 23. 25. 32.
327	33	1567	-	Franciscus	-	-	Morattis	Confinante con terreno del negozio giuridico	4
328	33	1567	-	Diamante	f	Bernardini	Simonibus	Persona a cui è associata la dote. Moglie legittima di Lactantius de Fainis	26. 33 bis

329	33	1567	-	Lactantius	f	Iovitte	Fainis	Auctor. Marito legittimo di Diamante de Simonibus	14. 21
330	33	1567	d	Francisca	-	-	Simonibus	Madre di Diamante de Simonibus e moglie legittima di Bernardinus de Simonibus	14. 14 bis. 19. 21. 26. 32
331	33 bis	1570	d	Paulus	-	-	Patriciis	Testimone	4. 7. 9. 9 bis. 14. 16. 23. 24. 25. 27. 27 bis. 30. 31. 33
332	33 bis	1570	M	Alexius	-	-	Muttis	Testimone	7. 14
333	33 bis	1570	M	Iovitta	-	-	Fainis	Auctor	7. 33
334	33 bis	1570	D	Iohannes	-	-	Simonibus	Destinatarius	4. 5. 6. 7. 8. 14. 14 bis. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 27 bis. 28. 31. 32

335	33 bis	1570	d	Diamante	-	-	Simonibus	Persona a cui è associata la dote. Sorella di Iohannes de Simonibus. Moglie legittima di Lactantius de Fainis	26. 33
-----	-----------	------	---	----------	---	---	-----------	---	--------

TAVOLE


Sono qui riunite le immagini di alcuni documenti tra quelli esaminati, scelti per evidenziare ciascuna mano notarile riscontrata all'interno di questo nucleo di pergamene. Ogni immagine è corredata da una didascalia che precisa di che tipo di documento si tratta, quale foglio viene presentato e a chi appartengono le mani che si osservano. Questa occasione è utile anche per rilevare la forma particolare di questi documenti, a carte piegate, che li fa rassomigliare a dei piccoli registri in cui sono annotati uno, massimo due, atti notarili.

Ho deciso di riportare per intero il documento 33, in quanto è stato descritto nello studio delle cause e degli effetti del degrado microbiologico: risulta evidente come la muffa abbia corroso il supporto membranaceo, rendendo lo stato di conservazione pessimo e difficile la lettura del testo.


di gl. le quali promettiamo restituire a detto
 Gioani ad ogni sua richiesta sotto obbligo de
 nri beni. In fede di che habbiamo firmato la
 parte di nostra propria mano. Fatto nella
 Rocca nra di Castiglione alli 27. di Dicembre
 1594. Il Principe Marchese di Castiglione
 De quibus oibus ego. In ego Laurentius Lodrinus
 de Vecolis notus. Et ad laudem sapientis
 Reg. tui pme Laur. Lodrinus notus
 Reg. Cast. die 26. Aprilis 1595
 Per Reg. 17.
 Ego Laur. Lodrinus G. J. P. de Vecolis
 de Vecolis sicut Capit. publ. Aplica
 auctoritate. Et oibus aliena manu
 ab omni suo ob meam occupatis extrahi
 interfui, et rog. ea publice
 In quor. fidei me solita mea in attore
 Julzgi.




Doc. 5, f. 2v (Castiglione delle Stiviere 1595 apr. 14). La mano del testo, della sottoscrizione e della registrazione è del notaio Laurentius Lodrinus de Vecolis, del quale si vede anche il segno tabellionale. Nel testo si vede anche la sottoscrizione non autografa di Francesco Gonzaga, marchese di Castiglione che si dichiara in debito con Giovanni Simeoni.



Doc. 19, f. 2r (Castiglione delle Stiviere 1623 mar. 4). La mano del testo e della sottoscrizione è del notaio *Thadens de Segurtadis*, del quale si vede anche il segno tabellionale. Invece la mano della registrazione è del notaio *Alfonsus de Bellinis*.




Doc. 28, f. 2v (Castiglione delle Stiviere 1583 lug. 9). La mano del testo e della sottoscrizione è del notaio *Fabius de Yordanini*, del quale si vede anche il segno tabellionale. Invece la mano della registrazione è del notaio *Laurentius Lodrinus de Vecolis*.




Doc. 33, f. 1v (Castiglione delle Stiviere 1567 ott. 7). La mano del testo è del notaio *Iohannes de Yordanini*. Si noti lo stato di conservazione complessivo.

et esse p[ro]curator[em] et exhibens p[ro]curator[em] plus in
... tam sub[stantia]lem p[ro]curator[em] seu
... p[ro]curator[em] in om[n]i
... defensionibus et iuribus
... p[ro]curator[em] sitentia[m] mouere
... et singula dicere, facere et
... et quomodolibet deus n[ost]r[us] p[ro]curator[em]
... et potest ante signi-
... et sine aliqua molestia et contradictione
... et cuiuslibet alterius p[ro]curator[em]. Pro-
... et p[ro]curator[em] agens ut p[ro]curator[em]
... et accept[is] sed aca[usa] p[ro]curator[em] data
... seu controuersiam
... et inferre et inferre
... et expedire
... et in om[n]ibus alijs
... et p[ro]curator[em] p[ro]curator[em] et inferre
... habere locum


Doc. 33, f. 2r (Castiglione delle Stiviere 1567 ott. 7). La mano del testo è del notaio *Iohannes de Yordanini*. Si noti lo stato di conservazione complessivo.



Doc. 33, f. 2v (Castiglione delle Stiviere 1567 ott. 7). La mano del testo è del notaio *Iohannes de Yordanini*. Si noti lo stato di conservazione complessivo.




Doc. 33, f. 3r (Castiglione delle Stiviere 1567 ott. 7). La mano del testo è del notaio *Iohannes de Yordanini*. Si noti lo stato di conservazione complessivo.



Docc. 33 e 33 bis, f. 3v (Castiglione delle Stiviere 1567 ott. 7; Castiglione delle Stiviere 1570 mag. 26). La mano del testo è del notaio Iohannes de Yordanini, del quale si vede anche il segno tabellionale. Si noti lo stato di conservazione complessivo.

... et heredes suos ...
... et res ...
... accepit ...
... ac sponse ...
... libras ...
... Diamant & Simonibus ...
... in tot aliis bonis ...
... sponse ...
... et heredes suos ...
... quorum ...
... reddere et restituere ...
... et restituenda ...
... sub obligatione ...
... et futuri ...
... et non ...
... et eae ...
... Ordinibus ...
... et locali ...
... et hinc ...
... contra ...
... et singulis ...
Ioannes
Jordanini

Doc. 33 bis, f. 4r (Castiglione delle Stiviere 1570 mag. 26). La mano del testo è del notaio Iohannes de Yordanini. Si noti lo stato di conservazione complessivo.



Doc. 33 bis, f. 4v (Castiglione delle Stiviere 1570 mag. 26). La mano del testo è del notaio *Iobannes de Yordanini*, del quale si vede anche il segno tabellionale. Si noti lo stato di conservazione complessivo.

BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E FONTI

Bibliografia

- AFFÒ Ireneo, 1782, *Delle zecche e monete di tutti i principi di casa Gonzaga che fuori di Mantova signoreggiano*, a cura di Guid'Antonio Zanetti, Stamperia di Lelio dalla Volpe, Bologna, pp. 181-202.
- AGOSTINI Agostino, 1892, “Dalle origini alla dominazione Gonzaga”, in *Castiglione delle Stiviere dalle sue origini fino ai giorni nostri*, Tipografia L. Bignotti, Castiglione delle Stiviere.
- AGOSTINI Agostino, 1895, “La zecca”, in *Castiglione delle Stiviere dalle sue origini geologiche fino ai giorni nostri*, Tipografia F. Apollonio, Brescia, pp. 7-19.
- AGOSTINI Agostino, 1984, “La dominazione Gonzaga” in *Storia di Castiglione delle Stiviere*, a cura di Franco Ferlenga, Calzoni Editore, Crotone, pp. 129-140.
- ANOLFI Donatella, 1988, “La fondazione delle Dimesse”, *Le Venezie francescane*, vol. 1, pp. 95-124.
- ARRIGHI Bartolomeo, 1853, *Storia di Castiglione delle Stiviere sotto il dominio dei Gonzaga*, Stabilimento tipografico dei fratelli Negretti, Mantova, pp. 1-129.
- ASTUTI Guido, 1961, “Contratto. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. IX, Giuffrè, Milano, pp. 759-784.
- BELLOMO Manlio, 1963, “Famiglia. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, pp. 744-778.
- BELLOMO Mario 1965, “Dote. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, pp. 1-32.
- BESTA Enrico, 1961, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Giuffè, Milano.
- BIROCCHI Italo, PETRONIO Ugo, 1988, “Responsabilità contrattuale. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, pp. 1060-1072.
- BOTTI Paolo, 2015, *Vita della venerabile Maria Alberghetti, fondatrice delle Dimesse di Padova*, edizione critica commentata a cura di MAURUTTO Andrea, Il poligrafo, Padova.
- CANNATA Carlo Augusto, 1998, “Responsabilità contrattuale nel diritto romano, medievale e moderno”, *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. XVII, UTET, Torino, pp. 66-82.
- CAPPELLI Adriano, 1913, *Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, Hoepli, Milano.

- CAPRA Carlo, 2016, “La popolazione e le strutture familiari”, *Storia moderna. 1492-1848*, Mondadori Education, Milano, pp. 3-13.
- CARLINI Paola, 1989, “Contratto”, *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. IV, UTET, Torino, pp. 77-87.
- CATTINI Marco, NAVARRINI Roberto, 1996, *Monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIV secolo. La collezione della Banca agricola mantovana*, Electa, Milano, pp. 11-28, 166-208.
- D'ANGIOLINI Piero, PAVONE Claudio, 1983, "Archivio di Stato di Mantova", in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, vol. II, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma, pp. 759-811.
- DE DONÀ Bruno, 1992, *Una suora del Cinquecento: Maria Albergheggi, fondatrice delle «Dimesse» di Padova*, “Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso”, vol. 9, Treviso, anno accademico 1991/92, pp. 177-186.
- DE ROBERTIS Teresa, GIOVÈ MARCHIOLI Nicoletta, 2021, *Norme per la descrizione dei manoscritti*, Sismel, Firenze, pp. 85-97.
- DEL GIUDICE Federico, VENITELLI Maria Rosaria, PETROSINO Costantino, 2000, "Fideiussione", in *Dizionario storico del diritto italiano ed europeo*, Edizioni Simone, Napoli, pp. 157-158.
- DI RENZO VILLATA Gigliola, 1995, “Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno”, *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, vol. IV, UTET, Torino, pp. 457-527.
- DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 1994, *Costituzioni delle suore Dimesse figlie di Maria Immacolata*, Noventa Padovana.
- DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2005, *1615-2005. 390 anni di presenza educante a Padova*, Istituto paritario Collegio Dimesse, Padova.
- DIMESSE FIGLIE DI MARIA IMMACOLATA, 2015, *Dimesse a Padova. 1615-2015. 400 anni di presenza a Padova delle Suore Dimesse Figlie di Maria Immacolata*, Istituto Paritario Collegio Dimesse, Padova.
- DIOCESI DI BRESCIA, s.d., *Elenco generale dei fondi delle serie documentarie*, Archivio storico Diocesano, Brescia.
- DIURNI Giovanni, PECORELLA Corrado, 1993, “Vendita. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Giuffrè, Milano, pp. 476-484.

- DONEDA Carlo, 1755, *Notizie della zecca e delle monete di Brescia. Dissertazione di un cittadino bresciano. Con una picciola Latina Cronica della stessa Città nel fine*, Dalle Stampe di Gian Maria Rizzardi, Brescia.
- FERRARI Daniela, 1996, *Registrazioni notarili ordinarie e straordinarie anni 1345-1774*, Ministero per i Beni e le Attività culturali. Archivio di Stato di Mantova, Mantova
- FERRARI Daniela, 1997, *Archivio Notarile. Indice dei Notai del distretto di Mantova secoli XIV-XX*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Archivio di Stato di Mantova, Mantova.
- GARDONI Giuseppe, 2005, "'Per notarios suos'. Vescovi e notai a Mantova tra il XII e XIII secolo", in *Archivio storico lombardo*, 131-32, serie XII, vol. XI. pp. 149-192.
- GARLATI Loredana, 2011, "La famiglia tra passato e presente", *Diritto della famiglia*, Giuffrè, Milano, pp. 1-47.
- GOSETTI Francesca, SICARI Laura, 1991, *Castiglione delle Stiviere. Lo sviluppo urbano del centro storico dalle origini al Principato*, s.n., Castiglione delle Stiviere.
- GUALTIEROTTI Piero, 1996, "Il Codice Alessandrino" in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di Massimo Marocchi, Bulzoni editore, Roma, pp. 73-79.
- HELYOT Pierre, 1739, *Storia degli ordini monastici, religiosi, e militari, e delle congregazioni secolari. Dell'uno, e l'altro sesso, fino al presente istituite, con le vite de' loro fondatori, e riformatori*, traduzione di p. Giuseppe Francesco Fontana, vol. 8, per Giuseppe Salani e Vincenzo Giuntini, Lucca, pp. 11-12.
- *ine ed italiane*, Hoepli, Milano.
- KRACOKÀ Lucia et al., *A multiphasic approach for investigation of the microbial diversity and its biodegradative abilities in historical paper and parchment documents*, International Biodeterioration & Biodegradation, vol. 70, 2012, pp. 117-125.
- MANTESE Giovanni, 1988, "Ai tempi della dominazione napoleonica. Il mancato collegio comunale di educazione femminile nelle case delle Dimesse di Portanova ricorda il IV Centenario dalla morte del ven. Antonio Pagani", *Le Venezie francescane*, vol. 1, pp. 151-161.
- MAROCCHI Massimo, 1996, "Prefazione" in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell'Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di Massimo Marocchi, Bulzoni editore, Roma, pp. 9-10.

- MAROCCHI Massimo, 1996, “Problemi di ordine pubblico a Castiglione delle Stiviere nei primi anni del Seicento” in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell’Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di Massimo Marocchi, Bulzoni editore, Roma, pp. 81-89.
- MOZZARELLI Cesare, 1996, “Castiglione e i Gonzaga: piccoli stati e piccoli principi nell’Europa d’antico regime” in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell’Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di Massimo Marocchi, Bulzoni editore, Roma, pp. 13-21.
- ONDEI Emilio, 1968, *Storia di Castiglione delle Stiviere*, Queriniana, Brescia, pp. 5-138.
- PADOVANI Andrea, 1990, “Successione legittima. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, pp. 1317-1323.
- PAGANELLA Manlio, 1996, “L’affaire’ Castelgiuffrè” in *Castiglione delle Stiviere. Un principato imperiale nell’Italia padana (sec. XVI-XVIII)*, a cura di Massimo Marocchi, Bulzoni editore, Roma, pp. 67-71.
- PAOLI Cesare, 1987, *Diplomatica*, Le Lettere, Firenze.
- PERTILE Antonio, 1966a, “I singoli contratti”, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione. Storia del diritto privato*, vol. IV, A. Forni, Bologna, pp. 554-703.
- PERTILE Antonio, 1966b, “Il diritto ereditario”, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione. Storia del diritto privato*, vol. IV, A. Forni, Bologna, pp. 1-163.
- PERTILE Antonio, 1966c, “Diritto di Famiglia”, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione. Storia del diritto privato*, vol. III, A. Forni, Bologna, pp. 274-311.
- PIÑAR Guadalupe, STERFLINGER Katja, PINZARI Flavia, 2015, *Unmasking the measles-like parchment discoloration: molecular and microanalytical approach*, *Environmental Microbiology*, vol. 17 (2), pp. 427-443.
- PINZARI Flavia, CIALEI Vanja, BARBABIETOLA Nicoletta, 2010, *Measurement of the fungal deteriorating potential in the dust of indoor environments*, in *e-Preservation science*, vol. 7, pp. 29-34.
- PINZARI Flavia, CIALEI Vanja, PIÑAR Guadalupe, 2012, *A case study of ancient parchment biodeterioration using variable pressure and high vacuum scanning electron microscopy*, in *Historical Technology, Materials and Conservation: SEM and Microanalysis*, pp. 93-99.
- REATO Ermenegildo, 1988, “Le confraternite vicentine nei secoli XV-XVIII”, *Le Venezie francescane*, vol. 1, pp. 57-93.

- ROMANO Andrea, 1994, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, G. Giappichelli, Torino, pp. 1-85.
- SCHWARZENBERG Claudio, 1982, “Patria potestà. Diritto intermedio”, *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, pp. 249-254.
- STERFLINGER Katja, 2010, *Fungi: their role in deterioration of cultural heritage*, in *Fungal Biology Reviews*, vol. 24, pp. 47–55.
- STERFLINGER KATJA, PINZARI FLAVIA, 2012, *The revenge of time: fungal deterioration of cultural heritage with particular reference to books, paper and parchment*, in *Environmental Microbiology* vol. 14(3), pp. 559–566.
- TAMASSIA Nino, 1971, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Multigrafica editrice, Roma, pp. 104-350.
- VISMARA Giulio, 1975, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Edizioni Studium, Roma, pp. 7-59.
- ZAMBOLIN LUCIA, *Tecniche biotecnologiche per il recupero e la conservazione dei beni culturali*, elaborato di tesi triennale, Università degli Studi di Padova, a.a. 2019-2020, relatore A. Zoleo.

Sitografia

- ACCAMPAMENTO: <https://www.treccani.it/enciclopedia/accampamento/> (ultima visualizzazione 11/02/2022).
- BIONE IN VALLE SABBIA: <https://www.valsabbia.eu/bione-valsabbia-brescia.htm> (ultima visualizzazione 29/01/2022).
- CASTIGLIONE DELLE STIVIERE: https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglione_delle_Stiviere (ultima visualizzazione 31/01/2022).
- GONZAGA, FERRANTE: https://www.treccani.it/enciclopedia/ferrante-gonzaga_res-2dcedc5f-87ee-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Dizionario-Biografico%29/#:~:text=GONZAGA%2C%20Ferrante.,'anno%20successivo%2C%20il%20G (ultima visualizzazione 11/02/2022).
- HYPHOMYCETES: <https://en.wikipedia.org/wiki/Hyphomycetes> (ultima consultazione 22/08/2021).
- MEZZADRO: <https://www.treccani.it/vocabolario/mezzadro/> (ultima visualizzazione 30/01/2022).

- PADENGHE SUL GARDA:
<http://www.enciclopediabresciana.it/enciclopedia/index.php?title=PADENGHE> (2)
(ultima visualizzazione 03/02/2022).
- STIPULAZIONE AQUILIANA: https://it.wikipedia.org/wiki/Stipulazione_aquiliana
(ultima visualizzazione 05/01/2022).

Fonti

Oltre ai documenti analizzati nel corso di questo lavoro, sono state adoperate altre fonti, provenienti anch'esse dall'Archivio storico dell'Istituto casa secolare delle Dimesse di Padova:

- Doc. 18 marzo 1952, fasc. 1, b. 316: «Allegato A, I II III e IV Fondazioni Simeoni; Mansioneria Simeoni Angelica di messe n. 100 all'anno per la I fondazione, n. 157 all'anno per la II fondazione, ridotte a questo numero dal Decreto di monsignor illustrissimo reverendo Vescovo Modesto Farina 6 settembre 1842» (1842 - 1952, con atti dal 1640) *fasc. cart. di cc. non numerate*.
- Doc. 2, b. 36: «1662 4 ottobre Morse la signora Angelica Simoni (sic) nella nostra compagnia di noi Dimesse di Vanzo et si spese nella sua sepoltura come sarà qui soto notato così essendo stata la sua volontà (1662 ott. 4 - 1673 set. 5), *reg. leg. in cart. in 4° di cc. non numerate*.
- Doc. 21, b. 37: «Instrumento di vendita di campi tre di madonna Angelica Simeoni al nobil homo Nicolò Veniero fatto l'anno 1654 13 maggio. SSS» (1654 mag. 13).
- Doc. 23 aprile 1651, fasc. 1, b. 316: «Allegato A, I II III e IV Fondazioni Simeoni; Mansioneria Simeoni Angelica di messe n. 100 all'anno per la I fondazione, n. 157 all'anno per la II fondazione, ridotte a questo numero dal Decreto di monsignor illustrissimo reverendo Vescovo Modesto Farina 6 settembre 1842» (1842 - 1952, con atti dal 1640) *fasc. cart. di cc. non numerate*.
- Doc. 23 marzo 1615, fasc. 18, b. 37: «S P° S Simeoni in catastico a carte 7 del n. 9», atti e carteggio Simeoni (1598 dic. 23-1637 gen. 26)».
- Doc. 24, b. 37: «1637 11 maggio. Instrumento d'acquisto con rerocezione a livello della signora Angelica Simeoni con la Casa da Dio per il capitale di ducati 1000 in raggione del cinque per cento» (1637 mag. 11)
- Doc. 26 aprile 1602, fasc. 18, b. 37: «S P° S Simeoni in catastico a carte 7 del n. 9», atti e carteggio Simeoni (1598 dic. 23-1637 gen. 26)».

- Doc. 26, b. 37: «L'illustrissima signora Angelica Zacchi cioè relitta del quondam signor Mario Zacchi compra campi 3 dall'illustrissimo signor Pietro Moro per ducati 200 e cede li medesimi a livello al medesimo in ragione del 5 ½ per cento con piezaria l'anno 1636 19 novembre» (1636 nov. 19).
- Doc. 27, b. 37: «1633 Compreda fatta per la signora Angelica Simoni dalla nobil donna Gerolena Avogadro de due case poste in Venetia nella contrada di Santa Maria Formosa» (Venezia 1633), *istrumento notarile*
- Doc. 27, b. 37: «Instrumento d'acquisto di campi tre fatto per la signora Angelica Simeoni dal signor Pietro Moro in villa di Schiavonia dell'anno 1636 19 novembre nodaro Pietro Tonioli padovano» (1636 nov. 19).
- Doc. 29 marzo 1615, fasc. 18, b. 37: «S P° S Simeoni in catastico a carte 7 del n. 9», atti e carteggio Simeoni (1598 dic. 23-1637 gen. 26)».
- Doc. 3 novembre 1624, fasc. S2°S, b. 36: «S2°S. Simeoni Angelica in catastico a carte 7 n. 9», «Un altro legazo di processi et atti et esegutioni della signora Angelica Simeoni contro alcuni debitori dell'eredità Patricii e per affitti della possessione del Deserto segnato S2°S».
- Doc. 30 aprile 1625, fasc. 18, b. 37: «S P° S Simeoni in catastico a carte 7 del n. 9», atti e carteggio Simeoni (1598 dic. 23-1637 gen. 26)».
- Doc. 5 marzo 1636, fasc. S2°S, b. 36: «S2°S. Simeoni Angelica in catastico a carte 7 n. 9», «Un altro legazo di processi et atti et esegutioni della signora Angelica Simeoni contro alcuni debitori dell'eredità Patricii e per affitti della possessione del Deserto segnato S2°S».
- Doc. 5 ottobre 1662, fasc. 1, b. 316: «Allegato A, I II III e IV Fondazioni Simeoni; Mansioneria Simeoni Angelica di messe n. 100 all'anno per la I fondazione, n. 157 all'anno per la II fondazione, ridotte a questo numero dal Decreto di monsignor illustrissimo reverendo Vescovo Modesto Farina 6 settembre 1842» (1842 - 1952, con atti dal 1640) *fasc. cart. di cc. non numerate*.
- Doc. 5 ottobre 1662, fasc. 1, b. 316: «Allegato A, I II III e IV Fondazioni Simeoni; Mansioneria Simeoni Angelica di messe n. 100 all'anno per la I fondazione, n. 157 all'anno per la II fondazione, ridotte a questo numero dal Decreto di monsignor illustrissimo reverendo Vescovo Modesto Farina 6 settembre 1842» (1842 - 1952, con atti dal 1640) *fasc. cart. di cc. non numerate*.
- Fasc. 18, b. 37: «S P° S Simeoni in catastico a carte 7 del n. 9», atti e carteggio Simeoni (1598 dic. 23-1637 gen. 26)».

RINGRAZIAMENTI

Non basterebbero fiumi di parole per ringraziare chi mi è stato accanto in questo lungo, nonché amato lavoro, ma vorrei provarci.

Innanzitutto, vorrei ringraziare tutti i professori che mi hanno dato degli ottimi suggerimenti per la compilazione di questo lavoro, tra cui Alfonso Zoleo, a cui devo lo studio sul degrado microbiologico, e Nicoletta Giovè, alla quale devo le preziose dritte riguardo le trascrizioni dei documenti.

Vorrei ringraziare anche tutti i miei amici sinceri, che mi hanno accompagnata in questi ultimi anni e che mi sono sempre rimasti accanto: gli amici di una vita e quelli più recenti, ma altrettanto preziosi. Non vi nomino uno ad uno, ma sappiate che l'affetto che provo per voi è smisurato.

Un enorme grazie va alla mia famiglia, a mio padre Giuseppe, a mia madre Manuela e alla mia dolce sorellina Aurora, che mi hanno sempre sostenuta e supportata nelle mie scelte, *in primis* quella di trasferirmi nelle calli di Venezia, città che apprezzo ogni giorno sempre di più. Ultimo, ma non per importanza, il vero e grande ringraziamento va alle suore Dimesse di Padova, alla madre superiora suor Marilena Bazza, alla responsabile dell'archivio storico suor Donata Corrà e a tutte le altre suore che ho avuto modo di conoscere in questo lungo viaggio: attraverso la mediazione del professore Mario Brogi mi hanno spalancato le porte del loro istituto e mi hanno accolta nelle loro sale. A loro va il mio più grande e sentito ringraziamento, senza la loro disponibilità sicuramente questo lavoro non avrebbe visto la luce.